



Università degli Studi di Firenze

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Tesi di laurea

in

Sociologia del Diritto

***Il tempo della detenzione minorile:
aspetti giuridici e finalità***

Relatore :
Emilio Santoro

Candidata:
Francesca Molino

Anno Accademico 2010/2011

A Y. e M.

“Sarebbe bello essere nuvole,
avere un mondo da inseguire,
fermarsi solo un attimo,
e se c’è noia scomparire.”

Indice

Introduzione.	1
---------------------------	---

CAPITOLO I: I MINORI DETENUTI: ASPETTI E PROBLEMI DEL “TRATTAMENTO”	5
--	---

1.1. L’ordinamento penitenziario minorile: inerzie del legislatore ed interventi della Corte Costituzionale.	5
1.2. La tutela dei minori detenuti nelle fonti internazionali.	17
1.3. Il recente interesse della Comunità Europea e gli interventi del Consiglio d’Europa.	24
1.4. La Raccomandazione (2008) 11: “Norme europee per i minori autori di reato destinatari di sanzioni o misure”	29
1.5. Il modello educativo sancito nelle Carte internazionali ed europee.	36
1.6. La soluzione intermedia adottata nel nostro paese: la rieducazione affidata al momento processuale.	39
1.7. Il “trattamento penitenziario”.	42
1.8. Soluzioni di riforma prospettate dalla dottrina.	51
1.8.1. L’esecuzione delle misure limitative della libertà personale.....	56
1.8.2. L’esecuzione delle misure privative della libertà personale.....	57
1.9. Progetti di ordinamento penitenziario minorile presentati e dimenticati.	69
1.9.1. Il progetto Martinazzoli.	70
1.9.2. Il progetto Fassino.	73
1.9.3. Il primo progetto organico di riforma.	78

CAPITOLO II: I MINORI AUTORI DI REATO.	88
---	----

2.1. Teorie criminologiche sulla “devianza minorile”	88
2.1.1. La Scuola “Classica”	90
2.1.2. La “Scuola positiva”	93

2.2. Le teorie sociologiche.....	95
2.2.1. Teorie della subcultura: i diversi approcci e le critiche.....	99
2.2.2. La Scuola della reazione sociale.....	104
2.3. Minori e Giustizia: un'analisi statistica.	110
2.3.1. I minori nei luoghi restrittivi della libertà personale.	117
2.3.2. Un sistema selettivo, le categorie sociali maggiormente colpite.	124

CAPITOLO III: IL “TRATTAMENTO” NEGLI ISTITUTI PENALI MINORILI: UNA RICERCA PRESSO L’IPM “MEUCCI” DI FIRENZE.....

3.1 Il trattamento del minore detenuto all’IPM di Firenze: una ricerca etnografica.	129
3.2. L’Istituto Penale per Minorenni “Meucci” di Firenze.....	131
3.2.1. Organizzazione interna e percorso del minore in IPM.	133
3.2.2. I ragazzi del “Meucci”.	139
3.2.3. Il personale del “Meucci”.	140
3.2.4. Operatori esterni e volontariato.	141
3.3. Metodo e strumenti della ricerca etnografica.	143
3.4 I modelli di cultura giuridica degli operatori penitenziari.	145
3.4.1 Il ruolo della polizia penitenziaria e la visione del “trattamento”. ...	146
3.4.2. Area trattamentale e lavoro con i minori detenuti.	172
3.4.3 Area sanitaria nell’ambito del “trattamento”.	193
3.4.3.1. Il ruolo della psicologa all’interno dell’IPM “Meucci”.....	194
3.4.3.2. L’apporto del medico in IPM.	201
3.4.4. Il Direttore: ruolo e problematiche nella gestione della struttura. ...	205
3.5 Riflessioni conclusive	216
Conclusioni.	223
Bibliografia.	228
Ringraziamenti.	237

Introduzione.

Questo studio nasce dall'interesse che ho sempre nutrito e coltivato nel corso della mia esperienza universitaria nei confronti dell'esecuzione penitenziaria in ambito minorile. L'importanza di studiare il contesto carcerario si fa ancora più pregnante quando i ristretti sono soggetti minori di età, quindi bisognosi di una protezione maggiore sia da parte dello Stato che da parte di tutti coloro con cui entrano in interazione.

Nel capitolo I ho ripercorso le problematiche giuridiche che sottendono al trattamento all'interno degli Istituti penali per minorenni. La mia analisi ha mosso da un dato molto grave e cioè la mancanza di un ordinamento penitenziario specifico per minori che determina l'applicazione anche ai minori dell'ordinamento penitenziario degli adulti adottato con legge 375/1975.

Questa lacuna normativa è stata più volte denunciata dalla Corte Costituzionale la quale, in ragione della specificità dell'utenza minorile, ha sollecitato il legislatore a colmarla. Come ben evidenziato dalla Corte, l'assimilazione tra adulti e minori è contraria ai principi costituzionali e, in particolare, al dovere dello Stato (sancito all'art. 31/2 della Carta fondamentale) di protezione dell'infanzia e della gioventù. La lettura integrata di tale norma con l'art. 27/3 della Costituzione che sancisce il principio rieducativo della pena, impone la necessità di predisporre un trattamento differenziato nei confronti dei minori ristretti che abbia come finalità l'educazione di un soggetto ancora *in fieri*.

La stessa necessità è evidenziata nella vasta normativa internazionale che si è occupata della protezione dell'infanzia e dell'amministrazione della giustizia minorile sia nell'ambito delle Nazioni Unite che del Consiglio d'Europa.

Nonostante questi autorevoli impulsi, il legislatore italiano, non ha ancora varato una normativa specifica per l'esecuzione penale minorile. Questo dato è ancora più grave se affiancato ai progressi che sono stati fatti in ambito processuale. Il nostro paese, infatti, si è contraddistinto per una normativa processuale specifica per i minori varata nel 1988 con il D.P.R. 448 che prevede una serie di istituti innovativi tendenti ad evitare la detenzione per il minore autore di reato. Si è così assistito, negli anni, ad una tendenza ad anticipare la funzione educativa alla fase processuale per poi ricadere nella normativa generale in ambito del trattamento penitenziario.

Gli impulsi al cambiamento sono arrivati anche dalla dottrina che ha indicato con precisione quale dovrebbe essere l'oggetto di una riforma a favore dei minori ristretti e che, in particolare, ha espresso la necessità di rivedere le sanzioni nei confronti dei minori autori di reato prevedendo la possibilità di comminare sanzioni alternative al carcere già in sede di condanna. Constatando poi l'impossibilità, in questo momento storico di un superamento del carcere, la dottrina ha indicato le linee guida che il legislatore dovrebbe seguire nel trattamento intramurario. Si è così pensato ad un carcere più aperto verso l'esterno, organizzato in forma comunitaria, eliminando tutti gli aspetti che possono infierire sulla crescita psico-fisica del minore, come le sbarre o la presenza di personale di polizia in divisa.

Di tentativi, però, negli anni ne sono stati fatti. In particolare sono tre i progetti di legge presentati in Parlamento. Soprattutto l'ultimo progetto, frutto di un lavoro promosso dal Dipartimento Giustizia Minorile e presentato alle Camere nel novembre 2010, recepisce ciò che la dottrina ormai da anni ha suggerito e guarda all'esecuzione penale minorile come ad un *corpus* autonomo rispetto alla normativa per adulti e tendente al rispetto del principio educativo della pena. Anche questo progetto, come quelli precedenti, sembra però destinato a non avere conseguenze e, quindi, non

resta che constatare un mancato interesse politico nei confronti della materia.

Ma chi sono i minori interessati da tale analisi? Ho cercato di rispondere a questa domanda nel corso del capitolo II analizzando, senza pretese di completezza, le principali teorie criminologiche che hanno cercato di dare una risposta alla problematica della “devianza” minorile. In particolare mi sono soffermata su teorie di carattere sociologico nate, sulla spinta della Scuola di Chicago, tra gli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso, massimi esponenti sono Cohen e Cloward e Ohlin i quali hanno studiato il fenomeno delle sub-culture delinquenziali in ambito minorile.

Ho voluto poi analizzare i dati statistici sui minori che entrano in contatto con la giustizia penale, mettendo a confronto i dati sulle denunce presso le Procure dei Tribunali per i minorenni con i dati forniti dal Dipartimento della Giustizia Minorile in relazione agli ingressi e alle presenze presso i vari Istituti penali per minorenni d'Italia. Dalla lettura di questi dati è emerso un aspetto interessante: più ci si addentra in luoghi contenitivi della libertà personale e più si fa importante la presenza di minori di nazionalità straniera soprattutto al centro-nord. Al sud d'Italia invece è ancora consistente la presenza di minori italiani. Questi soggetti, accomunati dall'appartenenza a realtà sociali marginali, sembrano essere, i destinatari principali delle norme relative all'esecuzione penale. Se, da una parte, la presenza di minori italiani negli istituti del sud è dovuta all'impossibilità di utilizzare il carcere come ultima risorsa nei loro confronti, la sovrarappresentazione di stranieri al centro nord, a fronte di un numero di denunce a loro carico pari, se non minore, a quelle che coinvolgono i minori italiani, è dovuto ad inefficienze e lacune del nostro sistema processuale che, per quanto innovativo, non tiene conto della modifica sostanziale della popolazione minorile negli ultimi anni e non offre, quindi, la possibilità anche ai minori stranieri di utilizzare i meccanismi deflattivi previsti dal processo per evitare la carcerazione.

Tali constatazioni sono state oggetto di verifica attraverso una ricerca empirica di tipo etnografico presso l'Istituto penale per minorenni "Meucci" di Firenze. Per oltre un mese ho frequentato l'istituto, che già avevo avuto modo di conoscere negli ultimi anni, svolgendo attività di volontariato presso L'Altro diritto Onlus, con l'intento di capirne le dinamiche. Lo scopo è stato soprattutto quello di verificare, raccogliendo il punto di vista degli operatori penitenziari, come nella prassi si svolge il "trattamento" dei minori e quali difficoltà vi sono in relazione alla specificità dell'utenza. Ho quindi potuto constatare una serie di criticità nell'organizzazione della struttura dovute, da una parte alla difficile applicazione ai minori dell'ordinamento penitenziario degli adulti e, dall'altra, alla differenza culturale tra le diverse categorie di operatori che vi lavorano che non consente un dialogo costruttivo tra le varie componenti preposte alla tutela dei minori. Tutto ciò si ripercuote tanto sul percorso interno del detenuto, quanto sulle possibilità di inserimento sociale dopo il periodo detentivo.

CAPITOLO I: I MINORI DETENUTI: ASPETTI E PROBLEMI DEL “TRATTAMENTO”.

1.1. L’ordinamento penitenziario minorile: inerzie del legislatore ed interventi della Corte Costituzionale.

Il sistema penale per il minore dovrebbe rappresentare uno strumento di educazione rafforzata, il cui obiettivo è non solo quello di collegare una sanzione al comportamento illecito, ma anche quello di determinare un’evoluzione positiva della personalità del soggetto al fine di incentivarlo al rispetto del patto sociale¹.

In ambito processuale il D.P.R. n. 448 del 1988 recante le norme sul processo penale a carico d' imputati minorenni rappresenta un momento essenziale per il raggiungimento di tali obiettivi: rispetto alla normativa precedente, il minore è, con questa riforma, considerato soggetto di diritti, persona portatrice del diritto a una regolare crescita psico-sociale.

Il processo penale minorile risponde al principio di autonomia e specialità dell’assetto normativo, oltre che al principio di minima offensività del processo e della sanzione, al fine di circoscrivere le inevitabili ripercussioni negative sul processo evolutivo del minore². Una scelta, quindi orientata alla tutela “dell’interesse del minore” che è identificato soprattutto nelle esigenze educative di quest’ultimo³.

Anche l’ordinamento penitenziario approvato con la legge 354/1975 ha innovato in modo radicale il sistema penitenziario, sostituendo il regolamento carcerario fascista del 1931. Il nuovo assetto normativo si basa sui principi di legalità, tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive,

¹Cfr. Francesca Jole Garofoli, *Riflessioni sulla mancata approvazione dell’ordinamento penitenziario minorile*, Gutenberg, Salerno, 2002, p. 2.

²Cfr. Lina Caraceni, *Processo penale minorile*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 1016.

³Cfr. Paola Comucci, *L’esecuzione penale a carico dei minorenni: inerzie legislative e esigenze di riforma*, “Cassazione Penale”, 12 (2007), p. 4740.

rispetto del principio di umanità della pena, separazione dei ristretti secondo la posizione giuridica, uguaglianza e tutela dei diritti compatibili con lo stato di detenzione. Tuttavia l'ordinamento penitenziario, più volte oggetto di riforme significative⁴, si presenta ancor oggi come un complesso di norme i cui naturali destinatari sono soggetti adulti⁵ e mal si adatta alla peculiarità dell'intervento penale minorile e, soprattutto mal si raccorda con gli istituti del processo minorile che prevedono le varie possibilità di evitare la carcerazione⁶. L'art. 79 dell'ordinamento penitenziario recita: "Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge". Questa norma ha dichiaratamente carattere transitorio e lascia intravedere una volontà legislativa di regolare la materia per i minori attraverso criteri di specialità.

La norma contenuta nell'art. 79 fu inserita nell'ordinamento penitenziario alla fine dell'iter parlamentare per evitare che una volta abrogato il vecchio regolamento si verificasse una lacuna all'interno dell'ordinamento, risultando impossibile varare contemporaneamente una riforma complessiva del settore minorile per la quale era stato predisposto un apposito disegno di legge⁷.

L'art. 79 è dunque una disposizione chiaramente transitoria a cui però non ha fatto seguito, da oltre 30 anni, un'attività legislativa volta a regolare in maniera specifica il settore dell'ordinamento penitenziario minorile. La materia resta quindi regolata dalla legge 354/1975 con qualche

⁴ La più significativa legge n. 663 del 1986 meglio conosciuta come Legge Gozzini.

⁵ Cfr. Maria Gabriella Pintus, *L'esecuzione della pena nei confronti dei minorenni tra lacune legislative e interventi della Corte Costituzionale*, "La Giustizia Penale", 6 (2010), pp. 203-211.

⁶ Cfr. Maria Antonietta Fiorillo, *Un ordinamento penitenziario per i minori*, "MinoriGiustizia", 1 (2008), p. 135.

⁷ Cfr. Vittorio Grevi, Glauco Giostra, Franco della Casa, *Ordinamento penitenziario*, Cedam, Padova, 2006, p. 841.

modesta deroga contenuta nel regolamento d'esecuzione modificato con il D.P.R. 230/2000 in materia di vestiario, alimentazione, accompagnamento al lavoro all'esterno e attività sportive. Una maggiore attenzione all'esecuzione di pena nei confronti del minore è stata posta in occasione di alcune modifiche legislative: l'art. 30 ter secondo comma ord. pen., aggiunto dalla legge 663 /1986, consente per i minori una più ampia durata del permesso premio ed è ammessa all'art. 47-ter primo comma n. 4 ord. pen. la detenzione domiciliare per i minori in ragione di particolari esigenze di salute, studio, lavoro e famiglia⁸. Infine, l'istituto della liberazione condizionale è applicabile al minore in qualunque momento dell'esecuzione, qualunque sia la durata della pena residua e a prescindere dall'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato (art. 21 R.d.l. 1404/1934)⁹.

Le denunce provenienti da più fonti dell'inerzia del legislatore non hanno finora condotto all'approvazione di riforme legislative. Questa mancanza di interesse è da imputare anche ad una inerzia del mondo politico, lasciando intravedere una volontà di tutelare le istanze di difesa sociale anziché la condizione minorile, in ossequio alle politiche securitarie che caratterizzano il nostro paese negli ultimi anni¹⁰.

Non resta quindi che prendere atto di una preoccupante incapacità del legislatore di fornire una concreta risposta al tema dell'esecuzione penale minorile. La mancata approvazione dell'ordinamento penitenziario specifico per i minori è uno dei punti oscuri dell'intera giustizia¹¹, tanto che negli anni sia la giurisprudenza di merito e soprattutto quella di legittimità si sono trovate più volte a dover adattare o correggere le norme contenute

⁸Ivi, p. 1078.

⁹Cfr. Paola Comucci, *L'esecuzione penale a carico dei minorenni*, cit., p. 4745.

¹⁰Cfr. Fiorillo Maria Antonietta, *Un ordinamento penitenziario per i minori*, cit., p. 139.

¹¹Cfr. Francesca Jole Garofoli, *Riflessioni sulla mancata approvazione dell'ordinamento penitenziario minorile*, cit., p. 9.

all'interno dell'ordinamento penitenziario proprio per la peculiarità della materia minorile, al fine di bandire "ogni rigido automatismo" (Corte Cost., sent. N. 109/1997) che impedisca "una valutazione individualizzata e flessibile" (Corte Cost., sent. N. 168/1994).

Specialmente la Corte Costituzionale, nelle sue pronunce, ha sempre cercato di orientare la materia del trattamento dei minorenni verso il criterio di specialità ad essa connaturale, specificandone la connotazione più educativa che rieducativa tessendo così le linee di un ordinamento penitenziario minorile, che però ancora non esiste¹².

Richiamandosi agli artt. 2, 3, 27/3 e 31 della Costituzione, la Corte ha più volte sollecitato il legislatore sottolineando la necessità, dettata dalla peculiarità della condizione minorile, di un regime penitenziario costituzionalmente orientato ispirato soprattutto alla finalità educativa dello strumento sanzionatorio e alla massima flessibilità.

Una pronuncia esemplare è la sentenza n.125/1992 con la quale il giudice delle leggi, pur rilevando l'incoerenza di un'assoluta parificazione tra adulti e minori in materia, ha preferito pronunciarsi per l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79/1 ord. pen. sollevata in relazione agli artt. 47, 48 e 50 ord. pen. e con riferimento all'art. 3 Cost. In questa occasione il giudice delle leggi evidenzia una incoerenza del nostro ordinamento poiché le limitazioni estese anche ai minori in relazione alla durata della pena residua previste per l'affidamento in prova ai servizi sociali e per la semilibertà, sono espressamente escluse in relazione alla liberazione condizionale. La quale, liberazione condizionale, ha un rapporto di progressione per i requisiti oggettivi, condizioni soggettive e vantaggi per il condannato con le misure alternative all'esame della Consulta¹³. La scelta

¹²Cfr. Luca Deantoni, Chiara Scivoletto, *L'(inesistente) ordinamento penitenziario minorile nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*, "MinoriGiustizia", 2 (2001), p. 146.

¹³Cfr. Vincenzo Pugliese, *Il dovere statuale di tutela del minore nel diritto secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale*, "Rivista penale", 1 (2001), p. 20.

di tale pronuncia di inammissibilità è ravvisabile in due profili: da una parte “il petitum” avrebbe comportato una pronuncia additiva che avrebbe leso la discrezionalità del legislatore e dall’altra per evitare una pronuncia totalmente caducatoria della norma che avrebbe prodotto un vuoto legislativo incidendo in modo negativo sulla possibilità per i minori di usufruire delle misure alternative alla detenzione. Già in quest’occasione la Corte ha rivolto un monito al legislatore rilevando che qualora non si fosse provveduto tempestivamente ad una riforma essa avrebbe annullato la disciplina censurata. La Corte ha quindi esercitato un potere di indirizzo nei confronti del legislatore invitandolo ad intervenire con una riforma volta al rispetto della Costituzione¹⁴.

Particolarmente indicativa la sentenza n. 168/1994 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 31/2 Cost. in combinato disposto con l’art. 27/3 Cost., degli artt. 17 e 22 c.p. , nella parte in cui non escludono l’applicazione della pena dell’ergastolo al minore imputabile. La Corte ha sempre sostenuto la piena legittimità costituzionale dell’ergastolo, poiché, proprio in ordine al principio affermato dall’art. 27/3 Cost., il nostro ordinamento offre istituti premiali, *in primis* la liberazione condizionale, che anticipano, il reinserimento sociale del condannato a seguito della sua partecipazione all’opera rieducativa. Per i minori, la Corte, al contrario ha affermato che è necessario dare una lettura diversa dell’art. 27/3: “allorché si colleghi con l’art. 31 Cost, che impone una incisiva diversificazione, rispetto al sistema punitivo generale, del trattamento penalistico dei minorenni”. L’incostituzionalità dell’ergastolo per i minori discende quindi dall’art. 31 Cost. “perché accomuna, per tale particolare istituto di indubbia gravità, nel contesto punitivo tutti i soggetti, senza tener conto della particolare condizione minorile”. La protezione del minore espressa in ambito dei

¹⁴Cfr. Maria Gabriella Pintus, *L’esecuzione della pena nei confronti dei minorenni*, cit., pp. 203-211.

principi costituzionali impone un mutamento del precetto rieducativo della pena, attribuendo a quest'ultima, se applicata ad un soggetto ancora *in fieri*, una connotazione educativa, in funzione “del suo inserimento maturo nel consorzio sociale¹⁵”.

Da notare che la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, opportunamente richiamata dalla stessa Corte, all'art. 37 prevedendo una serie di direttive nei confronti degli Stati nel trattamento dei minori detenuti prescrive che: “Né la pena capitale, né l'imprigionamento senza possibilità di rilascio devono essere decretati per i reati commessi da persone di età inferiore ai diciotto anni”. Tale Convenzione, come spiegherò oltre, è stata resa esecutiva in Italia con legge n.176/91. Quindi in realtà, la Convenzione e il suo art. 37 in particolare, ai tempi della sentenza, erano già legge dello Stato¹⁶. La Corte ha comunque preferito stabilire la contraddizione tra tale istituto e i precetti costituzionali, tanto più che “quell'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio”, di cui all'art. 37 della Convenzione, non è perfettamente corrispondente alla situazione giuridica della pena dell'ergastolo del nostro ordinamento penale, che invece consente la possibilità di rilascio, seppur eventuale.

Un importante contributo alla specializzazione della materia è stato dato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.109/1997, in cui è esaminata la questione relativa al divieto di ammissione dell'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà nell'ipotesi in cui la pena detentiva consegua alla conversione di una pena sostitutiva (semidetenzione o libertà controllata) per violazione delle relative prescrizioni. La Corte, nel censurare questa norma nella parte in cui non esclude i minori dall'applicazione, ha rilevato come tale disciplina sia contraria al principio

¹⁵Cfr. Paolo Pittaro, *Ordinamento penitenziario e condannati minorenni: inerzie legislative ed interventi della Consulta*, “Giurisprudenza costituzionale”, 2 (2000), p. 1073 .

¹⁶Cfr. Gemma Gladio, *Pena dell' ergastolo per i minori: davvero incostituzionale?*, “Giurisprudenza Costituzionale”, 2 (1994), p. 1270.

d'eguaglianza. La norma, infatti, prevede una sorta di presunzione assoluta di immeritevolezza delle misure alternative che nel caso dei minori contraddice "la necessità di dare preminenza alla finalità di risocializzazione e di adattare il trattamento del condannato in relazione a valutazioni e prognosi individualizzate e ancorate alla concretezza del caso"¹⁷. Tale disposizione oltre a contrastare con le speciali esigenze costituzionalmente tutelate è contraria ai principi ispiratori della disciplina della riforma del processo penale minorile che dovrebbero guidare anche la riforma penitenziaria in tale ambito. L'automatismo previsto dalla norma censurata è contrario quindi anche al principio dell'intervento penale come *extrema ratio*, alla sussidiarietà della detenzione nonché al già ricordato principio di individualizzazione della pena. Come poi evidenziato da Gianrico Ranaldi nel commento alla sentenza in esame pubblicato nella rivista *Giurisprudenza costituzionale*: "un trattamento in fase esecutiva indifferenziato a fronte di situazioni soggettive totalmente diverse collide, oltre che con i parametri costituzionali, perciò, anche con la dimensione educativa del rito per i minori previsto dal D.P.R. 448/88"¹⁸.

In linea con quanto fino ad ora detto, la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 403/1997 ha dichiarato illegittima la disposizione di cui all'art. 30 *ter* comma 5 dell'ord. pen. nella parte in cui non esclude per i minori di età il divieto di concessione dei benefici nei due anni successivi ad una condanna o imputazione per un nuovo delitto doloso commesso durante l'espiazione di pena o nel corso di una misura restrittiva della libertà personale. La dichiarazione di incostituzionalità si fonda sull'applicazione

¹⁷Cfr. Ilenia Massa Pinto, *Principio di ragionevolezza e bilanciamento degli interessi tra attività legislativa ed attività giurisdizionale nella sentenza n. 109 del 1997*, "Giurisprudenza Italiana", 11 (1997), p. 494.

¹⁸Cfr. Gianrico Ranaldi, *Diversificare l'esecuzione penale per gli adulti dall'esecuzione penale per i minori: un'esigenza costituzionale*, "Giurisprudenza costituzionale", 3 (1997), p. 2023.

dei principi previsti dagli articoli 3 e 31 comma 2, della Costituzione. Anche in questo caso la Corte ha motivato la decisione in relazione alla necessità di “una prognosi individualizzata circa l’idoneità e l’efficacia risocializzante della misura”. Inoltre in questa pronuncia è messo in evidenza come sia necessario favorire “l’accesso ai benefici penitenziari, per i minori, per evitare che la detenzione impedisca del tutto di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro ritenuti necessari per un progressivo reinserimento armonico della persona nella società, essenza della finalità rieducativa preminente per l’esecuzione penale minorile”. Il permesso premio è quindi considerato dalla Corte strumento cruciale di rieducazione. Ancora una volta l’automatismo legislativo di esclusione e “non meritevolezza” inibirebbe quella imprescindibile valutazione e discrezionalità giudiziale in ordine alla rieducazione del minore: necessità che, secondo specifiche esigenze costituzionali, deve informare il diritto penale minorile¹⁹.

Le stesse considerazioni sono state fatte in occasione della sentenza n. 450/1998, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 30 ter comma 4 lett. c ord. pen. nella parte in cui condiziona la concessione dei permessi premio per i condannati per reati di cui all’art 4 *bis* ord. pen. all’espiazione di metà della pena e comunque di non oltre dieci anni. Ancora una volta la Consulta censura l’automatismo applicato al minore che collide con le specifiche esigenze costituzionalmente imposte dell’esecuzione penale minorile. Nel caso specifico, trattandosi di condannati per gravi delitti, e quindi a pene di non breve durata, tale preclusione viene ad irrigidire per lunghi periodi il regime di esecuzione della pena contraendo così la finalità rieducativa primaria. La Corte sottolinea, nella sentenza in esame, che tale dichiarazione di incostituzionalità non mette in pericolo gli interessi generali relativi al

¹⁹Cfr. Paolo Pittaro, *Ordinamento penitenziario e condannati minorenni*, cit., p. 1074.

contrasto della criminalità, che hanno determinato la disciplina relativa ai reati dell'art. 4 *bis*, dal momento che la concessione dei permessi rimane condizionata in ogni caso ai presupposti soggettivi della “regolare condotta” del detenuto e della sua pericolosità sociale, nonché al fatto che non vi siano elementi tali da far ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata od eversiva in base all'art. 4 *bis*/1 ord. pen. Il prudente apprezzamento di tali presupposti è affidato al magistrato di sorveglianza²⁰.

Ancora, con la sentenza n. 436/1999, la Consulta ha dichiarato incostituzionale il secondo comma dell'art. 58 *quater* ord. pen., nella parte in cui prevede la preclusione ai benefici penitenziari per un triennio da parte del condannato minorenne a cui sia stata revocata in precedenza una misura alternativa alla detenzione in forza degli artt. 27/3 e 31/2 Cost. A tal riguardo la Corte ha rilevato che un divieto generalizzato e automatico, di durata triennale, di concessione di qualsiasi beneficio penitenziario, compresi i permessi premio e il lavoro all'esterno in seguito a revoca della misura alternativa precedente, contrasta con i principi costituzionali che devono presiedere l'esecuzione penale minorile e in particolare con la funzione rieducativa della pena e con la prioritaria tutela dell'infanzia²¹. Ancora una volta il giudice delle leggi esprime la necessità “di una disciplina fondata su valutazioni flessibili e individualizzate circa l'idoneità e l'opportunità delle diverse misure per perseguire fini di risocializzazione del condannato minore, nel rispetto delle specifiche caratteristiche della sua personalità”. In questa sentenza la Corte annuncia la sua intenzione di continuare ad intervenire sulle singole disposizioni dell'ordinamento penitenziario comune, incompatibili con le esigenze costituzionali del

²⁰Cfr. Gemma Marotta, *Considerazioni criminologiche sulla sentenza n. 450 del 1998 della Corte Costituzionale*, “Giurisprudenza Costituzionale”, 1 (1999), p. 376.

²¹Cfr. Claudia Cesari, *Flessibilità della pena e condannati minorenni: l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater ord.pen.*, “Cassazione penale”, 10 (2000), p. 2558.

diritto penale minorile, fino a quando il legislatore non provvederà con apposita riforma.

Sulla necessità di differenziazione dall'ordinamento penitenziario per adulti è ormai unanime sia la dottrina sia la giurisprudenza. Espressione di ciò è l'avvenuta equiparazione tra un diritto all'educazione, sancito per tutti i minori, ed un diritto alla ri-educazione, affermato in campo minorile per gli adolescenti autori di reato. La Corte Costituzionale, non a caso, ha argomentato le sue sentenze in base ad una "trasmigrazione" dell'art 27 nell'art. 30 e 31 della Costituzione, norme che assicurano l'attuazione del diritto all'educazione del minore sia dalla condotta conforme che "deviante". La Corte, oltre a denunciare l'inopportuna equiparazione tra adulti e minori nel trattamento penitenziario, evidenzia la necessità di equiparare tutti i ragazzi siano essi "devianti" o no. Tutti i minori devono essere garantiti nel loro diritto all'educazione, che è diritto alla crescita e all'acquisizione di autonomia²².

Da tale riflessione capiamo che la tutela del minore anche in campo penale e la funzione rieducativa della pena per gli adulti non poggiano sui medesimi principi. La prima, infatti, come già detto, trova fondamento nel dovere della comunità a contribuire all'educazione del soggetto adolescente "in una struttura non rigida né statica, ma attivata da un flusso costante di interscambio con la comunità esterna²³"; la seconda trova fondamento dall'assunzione, da parte del soggetto adulto nei confronti della collettività, di obblighi sociali del rispetto della legge attraverso strumenti offerti dalla collettività che contribuisce a tale finalità. E' quindi impensabile che gli strumenti predisposti per garantire tali risultati così distinti siano i medesimi.

²²Cfr. Luca Deantoni, Chiara Scivoletto, *L'(inesistente) ordinamento penitenziario minorile*, cit., p. 151.

²³Relazione del Disegno di Legge n.3594 presentato alla Camera dei Deputati il 18 marzo 1986 (IX Legislatura) "Norme per l'esecuzione penale nei confronti dei minorenni".

Gli interventi della Corte, pur di notevole importanza e di indubbia autorevolezza, non sono sufficienti, perché colpiscono singole norme attraverso un procedimento negativo (dichiarazione di incostituzionalità). Un intervento organico e risolutivo può essere attuato solo dal legislatore. E' necessario per i minori superare alcuni "automatismi" per quanto riguarda la concessione di misure premiali, il giudice deve poter valutare l'adequatezza, o meno, alla finalità educativa di tali misure²⁴.

La rivisitazione che dovrà essere compiuta dal legislatore non è esclusivamente in relazione all'area penale esterna ma anche e soprattutto al trattamento rieducativo intramurario, predisponendo opportunità di crescita che negli istituti penali per minorenni devono essere offerte, attraverso adeguate risorse di varia natura.

Ad oggi il passaggio dal carcere, più che una tappa verso il reinserimento sociale del condannato sembra avere l'attitudine a porsi come "scuola di criminalità", che per il minore rafforza l'identità adolescenziale in senso "deviante". L'intervento del legislatore deve, inevitabilmente, tener conto che la spersonalizzazione, conseguente al regime carcerario, è tanto più grave quanto meno matura e strutturata la personalità del detenuto, e quindi quanto più giovane è il soggetto²⁵. In questo preoccupante contesto il legislatore deve offrire un modello trattamentale diverso sia per i presupposti che per il metodo.

E' pur vero che ad oggi, attraverso lo strumento delle circolari ministeriali²⁶, si è cercato di superare il modello di osservazione e trattamento offerto dalla legge del 1975, sostituendo quello che è lo spirito della norma a carattere prettamente premiale, con un concetto di

²⁴Cfr. Paolo Pittaro, *Ordinamento penitenziario e condannati minorenni*, cit., p. 1069.

²⁵Cfr. Aldo Franchini, Francesco Introna, *Delinquenza minorile: problemi medico-legali, psicologici e giuridico-sociali*, Cedam, Padova, 1961.

²⁶Circolare n. 60080/1995; Circolare n. 5391/2006 entrambe riferentisi alla "Organizzazione e gestione tecnica degli Istituti Penali Minorili".

reinserimento sociale, inteso come diritto del minore ad accedere ad attività istruttive lavorative o ludiche. E' però necessario che questa evoluzione, tendenzialmente presente nella prassi, abbia il proprio spazio in sede legislativa, per mettere fine ad incertezze interpretative che possono provocare disparità di trattamento e per evitare, soprattutto, involuzioni del sistema dovute a contingenti operazioni di carattere amministrativo in settori di regola in mano al legislatore²⁷.

La fase esecutiva della pena deve, in conclusione, riappropriarsi di quel ruolo educativo che è ormai retrocesso alla fase di cognizione. E' quindi necessario un bilanciamento tra l'interesse statale alla realizzazione della pretesa punitiva e l'interesse del minore alla rieducazione, così come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale.

Da quanto esposto in questo paragrafo la conclusione cui è logico arrivare è che i principi per arrivare ad una riforma che vada a diversificare il trattamento per i minori sono stati posti. La strada da seguire è senza dubbio quella educativa e non segregante. Citando così il Dott. Alessandro Margara ex magistrato di sorveglianza, ex Direttore del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e autore di un progetto di riforma dell'ordinamento penitenziario: “ L'ergastolo non va bene, una esecuzione pena bloccata e senza aperture sempre in attesa di questo ordinamento penitenziario minorile che non arriva non va bene, le misure di sicurezza segreganti non vanno bene. Ma evidentemente tutte queste valutazioni annegano nella realtà di oggi, nell'inerzia politica o peggio nelle scelte politiche contrarie ai principi²⁸”.

²⁷Cfr. Paola Comucci, *L'esecuzione penale a carico dei minorenni*, cit., p. 4751.

²⁸Cfr. Alessandro Margara, *Prospettive de iure condendo: verso un ordinamento penitenziario minorile?*, in Maria Grazia Coppetta (a cura di), *L'esecuzione penitenziaria a carico del minorenne e nelle carte internazionali e nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 403.

1.2. La tutela dei minori detenuti nelle fonti internazionali.

Le direttive imposte dalla Corte Costituzionale trovano il loro fondamento non solo nella Carta fondamentale ma anche nei vari documenti internazionali cui l'Italia ha aderito. In ambito internazionale la persona minore di età gode, nell'ambito delle tutele riservate agli autori di reato, di una posizione particolare, riconducibile al suo stato di oggettiva debolezza ma anche e soprattutto alle esigenze di protezione in funzione delle sue capacità e potenzialità future²⁹.

In questi documenti internazionali si impone la necessità di valorizzare la pena nella sua valenza responsabilizzante divenendo così effettivamente educativa³⁰. Già l'Assemblea Generale della Società delle Nazioni esprimeva, nella Convenzione di Ginevra, emanata il 24 settembre del 1924, la necessità di facilitare il reinserimento nella società del minore autore di reato evidenziando la specialità di tale intervento. L'art. 40 della Convenzione indica: “il diritto del minore sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di aver commesso un reato ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima”.

Manifesto programmatico dell'interesse internazionale al trattamento dei minori entrati nel circuito penale sono senza dubbio le “Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile”, meglio note come Regole di Pechino, adottate con la Risoluzione Onu 40/33 del 1985. Tali regole, che constano di soli 30 articoli, pongono l'accento sul fatto che il minore deve essere messo in grado di aver un ruolo costruttivo e produttivo nella società e sulla conseguente esigenza di assicurargli un trattamento specializzato e

²⁹Cfr. Paola Comucci, *L'esecuzione penale a carico dei minorenni*, cit., p. 4749.

³⁰Cfr. Elisabetta Palermo Fabris, Adonella Presutti, *Diritto e procedura penale minorile*, in Paolo Zatti (a cura di), *Trattato di Diritto di famiglia*, Giuffrè, Milano, 2002.

volto al reinserimento sociale³¹. La giustizia minorile deve incoraggiare un processo di maturazione capace di tenere il giovane lontano dalla criminalità durante il periodo di vita in cui è più esposto a comportamenti devianti e se tale finalità non viene raggiunta, deve mirare alla riabilitazione più che alla repressione del giovane “deviante³²”. Considerare per prima cosa il minore nella sua specificità e con le proprie esigenze è il punto di partenza per la creazione di una giustizia minorile in cui il concetto di pena come retribuzione per un male commesso diviene pena con la sua capacità responsabilizzante. Esemplificativo in tal senso è l’art. 5 delle Regole di Pechino: “il sistema di giustizia minorile deve avere per obiettivo la tutela del giovane ed assicurare che la misura adottata nei suoi confronti sia proporzionale alle circostanze del reato e dell’autore dello stesso”.

L’obiettivo principale della Dichiarazione del 1985 è stato quello di fornire delle linee guida per tutti i paesi membri, definendo le modalità di intervento della giustizia minorile nelle fasi delle indagini, del giudizio e dell’esecuzione. Tale strumento fa in modo che il maggior numero di paesi possa applicarle nella maniera più imparziale “senza distinzione di alcun tipo, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di politica o di altra opinione, nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altro status” (articolo 2, primo comma).

La parte quinta della Dichiarazione si occupa del trattamento dei minori in istituzione e precisa come in tale contesto, a cui si deve far ricorso quando ogni altra alternativa è esclusa (art.19), al giovane sia assicurata tutta l’assistenza di cui necessita sul piano sociale, educativo, professionale, psicologico, sanitario e fisico tenuto conto dell’età, del sesso e della personalità. Il tutto per favorire nel minore una crescita armonica, e di

³¹Cfr. Maria Gabriella Pintus, *L’esecuzione della pena nei confronti dei minorenni*, cit., pp. 203–211.

³²Cfr. Rosa Russo Jervolino, *Le regole di Pechino e il sistema della giustizia penale minorile in Italia*, “Giustizia e Costituzione”, 2 (1989), p. 3.

conseguenza consentirgli di trovare un ruolo costruttivo e produttivo nella società (articolo n. 26). Inoltre, per fare in modo che il giovane stia a contatto con le istituzioni il minor tempo possibile, la Dichiarazione invita le autorità competenti ad adottare il più frequentemente e sollecitamente possibile i regimi di liberazione condizionale e di semidetenzione. La pena detentiva priva di contenuti rieducativi deve lasciare definitivamente spazio a nuove forme sanzionatorie, che siano sostitutive ed alternative alla detenzione.

La parola d'ordine del nuovo sistema penale minorile delineato è “rieducazione”. Tali principi sono stati ampiamente recepiti dal legislatore nostrano con l’emanazione del D.P.R. 448/1988 contenente disposizioni specifiche per il processo penale a carico di imputati minorenni. Come evidenziato sopra, infatti, fino a quel momento, il diritto penale minorile, era contraddistinto da un limitato grado di specificità e flessibilità³³.

Altro documento internazionale di fondamentale importanza è la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989 e resa esecutiva in Italia con legge 176/91. Tale Convenzione “segna una svolta radicale in tutto il sistema minorile, non soltanto in quello penale, facendo emergere in via definitiva il passaggio dalla logica di tutela degli interessi a quella della tutela dei diritti³⁴”. Il criterio da seguire “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi”, è quello dell’interesse superiore del fanciullo (art.3). La Convenzione dell’89 prevede una serie di norme destinate al giovane che ha posto in essere un comportamento illecito, e quindi sottoposto ad una sanzione penale.

L’articolo 37, in particolare impone agli Stati di vigilare affinché:

³³Cfr. Gemma Marotta, *Considerazioni criminologiche sulla sentenza n. 450 del 1998*, cit., p. 377.

³⁴Cfr. Elisabetta Palermo Fabris, Adonella Presutti, *Diritto e procedura penale minorile*, cit.

- nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile;
- ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
- i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia.

Inoltre la Convenzione rileva, all'articolo 40, che il trattamento nei confronti del fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole, deve avere una finalità educativa. Ciò significa che qualsiasi intervento previsto per un soggetto in età evolutiva deve favorire il senso di dignità e di valore personale, rafforzare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali, e facilitare il reinserimento e l'assunzione da parte del giovane di un ruolo costruttivo nella società.

Al 2° comma dell'articolo 40 viene sancito che nessun fanciullo può essere sospettato, accusato o riconosciuto colpevole se il fatto non costituiva reato dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui è stato commesso. Al giovane devono essere riconosciute una serie di garanzie, prima fra tutte la presunzione di innocenza, il diritto ad essere informato delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di assistenza legale, il diritto ad un procedimento equo da parte di un'autorità competente, indipendente ed imparziale³⁵.

Sempre l'articolo 40, al 3° comma impegna gli Stati a creare leggi, procedure ed istituzioni specifiche nel trattamento del fanciullo che delinque; gli Stati aderenti sono inoltre invitati a stabilire un'età minima al di sotto della quale il bambino non può essere considerato capace di commettere reato, e ad adottare ogni qualvolta sia possibile provvedimenti in grado di evitare al fanciullo le procedure giudiziarie.

In chiusura, l'articolo 40 esprime il necessario impegno per creare una serie di disposizioni nei confronti dei minori che hanno infranto la legge penale (ad esempio libertà condizionata, collocamento in famiglia, soluzioni alternative all'assistenza istituzionale), per garantire loro un trattamento conforme alle esigenze legate al benessere e comunque proporzionato alla loro situazione e al reato commesso.

Al termine della Convenzione è previsto un sistema di controllo attraverso il quale i diritti del fanciulli non solo siano garantiti formalmente, ma trovino anche applicazione concreta³⁶. E' stato così istituito il Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, composto da dieci membri

³⁵Cfr. Arianna Maurizio, *Evoluzione internazionale del sistema penale minorile ed effetti nell'ordinamento italiano-il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*, "Diritto & Diritti" consultabile on-line sul sito www.diritto.it.

³⁶*Ibid.*

eletti dagli Stati, il quale ha il compito di analizzare i rapporti periodici che gli Stati aderenti redigono sul grado e sulle modalità di realizzazione dei principi della Convenzione. Il Comitato analizza, oltre alla documentazione presentata dai governi, anche quella fornita dalle Organizzazioni Non Governative e intergovernative, che possono presentare rapporti supplementari o alternativi a quelli dei governi nelle materie di propria competenza. In Italia è stato creato il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Gruppo CRC), network di associazioni italiane che opera al fine di garantire un monitoraggio indipendente sull'attuazione della Convenzione³⁷.

E' proprio il Gruppo CRC nel 4° rapporto di aggiornamento del 2007-2008 e in quello supplementare al governativo a chiedere "al Parlamento l'adozione di una legge di ordinamento penitenziario minorile, atta a ripensare la funzione della pena con specifico riferimento al minore e finalizzata a ridurre il ricorso alla carcerazione e a trasformare radicalmente il ruolo e il funzionamento degli Istituti Penali Minorili³⁸". Il gruppo evidenzia come tale lacuna all'interno del nostro ordinamento sia contraria ad alcune prescrizioni della Convenzione sui diritti del fanciullo (art. 2, 3, 6, 12, 37, 40) e delle c.d. Regole di Pechino (artt.1 e 10) nonché incurante dei vari richiami provenienti dal Comitato ONU, dal Consiglio d'Europa³⁹ e dalla Corte Costituzionale.

Degno di nota è sicuramente il monito che il Gruppo fa all'Italia circa l'eccessivo ricorso alla detenzione cautelare in carcere che è una pena

³⁷ Definizione CRC in 4° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2007-2008. Consultabile sul sito www.gruppocrc.net.

³⁸ 4° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2007-2008. Così anche in 2° rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia.

³⁹ Comitato dei Ministri, REC (2003), 29, II, 5.

scontata anticipatamente, spesso più lunga di quella poi inflitta in maniera definitiva con la sentenza di condanna. Inoltre, osserva il Gruppo, ad essere violato è anche il principio di non discriminazione, poiché la detenzione in Istituto penale per minorenni⁴⁰ è riservata solo ad alcune categorie di minori: stranieri, rom e minori provenienti dal sud Italia.

Il cerchio si chiude nel 1990 con altri due testi degli organismi delle Nazioni Unite. Si tratta delle linee guida di Riyadh per la prevenzione della delinquenza minorile (New York, 14 dicembre 1990) e delle Regole dell'Avana, che intervengono sulla protezione dei minori sottoposti a misure privative della libertà.

Le regole di Riyadh contengono poche norme concernenti la materia penale poiché si occupano in particolar modo della fase che precede l'entrata dei minori in conflitto con la legge. L'orientamento di tale corpo normativo è centrato sul minore e sulla reazione a quelle condizioni che influiscono in modo negativo sullo sviluppo dello stesso. A tale scopo sono previste una serie di misure multidisciplinari che tendono a garantire al giovane una vita libera dal crimine con la collaborazione fondamentale degli enti sociali inclusa la famiglia. Interessante è l'incentivazione a predisporre un ufficio o un organismo indipendente, che assicuri il rispetto degli interessi, dello status e dei diritti del minore⁴¹.

Le Regole dell'Avana adottate con Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU 45/113 del 14 dicembre 1990, invece, sono interamente dedicate ai minori privati della libertà e si occupano principalmente degli istituti e del programma trattamentale. I principi stabiliti in questa carta internazionale sono validi per tutti i minori sottoposti a limitazione della libertà, qualunque sia la forma di detenzione e il luogo o la struttura dove si

⁴⁰ Da ora in poi citato come IPM.

⁴¹ Cfr. Simona Tomassetti, *La giurisdizione rieducativa: modelli procedurali*, in Maria Grazia Coppetta (a cura di), *L'esecuzione penitenziaria a carico del minorenne e nelle carte internazionali e nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 119-145.

esegue. Tra le disposizioni degne di nota vi sono sicuramente quelle che stabiliscono la separazione dei minori dagli adulti (art. 29) e una classificazione secondo il sesso, l'età, la personalità e il tipo di reato, al fine di proteggere il minorenne da influenze nocive o situazioni rischiose.

Altre norme disciplinano aspetti della vita istituzionale, quali l'ambiente fisico, l'istruzione, la ricreazione, la religione, l'assistenza medica e i contatti con il mondo esterno nonché il ritorno in società.

1.3. Il recente interesse della Comunità Europea e gli interventi del Consiglio d'Europa.

L'Europa comunitaria non ha portato innovazioni importanti sul tema per molto tempo. Fino al 2009, infatti, la materia processuale penale, compresa la protezione dei diritti dell'imputato e del condannato, non rientrava tra le specifiche competenze dell'Unione e quindi non poteva essere presa in considerazione, se non indirettamente o incidentalmente⁴². Il Trattato di Lisbona ha messo in primo piano come la promozione e la tutela dei diritti dei minori sia un obiettivo dell'Unione peraltro sancito anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2010) che all'art. 24 riconosce i fanciulli in quanto titolari di diritti indipendenti e autonomi e prevede che negli atti compiuti da autorità pubbliche e istituzioni private l'interesse superiore del minore debba prevalere. In questo nuovo clima legislativo la Commissione Europea ha presentato il 15.2.2011 un programma UE per i diritti dei minori che esprime la volontà e l'impegno dell'Unione Europea nella realizzazione di tali diritti in tutte le sue politiche e quindi non solo nell'ambito penale ma anche civile e amministrativo. Il documento, a carattere prettamente programmatico e politico, si basa su tre principi fondamentali: costituire una giustizia a misura di minore, protezione dei minori particolarmente vulnerabili, promozione e tutela dei

⁴²Cfr. Oliviero Mazza, *Le fonti europee del diritto penitenziario minorile*, in Maria Grazia Coppetta (a cura di), *L'esecuzione penitenziaria a carico del minorenne e nelle carte internazionali e nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 1-19.

diritti dei fanciulli anche nell'ambito dell'azione esterna con particolare riguardo alle azioni per combattere il lavoro minorile nonché la protezione dei minori nei conflitti armati⁴³. La Commissione evidenzia come i ragazzi condannati a scontare pene detentive in strutture carcerarie siano particolarmente esposti al rischio di violenze e maltrattamenti⁴⁴ e perciò come tale intervento debba costituire ultima risorsa e avere la durata più breve possibile.

Nella prospettiva di rendere i sistemi giuridici più a misura di minore la Commissione si impegna in questo documento a presentare una proposta di direttiva in materia di garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili, tra cui i minori. Ciò rivoluzionerebbe quello che è l'attuale panorama, poiché gli Stati, quindi anche l'Italia, sarebbero poi obbligati a conformare il proprio ordinamento ai principi europei avendo la direttiva un carattere vincolante.

La stessa Commissione si impegna inoltre a favorire l'uso delle direttive del Consiglio d'Europa sulla giustizia adatta ai bambini integrandole nei futuri strumenti giuridici del settore della giustizia civile e penale.

E' quindi la stessa Unione Europea a riconoscere l'importanza del lavoro svolto negli anni dal Consiglio d'Europa, organizzazione internazionale per la promozione delle democrazie, culminato nell'adozione, appunto, delle Linee Guida del Comitato dei Ministri del

⁴³In tal senso si è espressa Christiane Bakker ricercatrice presso L'istituto Universitario Europeo di Firenze in occasione di una tavola rotonda sul tema "I diritti dei minori per l'integrazione culturale dei paesi dell'Europa" durante il suo intervento "*Verso una strategia europea in materia di giustizia minorile? Le iniziative più recenti della Commissione europea e del Consiglio d'Europa*". Firenze, 2011.

⁴⁴Ciò emerge anche dal Rapporto a cura dell'esperto delle Nazioni Unite incaricato di realizzare uno studio sulla violenza sui bambini, A/6199, 26 agosto 2006.

Consiglio d'Europa sulla giustizia minorile amichevole adottate il 17 novembre 2010 a cui la Commissione si riferisce.

Molti sono stati gli interventi del Consiglio d'Europa in materia, come dimostra il preambolo dell'ultimo documento che in maniera puntuale richiama tutti i documenti che l'hanno preceduto. In questa sede è necessario ricordare che le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa non rivestono carattere vincolante. E' doveroso però riconoscere la valenza di stimolo e di monito rivolto ai singoli legislatori affinché assumano adeguate iniziative volte ad attuare, nelle forme ritenute più opportune, i principi enunciati.

Il primo documento di notevole importanza è la Raccomandazione (87) 20 dedicata alle "Reazioni sociali alla delinquenza minorile". Il 3° capoverso del preambolo esprime la convinzione che: "il sistema penale dei minori debba continuare a caratterizzarsi per il suo obiettivo di educazione e di inserimento sociale e che in conseguenza, deve, nei limiti del possibile, sopprimere la carcerazione dei minori". Le linee che emergono dal testo sono molto simili a quelle che hanno caratterizzato pochi anni prima le Regole c.d. di Pechino: ridurre il ricorso al sistema penale e se ciò non è possibile offrire una strategia sanzionatoria alternativa alla pena detentiva. Espressione di tale spirito è senza dubbio l'art. 2 che incoraggia "lo sviluppo di procedure di *diversion* e di mediazione da parte dell'organo che esercita l'azione penale, al fine di evitare ai minori la presa in carico da parte del sistema della giustizia penale e le conseguenze che ne derivano". Al punto 15 della Raccomandazione si fa menzione a mezzi alternativi, rientranti in una strategia sanzionatoria volta ad utilizzare la detenzione come *ultima ratio* esortando gli stati membri a guardare con interesse a quelle misure che comportano una sorveglianza e un affidamento in prova, che migliorano le attitudine sociali per mezzo di un'azione educativa intensiva (trattamento intensivo intermedio). Si suggerisce, inoltre, l'utilizzo delle misure che comportano la riparazione del danno causato o

che prevedono un lavoro nell'interesse della comunità, adatto all'età del giovane ed alle finalità educative dell'intervento⁴⁵.

Ma è sicuramente l'art. 16 che interessa ai fini della nostra indagine in quanto prospetta l'opportunità di disegnare un autonomo sistema delle pene minorili, che si caratterizzi non solo per le modalità di esecuzione e di applicazione più favorevoli rispetto a quelle previste per gli adulti, ma soprattutto per flessibilità ed elasticità.

La Raccomandazione (87) 20 è stata poi ripresa e sviluppata traducendosi nella Raccomandazione del Consiglio d'Europa (2003) 20 concernente "le modalità di trattamento della delinquenza minorile ed il ruolo della giustizia minorile" la quale persegue i seguenti obiettivi: prevenzione del reato e della recidiva, riabilitazione e reintegrazione del minore autore di reato, attenzione ai bisogni e agli interessi della vittima (Nr. 1). Il sistema della giustizia minorile va considerato, recita il testo, "come la componente di una più ampia strategia comunitaria per la prevenzione della delinquenza giovanile che tenga conto della componente famiglia, vicinato e del gruppo di appartenenza nel quale la delinquenza si manifesta" (Nr. 2). Ancora una volta la Risoluzione esprime la necessità che il trattamento intramurario, sia esso preventivo che definitivo, venga applicato come ultima risorsa. In particolare al punto 17 viene stabilita l'impossibilità di utilizzare la detenzione cautelare come una sanzione o ancor peggio in forma di intimidazione.

Il Consiglio invita, quindi, a sviluppare la gamma delle misure alternative da applicarsi rispettando il principio di proporzionalità e l'interesse superiore del minore. Importante è la necessità espressa nel testo di un coinvolgimento dei genitori nel trattamento rieducativo i quali, si legge nel punto 10, dovranno prendere coscienza delle loro responsabilità nei confronti dei comportamenti criminosi dei figli e ricevere aiuto,

⁴⁵Cfr. Elisabetta Palermo Fabris, Adonella Presutti, *Diritto e procedura penale minorile*, cit.

sostegno e consigli nonché controllare che il ragazzo frequenti la scuola e assistere gli organismi ufficiali nell'esecuzione delle sanzioni e delle misure applicate. Nel caso di applicazione di una misura detentiva “converrà adottare una strategia progressiva di reinserimento facendo ricorso a permessi di uscita, soggiorni in istituti aperti, a liberazione condizionata anticipata nonché al collocamento in unità di recupero” (Nr. 20).

Dal quadro delle disposizioni più indicative della Raccomandazione in esame capiamo che anch'essa rimane fedele alla priorità educativa dell'esecuzione penale minorile ed esprime la necessità di un coinvolgimento delle agenzie locali e della comunità che opera nel settore degli interventi e della prevenzione.

La Raccomandazione (2006) 2 meglio conosciuta come Regole penitenziarie europee adottate dal Consiglio dei Ministri l'11 gennaio 2006 nasce dalla necessità di aggiornare quelle che erano le regole previste nella Raccomandazione (87) 3 che va, appunto, a sostituire. La necessità di un aggiornamento, si legge nel preambolo del testo, “è dettata dagli sviluppi intervenuti nel campo della politica penale, nelle pratiche delle condanne nonché nella gestione in generale delle carceri in Europa”.

Il documento esprime in maniera convincente la necessità che lo stato detentivo non rechi pregiudizio alla dignità umana e offra occupazioni costruttive che permettano la preparazione al reinserimento in società. A tal scopo interviene con delle regole che dovrebbero guidare gli Stati membri nella propria legislazione, politica e prassi penitenziaria.

Tali regole sono valide per il trattamento di qualsiasi soggetto detenuto, quindi, a differenza delle precedenti raccomandazioni questa non si occupa in maniera specifica della detenzione minorile. Il Consiglio però non manca, neppure in questa occasione, di ricordare la specificità della condizione minorile e soprattutto la necessità che i fanciulli siano separati dagli adulti attraverso la predisposizione di istituti appositi o, se ciò non è possibile, con una disciplina speciale che tenga conto delle loro condizioni

e dei loro bisogni (regola 11). Ai minori deve essere offerta, seconda la regola 35, la possibilità di accedere ai servizi sociali, psicologici e educativi, ad un insegnamento religioso e a programmi ricreativi equivalenti a quelli offerti ai coetanei in libertà. Attenzione particolare si pone per l'istruzione dei giovani detenuti i quali, se in età da frequentare la scuola dell'obbligo, devono poter accedere a tale insegnamento.

Questo testo torna quindi ad affermare l'importanza di un intervento mirato sulla popolazione detenuta di minore età ma, come già detto, è indirizzata al mondo detentivo nel suo complesso, quindi, per i principi enunciati e per il carattere generale ha un' importanza fondamentale. Le regole penitenziarie europee, pur non essendo vincolanti, rappresentano un contributo importante ed autorevole nella promozione dei valori sociali e democratici che l'Organizzazione persegue. Primo fra tutti il rispetto dei diritti umani che dovranno essere rispettati anche nel corso della detenzione conseguente alla commissione di un reato⁴⁶.

1.4. La Raccomandazione (2008) 11: “Norme europee per i minori autori di reato destinatari di sanzioni o misure”.

Contemporaneamente all'emanazione delle Regole penitenziarie europee fu istituito, sempre all'interno del Consiglio d'Europa, un gruppo di esperti incaricato di stendere le “Regole europee per i minori sottoposti a sanzioni e misure restrittive della libertà personale” che furono quindi emanate nel 2008 con la Raccomandazione 11. Questo testo costituisce il punto di partenza per lo sviluppo di un autonomo *corpus* di diritto penitenziario minorile nel contesto europeo. Non si limita, infatti, a razionalizzare i principi già dettati nei precedenti documenti internazionali, ma mira a introdurre in maniera molto puntigliosa una tutela più intensa per

⁴⁶Cfr. Carmela Cavallo, *Introduzione alla raccomandazione –REC (2006)2*, “Nuove esperienze di Giustizia minorile”, 2 (2008), p. 254.

il minorente detenuto⁴⁷ stabilendo principi che dovrebbero essere il comune denominatore per tutte le legislazioni europee. Ancora una volta il Consiglio d'Europa richiama l'attenzione sulla necessità di adottare regole e prassi interne omogenee e adeguate alla complessità e alla peculiarità dell'esecuzione penale minorile che tengano conto dei principi dettagliatamente enunciati nel testo. Si sottolinea inoltre la necessità di un'ampia diffusione del testo a tutti i livelli, dall'opinione pubblica agli operatori del settore che entrano quotidianamente in contatto con i minori.

Nel preambolo si indica che l'obiettivo di tali norme è quello di sostenere i diritti e la sicurezza di minori soggetti a sanzione e prevenire il loro benessere fisico, mentale e sociale. Il principio portante è la specificità della condizione minorile, già ricavabile dalle precedenti Raccomandazioni che viene però, in tal contesto, rilanciato con forza. Il Consiglio d'Europa ribadisce che le sanzioni limitative della libertà personale debbono fondarsi sull'interesse superiore del minorente (art. 5) ed essere finalizzate alla sua integrazione sociale, educazione e prevenzione della recidiva (art. 2). Le Regole penitenziarie europee del 2008 sanciscono, inoltre, il principio di legalità non solo a proposito dell'applicazione delle misure restrittive, ma anche con riferimento alle modalità esecutive (art. 2), il principio di giurisdizionalizzazione (art. 3), di proporzionalità e di individualizzazione che permettono un intervento mirato in considerazione dell'età, dello stato di benessere psico-fisico, del livello di sviluppo del giovane e mai eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso (art. 5). Il criterio da seguire per quanto riguarda la durata della sanzione è quello dell'intervento minimale (art. 9) che prevede la necessità di ridurre la durata della misura per il periodo strettamente necessario in modo da tutelare e preservare i legami sociali.

⁴⁷Cfr. Vittorio Grevi, *Prefazione* in Maria Grazia Coppetta (a cura di), *L'esecuzione penitenziaria a carico del minorente e nelle carte internazionali e nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2010, p. VIII.

L'art. 15 stabilisce che l'intervento nel settore minorile dovrà avvenire in maniera multi-disciplinare garantendo, inoltre, un'assistenza continua anche da parte della società esterna. E' evidenziata la necessità che gli operatori del settore siano formati, a tale scopo dovranno essere stanziati risorse sufficienti per garantire che l'intervento nelle vite dei minori sia efficace. Ancora, le Regole insistono sulla detenzione come *extrema ratio*, nonché sulla necessità di prevedere interventi alternativi per evitare la carcerazione preventiva (art. 10). A tale scopo, il testo indica dettagliatamente le vie da seguire e gli strumenti tecnici da utilizzare. Invita quindi il legislatore interno a prevedere un ampio ventaglio di sanzioni diverse dalla detenzione, costituite da una graduale restituzione di spazi di libertà in funzione dei progressi rieducativi e modellate sui differenti stadi di sviluppo della personalità del minorenne (art. 23/1)⁴⁸.

Con riferimento al trattamento intramurario i principi fondanti sono indicati nell'art. 50 della Raccomandazione, in base al quale i detenuti devono avere accesso ad una gamma di attività e interventi significativi secondo un programma individualizzato volto al progressivo reinserimento sociale. Fin dall'ingresso in istituto deve essere incoraggiata la formazione scolastica o professionale favorendo le attività organizzate al di fuori del carcere (art. 78/2). L'istituto deve essere situato in luoghi di facile accesso per facilitare l'integrazione nel contesto sociale, economico e culturale della comunità (art. 53/5) dando così la possibilità di continuare l'istruzione o la formazione anche dopo il rilascio senza difficoltà (art. 78/5) e garantendo la possibilità di mantenere contatti con i familiari. Se l'accesso a strutture esterne non è possibile l'art. 80/1 stabilisce la necessità di passare almeno otto ore fuori dalla cella di cui per almeno due all'aria aperta nonché di fornire attività significative nei fine settimana e festivi (art. 80/2).

⁴⁸Cfr. Maria Grazia Coppetta, *Spunti per uno statuto europeo del condannato minorenne*, in Maria Grazia Coppetta (a cura di), *L'esecuzione penitenziaria a carico del minorenne e nelle carte internazionali e nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 145-159.

Particolare attenzione deve essere prestata ai minori particolarmente vulnerabili: ragazze incinte o con figli, tossicodipendenti o alcolisti, giovani con problemi di salute fisica o mentale, minori con pene lunghe, minori vittime di abusi fisici, sessuali o mentali.

Al di là dei suoi importantissimi contenuti è interessante notare come anche l'impostazione di base risulta più avanzata rispetto alle precedenti Raccomandazioni, innanzitutto il legislatore sovranazionale risulta innovativo nell'ordine con cui espone la materia: la disciplina delle sanzioni e delle misure comunitarie, quindi alternative alla pena carceraria, è trattata prima rispetto al trattamento intramurario. Dietro a questa sistemazione si può leggere un rafforzamento del tradizionale approccio al tema della carcerazione come ultima risorsa.

Da notare, inoltre, che se pur per molti aspetti la Raccomandazione riprende documenti precedenti, in particolare le Regole penitenziarie europee del 2006 valide anche per gli adulti, si è preferito optare per una trascrizione integrale piuttosto che usare la tecnica del rinvio per *relationem*: ciò per evidenziare la specificità della disciplina minorile.

Al documento va poi riconosciuto il merito di tutelare la particolarità della condizione minorile riducendo i margini di discrezionalità dell'interprete, in particolare in alcuni casi ha escluso categoricamente la possibilità di applicare taluni istituti evidentemente incompatibili con le esigenze rieducative del minore (esempio l'art. 95/3 esclude la possibilità di isolare il ragazzo in una cella di punizione)⁴⁹.

Tecnicamente la Raccomandazione rientra in quella categoria di atti chiamati *soft law*, non ha quindi valenza normativa e carattere vincolante. Senza dubbio, però, questo documento rappresenta un atto di indirizzo politico di cruciale importanza per la tutela dei diritti dei minori sottoposti a

⁴⁹Cfr. Massimo Ruaro, *I diritti dei detenuti e le misure alternative alla detenzione* in Maria Grazia Coppetta (a cura di), *L'esecuzione penitenziaria a carico del minorenne e nelle carte internazionali e nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 87-119.

sanzione penale. E' lo specchio di una presa di coscienza da parte degli organi sovranazionali della necessità di guidare i paesi, talvolta inerti, per una politica comune in materia. E' doveroso però non pensare a questo atto come un punto di arrivo, ma soltanto come una tappa intermedia verso la costruzione di un modello comune che abbia forza vincolante per gli Stati. Alla luce delle politiche securitarie degli ultimi anni che fanno leva sul carcere e sull'inflessibilità della pena applicata al condannato adulto, con pesanti ricadute sul trattamento penitenziario del minore a causa della mancata differenziazione della disciplina, per il legislatore europeo diventa doveroso riaffermare i diritti dei minori privati della libertà personale attraverso un atto normativo cogente che obblighi gli Stati a varare una legge di esecuzione penale improntata sui diritti e garanzie da esso sanciti. Sotto questo profilo, le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa rappresentano un approdo solo parzialmente soddisfacente, proprio per la loro relativa capacità vincolante⁵⁰.

Le regole europee per i minori sono sicuramente il documento più recente che ha portato novità significative in materia, tuttavia per dovere di completezza è necessario indicare anche l'ultimo atto del Consiglio d'Europa adottato il 17 novembre 2010 che stabilisce le "Linee guida sulla giustizia minorile amichevole". Questo nuovo documento vuole essere uno strumento pratico per adattare gli ordinamenti agli interessi e alle necessità del minore quando questo entra in contatto con il sistema giudiziario non solo penale ma anche civile e amministrativo. Il contenuto sviluppa temi già enunciati negli altri documenti internazionali e si basa su cinque principi fondamentali:

1. Partecipazione: il minore deve essere informato dei propri diritti e dei modi d'accesso alla giustizia ed ha diritto ad essere ascoltato e consultato nei procedimenti che lo coinvolgono.

⁵⁰Cfr. Oliviero Mazza, *Le fonti europee del diritto penitenziario minorile*, cit., pp. 1-19.

Interessante è l'art. 25, il quale sancisce il diritto del minore ad essere informato dei meccanismi giudiziari alternativi al processo (mediazione e *diversion*) e delle loro conseguenze nell'ottica di incoraggiarne il ricorso proprio nell'interesse del fanciullo stesso.

2. Interesse superiore del minore: nell'attuazione della legge, lo Stato deve sempre considerare in maniera preliminare l'interesse del fanciullo se è coinvolto o interessato alla questione. E' un dovere delle autorità competenti rispettare il diritto alla dignità, libertà e parità di trattamento. L'interesse del minore deve sempre prevalere rispetto ad altri perseguiti dallo Stato, tale bilanciamento deve essere compiuto attraverso un approccio multi-disciplinare.
3. Dignità: il bambino deve essere trattato con rispetto, cura e sensibilità nel corso di qualsiasi procedura e con particolare attenzione circa la sua situazione personale, il benessere e le esigenze specifiche nel pieno rispetto dell'integrità fisica e psicologica. Ciò a prescindere dal loro status giuridico e quindi tale principio è valevole anche e soprattutto per i minori che si sono macchiati di un reato.
4. Tutela contro le discriminazioni: la tutela del bambino deve essere garantita senza discriminazioni di sesso, razza, colore o origine etnica, età, lingua, religione. Il principio di non discriminazione non esclude però una protezione particolare nei confronti dei giovani più vulnerabili come i bambini migranti, richiedenti asilo, non accompagnati, disabili o bambini di strada.
5. Rispetto dei principi di diritto: il superiore interesse del minore non deve essere un pretesto per minimizzare quelli che sono i principi cardine del diritto. Si applicheranno quindi in

tutti i procedimenti giudiziari, i principi del giusto processo, di legalità, proporzionalità, presunzione di innocenza, il diritto all'assistenza legale e il diritto d'accesso ai tribunali e il diritto ad un processo equo.

Dall'articolo 19 all'art. 22 il Consiglio si occupa dei minori privati della libertà esprimendo quelli che sono i punti cardine della politica europea a favore dei minori ristretti. Si ripropongono il principio della detenzione come *extrema ratio* e della più breve durata possibile della pena detentiva (art. 19) e la necessità della separazione dai detenuti adulti (art. 20). Ancora una volta si indica quelli che sono gli elementi necessari ad una promozione del reinserimento nella società del minore: favorire il contatto significativo con i genitori, parenti, amici (21/a); ricevere un'istruzione adeguata o un orientamento professionale; godere di un'assistenza medica e della libertà di pensiero e religione, nonché favorire l'accesso ad attività ricreative compreso lo sport (21/b).

Quest'ultimo documento, seppur non solamente diretto ai minori entrati nel circuito penale, è un altro passo significativo verso una giustizia a misura di fanciullo, verso la consapevolezza della necessità di adottare principi differenti in ragione della specificità della condizione minorile. L'aspetto sicuramente più indicativo è quello riguardante l'espressa necessità di un coinvolgimento del minore il quale ha diritto a essere informato, protetto ma che diventa parte attiva del procedimento che lo coinvolge attraverso strumenti di partecipazione che si fanno sempre più ampi a seconda del grado di maturazione del soggetto⁵¹.

⁵¹In tal senso si è espressa Christiane Bakker ricercatrice presso L'istituto Universitario Europeo di Firenze in occasione di una tavola rotonda sul tema "i diritti dei minori per l'integrazione culturale dei paesi dell'Europa" durante il suo intervento "*Verso una strategia europea in materia di giustizia minorile? Le iniziative più recenti della Commissione europea e del Consiglio d'Europa*". Firenze, 2011.

1.5. Il modello educativo sancito nelle Carte internazionali ed europee.

Il modello di giustizia penale minorile fornitoci dai documenti internazionali, ha radici nel principio educativo della sanzione penale. Il presupposto su cui si fonda tale modello è di una personalità del minore strutturalmente differente rispetto all'adulto. Il fanciullo è considerato un soggetto *in fieri* con una personalità in formazione e con le sue particolari specificità. Molti studi criminologici d'altronde confermano che la realizzazione di comportamenti devianti è un passaggio dovuto verso la maturità⁵². In tale prospettiva la rieducazione si trasforma in educazione con la necessità di far prendere coscienza dei valori che ancora non sono stati acquisiti dal giovane.

Le esigenze educative espresse nei documenti internazionali non possono retrocedere di fronte alle esigenze di sicurezza perseguite dall'ordinamento penale. E' proprio tale ordinamento che deve mostrarsi idoneo a garantire continuità al processo educativo che non può arretrare o addirittura arrestarsi nei momenti complessi della vita del minore. Perciò la finalità rieducativa della pena ha assunto, in ambito minorile, una peculiarità aderente alla condizione psicologica del soggetto destinatario, divenendo finalità educativa della pena e del sistema penale in generale. Un diritto penale, quindi, che contribuisce, in occasione di un fatto penalmente rilevante, al dovere della collettività di educare il minore. Alla luce di quanto detto appare, perciò, chiaro come l'intervento nel settore minorile debba indirizzarsi sempre più verso un diritto penale della personalità e non come un diritto "del fatto", in cui l'esame delle caratteristiche soggettive dell'autore non è assolutamente secondario⁵³. Gli istituti che non si rilevano

⁵²Cfr. Giovanni Fossa et al., *La devianza "nascosta" dei giovani. Una ricerca sugli studenti di tre città italiane*, "Rassegna Italiana Di Criminologia", 2 (1994), pp. 247-267.

⁵³Cfr. Gemma Marotta, *Considerazioni criminologiche sulla sentenza n. 450 del 1998*, cit., p. 376.

adeguati a tale funzione non possono dirsi neppure conformi, oltre che ai valori internazionali, anche ai principi costituzionali⁵⁴. Il termine “rieducare”, infatti, presuppone l’avvenuta acquisizione di modelli comportamentali mentre il minore è, per definizione, in fase di formazione e di apprendimento.

L’adolescenza è il momento in cui si apprendono comportamenti e si compone la personalità⁵⁵. La differenza tra adulto e minore dal punto di vista del trattamento sanzionatorio dovrebbe emergere, quindi, da una diversità qualitativa della risposta penale al reato e non essere ridotta a mera differenza di quantità e durata della pena o all’attenuazione di alcune rigidità del sistema penitenziario concepito a misura di adulti⁵⁶. I principi su cui si deve basare la giustizia penale minorile sono due: flessibilità e discrezionalità del giudice per attuare così l’interesse preminente del minore.

Interessante per capire lo spirito educativo che aleggia in ambito internazionale è un documento del Commissario per i diritti umani presentato nel giugno del 2009 intitolato “Minori e giustizia minorile: proposte di miglioramento”. Nell’introduzione si legge un monito agli Stati che sempre più reagiscono con misure punitive nei confronti dei minori devianti. In tal senso sicuramente assumono particolare rilevanza gli strumenti internazionali ed europei che forniscono un parametro comune da rispettare. A tale scopo il documento indica in nove punti la via da percorrere⁵⁷:

⁵⁴Cfr. Paolo Pittaro, *Ordinamento penitenziario e condannati minorenni*, cit., p. 1070.

⁵⁵Cfr. Livio Pepino, *Educazione e punizione negli interventi sulla devianza minorile*, in Piercarlo Pazé (a cura di), *I minori e il carcere- Quaderni dell’associazione Italiana dei giudici per i minorenni*, Unicopli, Milano, 1989.

⁵⁶Cfr. Marco Bauchard, *La parificazione al trattamento degli adulti confligge con la finalità educativa della pena*, “Guida al diritto numero”, 2 (1998), p. 77.

⁵⁷Barbara Giors, *Minori e giustizia minorile: proposte di miglioramento*, “MinoriGiustizia”, 1 (2010), p. 299.

- Sviluppo di programmi di prevenzione del reato, improntati ad approcci ben sperimentati e regolamenti adattati ai mutevoli bisogni dei minori.
- La diversione del procedimento giudiziario dovrebbe costituire l'elemento chiave di ogni sistema di giustizia minorile. Necessità di una formazione degli operatori.
- La diversione dovrebbe concentrarsi sui bisogni del minore e offerta sia a chi delinque per la prima volta che ai recidivi. Essa va chiaramente prevista dalla legge e il minore deve esprimere il proprio consenso al suo utilizzo.
- L'irrogazione della pena deve basarsi sul superiore interesse del minore e tenere conto della gravità, ma anche delle circostanze del reato. I giudici vanno formati e assistiti da esperti in materia durante la decisione.
- Priorità a misure non detentive e basate sulla comunità quale alternativa alla detenzione con obiettivo educativo e riparativo.
- La custodia cautelare va utilizzata solo in circostanze eccezionali e andrebbero predisposte misure alternative per ridurre il ricorso.
- Detenzione come *extrema ratio*. Necessaria separazione dai soggetti adulti.
- Durante la detenzione i minori devono godere di tutti i loro diritti e un'attenzione particolare va data alla loro sicurezza e salute, all'educazione nonché al mantenimento dei legami affettivi.
- Per preparare il minore alla sua reintegrazione nella società sono necessarie strutture di piccole dimensioni con operatori

ben preparati e in numero sufficiente che offrano programmi educativi e di reinserimento.

In conclusione l'analisi delle norme internazionali, nel suggerire le finalità che dovranno essere perseguite dagli Stati nel predisporre una normativa a misura di minore, evidenzia ancora più nettamente la mancanza nel nostro ordinamento di un apposito ordinamento penitenziario minorile⁵⁸. La necessità di attività trattamentali più articolate e orientate al recupero sociale e all'educazione adeguate alle esigenze del minore, richiede urgentemente una riforma organica del sistema sanzionatorio.

1.6. La soluzione intermedia adottata nel nostro paese: la rieducazione affidata al momento processuale.

Il modello fornito dalla nostra legislazione è una soluzione intermedia tra quello educativo, suggerito dalle Carte internazionali e quello prettamente punitivo che vede una parificazione totale tra minori e adulti⁵⁹. La concezione semi-educativa o semi-punitiva muove dal riconoscimento di alcune peculiarità tipiche della tenera età ma non le concreta poi, per quanto riguarda il nostro ordinamento, nel campo dell'esecuzione penale che ancora oggi è parificato a quello degli adulti.

La mancanza di un ordinamento penitenziario pensato a misura di minore appare ancora più grave alla luce della riforma processuale effettuata nel 1988 con il D.P.R. 448 che ha introdotto un apposito processo penale minorile, nel quale, hanno trovato applicazione molti principi improntati al *favor minoris*. La manifestazione dello spirito innovativo di tale riforma sta sicuramente nella parte in cui la tutela delle "esigenze

⁵⁸Cfr. Barbara Giors, *Le regole europee per i delinquenti minori oggetto di sanzione e di misure- l'ordinamento italiano di fronte alle nuove Regole*, "Minorigiustizia", 1 (2010), p. 264.

⁵⁹In tal senso si è espresso Roberto Bartoli, durante il suo intervento "*Quali riforme per la giustizia penale minorile?*" in occasione di una tavola rotonda sul tema "i diritti dei minori per l'integrazione culturale dei paesi dell'Europa". Firenze, 2011.

educative” del minore, anziché essere relegata alla fase esecutiva, viene anticipata anche in fase cautelare. Tra i criteri di valutazione dell’adeguatezza della custodia cautelare, la quale non è solo strumento per la realizzazione degli obiettivi del processo, ma anche “occasione educativa” si pone apertamente l’esigenza “di non interrompere i processi educativi in atto”. S’impartiscono inoltre al minore prescrizioni comportamentali relative allo studio, al lavoro, alla famiglia che, pur non trovando fondamento nel processo, risultano idonee al conseguimento di un duplice obiettivo: salvaguardare le esigenze cautelari e tenere impegnato il minore in attività utili per la sua educazione.

L’assoluta residualità del carcere trova conferma in altri istituti previsti dal D.P.R. 448/88 come l’irrelevanza del fatto, la messa alla prova e il perdono giudiziale, che evitano la condanna al minore la cui responsabilità penale sia stata processualmente accertata. Le sanzioni sostitutive e la sospensione condizionale della pena, pur non evitando la condanna, sono istituti pensati per attenuare profondamente la portata sanzionatoria e si pongono in antitesi con la soluzione carceraria. Non tutte le tipologie di minori possono però accedere con facilità a questi strumenti posti dall’ordinamento. Coloro che manifestano una devianza strutturata, per cui la condanna a pena detentiva non può che essere eseguita, e i minori extracomunitari non accompagnati, che seppur oggettivamente meritevoli del beneficio, risultano privi di riferimenti familiari stabili e in grado di sostenerli nel percorso di risocializzazione⁶⁰, sono i potenziali utenti dell’ordinamento penitenziario minorile. Questi soggetti passano, una volta condannati, da un sistema estremamente flessibile e personalizzato quale quello delineato dal D.P.R. 448/88, ad un sistema rigido, qual è l’ordinamento penitenziario, di cui alla legge 354/75. Questa è una palese incongruenza, visto che è proprio nella fase esecutiva che la funzione

⁶⁰Cfr. Maria Antonietta Fiorillo, *Un ordinamento penitenziario per i minori*, cit., p. 139.

rieducativa dovrebbe avere espressione⁶¹. La normativa processuale, dunque, ha finito per svolgere una funzione di supplenza a quella penitenziaria che però non è sufficiente per garantire una risposta sanzionatoria non rigorosamente automatica ma con un tasso di flessibilità appropriato all'esigenze emergenti della personalità del reo⁶².

La situazione si fa palesemente più grave dal 2005. La legge 251/2005, conosciuta come "Ex- Cirielli", ha introdotto anche per i condannati minorenni, in virtù dell'estensione dell'art. 79 ord. pen., severi limiti alla concessione di permessi premio, o di misure alternative alla detenzione, quando sia stata applicata dal giudice di merito la recidiva reiterata prevista dall'art. 99/4 c.p. Questa innovazione, peraltro già attenuata dalla Corte Costituzionale⁶³, tocca solo in parte l'ambito minorile, essendo necessario per l'applicazione della recidiva reiterata che il soggetto al momento della commissione del fatto di reato fosse già stato condannato con sentenza definitiva, circostanza poco frequente per un minorenne. Più grave e incisiva sul trattamento dei giovani detenuti è invece un'altra modifica concernente chi è ritenuto colpevole del reato di evasione. In tal caso la norma prevede la preclusione triennale dai benefici e dalle misure alternative prescindendo dal tipo e dalla gravità dei reati commessi⁶⁴.

Le conseguenze sembrano molto gravi: basterà, che un ragazzo non rientri allo scadere di un permesso premio e non potrà più usufruire per lungo tempo di permessi premio e neanche essere ammesso al lavoro esterno. Ancora una volta, in attesa di un intervento legislativo, si rende quindi necessario un intervento del giudice delle leggi che vada a rompere il

⁶¹Cfr. Angelo Pennisi, *Ordinamento penitenziario minorile: una legge indifferibile*, "Diritto penale e processo", 2 (2009), pp. 137-141.

⁶²Cfr. Paola Comucci, *L'esecuzione penale a carico dei minorenni*, cit., p. 4750.

⁶³ Sentenza n. 192 del giugno 2007.

⁶⁴Cfr. Francesco Micela, *L'impatto della ex-Cirielli sul diritto minorile* consultabile sul sito www.minoriefamiglia.it.

rigido automatismo creatosi dall'introduzione di questa norma in ragione delle esigenze costituzionali di protezione e educazione del minore⁶⁵.

1.7. Il “trattamento penitenziario”.

Per aver chiare quali sono le norme che regolano il trattamento *intra moenia* del minore è necessario spostare la nostra indagine sulla legge 354/1975, concernente “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, e sul recente D.P.R. 230/2000, contenente il “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà” col quale è stato abrogato il Regolamento 431/1976.

Queste norme, talvolta corrette nella prassi o attenuate di rigore dalle circolari ministeriali, in particolare la 5391/2006 sull'organizzazione e gestione tecnica degli Istituti Penali per minorenni e dagli interventi della Consulta, sono ad oggi la base normativa a cui fare riferimento per le modalità di trattamento del minore all'interno di un istituto penale.

La legge 354/75 riveste un'importanza fondamentale nel panorama legislativo in materia, in quanto, per la prima volta, gli aspetti applicativi delle misure penali vengono ad essere regolati tramite legge del Parlamento.

I principi ispiratori del trattamento penitenziario adottato nel nostro paese traggono origine da una vasta elaborazione dottrinale e scientifica tendente a saldare le acquisizioni della scienza criminologica, l'evoluzione del pensiero filosofico e le statuizioni della nostra Carta costituzionale⁶⁶.

L'impegno di attuazione della Carta costituzionale trova nell'art. 1 ord. pen. la sua sede privilegiata: “Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto delle dignità della

⁶⁵ Tale intervento è auspicato anche dal Gruppo CRC nel 4° rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2007-2008. La preoccupante innovazione era già stata denunciata dal gruppo CRC anche nei due rapporti precedenti. www.gruppocrc.net.

⁶⁶Cfr. Mario Canepa, Sergio Merlo, *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano, 2006.

persona. Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose. Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti”.

Capiamo quindi come il concetto di trattamento penitenziario a cui già faceva cenno l'art. 27 della Costituzione, viene, con tale legge, valorizzato e dettagliatamente regolamentato. La persona del detenuto è messa al centro del sistema penitenziario, gli viene riconosciuto il diritto ad un certo tipo di trattamento, in armonia con le regole di umanità e nel rispetto della sua dignità.

Il trattamento sarà fornito nell'assoluto rispetto del diritto d'eguaglianza inteso come imparzialità amministrativa per assicurare, così, parità di condizioni, senza consentire ad alcuno l'acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri (art. 32/3)⁶⁷.

Tali caratteri delineati dalle prime righe dell'art. 1 sono valevoli sia per gli imputati che per i condannati, ma, al quarto comma, vi è una netta distinzione, sempre nella prospettiva del rispetto dei principi costituzionali,

⁶⁷Cfr. Elvio Fassone, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Il Mulino, Bologna, 1980.

tra gli uni e gli altri sottolineando così già all'inizio della legge la differenza di significato che il trattamento assume per tali categorie di destinatari.

Con riferimento al principio della presunzione di innocenza (art. 27/2 Cost.), il legislatore ha espressamente escluso un intervento di tipo rieducativo nei confronti dei soggetti in attesa di giudizio e a tale postulato si uniforma l'art. 1 del Regolamento di esecuzione che definisce il trattamento degli imputati come "un'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali" in una prospettiva che mira ad evitare gli effetti de-socializzante della carcerazione più che a rieducare. Il trattamento penitenziario è definito, quindi, come un'offerta di interventi caratterizzato dall'assenza di qualunque carattere impositivo, presupponendo un'adesione volontaria da parte dei soggetti⁶⁸.

Per quanto concerne i condannati, invece, il quinto comma dell'art. 1 ord. pen. si ricollega palesemente all'art. 27/3 Cost., sancendo l'esigenza di un trattamento rieducativo che tenda al reinserimento sociale sulla base di un criterio di individualizzazione, in rapporto alle specifiche condizione dei soggetti. In questa prospettiva si incardina anche il secondo comma dell'art. 1 del Regolamento d'esecuzione nel quale si precisa che lo scopo del trattamento per i condannati è di "promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale".

Quindi sono prospettati due tipi di trattamento molto differenti e con presupposti totalmente opposti: il trattamento penitenziario, inteso come quel complesso di norme e di attività che regolano ed assistono la privazione della libertà valevoli anche per l'imputato, e il trattamento rieducativo, che si inserisce nel quadro di gestione delle modalità detentive ma con una finalità ben precisa a cui corrisponde il dovere statale di attuare

⁶⁸Cfr. Vittorio Grevi, Glauco Giostra, Franco della Casa, *Ordinamento penitenziario*, cit.

l'esecuzione penale in modo tale da tendere la rieducazione del soggetto condannato⁶⁹.

La legge del '75 permette ai detenuti, al fine della rieducazione e del conseguente reinserimento sociale, di avvalersi principalmente del lavoro, dell'istruzione, della religione, delle attività ricreative e sportive, agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con i familiari. Sono questi gli elementi del trattamento con i quali la riforma mirava a superare la chiusura e l'isolamento del mondo carcerario.

L'ordinamento penitenziario è stato oggetto di una corposa modifica con la legge 663/1986 conosciuta come "Legge Gozzini". Il merito di questa legge è stato quello di ampliare e approfondire le questioni lasciate aperte dalla riforma, permettendo un'apertura maggiore tra carcere e mondo esterno, favorendo, soprattutto, l'ampliamento delle possibilità per i condannati di usufruire di misure alternative alla detenzione.

In più è stato introdotto l'istituto del permesso premio all'art. 30 *ter* in vista dell'attuazione di interessi di natura affettiva, culturale e lavorativa. La durata dei permessi premio, come ricordato sopra, è una delle poche previsioni all'interno dell'ordinamento penitenziario che si differenzia in relazione ai condannati minorenni: è previsto, infatti, al comma secondo del suddetto articolo che fermo restando l'accertamento relativo alla regolare condotta, la durata del permesso per i minorenni non può essere superiore a venti giorni (a fronte del limite di quindici giorni previsto per gli adulti) per una durata complessiva, in ciascun anno di espiazione della pena, non eccedente i sessanta giorni (rispetto ai quarantacinque negli altri casi).

Altro momento importante nell'evoluzione della materia penitenziaria del nostro paese, come già ricordato, è stato l'introduzione con D.P.R. 230/2000 del nuovo Regolamento d'esecuzione. Esso si ispira espressamente alle già ricordate "Regole minime per il trattamento dei

⁶⁹Cfr. Carlo Brunetti, Marcello Ziccone, *Manuale di diritto penitenziario*, La Tribuna, Piacenza, 2004.

detenuti” adottate dall’ONU nel 1955 e alle “Regole penitenziarie europee” del Consiglio d’Europa del 1987. La finalità del provvedimento è proprio quella di ribadire la necessità, nonché il dovere, di umanizzare la vita dei detenuti⁷⁰. A tale proposito si inserisce l’art. 1 sopra ricordato e tale spirito aleggia in tutte le norme del provvedimento. L’istituto penitenziario deve assicurare l’esistenza di luoghi di pernottamento e di locali comuni per le attività da svolgersi durante il giorno, le singole camere devono essere dotate di finestre che consentano il passaggio dell’aria e della luce, di acqua calda. Massima attenzione, inoltre, è riservata all’alimentazione, poiché si deve tener conto anche delle diverse usanze culturali e delle prescrizioni religiose a causa della eterogenea popolazione detenuta.

Viene successivamente ribadito che il programma di trattamento deve essere riferito al singolo individuo, cioè deve essere idoneo a fornire linee guida per il recupero sociale del singolo condannato⁷¹. Ai detenuti stranieri, poi, fenomeno di minime dimensioni al tempo del primo Regolamento, sono dedicate delle disposizioni apposite⁷². In particolare si è ritenuta necessaria l’introduzione di mediatori culturali per garantire una migliore comprensione tra amministrazione penitenziaria e reclusi di altre nazionalità.

Altro momento fondamentale è quello dell’ingresso in Istituto, in cui viene predisposto l’accertamento di eventuali maltrattamenti, facendo carico alla direzione penitenziaria di segnalare all’autorità giudiziaria competente le condizioni fisiche del nuovo arrivato che, dopo il suo ingresso in Istituto, deve essere esaminato da un esperto dell’osservazione del trattamento.

⁷⁰Cfr. Luca Bresciani, Francesca Ferradini, *Mutamenti normativi*, in Stefano Anastasia, Patrizio Gonnella (a cura di), *Inchiesta sulle carceri italiane*, Carocci, Roma, 2002, pp. 99-108.

⁷¹*Ivi*

⁷²*Ivi*

Viene data, inoltre, molta rilevanza agli incontri con i familiari, previsti in appositi locali o all'aperto. In generale, dunque, si ampliano, seppur parzialmente e non per tutti, i colloqui e le comunicazioni telefoniche con i congiunti.

In tema di collaborazione tra carcere e società esterna si dispone, all'art. 4, D.P.R. 230/2000, che: “alle attività di trattamento svolte negli istituti e dai centri di servizio sociale partecipano tutti gli operatori penitenziari, secondo le rispettive competenze. Gli interventi di ciascun operatore professionale o volontario devono contribuire alla realizzazione di una positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una prospettiva di integrazione e collaborazione.

A tal fine, gli istituti penitenziari e i centri di servizio sociale, dislocati in ciascun ambito regionale, costituiscono un complesso operativo unitario, i cui programmi sono organizzati e svolti con riferimento alle risorse della comunità locale; i direttori degli istituti e dei centri di servizio sociale indicano apposite e periodiche conferenze di servizio. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed i provveditori regionali adottano le opportune iniziative per promuovere il coordinamento operativo rispettivamente a livello nazionale e regionale”.

Ampio spazio viene inoltre dato al volontariato: l'art. 120 autorizza all'ingresso tutti coloro che dimostrano interesse e sensibilità per la condizione umana dei sottoposti a misure privative della libertà, e che danno prova di concrete capacità nell'assistenza a persone in stato di bisogno.

Il quadro normativo di riferimento per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari in ambito minorile è completato dalla Circolare dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile n. 5391 del 17 febbraio 2006 “Organizzazione e gestione tecnica degli IPM”. Con questo importante strumento operativo si è voluto colmare alcune inevitabili lacune

dell'ordinamento penitenziario in ragione della specificità dell'utenza degli istituti penali per minorenni aggiornando così la Circolare n. 60080/1995.

Le finalità istituzionali dell'Istituto penale per minorenni indicate dalla circolare riguardano l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nella garanzia dei diritti soggettivi dei minori evitando di interrompere i processi educativi in atto, rispettando il loro diritto alla salute ed alla crescita armonica sia fisica che psicologica, all'istruzione e al lavoro.

Osservazione e trattamento che seguono le innumerevoli modificazione di una personalità in divenire e adeguano, quindi, gli interventi al caso specifico. L'osservazione viene effettuata dall'*équipe* composta dal Direttore dell'istituto, dall'educatore, dall'assistente sociale e poi integrata da altre figure, quali lo psicologo, a cui è stata affidata dalla circolare la funzione di valutare la compatibilità del soggetto con il regime detentivo, nonché il medico, un rappresentante della polizia penitenziaria, l'insegnante, l'animatore e il mediatore culturale. Per il minore si ritiene, inoltre, necessaria la presenza di coloro che a vario titolo entrano in contatto con il detenuto e collaborano al trattamento siano essi operatori o rappresentati del territorio e del privato sociale.

Il provvedimento amministrativo precisa come il gruppo di osservazione "dovrà condividere una strategia di intervento atta a promuovere esperienze relazionali finalizzate a fornire un nuovo contesto di esperienze profondamente diverso da quello sperimentato nella storia del ragazzo".

In questo contesto gli operatori, integrandosi sul piano della multidisciplinarietà, devono rappresentare un riferimento autorevole e significativo per promuovere un cambiamento non soltanto in termini comportamentali ma anche in termini di personalità.

Le attività proposte nella circolare, fanno riferimento ad una serie di opportunità di tipo scolastico, professionale, sportivo, di animazione e socializzazione.

L'elemento fondante del trattamento, fondamentale per soggetti in età evolutiva, è sicuramente, all'interno del carcere minorile, l'istruzione. L'art. 19 ord. pen. incentiva all'organizzazione di corsi della scuola dell'obbligo e di scuole secondarie e in particolare al secondo comma ricorda l'importanza che la formazione culturale e professionale ha per i soggetti infra venticinquenni. Questo timido accenno, peraltro orientato più al trattamento dei giovani adulti e di carattere programmatico, non aiuta a superare gli ostacoli che vi sono in concreto per il funzionamento delle attività didattiche all'interno degli IPM. Non sono sicuramente sufficienti le indicazioni fornite dalla norma in esame che stabilisce la necessaria conformità dei corsi della scuola dell'obbligo con gli ordinamenti vigenti e "con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti". La direttiva amministrativa, in tal senso risulta scarsa in quanto tace circa l'istituzione di corsi di scuola secondaria superiore, si limita a prevedere la necessità, in considerazione dei numerosi detenuti stranieri, di creare corsi di lingua italiana.

La circolare richiede agli operatori di porre in essere continuamente un'opera di mediazione e di coinvolgimento, promuovendo la partecipazione, lo sviluppo della potenzialità del minore, anche avvalendosi di collaboratori esterni. A tale scopo è stata ribadita l'importanza che le figure di culto ricoprono nell'intervento rieducativo aggiungendo un elemento interessante circa la possibilità che dette figure possano sensibilizzare le rispettive comunità di culto soprattutto nel momento delle dimissioni, affinché svolgano una funzione di accoglienza e sostegno, al minore ed alla famiglia, nel reperimento di risorse utili al reinserimento sociale del detenuto.

Importanza fondamentale negli Istituti penali per minorenni assumono i contatti con il mondo esterno. Questo incontro, come avremo modo di analizzare meglio, dovrebbe avere una duplice direzione: da un lato, la comunità esterna entra nel carcere, dall'altro, il recluso lascia temporaneamente l'istituto attraverso gli strumenti premiali previsti dalla legge. Il primo profilo è regolato dall'art. 17 ord. pen. che prevede "la partecipazione di privati o di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione educativa".

L'azione dei privati si concretizza in singole iniziative tese a sorreggere attività dell'istituto soprattutto culturali, ricreative e sportive. Tali attività, importanti per uno sviluppo e per la crescita del detenuto dovrebbero trovare massima espressione all'interno del carcere minorile ed è la circolare stessa a promuovere un' intensificazione, ampliamento e valorizzazione di iniziative che coinvolgono in mondo esterno.

Il contatto con la comunità esterna è assicurato, inoltre, dai colloqui con i familiari, dalla corrispondenza e dall'accesso ai mezzi di informazione. L'incontro con la famiglia, senza dubbio, è un elemento privilegiato per il trattamento rieducativo. Nel contesto minorile l'incontro con i familiari è poi necessario per una crescita armonica e per il graduale reinserimento nel contesto sociale del detenuto.

La circolare del 2006 si occupa, infatti, in maniera estesa dei rapporti con i familiari stabilendo che "dovranno essere favorite le occasioni di incontro con questi e con le altre persone particolarmente significative, valutando la possibilità di individuare spazi e aree verdi interne ove trascorre parte della giornata, effettuare i colloqui, consumare insieme i pasti e programmare iniziative".

Anche in questa dimensione la mancanza di una legge a misura di minore fa sì che l'accesso ai colloqui con i familiari e con terze persone, per il condannato, sia subordinato all'autorizzazione del Direttore dell'istituto rendendo quindi incerta la collocazione di tale strumento tra i diritti

soggettivi riconosciuti al detenuto e affievolendone la connotazione rieducativa⁷³. Analoghe osservazioni vanno fatte per i colloqui telefonici, nel contesto minorile ad alta densità straniera questo limite è ancora più grave essendo il mezzo più immediato e in molti casi l'unico per comunicare con i familiari.

L'applicazione della circolare nei vari istituti italiani viene controllata anche grazie alle relazioni che periodicamente vengono trasmesse dal gruppo programmazione e verifica al Dipartimento della Giustizia Minorile.

1.8. Soluzioni di riforma prospettate dalla dottrina.

Dall'analisi svolta nelle pagine precedenti non possiamo che arrivare alla conclusione della necessità di un impegno politico che vada a differenziare il trattamento sanzionatorio per i minori. I progetti di riforma dovranno occuparsi di tutto l'apparato sanzionatorio e l'istituto penale, in tale ottica, dovrà essere solo una parte di un progetto più ampio proiettato verso soluzioni extra-murarie.

L'ordinamento penitenziario è un sistema d'intervento nel settore dell'esecuzione della pena, è lo specchio cangiante e mutevole di una politica penale, la proiezione di un sistema sanzionatorio di cui poi diviene parte⁷⁴. In tale prospettiva è necessario ricordare che i regolamenti penitenziari precedenti alla legge 354/1975 succedono entrambi, sia nel 1891, sia nel 1931, alle riforme del codice penale, rispettivamente, il codice Zanardelli del 1889 e il codice Rocco del 1930. Non a caso l'ordinamento penitenziario, seppur frutto di un intervento autonomo e non successivo a

⁷³Massimo Ruaro, *La procedura per la tutela dei diritti del detenuto minorenne*, in Maria Grazia Coppetta (a cura di), *L'esecuzione penitenziaria a carico del minorenne e nelle carte internazionali e nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2010.

⁷⁴Cfr. Livio Pepino, *Linee generali di una riforma dell'ordinamento penitenziario per i minorenni*, in Piercarlo Pazé (a cura di), *I minori e il carcere- Quaderni dell'associazione Italiana dei giudici per i minorenni*, Unicopli, Milano, 1989.

riforme in campo penale, è divenuto legge con l'affermarsi di una nuova cultura carceraria improntata al diritto alla rieducazione e alla proiezione del soggetto verso l'esterno con le misure alternative. E' quindi irrazionale pensare a una riforma penitenziaria senza un intervento sul sistema delle pene. Questa premessa è necessaria per capire come un nuovo ordinamento penitenziario per minori deve necessariamente essere l'occasione per un intervento più vasto nel sistema sanzionatorio e non solo un'occasione per allargare le maglie alle disposizioni già esistenti per gli adulti, operazione per altro già effettuate nella prassi.

Nel pensare a una riforma dell'esecuzione penale minorile è necessario aver chiaro le due soluzioni che si prospettano in dottrina: una parte degli studiosi propende per una soluzione di piena autonomia del sistema penitenziario minorile, un *quid* autonomo proprio in relazione alle particolarità e specificità dei destinatari di tali norme. Questa soluzione sembra essere suggerita, come già detto, dalle norme internazionali e dagli interventi della Corte Costituzionale. L'altra parte della dottrina, pur riconoscendo la specificità della materia, propende per una soluzione più blanda vedendo il sistema delle pene per i minori un necessario sotto sistema dell'ordinamento penitenziario degli adulti. Gli argomenti a sostegno di questa tesi sono rivolti alla difficoltà pratica, in questo momento storico, di disegnare un ordinamento penitenziario autonomo e soprattutto alla necessaria osmosi tra le norme riguardanti gli adulti e gli adolescenti essendo questi considerati tali dalla legge fino al compimento del ventesimo anno di età.

Per tracciare le linee di una riforma penitenziaria in campo minorile è necessario individuare il sistema sanzionatorio di riferimento. Nella cultura penale del nostro paese vi è un collegamento automatico tra ordinamento penitenziario e carcere, tra sanzione e pena detentiva. Ciò è poi confermato dalla legge, che all'art. 17 del codice penale, elencando le pene principali, le suddivide in pene detentive (ergastolo, reclusione, arresto) e pene

pecuniarie (multa, ammenda) rilegando le pene accessorie, strumenti sanzionatori interessanti, ad una categoria secondaria e classificandole come “effetti penali della condanna⁷⁵” che non possono essere applicate autonomamente ma solo a seguito di una pena principale. La linea di partenza, soprattutto se si tratta di costruire un sistema di pene per i minori autori di reato, è quella di scardinare questa equazione culturale e normativa che caratterizza la nostra cultura. L’innovazione più significativa del nostro paese negli ultimi anni, pur senza intaccare la centralità del carcere, è stata senza dubbio la convinzione di un’utilità sociale della pena. Ciò ha portato a innovazioni importanti su due fronti: la concessione di misure alternative intese come la rinuncia alla pretese punitiva dello Stato di fronte ad una rinuncia alla predisposizione al reato del condannato e la convinzione della dannosità delle pene detentive brevi che si è risolta con la predisposizione di pene sostitutive applicabili in sede di condanna dal giudice d’ufficio o su istanza di parte.

Dopo aver esposto quelle che sono le riflessioni culturali che dovrebbero sottendere all’emanazione di un ordinamento penitenziario per i minori, è necessario capire quali alternative sanzionatorie potrebbero essere offerte.

Innanzitutto è doveroso precisare che nell’attuale fase storica non vi sono i presupposti per superare completamente il ricorso al carcere. La riforma sostanziale del 1988 che ha scelto la via della decarcerazione si scontra, attualmente, con opinioni diffuse soprattutto in ambito politico, sul fatto che la vera pena è quella detentiva. A nulla è servita la forza propositiva di alcuni giudici minorili che evidenziando i pericoli della pena fine a se stessa avevano avviato percorsi di socializzazione di ragazzi affidati al loro intervento.⁷⁶ La sostituzione, a cui si sta assistendo, delle politiche sociali con politiche penali non sembra terreno fertile per una

⁷⁵Così l’art. 20 del Codice Penale rubricato “pene principali e accessorie”.

⁷⁶Cfr. Alessandro Margara, *Prospettive de iure condendo*, cit., pp. 393-449.

riforma culturale e normativa che prenda le distanze dalla pena detentiva. E' però necessario evidenziare, se ancora ce ne fosse bisogno, come l'atto di segregazione carceraria si configuri per il minore come uno strumento di "non socializzazione"⁷⁷.

Accanto, quindi, a questa risorsa riservata ai reati più gravi, la dottrina propone la predisposizione di sanzioni diverse e più appropriate. Come ben evidenziato da Livio Pepino, magistrato che in più occasioni si è pronunciato sul tema, le sanzioni alternative in senso stretto dovrebbero essere differenti da un punto di vista ontologico alla pena detentiva: il *quantum* della sanzione non dovrebbe dipendere dalla durata in astratto della pena detentiva e il mancato rispetto delle prescrizioni non dovrebbe comportare il ripristino del soggetto in istituto ma un reato autonomo, oggetto di specifica valutazione analogo all'evasione⁷⁸. Le sanzioni così pensate, pur conservando un grado di afflittività dissuasiva, dovrebbero avere un contenuto positivo volto alla risocializzazione senza però coincidere con prestazioni richieste normalmente e diffuse tra i pari (frequentazione della scuola, attività lavorativa, attività sportive) che invece serviranno unicamente per integrare l'intervento⁷⁹. Forme sanzionatorie, quindi, tra loro diversificate, duttili e di flessibile applicazione⁸⁰. Inoltre è necessario che il ragazzo sia coinvolto nell'individuazione degli impegni da assumere. Queste pene, di cui c'è già un esempio positivo per i risultati in Europa e consigliate dal Consiglio d'Europa⁸¹, possono collocarsi meglio in

⁷⁷Cfr. Elisa Buffa, *Il sistema delle pene per i minorenni*, "Minorigiustizia", 1 (2010), p. 23.

⁷⁸Cfr. Livio Pepino, *Linee generali di una riforma dell'ordinamento penitenziario per i minorenni*, cit., p. 176.

⁷⁹Cfr. Laura Cesaris, *Un ordinamento penitenziario per i minori e giovani adulti*, "Minorigiustizia", 4 (2005), p. 170.

⁸⁰Cfr. Elisa Buffa, *Il sistema delle pene per i minorenni*, cit., p. 23.

⁸¹Cfr. Bujosa Vadell, *L'esecuzione delle misure privative della libertà nel processo penale minorile spagnolo*, "Minorigiustizia", 1 (2010), pp. 115-138.

un contesto educativo e venire riempite di contenuti che orientino il destinatario al cambiamento⁸².

Le sanzioni qui sperate dovrebbero rientrare nella sfera del *pati* (subire) e del *facere* (fare) dove nel primo gruppo collochiamo la semidetenzione, la custodia in casa o in istituto nel fine settimana, divieto di frequentare stadi o altri luoghi e nel secondo inseriamo il lavoro di pubblica utilità, la riparazione del danno oppure un tentativo di mediazione con la vittima. Un passo in questa direzione è stato compiuto con il d.lgs. 274/2000 recante le disposizioni sulla competenza del giudice di pace, il quale delinea un apparato sanzionatorio composto oltre che dalla pena pecuniaria anche dall'obbligo di permanenza domiciliare e dal lavoro di pubblica utilità. Queste pene recentemente introdotte sono applicabili anche dal Tribunale per i minorenni per i reati di competenza del giudice di pace in forza dell'art 4 del d.lgs. 274/2000. E' sicuramente questo un primo passo per costituire un sistema di pene differenti e più utili per avviare nuovi percorsi di vita, capace di far percepire come naturale (e non come un beneficio) la risposta non carceraria a molti fatti di reato⁸³.

Le considerazioni appena svolte aiutano a tracciare la struttura di un ipotetico ordinamento penitenziario. In tal senso sono significative le indicazioni prospettate da autorevole dottrina che si è impegnata negli anni a suggerire soluzioni alternative più vicine alla finalità educativa propria della sanzione penale nei confronti dei minori.

Le linee di intervento indicate dagli studiosi da una parte stabiliscono le modalità di esecuzione delle pene alternative in senso stretto e quindi

⁸²Cfr. Piercarlo Pazé, *I minori e il carcere* in Piercarlo Pazé (a cura di), *I minori e il carcere-Quaderni dell'associazione Italiana dei giudici per i minorenni*, Unicopli, Milano, 1989.

⁸³Cfr. Livio Pepino, *L'ordinamento penitenziario minorile: una questione aperta non attuale ma aperta* in Centro di studi e di ricerca sulla Giustizia minorile, Università degli studi di Macerata *Il processo penale dei minori: quale riforma per quale giustizia*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 51-65.

limitative della libertà personale e dall'altra prevedono norme *ad hoc* sul trattamento carcerario e condizioni detentive per i soggetti che inevitabilmente confluiranno nel sistema privativo della libertà personale.

1.8.1. L'esecuzione delle misure limitative della libertà personale.

L'esecuzione di misure alternative alla detenzione in senso stretto sarà garantita, secondo Piercarlo Pazé magistrato e direttore della rivista *Minorigiustizia*, solo a due condizioni: che vi sia un'esecuzione immediata di tali misure e che vi sia un appoggio e un controllo adeguate nel territorio. La prima condizione, strettamente processuale, parte dal presupposto che il minore è soggetto a cambiamenti veloci e quindi soprattutto per questa categoria di soggetti, si rende necessaria una chiusura del processo in tempi rapidi. Una pena, come prospettata in questa sede, che viene commisurata in base a caratteristiche soggettive e non su criteri oggettivi perde il proprio senso se applicata dopo un lungo periodo di tempo. Nel nostro ordinamento notiamo già istituti improntati sulla celerità della risposta come l'art. 32/2 del D.P.R. 448/1988 che prevede la possibilità di procedere in udienza preliminare a una condanna applicando una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. La seconda condizione perché l'applicazione di tali misure possa dirsi vincente è la collaborazione dei servizi dell'amministrazione della giustizia con quelli degli enti locali i quali devono proporre i contenuti di tali pene, soprattutto se consistenti in un *facere* a favore della comunità, seguirne quindi lo svolgimento con l'aiuto di operatori in grado di costituire una relazione di aiuto e controllo non poliziesco, nonché mettere a disposizione le risorse di sostegno. Solo in questo modo l'intervento penale minorile, spostato principalmente sull'area esterna, si integra col territorio a cui viene richiesto di recuperare l'attenzione per i ragazzi autori di reati e di assumere la responsabilità di progettare e costruire per loro progetti di reinserimento.⁸⁴

⁸⁴Cfr. Piercarlo Pazé, *I minori e il carcere*, cit., p. 25.

1.8.2. L'esecuzione delle misure privative della libertà personale.

La previsione di un sistema sanzionatorio alternativo al carcere basato su pene ontologicamente differenti alla detenzione potrà sicuramente contrarre l'affluenza negli istituti penali. Ma, come già precisato, i momenti non sembrano maturi per una rivoluzione culturale che superi completamente il ricorso al carcere. E' quindi prevedibile che ancora si faccia ricorso alla detenzione sia pur per una minoranza di soggetti condannati per reati molto gravi o che presentano una propensione al reato comprovata da una reiterazione massiccia. Il carcere in tale prospettiva dovrà diventare effettivamente residuale, un'eccezione, a vantaggio delle altre pene.

Si rende quindi necessario, per una riforma organica, occuparsi anche dell'esecuzione intra-muraria per accentuarne la capacità rieducativa e rendere tale esperienza conforme ai principi della "destigmatizzazione"⁸⁵.

Sono due i piani su cui una riforma dovrebbe incidere secondo gli autori: il piano amministrativo con riferimento all'edilizia penitenziaria e alle politiche circa il personale e quello trattamentale predisponendo dei punti fermi che dovranno essere seguiti dagli istituti nell'esecuzione delle misure privative della libertà⁸⁶. E' quindi assolutamente necessario che una riforma penitenziaria per i minori si preoccupi anche di regolare la vita in istituto per rendere il carcere una tappa per il reinserimento sociale e non un'esperienza fine a se stessa e controproducente.

Sia Alessandro Margara che Livio Pepino sono concordi sulla necessità del superamento del trattamento scientifico della personalità e un'attenzione maggiore all'opera di educazione, l'apertura al mondo esterno intesa con una duplice valenza: non solo ingresso della comunità nel carcere ma anche abbandono temporaneo della struttura da parte del recluso quindi agevolazioni ed elasticità circa le misure alternative e il lavoro o lo

⁸⁵Cfr. Federico Palomba, *Il sistema del processo penale minorile*, Giuffrè, Milano, 2002.

⁸⁶Cfr. Livio Pepino, *L'ordinamento penitenziario minorile*, cit., p. 178.

studio all'esterno. L'ordinamento penitenziario dovrà inoltre, a parere degli autori, essere la sede in cui saranno predisposti i criteri per l'accoglienza dei ragazzi nonché la cura delle loro dimissioni dall'istituto.

Una riforma organica non potrà sottendere un dato attuale e problematico che è quello dell'edilizia degli istituti penali ricavati spesso da vecchie strutture religiose o nobiliari adattate poi all'uso detentivo⁸⁷. Questo dato, se da una parte fa sì che il carcere minorile in molte città si trovi in posizioni centrali e non sia rilegato alle periferie, comporta costi molto elevati essendo necessarie continue ristrutturazioni. Questi edifici sono, soprattutto, caratterizzati da un'inadeguatezza funzionale. L'ordinamento penitenziario minorile potrebbe essere l'occasione per ripensare un modello di edilizia carceraria e proporne uno nuovo. Si tratterà di rendere praticabile la norma prevista all'art. 5 ord.pen. la quale prevede che gli istituti “devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti”. Questa indicazione, ormai un'utopia per gli adulti, può invece diventare realtà per i minori detenuti che sono di gran lunga un numero inferiore.

La strada da percorrere, suggerisce Pazé, potrebbe essere quella di istituire progressivamente delle sezioni carcerarie con la forma di comunità alloggio, di dimensioni ridotte sia di spazio sia di capienza, senza divisioni all'interno tra zone, dove i minori abbiano uno stile di vita di tipo familiare e siano in qualche modo responsabilizzati anche grazie ai rapporti personalizzati che si creeranno in tal ambiente⁸⁸. Questo potrà assicurare la gestibilità degli istituti da parte del personale per svolgere le attività.

Dovranno essere banditi il concetto di cortile e di ora d'aria ed essere organizzati spazi all'aperto con la possibilità di svolgere attività fisica. All'interno dell'istituto saranno necessari spazi comuni per laboratori,

⁸⁷Cfr. Piercarlo Pazé, *I minori e il carcere*, cit., p. 30.

⁸⁸Cfr. Piercarlo Pazé, *Le pene per i minorenni. Un disegno di cambiamento nell'ordinamento penitenziario minorile*, “Minorigiustizia”, 1 (2010), pp. 7-13.

scuola, attività culturali. Le camere di pernottamento dovranno ospitare massimo due persone. Nella suddivisione degli spazi sarà necessario pensare alle varie categorie di minori che si trovano all'interno dell'istituto, dovranno essere soprattutto pensati spazi e attività apposite per i maggiorenni ancora ospiti dell'istituto per cui è necessario predisporre attività di osservazione e trattamento adeguate alla loro età ed alle loro esperienze di vita⁸⁹. Importante sarà però lo spirito di gestione della struttura: allo spirito del carcere dovrà prevalere quello comunitario dove si trovano persone con problemi differenti che dovranno imparare a condividere spazi comuni.

Ancora Margara suggerisce il superamento di divisioni (cancelli, chiavi, settori) che fanno sentire psicologicamente lo spirito della prigione sostituendole con un muro che divide con l'esterno preferendo sistemi di controllo a distanza (telecamere)⁹⁰. E' molto importante che la legge penitenziaria si occupi delle strutture perché anche grazie al luogo l'opera di educazione può assumere connotati differenti, lo spazio che ospita il minore è poi molto influente sulla riuscita dell'opera di responsabilizzazione e un luogo più accogliente può sicuramente facilitare il dialogo tra operatori e ragazzi⁹¹.

E' necessario predisporre spazi più "familiari" per evitare che vi sia uno *shock* iniziale al momento dell'entrata in istituto che possa influire definitivamente sulla crescita psico-fisica del ragazzo.

Perché si possa superare lo spirito del carcere e pensare a un nuovo sistema di esecuzione che consenta una detenzione tesa al reinserimento nel

⁸⁹Cfr. Nicola Petruzzelli, *Il carcere minorile oggi tra esigenze processuali, difesa sociale e tendenza alla rieducazione*, "Nuove esperienze di Giustizia Minorile", 2 (2008), pp. 49-59.

⁹⁰Cfr. Alessandro Margara, *L'istituto penale minorile oggi: caratteri e funzioni*, "Minorigiustizia", 4 (2005), p. 189.

⁹¹Cfr. Pier Giuseppe Grasso, *L'influenza del colore sullo stato psico-fisico degli utenti delle strutture detentive*, "Nuove Esperienze di giustizia minorile", 2 (2008), p. 73.

contesto sociale, evitando l'incontro all'interno degli istituti con una cultura che spesso conferma le scelte "devianti", non è però sufficiente la predisposizione di edifici differenti. In una prospettiva del genere tutto il sistema va ripensato e soprattutto una riforma penitenziaria tesa al superiore interesse del minore, come ben spiegato da Margara in un saggio sul tema, dovrà ripensare al ruolo del personale impiegato negli istituti penali minorili. Adesso la preoccupazione custodialistica fa sì che gli spazi e i tempi del minore siano affidati agli agenti di custodia a fronte di un numero insufficiente di educatori⁹². Questa situazione rende il carcere minorile un luogo poco adatto al recupero educativo, per quanto anche agli agenti sia chiesto di occuparsi anche di tale aspetto⁹³. E' quindi tutto il personale impiegato che ha bisogno di essere ripensato: occorre intervenire rimodellandone la funzione ponendo l'accento sul carattere educativo. In un tal contesto si potrebbe anche pensare ad un superamento dell'appartenenza del personale di custodia ad un corpo di polizia⁹⁴. Qualunque organo di polizia svolge fisiologicamente un'azione di contrasto e di imposizione dell'ordine, del tutto incompatibile con la funzione educativa che dovrebbe avere il carcere minorile. La situazione attuale è peggiorata poi dal fatto che personale di custodia è temporaneamente distaccato dal Corpo di polizia penitenziaria per adulti e quindi predisposto e preparato per gestire situazioni con soggetti adulti e mal adattabile al contesto minorile. Il personale educativo deve invece essere capace di una presa in carico del detenuto e attraverso la conoscenza seguirne costantemente l'evoluzione al fine di valutare insieme con questo le prospettive future, alla luce delle

⁹²Secondo i dati forniti dal Dipartimento Giustizia Minorile aggiornati al 31.12.2010 a fronte di 263 educatori in servizio presso gli Istituti Penali Minorili vi sono 778 agenti di polizia penitenziaria assegnati al Dipartimento minorile. Dati consultabili sul sito www.giustiziaminorile.it.

⁹³Come avrò modo di approfondire nel Cap. III.

⁹⁴Cfr. Alessandro Margara, *L'istituto penale minorile oggi: caratteri e funzioni*, cit., p. 190.

risorse personali, con l'offerta di strumenti in grado di favorire la maturazione dell'individuo⁹⁵.

Interessante la proposta dell'ex magistrato il quale suggerisce la possibilità di distribuire gli educatori su due livelli: quello di un educatore qualificato e quello di un operatore dell'educatore che lo coadiuva nel lavoro, una figura dinamica di sostegno, chiarimento e rassicurazione del ragazzo⁹⁶. Gli educatori, in tal prospettiva, diventerebbero responsabili e attori del percorso trattamentale quotidiano, in un contesto di vita di tipo comunitario.

Indispensabile sarà il ruolo dei servizi sociali per il loro apporto di conoscenza sulle risorse esterne reali dei giovani e il ruolo di stimolo nel coinvolgimento della rete familiare e sociale. E' logico quindi poter contare sia sui servizi offerti dall'amministrazione penitenziaria che su quelli degli enti territoriali. Anche su questo punto l'ordinamento penitenziario non dovrebbe essere reticente, attribuendo specificatamente dei compiti all'ente locale.

Gli autori sopra citati ritengono, infine, essenziale un lavoro coordinato e sinergico di tutte queste figure professionali al fine di offrire strumenti capaci di sviluppare risorse critiche e di riflessione, di migliorare i rapporti familiari e sociali e di orientare il giovane su scelte di lavoro o studio. Quindi un lavoro che possa offrire strumenti utili alla maturazione ed ad orizzonti diversi rispetto a quelli che hanno condizionato le scelte in passato. A tale scopo è necessario un organo di direzione che coordini il personale educativo e di osservazione che sarà il fulcro operativo dell'istituto. La figura direttiva dovrà essere in grado di dare un programma alla struttura con l'indicazione degli indirizzi e delle mete da perseguire condivise dagli altri operatori. Dovrà essere la direzione a coordinare gli

⁹⁵Cfr. Maria Antonietta Fiorillo, *Un ordinamento penitenziario per i minori*, cit., p. 141.

⁹⁶Cfr. Alessandro Margara, *L'istituto penale minorile oggi: caratteri e funzioni*, cit., p. 192.

interventi dei vari operatori e accompagnare il loro svolgimento⁹⁷. Un carcere così pensato potrà soddisfare da una parte la volontà sociale di punire i minori autori di reato e dall'altra i precetti costituzionali che ne impongono la protezione, il rispetto e la guida verso un percorso educativo⁹⁸.

Sulla necessaria specializzazione del personale che si occupa dell'area penale minorile, al fine di una migliore tutela del minore, si è espresso anche il Comitato Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che ha raccomandato all'Italia di formare il personale che opera nei centri di detenzione comprese le forze dell'ordine in modo sistematico sui diritti umani dei bambini⁹⁹.

L'ordinamento penitenziario minorile dovrà prevedere una particolare attenzione ai momenti di ingresso e delle dimissioni. Il momento dell'ingresso in Istituto è delicato e complesso. In questa fase è necessaria un'attività di assistenza psicologica e di spiegazione al minore. Un primo contatto con il detenuto è poi necessario per assumere le prime informazioni socio-familiari in modo da poterle utilizzare per definire i progetti di trattamento che dovranno essere attivati nell'immediatezza. Anche le dimissioni dovranno essere preparate in anticipo, in questo contesto è necessario un coordinamento tra i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e quelli territoriali per provvedere a progetti di reinserimento familiare, abitativo, di studio o di lavoro¹⁰⁰. E' necessario evitare la situazione in cui minori che, durante il periodo di detenzione, avevano seguito un percorso di studio, di lavoro, di positivo contatto con la comunità esterna dopo l'uscita dal carcere, siano abbandonati a se stessi, alla violenza

⁹⁷Ivi.

⁹⁸Cfr. Nicola Petruzzelli, *Il carcere minorile*, cit., p. 54.

⁹⁹Osservazioni conclusive del Comitato ONU al punto 32 del Rapporto presentato dall'Italia ai sensi dell'art. 44 della Convenzione sui diritti dell'infanzia 2003.

¹⁰⁰Cfr. Piercarlo Pazé, *Le pene per i minorenni*, cit., p. 13.

ed al degrado sociale ed economico che li aveva portati a compiere atti criminogeni.

Una riforma che tenga conto delle indicazioni, in più occasioni suggerite dalla dottrina, è sicuramente la base di partenza per il superamento della concezione del trattamento scientifico del detenuto inteso come intervento curativo diretto a rimuovere una condizione individuale patologica. Superare tale ideologia impone l'individuazione di modelli trattamentali differenti nel presupposto e nei metodi. Il minorenni detenuto dovrà essere considerato non solo destinatario d'interventi trattamentali-educativi ma ancor prima titolare di diritti. Ciò comporta la necessaria enunciazione dei diritti e doveri del minore nonché di regole precise costituenti per il ragazzo momento di confronto con evidenti valenze educative¹⁰¹.

L'obiettivo principale della rieducazione, imposta dall'art. 27/3 Cost., non è l'acquisizione passiva di modelli positivi ma l'offerta di strumenti di socializzazione, dai quali può derivare l'arricchimento delle capacità e delle risorse critiche¹⁰². Il tempo della detenzione dovrà essere periodo di maturazione e di assunzione di responsabilità e al tempo stesso dovrà fornire agli interessati disponibilità di strumenti per costruire il loro reinserimento sociale. Di qui la necessità, da più voci consigliata, di un ampliamento dell'ingresso nel carcere della società esterna intesa come responsabile scelta trattamentale. L'istituto penale per i minorenni deve essere una realtà proiettata e aperta verso l'esterno con l'apporto del volontariato (enti, associazioni, privato sociale) che coadiuva il personale della giustizia minorile nelle attività giornaliere e contribuisce alla realizzazione del progetto, pensato e ideato per il minore. I servizi dell'amministrazione della giustizia di concerto con quelli degli enti locali

¹⁰¹Cfr. Livio Pepino, *Linee generali di una riforma dell'ordinamento penitenziario per i minorenni*, cit., p. 179.

¹⁰²Cfr. Alessandro Margara, *L'istituto penale minorile oggi: caratteri e funzioni*, cit., p. 186.

dovrebbero costruire nella città una rete di relazioni con artigiani, associazioni, industrie, negozi, istituzioni religiose, coinvolgendo tutto il tessuto sociale. Tutta la collettività deve prendere in carico il minore e ne deve sentire la responsabilità.

L'apertura verso l'esterno si concretizza anche attraverso l'agevolazione dell'ingresso in istituto dei familiari e dei rapporti con questi (corrispondenza telefonica, epistolare) tenendo conto dell'importanza di contatti affettivi in un momento delicato come la carcerazione per un soggetto ancora *in fieri*. A tale scopo sarà necessario attuare le indicazioni della Raccomandazione (08) 11, la quale precisa che le strutture minorili dovranno essere distribuite in modo razionale sul territorio e integrate nel tessuto sociale, economico e culturale che le circonda e all'art. 58 stabilisce la necessità di interpellare i familiari preventivamente in merito all'assegnazione iniziale e ad eventuali trasferimenti successivi del minore in altri istituti. Una riforma orientata verso un'apertura al mondo esterno e in particolare ai familiari dovrà quindi preoccuparsi di predisporre norme nel rispetto del principio di territorialità della detenzione necessario per interventi sulla famiglia e con la famiglia. Si dovrà evitare che il detenuto subisca un allontanamento dal contesto territoriale e familiare di provenienza che mette in serio pericolo qualsiasi attività tesa al reinserimento sociale¹⁰³. Attualmente è troppo frequente la violazione di tale principio, si assiste spesso allo sradicamento dei detenuti, soprattutto se stranieri, in carceri minorili lontani, interrompendo i legami familiari e

¹⁰³Cfr. Andrea Tassi, *L'ambito di applicazione della disciplina minorile nell'esecuzione penale*, in Maria Grazia Coppetta (a cura di), *L'esecuzione penitenziaria a carico del minorenne e nelle carte internazionali e nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 225-251.

amicali e il rapporto con i servizi del territorio e dell'amministrazione della giustizia¹⁰⁴.

L'apertura al mondo esterno, come detto in precedenza, dovrà avere una duplice valenza: non solo apertura del carcere alla società ma anche predisposizione di istituti e flessibilità per favorire la frequente uscita dei ragazzi. Le attività svolte all'esterno dovrebbero essere la regola, a tale scopo suggerisce il magistrato Pepino, potrebbero essere sostituiti i provvedimenti giudiziari autorizzativi, attualmente esistenti, con specifici provvedimenti di diniego per i casi in cui l'accesso all'esterno non sia opportuno per ragioni giudiziarie. Un'apertura in forma controllata può avviare nei minori processi di maturazione e responsabilizzazione necessari per prendere consapevolezza delle conseguenze socialmente negative delle loro azioni nonché favorire l'acquisizione di nuove abilità sociali¹⁰⁵. Analoga considerazione si può fare per le misure alternative da considerare tappe prestabilite di un graduale reinserimento sociale. Si deve ricordare che la Corte Costituzionale, per i minori, ha esposto più volte la necessità di disposizioni specifiche in materia di ammissibilità a misure alternative senza però volerne organizzare coerentemente l'assetto complessivo per non invadere lo spazio del legislatore. In ragione di una maggiore flessibilità nell'applicazione delle misure alternative alla detenzione la linea che dovrebbe essere tenuta presente è quella contenuta all'art. 21 del r.d.l. 1404/1934 che prevede l'ammissibilità della liberazione condizionale per i minori "in qualunque momento dell'esecuzione e qualunque sia la durata della pena inflitta". Mi sembra inoltre di poter condividere l'idea di Piercarlo Pazé che suggerisce la possibilità di introdurre la mediazione

¹⁰⁴ Problema sollevato anche dal Consiglio direttivo dell'Associazione Italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia in un documento formulato nella riunione di Milano del 12 novembre 2009 dal titolo "*Pene e pena del carcere per i minorenni*", "*MinoriGiustizia*", 1 (2010), pp. 250-253.

¹⁰⁵ Cfr. Piercarlo Pazé, *Le pene per i minorenni*, cit., p. 13.

penitenziaria come una nuova misura alternativa alla detenzione. Se l'attività di mediazione vi è stata e ha avuto effetto positivo, il magistrato di sorveglianza potrebbe ordinare la liberazione anticipata o una riduzione di pena. L'attivazione dei processi riparativi verso la vittima e la società che abbiano come premio ed esito l'anticipo del fine della pena detentiva possono cambiare il significato della detenzione¹⁰⁶. Si ritiene, infatti, che l'impegno del minore condannato nel rimediare ai danni prodotti con l'illecito dovrebbe non solo soddisfare le pretese di giustizia della collettività ma anche innescare nel minore un percorso di maturazione, realizzato attraverso la presa di coscienza di una vittima reale che ha subito, o sta ancora subendo, le conseguenze di un reato¹⁰⁷.

Partendo poi da un dato attuale e grave che è quello della presenza massiccia di minori stranieri all'interno degli istituti penali per minorenni soprattutto nelle regioni del nord e dell'Italia centrale¹⁰⁸ a prescindere dal loro tasso di "devianza" essendo le denunce a loro carico poco più di un quarto del totale¹⁰⁹, si dovrebbero pensare modalità di attuazione dei benefici penitenziari che prescindono dalla presenza nel territorio di riferimenti familiari.

¹⁰⁶*Ibid.*

¹⁰⁷Cfr. *Linee di indirizzo e coordinamento in materia di mediazione penale minorile*, "Nuove Esperienze di giustizia minorile", 1 (2008), pp. 191-199.

¹⁰⁸Nel 2010 le statistiche sugli ingressi in IPM rilevano che al nord e al centro gli stranieri che hanno fatto ingresso in carcere sono il doppio degli Italiani a fronte invece di una tendenza totalmente opposta al sud e nelle isole. Dati acquisiti dal "*Primo rapporto sugli istituti penali per minori: Ragazzi dentro*", curato dall'Associazione Antigone, consultabile sul sito www.osservatorioantigone.it. Cfr. sul punto Cap. II e III.

¹⁰⁹Nel 2007 a fronte di 72,8% di minori italiani denunciati alle Procure della Repubblica gli stranieri erano il 27,2%. Dati acquisiti dal "*Primo rapporto sugli istituti penali per minori: Ragazzi dentro*", curato dall'Associazione Antigone, consultabile sul sito www.osservatorioantigone.it.

Attualmente il controllo sociale istituzionale esercitato nei confronti dei minori stranieri tende a privilegiare la funzione retributiva e incapacitante della pena: il carcere è per loro un mezzo “normale” di trattamento¹¹⁰. La discriminazione nei confronti dei minori stranieri avviene fin dal loro ingresso nel sistema penale e permane nelle fasi successive. Inoltre i minori stranieri sono condannati più spesso rispetto agli italiani¹¹¹. Per favorire l’accesso alle misure alternative anche a questa categoria di ragazzi dovrà essere ancora più massiccia la collaborazione che si è prospettato precedentemente tra i servizi dell’amministrazione della giustizia e quelli territoriali.

Gli interventi che presuppongono la creazione di un sistema di risposte agli illeciti dei giovani dovrebbero sviluppare un’attenzione particolare proprio a chi proviene dalle fasce marginali della società: “una risposta sociale prima che penale, sociale perché sia attenuata quella penale”¹¹². Ricerche recenti evidenziano come i percorsi di risocializzazione dentro e fuori gli IPM siano frammentari e non solo per mancanza di risorse ma anche perché si è affermato un orientamento rispetto al trattamento dei minori detenuti troppo chiuso su stesso e non sufficientemente attento alle esigenze pratiche dei giovani, primo fra tutti l’inserimento lavorativo e, per gli stranieri, la regolarizzazione del loro status giuridico¹¹³, difatti la carenza di prospettive legali di permanenza sul territorio italiano vanifica la possibilità di un loro reale reinserimento

¹¹⁰Cfr. Anna Rosa Favretto, Daniele Scarscelli, Chiara Scivoletto, *Carriere morali e costruzioni di identità nel carcere minorile: un’ipotesi di ricerca*, “Minorigiustizia”, 1 (2010), p. 223.

¹¹¹ Come risulta anche dalla ricerca *Minori stranieri e giustizia minorile in Italia* curata dal Ministero della Giustizia- Dipartimento per la giustizia minorile- 2008.

¹¹² Alessandro Margara, *L’istituto penale minorile oggi: caratteri e funzioni*, cit., p. 440.

¹¹³Cfr. Alvise Sbraccia, *Prognosi, trattamento e culture istituzionali*, in G. Campesi, L. Re, G. Torrente (a cura di) *Dietro le sbarre e oltre. Due ricerche sul carcere in Italia.*, L’Harmattan, Torino, 2009.

sociale. Per rimediare in parte a questo problema che rende inutile processi rieducativi, è auspicabile un'applicazione diffusa ed estensiva dell'art. 18/6 T.U. 286/1998 che prevede la possibilità di rilasciare "il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale".

In conclusione è sembra da condividere l'idea di Alessandro Margara circa la necessità che una riforma penitenziaria per l'esecuzione penale minorile preveda una figura del difensore civico dei minori analoga a quella del Garante dei detenuti per gli adulti. E' vero che il controllo sul rispetto dei diritti dei detenuti può essere rimesso al magistrato di sorveglianza, che ha insito nel suo nome tale funzione, è anche vero però che la sua funzione è strettamente di giustizia ed istituzionale. La funzione del Garante è invece civica, il suo compito è di portare il luogo di detenzione a contatto con la comunità rendendo trasparente ciò che succede oltre le mura. Adesso questo compito è rimesso al Garante delle persone ristrette che in via troppo spesso residuale si ricorda anche dei minori in carcere. Visti la peculiarità della materia e il dovere della comunità di protezione dell'infanzia, come imposto dalla nostra Carta fondamentale, è utile pensare ad una figura specifica che svolga un controllo costante in Istituto.

Quanto detto in queste pagine si concilia pienamente con il pensiero di Melita Cavallo, già Capo del Dipartimento della la Giustizia Minorile, che con queste parole esprime la necessità di una rivoluzione nell'esecuzione minorile: "la struttura chiusa difficilmente è produttiva di cambiamento; ma soprattutto non può esserlo quella struttura in cui le relazioni interpersonali sono rigidamente predefinite e tali da impedire che il minore esprima i suoi bisogni psicologici ed entri in rapporto con l'altro

da sé; né aiuta queste dinamiche relazionali quella struttura in cui il colore è assente dalle pareti, dai soffitti, dalle porte, dai pochi mobili e lascia spazio all'alternarsi del grigio e del bianco (reso sporco dal tempo e dalla rabbia dei detenuti) che intensifica lo squallore e la desolazione del luogo architettonicamente incombente, aumentando in alcuni detenuti, in particolare al primo ingresso, la disperazione di esistere. Diventa perciò ancora più essenziale e irrinunciabile garantire al giovane detenuto i legami socio-familiari validi e significativi e mantenere vivo il suo interesse attraverso esperienze lavorative, sportive e culturali, che diano senso ad una interminabile giornata¹¹⁴.”

1.9. Progetti di ordinamento penitenziario minorile presentati e dimenticati.

Negli anni sono stati fatti alcuni tentativi per ovviare all'inopportuna equiparazione tra l'ordinamento penitenziario degli adulti e il trattamento dei minori condannati. Il primo progetto fu presentato alla Camera dall'allora Ministro di Grazia e giustizia Martinazzoli nel 1986, seguito, ad oltre dieci anni di distanza, dal progetto del Ministro Fassino, anch'esso dimenticato senza neppure avviare l'*iter* parlamentare di approvazione¹¹⁵. Recentemente, nel novembre 2010, è stata presentata alla Camera una proposta di legge frutto di un lungo e impegnato lavoro promosso nel 2007 dal Dipartimento per la giustizia minorile¹¹⁶. Quest'ultimo tentativo si caratterizza, rispetto ai due che l'hanno preceduto, per un più ampio respiro e per una maggiore organicità. Ma anch'esso sembra ormai dimenticato.

¹¹⁴Melita Cavallo, *Editoriale*, “Nuove esperienze di Giustizia Minorile”, 2 (2008), p. 10.

¹¹⁵Rispettivamente, Disegno di Legge n. 3594 presentato alla Camera dei Deputati il 18 marzo 1986 (IX Legislatura) e Disegno di Legge n. 7225 presentato alla Camera dei Deputati il 17 luglio 2000 (XIII Legislatura). Entrambi i testi sono reperibili sul sito www.camera.it.

¹¹⁶Disegno di Legge n.3912 presentato alla Camera dei Deputati il 29 novembre 2010 (XVI Legislatura). Testo reperibile sul sito www.camera.it.

Nelle relazioni di tutti e tre i progetti di legge che sono state presentate alle Camere si fa riferimento in maniera esplicita alla volontà di innovare la materia, proprio in ragione della specificità dell'ambito minorile. L'obiettivo è di disegnare, quindi, un quadro di riferimento nell'esecuzione non solo delle misure penali in carcere, ma anche delle misure alternative alla detenzione, adeguandole alla condizione giovanile. In particolare i progetti più recenti si preoccupano di soddisfare i moniti provenienti dalla Corte Costituzionale nonché dalle fonti internazionali prevendendo un sistema che accentui la funzione rieducativa, scardinando così l'equiparazione tra adulto e minore.

1.9.1. Il progetto Martinazzoli.

Il progetto Martinazzoli, presentato nel marzo del 1986, voleva colmare la lacuna lasciata dal legislatore, in sede di emanazione dell'ordinamento penitenziario degli adulti, che, dopo dieci anni, si faceva pesante. Il progetto, tenuto conto dell'interesse del minore alla continuazione di un processo educativo anche in sede penale, si faceva carico di una serie di innovazioni particolarmente significative per quel tempo. La proposta decadde alla fine della legislatura e solo pochi mesi dopo fu emanata la legge 663/1986 contenente "Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" (meglio conosciuta come Legge Gozzini) che estese alcune previsioni del progetto anche agli adulti, rendendolo, quindi, già obsoleto. Tuttavia, esso presentava indicazioni importanti sulla filosofia del carcere minorile. Pur mantenendo l'equazione pena-carcere, esso tendeva a modificare aspetti rigidi previsti nella normativa per gli adulti adattandoli alla condizione giovanile in modo da valorizzare la funzione risocializzante della pena. Già la scelta, puramente formale, di trattare primariamente la disciplina delle misure limitative della libertà personale e solo in seguito le norme sull'organizzazione degli istituti, evidenziava un'impostazione

culturale, necessaria per i minori, che tende ad utilizzare il carcere come ultima risorsa.

La normativa proposta introduceva modifiche significative per quanto riguardava le misure alternative alla detenzione. Si proponeva all'art. 5, per l'applicazione dell'affidamento in prova ai servizi sociali, di escludere qualsiasi preclusione in ordine al tipo di reato, prevista al tempo, dal comma secondo dell'art. 47 della legge 354/1975 poi modificata dalla Legge Gozzini. Inoltre il beneficio poteva essere concesso ai condannati entro limiti più ampi, quando la pena inflitta o il residuo di maggior pena non superava i cinque anni. La concessione della misura era, comunque, sempre subordinata alla conoscenza del minore e solo se si riteneva che le linee direttive dell'affidamento fossero idonee per il reinserimento sociale del giovane.

Anche il regime di semilibertà era modificato da questa proposta prevedendo anche in questo caso nessuna preclusione sul tipo di reato. Se la pena superava i cinque anni, però, l'accesso alla misura sarebbe stato consentito solo dopo aver scontato in carcere un quinto della pena inflitta.

Inoltre, si estendeva la durata complessiva nell'anno delle licenze concesse ai detenuti in semilibertà e al regime di libertà vigilata concesso agli adulti durante le licenze si sostituiva quello dell'affidamento in prova.

La seconda sezione trattava, invece, le norme relative alla vita all'interno dell'istituto. Le innovazioni culturali espresse nella relazione presentata alla Camera che si riferivano alla necessità di privilegiare istituti di tipo comunitario che potessero favorire il dialogo tra l'istituto e il territorio non sembrano però soddisfatte in pieno nel testo della proposta. Una importante innovazione sembra essere la previsione di un Consiglio di Istituto, "organo propulsore di tutte le iniziative e centro motore della vita

in istituto¹¹⁷,” a cui era affidata la programmazione delle attività educative, di corsi scolastici e formazione professionale e delle attività ricreative, nonché la formulazione del regolamento interno e le proposte circa i trasferimenti e le applicazioni delle misure alternative. Ritengo molto importante e significativo il fatto che si sia voluto evidenziare, dedicandole una norma apposita, l'importanza del lavoro coordinato di tutte le personalità dell'istituto, dal Direttore agli operatori dell'area trattamentale e il personale di custodia. L'art.11, ricalcando l'art. 17 della legge 354/1975, prevedeva la partecipazione della comunità esterna alle attività trattamentali, senza però specificare la necessità di un coordinamento tra i volontari e il consiglio d'istituto. L'art. 13 si occupava dei rapporti con i familiari evidenziandone l'importanza come figure di riferimento educativo, si proponeva di favorirne la collaborazione per le attività educative e formative secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, rilegando così un aspetto fondamentale del trattamento per i giovani ad una fonte regolamentare rischiando differenze enormi tra i vari istituti.

Degna di nota positiva è la norma che permetteva la fuoriuscita, con autorizzazione del Direttore, dei detenuti in gruppo accompagnati dal personale dell'Istituto per partecipare ad attività culturali, religiose e ricreative. In più si specificava la possibilità per i minori di essere autorizzati ad uscire per recarsi a scuola o a lavoro. La norma, al tempo innovativa, è stata solo in parte poi superata dall'art. 21 ord. pen. come sostituito dalla legge Gozzini che prevede per tutti, non solo per i minori, la possibilità di uscire per recarsi a lavoro, ma non fa riferimento a uscita per scuola o attività culturali. Solo con il nuovo regolamento 230/2000 si è previsto la possibilità di uscire dal carcere ex art.21 per frequentare corsi professionali e in particolare per i minori l'art. 48/7 prevede la possibilità di accompagnamento da parte del personale dell'amministrazione penitenziaria

¹¹⁷Relazione del Disegno di Legge n.3594 presentato alla Camera dei Deputati il 18 marzo 1986 (IX Legislatura) “*Norme per l'esecuzione penale nei confronti dei minorenni*”.

appartenente a ogni qualifica, qualora sia necessario per motivi di sicurezza. Già nel 1986 era chiara l'idea, quindi, dell'importanza degli interventi verso l'esterno, l'idea che per il minore la scuola da frequentare è quella fuori con gli altri ragazzi e non una classe speciale dentro¹¹⁸. Ancora nel 2011, però, non è prevista una norma *ad hoc* e si fa ricorso, per ovviare a questa lacuna legislativa, a un'interpretazione estensiva della nozione di lavoro e corso professionale presente nel regolamento d'esecuzione.

1.9.2. Il progetto Fassino.

Nel 2000, l'allora Ministro della Giustizia Fassino, presentò un altro progetto di riforma. Nei quattordici anni che distanziano le due proposte, si collocano le sentenze della Corte Costituzionale che, come già evidenziato, più volte ha sollecitato il legislatore a provvedere con apposita legge indicandone anche le linee essenziali da seguire. Si legge nella relazione del progetto: “un adeguamento delle forme del trattamento che accentui le opportunità di recupero in soggetti che non hanno ancora portato a compimento la loro formazione fisio-psichica è il principio a cui si ispira l'intervento legislativo che intende, essenzialmente, condurre la materia dell'esecuzione penale minorile al rispetto dei canoni di legittimità¹¹⁹.” E' necessario premettere alcuni aspetti. Il progetto si occupa principalmente, se non in maniera esclusiva, del regime alternativo alla detenzione. Solo una norma, l'art. 15, riguarda gli interventi per i soggetti ristretti in Istituto, ed è l'unica disposizione che si interessa dell'esecuzione della pena detentiva vera e propria. Non si presenta, quindi, come una riforma organica che coglie ogni aspetto dell'esecuzione penale del minore, si è preferito rimandare per quasi tutti gli aspetti che regolano la vita in istituto alla disciplina degli adulti. Non si fa riferimento all'edilizia carceraria, alla

¹¹⁸Cfr. Piercarlo Pazé, *Le pene per i minorenni*, cit., p. 25.

¹¹⁹ Relazione del Disegno di Legge n. 7225 presentato alla Camera dei Deputati il 17 luglio 2000 (XIII Legislatura).

partecipazione della comunità esterna, al coordinamento del lavoro da parte degli operatori sia tra loro sia con il territorio. Si tratta di un limite pesante.

In più si prevede al secondo comma dell'art. 1 che tale normativa sarà applicata a coloro che hanno commesso il reato da minorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età, successivamente se pur il reato è stato commesso da minore sarà applicata la normativa prevista per gli adulti. Si peggiora così la normativa esistente che prevede l'applicazione delle norme riservate ai minori fino al venticinquesimo anno di età, logicamente se il reato è stato commesso da minorenne. Questa scelta è contraria a quelli che sono gli indirizzi internazionali e della dottrina, che sempre di più tendono a suggerire l'avvicinamento del regime dei giovani-adulti a quello minorile per evitare il contatto col mondo penitenziario¹²⁰. L'unica spiegazione plausibile è che si sia voluto evitare di applicare il nuovo regime tendente a sostituire la detenzione, previsto appunto nel progetto, a soggetti troppo lontani dalla minore età.

Il nucleo del progetto è contenuto nei primi nove articoli e prevede l'applicazione di prescrizioni in sostituzione della pena detentiva. Queste previsioni tendono ad attuare, in sede di esecuzione di una pena detentiva, un intervento parallelo a quello della messa alla prova in fase processuale.

Fondamentale, per capire lo spirito del progetto, è l'art. 3. Si prevede, infatti, l'aggiunta di quattro commi all'art. 656 c.p.p. che disciplina, dal comma 5 al 10, le modalità dell'esecuzione della pena detentiva, introdotto dalla legge 165/1998. Importante è la novità introdotte all'art. 10 *bis* che va a regolare le modalità di esecuzione della pena detentiva per un reato commesso da minorenne.

Si dispone: "Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona che commise il reato prima del compimento del diciottesimo anno di età non si applicano le disposizioni contenute nei commi da 5 a 10.

¹²⁰Cfr. Maria Antonietta Fiorillo, *Un ordinamento penitenziario per i minori*, cit., p. 139.

In tale caso il pubblico ministero procedente sospende l'esecuzione e chiede ai servizi della giustizia minorile di formulare, nel termine di trenta giorni, un progetto di intervento predisposto in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. Il progetto è trasmesso dal pubblico ministero, con le sue richieste, al tribunale di sorveglianza per i minorenni che provvede entro trenta giorni”.

In sostanza il P.M. che deve eseguire la pena detentiva, ne sospende l'esecuzione e chiede ai servizi di giustizia minorile di formulare un progetto d'intervento predisposto in conformità di quello della messa alla prova¹²¹. L'ultima parola spetterà al magistrato di sorveglianza che con ordinanza sostituirà all'esecuzione della pena detentiva inflitta o al residuo di maggior pena, prescrizioni, quando tenuto conto dell'entità del fatto, della personalità dell'autore, ritiene che queste siano idonee a perseguire la salvaguardia, avvio e promozione dei processi di maturazione e di socializzazione del soggetto condannato ed a prevenire che egli commetta altri reati (art. 4).

Circa il contenuto delle prescrizioni indicate nel progetto, all'art. 5, si è tenuto conto delle previsioni dell'art. 47 ord. pen., sull'affidamento in prova ai servizi sociali, ma si è andati anche oltre, con l'obbligo di permanenza in casa o presso luogo di cura o assistenza e con una sorta di semilibertà che prevede l'obbligo di trascorrere parte del giorno nell'istituto di detenzione. Alcune di queste prescrizioni sono molto limitative e formali, se pur è vero che le pene in gioco potrebbero anche essere elevate non sembrano orientate sulla finalità educativa cui dovrebbe tendere il progetto.

E' però necessario segnalare alcuni aspetti che sono sicuramente positivi per ridurre l'area della detenzione nei confronti dei minori autori di reato. Gli adulti possono usufruire della disciplina di sospensione della pena come prevista dall'art. 656 c.p.p. solo se condannati a pene fino a tre anni.

¹²¹Cfr. Alessandro Margara, *Prospettive de iure condendo*, cit., p. 437.

Inoltre la norma prevede la possibilità di sospensione solo se il soggetto al momento della condanna definitiva si trova in libertà o agli arresti domiciliari. Per i minori il progetto allarga le maglie della normativa permettendo l'applicazione della nuova disciplina nei confronti di tutti (anche se detenuti) e senza limiti di pena. Seguendo le indicazioni della sentenza n. 450/1998 della Corte Costituzionale si prevede, inoltre, che le prescrizioni in sostituzione della pena detentiva possano essere concesse anche al minore condannato per reati di criminalità organizzata quando siano stati acquisiti elementi tali dai quali sia possibile escludere l'attualità di collegamenti del soggetto con le organizzazioni criminali. Al comma 4 dell'art. 7 si prevede poi che terminato in maniera positiva il periodo delle prescrizioni, il tribunale di sorveglianza, in base alle risultanze trasmesse dai servizi incaricati, pronunzierà l'estinzione del reato e di ogni altro effetto penale della condanna, questo con l'intento di evitare effetti stigmatizzanti sul minore.

Per coloro che non possono accedere alla misura innovativa delle prescrizioni non si esclude il ricorso alle altre misure alternative alla detenzione per gli adulti, anche in questo caso prescindendo dai limiti di pena stabiliti per gli stessi. Un sistema così pensato dovrebbe tendere ad escludere il ricorso al carcere o comunque limitarlo a casi particolari in cui il minore non collabora alla realizzazione di progetti per lui pensati. Questa considerazione però non giustifica la poca importanza data nel progetto all'organizzazione della vita in istituto. Come già anticipato solo una norma si occupa di ciò, prevedendo la realizzazione di un progetto di intervento personalizzato e aggiornato costantemente contenente le modalità con cui attuare le relazioni del ragazzo con il mondo esterno nonché le attività culturali, ricreative e sportive. Si prevede inoltre che non siano applicati gli art. 14 *bis*, 41 *bis* e 4 *bis* dell'ordinamento penitenziario eliminando così il "regime del doppio binario" per i detenuti minorenni. L'art. 18 prevede una deroga all'art. 30 *ter* ord. pen. stabilendo la possibilità di concessione di

permessi per gravi motivi familiari o permessi premio indipendentemente dalle condizioni concernenti la misura e il reato commesso.

Abbiamo visto i limiti e gli aspetti invece significativi di tale progetto, che però, una volta conclusa la legislatura nel 2001, fu dimenticato. Gli anni successivi si sono caratterizzati per un'inversione di tendenza che prescindeva completamente dai passi avanti fatti negli anni precedenti. Il progetto Castelli del 2002, "Modifiche alla composizione ed alle competenze del tribunale penale per i minorenni", oltre a prevedere l'abolizione dei Tribunali per i minorenni, sostituendoli con l'istituzione di "sezioni specializzate presso i tribunali e le corti d'appello¹²²", si caratterizzava per un assoluto *sfavor minoris*, dilatando i tempi di custodia cautelare, fissando a diciotto anni il limite di operatività della normativa nonché della permanenza presso gli Istituti Penali per minorenni, innovando l'istituto della liberazione condizionale per la quale prevedeva addirittura la consulenza tecnico-specialistica.

Il processo di equiparazione all'adulto delineato da questo progetto era in totale contrasto con le Risoluzioni internazionali che auspicano un trattamento orientato all'educazione anche per i giovani adulti in ragione del fatto che nella società odierna si è dilatato il periodo di passaggio verso l'età adulta¹²³.

La Camera, il 5 novembre 2003, deliberò di non procedere all'esame del disegno di legge accogliendo la pregiudiziale di costituzionalità che evidenziava il contrasto tra la normativa proposta e l'art. 31/2 della Costituzione, per il quale la Repubblica "protegge maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo¹²⁴".

¹²²Cfr. Luigi Fadiga, *I progetti di riforma della giustizia per i minorenni*, "MinoriGiustizia", 1 (2008), p. 67.

¹²³Cfr. Laura Cesaris, *Un ordinamento penitenziario per i minori e giovani adulti*, cit., p. 166.

¹²⁴Si veda i resoconti della seduta della Camera n. 384 del Mercoledì 5 novembre 2003 in www.legxiv.camera.it.

1.9.3. Il primo progetto organico di riforma.

La redazione dell'ultimo dei tre progetti presentati al Parlamento è stata promossa nel 2007 dal Dipartimento della Giustizia Minorile, diretto allora da Melita Cavallo. Depositato nel gennaio 2008 presso la segreteria del Gabinetto del Ministro della Giustizia perché potesse essere presentato al Consiglio dei Ministri per esercitare il potere d'iniziativa, è stato dimenticato e abbandonato con la nuova legislatura. Nel 2010 un gruppo di parlamentari ha fatto proprio il testo e l'ha presentato in Parlamento, attualmente è assegnato all'esame della Commissione Giustizia in sede referente.

Il lavoro effettuato dal gruppo composto da personalità con notevole competenza nel settore minorile è sicuramente di grande valore. Per la prima volta, dopo oltre trenta anni, si è assistito alla volontà seria e impegnata di ridisegnare l'esecuzione della pena per i minori.

Il disegno di legge consta di 52 articoli e segue quelle che sono le linee guida presentate al paragrafo precedente e da anni ormai suggerite dalla dottrina. Non si limita, infatti, unicamente a disciplinare in maniera innovativa l'esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale per i condannati minorenni, ma rinnova anche il ventaglio di sanzioni che possono essere inflitte al minore in caso di condanna. A tale scopo si utilizza la categoria delle sanzioni sostitutive che saranno irrogate "per un tempo pari alla pena detentiva applicabile" (art. 13/1). Sarebbe stato preferibile, come già detto, prevedere delle pene totalmente innovative, risposte dirette alla violazione della norma incriminatrice, per evitare che la violazione delle prescrizioni imposte comporti la conversione in pena detentiva. E' pur vero che un progetto così ambizioso trova la sua sede in una riforma organica del codice penale¹²⁵. I compilatori del progetto, però,

¹²⁵Cfr. Franco Della Casa, *Prove di rientro da una lunga rimozione: il primo organico progetto di riforma dell'esecuzione penale minorile*, "Nuove esperienze di Giustizia Minorile", 2 (2008), p. 223.

hanno ridotto la portata di tali sanzioni prevedendo all'art. 13/3 che il tribunale nel momento in cui infligge la sanzione sostitutiva "prevede contestualmente la pena applicabile in caso d'inottemperanza accertata da parte del magistrato di sorveglianza", evitando così l'amara conseguenza del carcere, ogni qualvolta vi sia una violazione delle prescrizioni inflitte in sede di condanna.

Per quanto riguarda la tipologia delle sanzioni sostitutive queste sono suddivisibili in tre categorie corrispondenti a tre scaglioni di pena: se il tribunale ritiene di dover irrogare una pena entro il limite massimo di due anni può condannare alla semidetenzione (art. 15) o alla libertà controllata (art. 18) eseguita con la modalità dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Se il limite massimo è di un anno, le sanzioni applicabili sono la permanenza domiciliare (art. 16) oppure l'obbligo di attività riparatoria a favore della persona offesa o danneggiata dal reato, o prestazioni di pubblica utilità elencate all'art. 20. Infine, se il limite massimo della pena da irrogare è di sei mesi, il giudice può decidere per la permanenza domiciliare nei fine settimana oppure condannare a sanzioni a contenuto interdittivo, prevedendo uno o più divieti elencati all'art. 19.

Innovativa sembra anche l'ambivalenza di tali sanzioni: ad ogni sanzione sostitutiva corrisponde una misura alternativa alla detenzione applicabile dal tribunale di sorveglianza durante l'esecuzione della pena indicata all'art. 14. Tra queste misure alternative spicca, per innovazione, la misura della detenzione domiciliare nel fine settimana sostituibile al carcere, dopo aver scontato metà della pena inflitta quando il residuo di pena non è superiore a sei mesi (art. 17) e la liberazione anticipata per positivo svolgimento delle attività riparatorie o di pubblica utilità disposte durante la permanenza in carcere (art. 23).

Le disposizioni inerenti al settore penitenziario sono altrettanto innovative ed importanti. Di assoluta centralità è la categoria dei giovani adulti, soggetti aventi più di 21 anni e non ancora 25 che attualmente sono

ospitati all'interno delle strutture detentive degli adulti anche se hanno commesso il reato in minore età. L'art. 1/1 precisa che la normativa contenuta nel progetto sarà destinata anche a loro, il comma terzo stabilisce inoltre che sarà compito dei servizi minorili occuparsene sia in fase cautelare che dell'esecuzione fino al compimento del venticinquesimo anno di età. Per evitare il contatto con il mondo penitenziario degli adulti da una parte e garantire un trattamento più mirato in ragione dell'età dall'altra, si prevede all'art. 28 la costituzione d'istituti penali per giovani adulti, strutture apposite destinate ad accogliere questa categoria di giovani e tesi ad una collaborazione massiccia con il territorio per promuovere progetti lavorativi a loro favore.

Altrettanto importante è la cura con cui si tratta la fase delle dimissioni di tali soggetti, si prevede all'art. 28/1 lett. *e* di predisporre locali separati alle strutture detentive, organizzati come micro alloggi per ospitare i ragazzi che finita la pena non hanno una struttura abitativa. La permanenza all'interno di tali strutture non potrà durare più di tre mesi, tempo necessario perché i servizi sociali degli enti locali possano trovare una soluzione per il compiuto reinserimento sociale del giovane adulto.

Quest'attenzione nei confronti dei giovani adulti, oltre a rispondere ai vari moniti della comunità internazionale, elimina una discrasia della nostra normativa vigente in cui si prevede la competenza del magistrato di sorveglianza fino al compimento del venticinquesimo anno di età ma la normativa applicabile, il luogo di detenzione e i servizi sociali ministeriali competenti sono quelli degli adulti una volta compiuti ventuno anni¹²⁶.

Le innovazioni circa le strutture detentive non riguardano solo i giovani adulti, anche per i minori si prevede un'ulteriore differenziazione. All'art. 27, infatti, si disciplina l'organizzazione delle "comunità penali a custodia attenuata per i minorenni" destinate a ospitare minori in custodia

¹²⁶ *Ivi*, p. 225.

cautelare o condannati che non hanno commesso reati di particolare allarme sociale e che hanno aderito al programma socio educativo individualizzato. L'istituzione di queste nuove strutture, oltre a proteggere i minori da influenze negative provenienti da altri soggetti con condotta criminale grave, che saranno ospitati presso gli istituti penali per minorenni, permette di eseguire un trattamento personalizzato nei loro confronti. Si prevede, infatti, che queste strutture possano ospitare massimo dieci ragazzi e siano organizzate in maniera comunitaria. Il personale di polizia penitenziaria assegnato alla comunità non svolgerà servizio di vigilanza sui soggetti ma avrà soprattutto funzione di controllo della struttura e degli ingressi. Importante poi l'ultima disposizione dell'art. 27 che indica la necessità, salvo espresso divieto da parte dell'autorità giudiziaria, di svolgere le attività di studio, lavoro, tempo libero all'esterno della struttura previa intesa con istituzioni, imprese, cooperative, associazioni promosse dal Direttore dell'istituto.

Le altre strutture detentive previste dal progetto sono, oltre agli Istituti penali per minorenni e alle strutture appena analizzate, le sezioni destinate all'esecuzione della semidetenzione e della semilibertà, i centri di prima accoglienza dove vengono ospitati i soggetti in arresto o sottoposti a fermo in attesa dell'udienza di convalida e le comunità pubbliche e del privato sociale destinate ad accogliere i minori e giovani adulti "sottoposti a misura cautelare del collocamento in comunità e alla misura del riformatorio giudiziario" (art. 31).

Il progetto quindi tratta in maniera precisa il problema dell'edilizia delle strutture detentive prevedendo vari istituti capaci di differenziare le risposte trattamentali a seconda dell'età e della predisposizione al reato dei soggetti destinatari. Nel paragrafo precedente, analizzando le linee guida proposte dalla dottrina, abbiamo evidenziato l'importanza del numero ristretto di ospiti presso ogni struttura e la necessaria applicazione del principio di territorialità per favorire i rapporti inter familiari e con il

territorio di provenienza. Questi aspetti potevano essere oggetto di un esame più attento da parte del gruppo di lavoro che, circa il primo punto, ha indicato la capienza minima di dieci unità solo per le comunità a custodia attenuata e quelle pubbliche o del privato sociale, per gli Istituti penali per minorenni e dei giovani adulti si limita, invece, a prevedere in maniera meno tassativa, all'art. 26, il criterio elastico “del numero limitato di detenuti” e ad “assicurare nell'organizzazione edilizia l'assegnazione dei giovani in gruppi di dimensione funzionale allo svolgimento delle attività e alla realizzazione dei programmi di trattamento individualizzati”.

All'esigenza del rispetto del principio di territorialità si dedica un articolo, l'art. 2, stabilendo al primo comma che “ogni misura penale deve essere eseguita nell'ambito della regione di residenza” ma, si consente al seconda comma “per rilevanti motivi di opportunità” lo spostamento del giovane in strutture presso regioni limitrofe. La previsione non sembra orientata solo al *favor minoris* e quindi alla volontà di allontanare il minore per proteggerlo da influenze negative provenienti dall'ambiente di appartenenza, altrimenti non si sarebbe circoscritto lo spostamento a “regioni limitrofe¹²⁷”. Questa mancanza espone, ancora i minori, al rischio di trasferimenti per motivi disciplinari spesso usati, indebitamente, per migliorare la vivibilità in istituto stroncando così il percorso iniziato nella struttura. A poco serve l'indicazione dell'art.6, che prevede la necessità di informare dei trasferimenti i genitori, tutore o altri soggetti indicati dal detenuto, in quanto i destinatari dei trasferimenti arbitrari troppo spesso sono proprio i ragazzi che non hanno nessun tipo di riferimento sul territorio.

Il progetto si occupa anche del personale, in particolare è da guardare con soddisfazione all'importanza che si riserva ai servizi sociali per minorenni e all'azione di questi costantemente coordinata con quelli

¹²⁷Ivi, p. 226.

territoriali. E' inoltre significativo l'art. 51/1 che prevede l'integrazione di trecento unità per "profili professionali dell'area educativa, sociale e trattamentale" intensificando così l'opera educativa. Il progetto, però, pur investendo di svariate funzioni gli agenti di polizia penitenziaria appartenenti al contingente minorile niente dice circa la loro preparazione rischiando così un'interferenza negativa tra questi e il personale educativo.

Lo spirito della proposta, che la rende così innovativa, è senza dubbio la volontà di rendere il meno segregante possibile la pena detentiva all'interno degli istituti. Oltre alle previsioni già analizzate circa le strutture innovative delle comunità a custodia attenuata e degli istituti per giovani adulti, dei passi avanti si realizzano anche per la vita all'interno degli Istituti penali per minorenni. I due fronti su cui si muove tale prospettiva sono l'accesso della comunità esterna all'interno dell'istituto e la volontà di rendere più agevole e flessibile la fruizione di misure extra murarie per i detenuti.

Sul primo fronte è da evidenziare l'art. 26/2 let. *l* che permette la programmazione, nell'ambito del progetto d'istituto, della partecipazione di enti pubblici, associazioni pubbliche e private e di singole persone per sostenere ad attivare attività culturali, di studio, lavoro, sport e tempo libero. Si prevede, inoltre, la possibilità di concedere l'autorizzazione ai colloqui non solo ai familiari, ma anche a persone che possano vantare "un riconosciuto legame affettivo" con il soggetto detenuto. Grazie a questa previsione, si va a specificare in sede legislativa il significato dei "ragionevoli motivi" indicati nel Regolamento d'esecuzione del 2000 all'art. 37, e riprese anche nelle circolari ministeriali¹²⁸, come presupposti per la concessione di colloqui con persone terze. L'ultimo comma dell'art. 10, evidenziando una sensibilità particolare per la gran parte della popolazione straniera, prevede la necessità di proporre colloqui ai minori

¹²⁸In particolare il punto 5.11 dedicato ai colloqui della Circolare n. 5391/2006 riferita alla organizzazione e gestione tecnica degli Istituti Penali Minorili.

privi di riferimenti familiari con rappresentati del volontariato. Da sottolineare, poi, l'art. 24 che garantisce la continuità dell'intervento dei servizi sociali minorili di concerto con quelli territoriali fino a tre mesi dopo la dimissione del ragazzo.

L'altro polo su cui si muove il progetto è quello della predisposizione di istituti e meccanismi per favorire l'uscita dei ragazzi dal carcere. L'art. 4 prevede che l'osservazione e il programma individualizzato “siano predisposti anche nei confronti dei soggetti in custodia cautelare” previo consenso dell'interessato, si tende così ad allargare le maglie dell'intervento che può essere offerto anche per coloro che ancora non sono raggiunti da una sentenza definitiva. A tal proposito l'art. 5 fa un passo ulteriore prevedendo per “tutti i ristretti” in IPM o IPGA, quindi anche coloro in misura cautelare, la possibilità di frequentare all'esterno corsi di istruzione, tirocini, attività lavorativa e altre attività utili all'educazione e al reinserimento.

Per i condannati le misure che consentono l'esecuzione proiettata sul territorio sono ancora più significative. Il gruppo di lavoro ha arricchito la categoria delle misure premiali introducendo istituti innovativi come il permesso premio “speciale” di cui all'art. 9 che permette in caso di buona condotta e di risposta positiva al programma trattamentale, ogni semestre di carcerazione, la fruizione di un permesso di durata frazionabile, non superiore a venti giorni. Abbiamo già ricordato gli innovativi istituti sia della detenzione domiciliare nel fine settimana che della liberazione anticipata per positivo svolgimento delle attività riparatorie che permette così l'utilizzo della mediazione penitenziaria come una vera e propria misura alternativa alla detenzione, come sperato nel paragrafo precedente. Importante novità si ha circa i presupposti di fruibilità delle misure, l'art. 8, infatti, stabilisce la piena fruibilità delle misure extra murarie a prescindere dalle “limitazioni concernenti il titolo di reato, al momento dell'esecuzione e delle durata della pena irrogata”. In questo modo, oltre ad eliminare

l'incongruenza tra le misure alternative e la liberazione condizionale, concedibile per i minori in ogni momento della detenzione e qualunque sia la durata di questa, permette anche di razionalizzare il percorso trattamentale e dà la possibilità al magistrato di sorveglianza di adeguare al meglio le misure premiali al percorso individuale del soggetto¹²⁹.

Sempre in ordine alla concessione di misure alternative, il progetto in esame ha ripreso quanto di buono era previsto nell'idea del Ministro Fassino ma restringendone le maglie. Si prevede, infatti, l'aggiunta del comma 10 *bis* all'art. 656 del codice penale ma la sospensione dell'esecuzione da parte del P.M. non sembra essere obbligatoria per il minore, come nel precedente progetto ma subordinata ancora ai presupposti previsti per gli adulti. Ciò sembra confermato dal primo comma dell'art. 35 del progetto che oltre a rendere giustamente inapplicabili le preclusioni previste ai commi 7 e 9 dell'art 656 c.p. per i condannati al 4 *bis* ord. pen. e per i recidivi reiterati, specifica che la sospensione dell'esecuzione per i minori può essere chiesta anche se sottoposti alla misura cautelare del collocamento in comunità o della permanenza in casa escludendo quindi, al contrario del progetto Fassino, l'applicazione per i soggetti sottoposti a misura cautelare in carcere. A prescindere da questa restrizione, giustificata in parte dalla previsione delle misure sostitutive alla detenzione, grazie a questo nuovo assetto normativo l'esecuzione penale minorile potrebbe davvero rispondere al canone di flessibilità più volte richiamato nelle sue sentenze dalla Corte Costituzionale.

E' poi da condividere la riflessione fatta da Franco Della Casa circa l'importanza che è data nel progetto alla categoria dei detenuti stranieri. Già tra i criteri direttivi dell'esecuzione, all'art. 3, non si dimentica la necessità di ispirarsi a "modelli di scambio interculturali per favorire processi di socializzazione multiculturale". Per meglio rispondere ai bisogni di questi

¹²⁹Cfr. Franco Della Casa, *Prove di rientro da una lunga rimozione*, cit., p. 228.

minori si prevede anche la figura del mediatore linguistico-culturale, in modo da favorire i processi d'integrazione e svolgere, al tempo stesso, una seria prevenzione del rischio di devianza¹³⁰. Si poteva andare anche oltre prevedendo la presenza, all'interno dello *staff* trattamentale con possibilità di sviluppo di carriere, di personale proveniente dall'aree geografiche più rappresentate all'interno degli istituti.

Per favorire la fruizione di misure extra murarie anche a coloro che non hanno sul territorio un riferimento familiare l'art. 9 prevede la possibilità di utilizzare come base logistica durante il permesso premio speciale "luoghi di accoglienza individuati in collaborazione con i servizi minorili o dell'ente locale". Se pur questa possibilità non è ripetuta per le misure alternative, niente ne impedisce un'interpretazione estensiva, prevedendo quindi la fruizione di tali luoghi anche in occasione di misure premiali differenti essendo, anche in questo caso, doverosa l'attivazione dei servizi sociali¹³¹.

Il progetto in esame, lodevole per molti punti appena analizzati, si caratterizza per una grande mancanza che si fa ancora più grave proprio in ragione dell'attenzione con cui cura tutti gli aspetti della vita detentiva dei minori. Non si occupa, infatti, di prevedere un regime differente, in ragione della specificità dei destinatari, delle norme raggruppate, per gli adulti, sotto la formula "ordine e sicurezza". Solo una norma, per altro molto generica, si occupa del tema e in particolare delle perquisizioni personali prevedendo la necessità di tener conto della vulnerabilità del soggetto minore. Per il resto è necessario fare riferimento all'ordinamento penitenziario degli adulti. Si dovrà quindi guardare all'art. 39 ord. pen. per sanzionare un minore in seguito ad una infrazione disciplinare e ciò è molto grave in quanto l'apparato sanzionatorio previsto dalla legge 354/1975 tende ad una

¹³⁰ 4° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2007-2008 p.10. Consultabile sul sito www.gruppocrc.net.

¹³¹ Cfr. Franco Della Casa, *Prove di rientro da una lunga rimozione*, cit., p. 228.

logica di contrapposizione drastica tra l'individuo e l'istituzione che, oltre ad essere contraria a quanto previsto nelle altre disposizioni del progetto, potrebbe vanificare del tutto il percorso educativo intrapreso durante la detenzione e il rapporto di fiducia e comprensione che dovrebbe crearsi tra le figure professionali e il ragazzo. E' inoltre da ricordare che la sanzione più grave, l'esclusione dalle attività in comune, implica un isolamento continuo del ragazzo, vietato dalle carte internazionali¹³².

Inoltre, il silenzio del progetto fa sì che siano importati dall'ordinamento degli adulti sia il regime di sorveglianza particolare (art. 14 *bis* ord. pen.) che l'art. 41 *bis*, vietati espressamente, al contrario, nel progetto Fassino. Prevedere la possibilità di utilizzare il c.d. regime del doppio binario anche per detenuti minorenni oltre ad essere contrario all'ispirazione educatrice che dovrebbe muovere l'esecuzione penale minorile e che muove questo progetto, rischia di determinare conseguenze negative da un punto di vista dell'etichettamento conseguente alla loro instaurazione¹³³.

Concludo l'analisi di questo progetto, innovativo nel contenuto e prezioso per superare la lacuna ormai trentennale del nostro legislatore, con l'invito dei proponenti contenuto nella relazione di presentazione alla Camera: "il progetto di legge può costituire senz'altro una base di partenza per l'avvio di un fruttuoso confronto parlamentare a condizione, naturalmente, che il Parlamento riesca a dare prova di una reale sensibilità verso le tematiche minorili, non strumentalizzando le esigenze della sicurezza sociale, e si proponga non solo di legiferare, ma di scrivere, finalmente, una vera pagina riformatrice¹³⁴".

¹³² A tal proposito ricordiamo le regole 95.1, 95.3, 95.4 della Raccomandazione (2008)11 "Norme europee per i minore autori di reato destinatari di sanzioni o misure".

¹³³ Franco Della Casa, *Prove di rientro da una lunga rimozione*, cit., p. 230.

¹³⁴ Relazione al Disegno di Legge n.3912 presentato alla Camera dei Deputati il 29 novembre 2010 (XVI Legislatura). Testo reperibile sul sito www.camera.it.

CAPITOLO II: I MINORI AUTORI DI REATO.

2.1. Teorie criminologiche sulla “devianza minorile”.

Nel capitolo precedente ho fatto più volte riferimento alla necessità del diritto penale di occuparsi non solo del fatto illecito ma anche, e soprattutto, nel caso di minorenne reo, della personalità dell'autore.

Il vero oggetto del diritto penale moderno è costituito dall'azione di un uomo che ha una sua personalità. Reato e reo, come suggerito da Mantovani, sono un'unità inscindibile, essendo il fatto la proiezione della personalità dell'autore e vivendo l'autore compenetrato nel fatto¹³⁵.

Così anche le conseguenze penali non potranno perseguire nessuna finalità razionale se non sono rapportate ed adeguate alla personalità del destinatario, soprattutto, come più volte ricordato, se questo è soggetto a cui è riconosciuta una protezione particolare in quanto minore di età. Da questa considerazione nasce il collegamento, sempre più stretto, tra diritto penale e scienze dell'uomo e più precisamente tra diritto penale e criminologia. Se, da una parte, il diritto penale offre alla criminologia il punto di partenza dell'indagine, circoscrivendo il nucleo dei fatti che interessano questa scienza, dall'altra, la criminologia, offre contributi fondamentali al diritto penale e penitenziario in varie fasi della loro operatività.

In particolare nella fase dell'esecuzione delle sanzioni e del trattamento la scienza criminologica contribuisce ad assicurare che siano attuati, attraverso l'osservazione della personalità, gli scopi della pena dando un apporto fondamentale, soprattutto, nella prognosi della personalità del soggetto in vista dell'applicazione di misure alternative e concessione di benefici¹³⁶.

¹³⁵ Cfr. Ferrando Mantovani, *Il problema della criminalità*, Cedam, Padova, 1984, p.12.

¹³⁶ *Ivi*, p. 14.

Inoltre, ed è ciò che più interessa ai fini della nostra indagine, la criminologia contribuisce in maniera pregnante alla prevenzione e al trattamento di categorie di soggetti che presentano caratteristiche particolari come, appunto, i minori, i tossicodipendenti e le persone con problemi psichiatrici. Da qui nasce l'interesse per l'analisi delle teorie criminologiche che, con finalità talvolta differenti, hanno cercato di individuare le cause della criminalità minorile e di studiarne i comportamenti anti sociali.

Lo studio dei comportamenti “devianti” rientra nell'analisi del rapporto tra ordine sociale e “devianza”, intesa come violazione degli assetti normativi che caratterizzano i rapporti sociali¹³⁷. La classificazione di ciò che è “normale” e di ciò che è “deviante” rientra nella sfera della prevedibilità: normalmente sappiamo come si comporta l'altro, per quali ragioni lo fa in un determinato momento e in particolari circostanze. Il tema è quello della corrispondenza dei comportamenti alle aspettative socialmente condivise.

Ciò è stato riassunto in maniera esaustiva da Howard Becker, sociologo americano contemporaneo: “la devianza non risiede nella natura dell'atto commesso da una persona; risulta, piuttosto, dall'applicazione al “delinquente” delle regole e delle sanzioni stabilite da altri¹³⁸.”

La devianza, come la normalità, è soggetta a mutamenti dovuti alla variazione del costume, della società, del contesto politico e territoriale. Entrambe le categorie risentono dell'influenza del tempo e dello spazio¹³⁹. Comportamenti sanzionabili nel passato possono risultare legittimi nel

¹³⁷Cfr. Alvise Sbraccia, Francesco Vianello, *Sociologia della devianza e della criminalità*, Laterza, Roma, 2010.

¹³⁸Howard Becker., *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*, The Free Press, New York, 1963; trad. it., *Outsiders. Saggi di sociologia della devianza*, Gruppo Abele, Torino, 2003, p. 22.

¹³⁹Cfr. Melita Cavallo, *Ragazzi senza. Disagio, devianza e delinquenza*, Mondadori, Milano, 2002, p. 6.

presente. Condotte condannate da certe culture, possono in altre essere tollerate o addirittura degne di lode. E' quindi necessario considerare gli elementi di relativismo che accompagnano la definizione di ciò che è "deviante" e che poi influenzano inevitabilmente la reazione sociale e le sanzioni istituzionali. La devianza viene quindi definita sulla base della cultura del gruppo sociale dominante in un determinato momento storico.

La cultura giuridica minorile, in precedenza distingueva, la devianza dalla delinquenza minorile: la prima indicava comportamenti considerati "a rischio" che però non prefiguravano la consumazione di reati, mentre la seconda designava comportamenti che delineavano una condotta illecita. La tendenza attuale, invece, come evidenziato da Lorena Milani in un saggio sul tema, è quella di categorizzare come "devianza" tutte le condotte disadattate dei minorenni, indipendentemente dalla presenza di un reato consumato. Questa nuova classificazione porta con sé un nuovo modo di concepire la devianza minorile. Devianza come disadattamento personale, sintomo di disagio. Nelle condotte minorili, la centralità non è assegnata al reato, ma al soggetto il cui comportamento può prefigurare un reato. Corollario di ciò è il fine essenzialmente rieducativo del processo penale¹⁴⁰.

L'analisi che ci apprestiamo a svolgere verterà, senza presunzione di completezza, sui contributi criminologici più significativi, con particolare attenzione per quelle teorie che hanno concorso a interpretare il fenomeno criminale nell'ambito minorile.

2.1.1. La Scuola "Classica"

Le teorie interpretative della criminalità e della giustizia penale del diciottesimo secolo sono definite come "Scuola classica". La Scuola classica non può essere considerata una teoria criminologica in senso stretto, in quanto il suo interesse principale è quello relativo alla definizione legale di criminalità. All'analisi motivazionale e genetica della criminalità

¹⁴⁰Cfr. Mauro Manca, Isangela Mascia, *Devianza e criminalità in adolescenza*, Expert, Forlì, 2006.

la Scuola classica preferisce l'indagine sull'organizzazione del controllo sociale.

Trattare dei contenuti e dei principi ispiratori di questa scuola porterebbe a evocare la vasta gamma dei principi liberali che caratterizzano l'odierno sistema penale: rispetto dei diritti individuali, certezza del diritto, principio di legalità, proporzionalità. In questa sede è necessario, invece, tracciare i limiti più propriamente criminologici della teoria.

Il paradigma su cui poggia la visione classica è quello dell'uomo dotato di libero arbitrio, capace di scegliere le proprie azioni e di calcolarne preventivamente le conseguenze. Tale visione liberale dell'uomo ha condizionato, inevitabilmente, anche l'idea di pena e di responsabilità: i delinquenti dovrebbero essere puniti esclusivamente per ciò che hanno fatto, in base al diritto vigente, e non per ciò che sono o possono diventare¹⁴¹.

Tale concezione evidenzia la concentrazione esclusiva dei classici sul "fatto criminale": questo non è lo specchio dell'uomo che lo ha commesso. L'indirizzo liberale dava scarso peso alla possibilità che il reato fosse socialmente o individualmente condizionato. Da ciò deriva il mancato interesse di questi studiosi ai gradi e alle varie sfumature della responsabilità, nonché alle diverse forme di trattamento ad essa correlate.

Corollario di tale concezione è l'idea che l'individuo non debba essere pregiudicato dal reato che ha commesso: una volta pagato il debito con la società, dovrà poter trovare un posto nella collettività. L'idea è che chi delinque non sia diverso da chi non delinque: proprio perché libero di scegliere l'illecito, una volta cessato di commetterlo, in base alla libertà di

¹⁴¹Cfr. Leon Radzinowicz, *Ideologia e criminalità: uno studio del delitto nel suo contesto storico e sociale*, Giuffrè, Milano, 1968.

autodeterminazione, l'individuo non manifesterà alcun marchio o differenza rispetto agli altri cittadini¹⁴².

Da una tale impostazione, basata sulla libertà di azione dell'essere razionale, scaturisce la concezione esclusivamente retributiva della pena. Dal fatto che l'uomo è capace di scegliere nasce la possibilità di un rimprovero, l'opportunità di formulare un giudizio di colpevolezza, cui corrisponde la sanzione penale. La pena è, fondamentalmente, retribuzione del fatto commesso. Ai "classici" non è estranea però neppure l'idea della funzione preventiva della sanzione: il concetto di deterrenza è strettamente correlato alla certezza, celerità e severità della pena¹⁴³. Gli individui, posti di fronte a leggi chiare e giuste, pur nella loro libertà di scelta, verranno trattenuti dal delinquere per mezzo della minaccia della sanzione. Non è estraneo alla teoria classica l'idea che la pena debba essere ispirata ai principi umanitari e che, quindi, nella sua durezza non possa essere attuata in condizioni disumane o mediante supplizi corporali.

Il totale disinteresse per valutazioni in ordine alle condizioni sociali, individuali, culturali che possono influire in qualche modo sul comportamento umano fa sì che la teoria abbia connotati discriminatori. La decisione rispetto alla commissione di determinati comportamenti illeciti è sempre qualcosa di più e di diverso rispetto alla pura razionalità, chiamando in causa, anche gli aspetti cognitivi, sociali, affettivi dell'individuo, la capacità di questo di sapersi attenere alle regole, la sua maturità globale e il contesto in cui si attua la scelta¹⁴⁴.

¹⁴²Cfr. Gabrio Forti, *L'immane concretezza: metamorfosi del crimine e controllo penale*, Cortina Editori, Milano, 2000.

¹⁴³Cfr. Frank Williams III, Marilyn D. Mc. Shane, *Devianza e criminalità*, Il Mulino, Bologna, 2002.

¹⁴⁴Cfr. Lorena Milani, *Devianza minorile- Interazione tra giustizia e problematiche educative*, Vita e pensiero editori, Milano, 1995.

Nel campo della devianza minorile la Scuola classica si è occupata della questione riguardante l'imputabilità del minore e la sua capacità di intendere e di volere operando delle distinzioni a seconda dell'età. Il postulato del libero arbitrio non sembra, quindi, valere per tutti i soggetti, in particolare, come ben evidenziato da Gaetano De Leo¹⁴⁵: “il presupposto del libero arbitrio valeva a partire da una certa età, dal raggiungimento di uno *status* di persona con margini di autonomia entro cui esercitare le scelte.”

A parte questo contributo, la Scuola classica non sembra aver concorso in modo specifico alla definizione della “devianza minorile” in quanto, rimanendo ancorata a un paradigma giuridico, non aveva come scopo di rintracciare le cause della devianza ma, bensì, intendeva limitare l'effetto negativo delle pene ed assicurare un'equa giustizia¹⁴⁶.

2.1.2. La “Scuola positiva”

Il contesto sociale in cui nacque la Scuola positiva, nell'Ottocento, si caratterizza per numerose invenzioni e scoperte. Il progredire della scienza creò l'aspettativa che anche le questioni umane potessero essere perfezionate per mezzo del metodo scientifico.

La Scuola positiva fu, inoltre, influenzata dalla filosofia positivista, per la quale gli esseri umani erano responsabili dei loro destini ed erano in grado di adattare i loro comportamenti e le istituzioni sociali per creare una società che soddisfacesse le loro aspirazioni¹⁴⁷. Un altro contributo importante all'elaborazione delle teorie positive fu quello antropologico. L'antropologia spiegava la diversità tra le società coloniali e quelle europee in termini di arretratezza.

¹⁴⁵Gaetano De Leo, *L'interazione deviante. Per un orientamento psicosociologico al problema norma, devianza e criminologia*, Giuffrè, Milano, 1981.

¹⁴⁶*Ibid.*

¹⁴⁷Cfr. Frank Williams III, Marilyn D. Mc. Shane, *Devianza e criminalità*, cit., p. 39.

L'esponente di maggior rilievo della Scuola positiva è Cesare Lombroso, che elaborò la "teoria del delinquente nato". Essa afferma che l'individuo delinque perché è portatore di alcuni caratteri tipici di uno stadio primitivo dello sviluppo umano, quali la fronte bassa e sfuggente, gli zigomi sporgenti, la forte asimmetria facciale: queste caratteristiche connotano una mancata evoluzione nel soggetto, il quale è, quindi, difficilmente adattabile al contesto sociale moderno e perciò commette delitti¹⁴⁸. Sono, quindi, gli aspetti somatici e fisici la causa della "delinquenza". In seguito, lo stesso Lombroso ampliò la teoria introducendo anche cause economiche e sociali.

L'allievo di Lombroso, Enrico Ferri, ampliò la teoria del maestro, individuando cause non solo di tipo fisico ma anche antropologico (sesso, età, psiche) e sociale (costumi, religione, economia).

Altro esponente della Scuola positiva è stato Raffaele Garofalo, il quale riteneva che le cause della criminalità andassero cercate non solo nelle sembianze fisiche, ma anche nelle anomalie morali giungendo così a definire il criminale come colui che ha una mancanza di sensibilità altruistica¹⁴⁹.

La Scuola positiva ha influenzato gli studi successivi sulla criminalità. Tra questi è importante ricordare i numerosi studi sull'ereditarietà e sulla genetica effettuati da Dugdal sulle famiglie criminali e di Lange sui gemelli. Questi sostennero l'ereditarietà dei comportamenti criminali.

Considerando le anomalie fisiche come causa della criminalità, la Scuola positiva pone a fondamento della responsabilità non la colpevolezza, ma la pericolosità ovvero la probabilità che l'individuo non riesca a sottrarre alle pulsioni che lo spingono al delitto. Viene, quindi, eliminata la

¹⁴⁸Cfr. Melita Cavallo, *Ragazzi senza*, cit., p. 16.

¹⁴⁹Cfr. Frank Williams III, Marilyn D. Mc. Shane, *Devianza e criminalità*, cit., p. 42.

distinzione tra imputabilità e non imputabilità: l'uomo che commette reati è pericoloso e va comunque allontanato dalla società con la sanzione.

Le teorie della Scuola positiva hanno oggi un valore marginale nella spiegazione della devianza. In particolare, la “teoria del delinquente nato” di Lombroso è stata smentita da studi successivi. E' però necessario evidenziarne l'incisività, in quanto essa ha costituito e costituisce uno schema di lettura della devianza che pone al centro l'individuo e la ricerca delle cause della delinquenza.

2.2. Le teorie sociologiche

Con le teorie sociologiche, che iniziarono e si svilupparono nella prima metà dell'Ottocento, lo studio della devianza e della criminalità sposta l'interesse dall'individuo alla struttura sociale a cui questo appartiene. Si inizia a dare rilevanza al rapporto individuo-ambiente cercando di cogliere le caratteristiche del sistema sociale che possono influenzare il comportamento umano in senso deviante, nonché alla reazione della società a tali comportamenti.

Varie sono le teorie prospettate che si basano nell'accentuazione o meno di uno dei due termini dell'espressione: alcune attribuiscono la base del conflitto ad un difetto di socializzazione dell'individuo, alla mancanza di capacità nell'adeguarsi alle regole sociali. Altre focalizzano l'interesse sull'incapacità della società di produrre regole dando, quindi, prevalenza al contesto sociale. Comune denominatore di tutti gli orientamenti sociologici è l'idea che le caratteristiche relative all'ambiente e alla struttura familiare, determinano il comportamento deviante e delinquenziale¹⁵⁰.

E' in Francia che nascono i primi interessi sociologici per i problemi della criminalità con un gruppo di studiosi, detti “statistici morali”. Attraverso lo studio dei dati statistici essi tentarono di individuare alcune regolarità e differenze in merito alla criminalità in condizioni geografiche e

¹⁵⁰Cfr. Melita Cavallo, *Ragazzi senza*, cit., p. 20.

sociali diverse. Analizzando variabili come l'età, il sesso, l'appartenenza etnica, le condizioni economiche, riscontrarono alcune costanti come la relazione tra crimine e classe sociale, ma evidenziarono anche le differenze in relazione alla variabilità del clima, dei periodi storici, delle condizioni ambientali ed economiche¹⁵¹. Questi studiosi hanno fortemente contribuito a focalizzare l'attenzione su fattori extra-individuali e hanno quindi avviato un filone di ricerca che criticava l'ottica individualista. Alla fine dell'Ottocento, negli Stati Uniti, anche in seguito ai massicci apporti migratori dalla Germania, dall'Italia e dalla Polonia, gli studi sociologici si avviarono ad analizzare il problema dell'organizzazione e della disorganizzazione della società.

In tale contesto la Scuola di Chicago diventò il punto di riferimento e il simbolo della ricerca nell'ambito dei problemi sociali quali la criminalità, l'alcolismo, la malattia mentale e il suicidio. Il concetto base della teoria dei membri della Scuola di Chicago è l'esistenza di un legame tra tassi di criminalità e determinate aree urbane. La delinquenza sarebbe più diffusa e concentrata nelle aree ad alta densità di popolazione caratterizzate dalla presenza di culture diverse, da instabilità culturale e dal deterioramento delle abitazioni. L'approccio, detto "ecologico" svela un mondo che vive al margine della società. La marginalità viene interpretata come volontaria esclusione del soggetto che non si identifica con la cultura dominante.

La teoria ha forti limiti, com'è stato messo in luce dalla letteratura criminologica. Basandosi prevalentemente sull'analisi dei dati statistici relativi alla criminalità non tiene conto del cosiddetto "sommerso" della criminalità, ovvero della fascia oscura che sfugge dalle indagini ufficiali. Inoltre era troppo rigida nel porre il rapporto tra disorganizzazione sociale, immigrazione, zone deteriorate della città e criminalità. Il suo merito è, però, di aver analizzato la "devianza" in molti dei suoi aspetti sociali. La

¹⁵¹Cfr. Lorena Milani, *Devianza minorile*, cit., p. 88.

devianza diventa una realtà dai connotati precisi, produttrice di una subcultura che ha un ruolo attivo nella complessità sociale¹⁵². La disorganizzazione sociale, generando nell'individuo uno stato di conflittualità rispetto alle norme, porta alla disorganizzazione individuale.

Questi studi sono in parte ancora attuali nell'ambito della ricerca sociologica sulla "devianza minorile", impegnata a trarre indicazioni e dati utili proprio dagli studi sulle aree urbane e marginali. E' variata però la chiave interpretativa: la marginalità non è più letta in termini di autoesclusione del soggetto, ma è vista come un processo di emarginazione messo in atto dalla società. Il rapporto tra "delinquenza minorile" e marginalità urbana è ora inteso come mancanza di opportunità, di risorse, possibilità di spazi e servizi idonei allo sviluppo sociale e culturale degli individui. Questa nuova chiave di lettura è sicuramente significativa anche per spiegare il disagio dei minori stranieri che più di tutti rischiano di pagare gli errori nelle scelte politiche, economiche ed educative di una società ancora poco avviata sulla strada dell'interculturalità.

Dagli studi della Scuola di Chicago, proseguiti per tutti gli anni Quaranta del Novecento, sono emerse diverse teorie. La metodologia e i concetti della Scuola di Chicago hanno dato impulso a successive esperienze di ricerca.

Per il contributo offerto in relazione al tema della "devianza minorile" la corrente struttural-funzionalista, sviluppatasi soprattutto negli Stati Uniti, è sicuramente importante. L'analisi funzionale di tipo strutturalista fu inaugurata dal pensiero di Parson e Merton e poi arricchita da contributi specifici nel campo minorile da Cloward, Ohlin e Cohen.

Parson pone al centro del suo studio il processo di socializzazione inteso come apprendimento dei ruoli normativamente "adeguati". Secondo l'autore la società è un meccanismo integrato che tende all'equilibrio; il suo

¹⁵²Cfr. Gaetano De Leo, *La devianza minorile: metodi tradizionali e nuovi modelli di trattamento*, Nuova Italia Scientifica, Roma, 1990, p. 76.

fondamento risiede nella struttura normativa e nell'insieme di valori istituzionalmente appresi dagli individui. E' quindi essenziale, alla luce di tale concezione, interiorizzare i valori e le norme della società di appartenenza. Il compito di socializzare l'individuo spetta in via primaria alla famiglia e successivamente alla scuola, al gruppo amicale e alla società nel suo complesso. La devianza, in tale ottica, non è altro che il risultato di una socializzazione non riuscita. L'uomo si pone, quindi, in una situazione ambivalente rispetto alle norme e ai valori proposti dalla società. In ambito minorile la teoria personiana è smentita in parte dalla realtà che vede ragazzi, con adeguati processi di socializzazione, commettere atti devianti.

L'altro autore cui può riferirsi la nascita della corrente in esame è Merton, il quale ha utilizzato il concetto di "anomia"¹⁵³ di Durkheim per descrivere la mancata correlazione tra le mete culturali che la società impone e i mezzi a disposizione per raggiungere tali mete. Le opportunità di accedere ai mezzi legittimi e di raggiungere le mete culturali dipendono dalla posizione occupata dal soggetto. Merton sostiene "che il comportamento aberrante possa essere considerato, sociologicamente, come un sintomo della dissociazione fra le aspirazioni che vengono prescritte culturalmente e le vie strutturate socialmente per la realizzazione di queste aspirazioni"¹⁵⁴. Gli individui, quindi, reagiscono alla contraddizione tra mete e mezzi attraverso varie possibilità di adattamento. La devianza è appunto una delle possibili forme di adattamento alle pressioni

¹⁵³ Letteralmente, assenza di norme. Il termine fu coniato da Durkheim nel suo studio sul suicidio del 1897 per identificare quello stato di tensione e smarrimento che affliggerebbe l'individuo qualora posto in un contesto sociale debole, ossia incapace di proporre norme e valori sociali condivisi e riconosciuti. Senza la guida della società, delle sue norme e dei suoi valori, l'individuo non sarebbe in grado di porre un freno alle sue aspettative e ai suoi desideri, cadendo in uno stato di angoscia e frustrazione di fronte all'impossibilità poi di realizzare le ambizioni stesse.

¹⁵⁴ Cfr. Robert King Merton, *Teorie e strutture sociali*, Il Mulino, Bologna, 1968, p. 57.

contraddittorie. La criminalità, quindi, non è una patologia della società ma è strutturale.

La teoria di Merton è spesso criticata perché non tiene conto delle interazioni del deviante con il gruppo di appartenenza. Essa è stata definita perciò “individualistica”. In più si ritiene che una tale concezione potrebbe essere valida per le società altamente integrate, ma non è utile per una struttura sociale più ampia.

Questa teoria è sembrata, a lungo, particolarmente adatta a spiegare il fenomeno dei ragazzi disagiati che sono però colpiti dalle pressioni culturali del consumismo e che si trovano impossibilitati ad arrivare alle mete attraverso i normali mezzi. Oggi varie ricerche hanno messo in evidenza la relatività di tale schema interpretativo. La visione dell'uomo come fonte di pulsioni sociali non tiene conto della possibilità che vi sia una rielaborazione personale o di gruppo. In più, come ha dimostrato Lemert, non è possibile che le mete culturali siano uguali per tutti: esistono rielaborazioni e rivisitazioni a livello sia dei gruppi sociali, sia degli individui¹⁵⁵.

2.2.1. Teorie della subcultura: i diversi approcci e le critiche.

Negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento le teorie criminologiche hanno analizzato in modo specifico la “delinquenza giovanile”. Molti studiosi hanno concentrato il loro interesse su quelle che sembravano essere le forme più diffuse di delinquenza, ovvero le bande giovanili, analizzandone l'origine e il contesto. Si elaborò così il concetto sociologico di “subcultura”, inteso come un insieme di “modelli di norme, credenze, atteggiamenti, valori e altri elementi culturali condivisi all'interno di gruppi particolari o segmenti della società, ma che normalmente non caratterizzano la società nel suo complesso¹⁵⁶”. Uno specifico contributo in materia è rappresentato dagli studi di Cohen, che, nel 1955 con il libro

¹⁵⁵Cfr. Gaetano De Leo, *La devianza minorile*, cit., p. 78.

¹⁵⁶Cfr. Gabrio Forti, *L'immane concretezza*, cit., p. 487.

*Delinquent Boys*¹⁵⁷, tentò per primo di risolvere la questione della genesi della “subcultura delinquenziale” con riferimento alle bande giovanili.

Scrivendo Cohen: “Quando parliamo di una subcultura delinquente, ci riferiamo ad una forma di vita che in qualche modo è divenuta tradizionale in certi gruppi della società americana. Questi gruppi sono le bande di ragazzi che prosperano nella forma più vistosa nei quartieri della malavita dei nostri maggiori centri urbani. Col passare degli anni alcuni membri di queste bande divengono normali cittadini attenentisi alla legge, altri divengono criminali professionali e adulti, ma la tradizione delinquente è mantenuta dalle generazioni successive¹⁵⁸”.

Secondo l'autore la “subcultura deviante” è il frutto di una contrapposizione fra classi basse e classi medie. I giovani provenienti da famiglie proletarie, una volta entrati in contatto con i valori della classe media attraverso la scuola, li interiorizzano. Tali valori, pur non condivisi da questi ragazzi, operano sugli stessi in forma repressa e interiorizzata generando ansia. La sofferenza nasce dal vedersi negare l'accesso alle mete accettate e dal senso di umiliazione vissuto dal confronto con i coetanei. Il giovane è quindi valutato con i parametri della classe media e può reagire a tale pressione aderendo a una controcultura delinquenziale che offre criteri alternativi di *status* a cui il giovane può adeguarsi. Gli attributi che la società valuta negativi si trasformano in qualità positive, con un ripudio esplicito dei valori della classe media. Perché possa generarsi la sottocultura è necessario un processo interattivo tra i giovani che vivono il medesimo disagio. La reazione alla condizione strutturale ha, quindi, per Cohen carattere collettivo. Ciò risponderebbe al problema fondamentale dell'individuo che è quello, di poter essere parte di una comunità, di un

¹⁵⁷Cfr. Albert K. Cohen, *Delinquent boys, the culture of the gang*, The Free Press, New York, 1955; trad. it., *Ragazzi delinquenti*, Feltrinelli, Milano, 1963.

¹⁵⁸*Ivi*, p. 7.

gruppo, e di occupare un posto all'interno di questo per essere riconosciuto e rispettato.

I giovani non solo rifiutano il sistema dominante, ma lo rovesciano: esaltano il contrario, assumono atteggiamenti cinici, negativi, per dimostrare non solo a se stessi, ma anche agli altri il disprezzo per il gioco che hanno rifiutato.

Le teorie di Cohen hanno permesso di comprendere alcuni fenomeni come, ad esempio, il vandalismo. Il contenuto negativo all'interno di tali comportamenti è però considerato, con l'evoluzione delle scienze criminologiche, una parte del messaggio che il giovane vuole comunicare. Atti devianti sono interpretati come esternazione di bisogni legati all'identità, alle relazioni e alle domande sociali in relazione alle politiche del tempo libero e dell'occupazione¹⁵⁹. E' quindi necessario cogliere adeguatamente i messaggi conflittuali e partecipativi di questi giovani, piuttosto che fermarsi al loro aspetto negativo, in modo da rispondere adeguatamente ed elaborare politiche altrettanto utili.

Altro apporto fondamentale in tema di "delinquenza minorile" è stato dato da Cloward e Ohlin, che si sono occupati delle "subculture criminali", sviluppando la teoria anomica di Merton e proponendo il concetto chiave di "opportunità differenziali". Per questi autori, i soggetti si trovano ad agire in contesti di opportunità differenziate che condizionano le loro scelte e i loro comportamenti. Le opportunità sono variamente distribuite tra le classi sociali e influenzate da vari fattori, quali l'appartenenza etnica, la regione di provenienza, il ceto sociale. Gli autori affermano l'esistenza di più modi per realizzare le aspirazioni: non esistono solo mezzi legittimi, ma anche mezzi illegittimi. Nelle aree urbane abitate dalle classi inferiori, dove le opportunità legittime sono poche, se ne possono trovare altre. La posizione sociale e la subcultura di appartenenza determinano, quindi, la capacità di

¹⁵⁹Cfr. Lorena Milani, *Devianza minorile*, cit., p. 99.

utilizzare sia canali legittimi che canali illegittimi verso il successo. Sono tre le principali subculture individuate dagli autori:

1. le subculture criminali tipiche delle zone dove prevale la criminalità organizzata;
2. le subculture conflittuali in cui la violenza e il vandalismo sono le opportunità più frequenti;
3. le subculture astensionistiche, che si caratterizzano per una fuga dalla società e per il rifiuto della cultura che li rappresenta, tipica, ad esempio, dei soggetti tossicodipendenti.

La teoria delle opportunità differenziali richiama il ruolo assunto dal contesto territoriale nei processi di apprendimento e di crescita del minore. E' interessante confrontare le teorie sulla subcultura con ciò che caratterizza il nostro paese nelle regioni del sud. Le subculture criminali, come la mafia o la camorra, si configurano come vere e proprie pedagogie e strategie educative parallele a quelle legali e sono un modello culturale forte che viene prospettato ai giovani. Esse offrono opportunità alternative ai bisogni di realizzazione, di identificazione e di sviluppo del minore¹⁶⁰.

L'analisi del territorio e delle influenze culturali che possono incidere sull'*iter* formativo del minore sono, nel contesto italiano, molto interessanti anche per trovare risposte ai problemi minorili e per indagare sulle risorse da offrire ai giovani. Nei contesti a rischio, l'intervento della scuola, dei servizi dell'ente locale, del volontariato, sono essenziali per offrire un riferimento alternativo significativo.

Le teorie della subcultura, offrono un apporto fondamentale allo studio della "devianza giovanile", ma presentano alcune criticità che sono state evidenziate da autori successivi. E' stata, ad esempio, criticata e smentita l'idea che le condotte devianti siano una caratteristica delle classi meno agiate. Il primo a mettere in luce ciò è stato Sutherland. Egli elaborò

¹⁶⁰Cfr. Melita Cavallo, *Ragazzi senza*, cit., p. 89.

la teoria delle associazioni differenziali, secondo cui la criminalità e la devianza vengono apprese in associazione diretta o indiretta con gli altri. Esse sarebbero quindi il risultato di un processo di apprendimento attraverso la comunicazione e l'interazione con individui o gruppi favorevoli al crimine, che attribuiscono significati positivi ad azioni criminali. Inoltre, Sutherland, sottolinea che, quanto più l'ambiente criminogeno è ristretto, tanto più i legami sono forti e quindi tanto più il modello criminale viene più significativamente interiorizzato¹⁶¹.

Sutherland, partendo da tali premesse, svolse una ricerca sui cosiddetti "crimini dei colletti bianchi", commessi da soggetti della classe media nel corso delle loro occupazioni. Dimostrò, quindi, quanto le condotte devianti fossero presenti, se pur in forma differente, anche nei ceti più agiati della società statunitense. Egli criticò decisamente il tradizionale paradigma sociologico e, in particolare, la relazione di tipo deterministico tra povertà, patologia sociale, disorganizzazione sociale e criminalità¹⁶².

In linea con i contributi di Sutherland, tendenti a svelare la criminalità sommersa e a rompere il legame tra povertà e crimine, sono da segnalare gli studi di Chapman. Questi ha sottolineato come la dimensione conosciuta della criminalità sia collegata più che all'effettiva commissione dei reati al fenomeno "dell'immunità differenziale", che opera discriminando i soggetti in rapporto alla loro classe sociale, all'appartenenza istituzionale e alla loro visibilità pubblica distortendo, così, le statistiche giudiziarie mostrando una maggior tendenza al crimine delle classi svantaggiate.

Il fenomeno della "cifra oscura", della "criminalità nascosta", è molto importante per lo studio della "devianza minorile", è questo un campo in cui vi è molta discrasia tra i reati noti e fenomeni sommersi. Nonostante ciò, le ricerche su questo tema sono molto recenti e condotte

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² Cfr. Lino Rossi, *Adolescenti criminali: dalla valutazione alla cura*, Carocci, Roma, 2004.

attraverso lo strumento dell'autoconfessione e della vittimizzazione. I risultati hanno reso evidente un dato fondamentale: quasi nessun ragazzo vive esperienze completamente esenti da comportamenti devianti, che sono previsti dalla legge come reato o come indice di disadattamento grave. Soprattutto i furti sono molto diffusi in età evolutiva, in tutte le classi sociali e in ogni ceto¹⁶³.

Nel campo della “devianza minorile” è, inoltre, molto noto il problema delle “immunità differenziali”. Scoprire un giovane dei ceti più alti a commettere un reato è molto più complesso, perché questo non sarà oggetto dello stesso controllo che subisce di solito ragazzo che, ad esempio, sia mal vestito. In più, se il reato viene scoperto, la risposta e la reazione sociale sarà differente: per il ragazzo del ceto più alto si farà probabilmente riferimento alla famiglia, mentre sembrerà logico chiamare la polizia per un ragazzo straniero o per un ragazzo appartenente ai ceti più bassi.

2.2.2. La Scuola della reazione sociale

All'inizio degli anni Sessanta del Novecento avvenne all'interno della criminologia una svolta teorica. L'interesse si focalizzò sulle modalità di azione delle agenzie di controllo, sulla reazione sociale al fenomeno deviante. Piuttosto che studiare le cause della criminalità in maniera deterministica, venne presa in considerazione l'interazione che si instaura tra il soggetto deviante, le norme e la reazione sociale.

Lemert è una figura centrale nel nuovo paradigma teorico: i suoi studi si sono concentrati soprattutto sulle conseguenze del controllo sociale e sull'ordine morale. Al centro del suo lavoro vi è la distinzione tra “devianza primaria” e “secondaria”, che segnala i diversi effetti dell'intervento della società sulla fenomenologia deviante¹⁶⁴.

La “devianza primaria” riguarda tutti quei comportamenti che infrangono la norma, ma che vengono “normalizzati dalla società”. Essi non

¹⁶³Cfr. Gaetano De Leo, *La devianza minorile*, cit., p. 83.

¹⁶⁴Ivi, p. 85.

producono quindi fenomeni di etichettamento e stigmatizzazione. Tale situazione fa sì che il soggetto non si senta cambiato in conseguenza dell'atto deviante: ancora non gli è stato assegnato dalla società il ruolo di "deviante". La devianza secondaria consiste invece, spiega lo stesso Lemert: "nel comportamento deviante o nei ruoli sociali basati su di esso, che diviene mezzo di difesa, di attacco, o di adattamento nei confronti dei problemi, manifesti o non manifesti, creati dalla reazione della società alla devianza primaria¹⁶⁵".

L'etichetta di deviante, imposta dalla società, fa sì che il soggetto, se non ha un'immagine di sé ben definita, sia costretto a riorganizzare la propria identità psicosociale sulla base dell'avvenuta attribuzione del ruolo. La "devianza", per Lemert, viene acquisita secondo un processo di scambio reciproco, che ha termine quando la persona accetta l'etichetta come un'identità reale¹⁶⁶. Interessante è il concetto di "interazione sociale": la devianza è frutto di un incontro tra il soggetto e la società in cui le caratteristiche del primo hanno una loro importanza così come ha importanza la risposta della collettività.

Altro concetto fondamentale proposto da Lemert è quello di "problema sociale", che consente di spiegare le diverse soluzioni attuate nel tempo in relazione alla "devianza minorile". Secondo come sono percepiti e sentiti, a livello sociale, alcuni comportamenti devianti del minore, muta anche la risposta statale. Sono molti i fattori che entrano in gioco, primo fra tutti la capacità della società di adattarsi ai nuovi bisogni adolescenziali. Lemert, come ha ben spiegato De Leo: "ha aiutato a cogliere il fatto che il controllo sociale funziona secondo livelli di problematicità, secondo criteri di rilevanza del problema, di rilevanza contestuale culturale, non secondo una rilevanza assoluta¹⁶⁷".

¹⁶⁵ Edwin M. Lemert, *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*, Giuffrè, Milano, 1981.

¹⁶⁶ Cfr. Frank Williams III, Marilyn D. Mc. Shane, *Devianza e criminalità*, cit., p. 127.

¹⁶⁷ Gaetano De Leo, *La devianza minorile*, cit., p. 87.

Altro autore di grande importanza in questo contesto teorico è Becker che, attraverso un modello di indagine partecipativa, valorizza l'esperienza soggettiva, il modo in cui il deviante interagisce col gruppo e con le agenzie di controllo. Il suo contributo più significativo per la comprensione della "devianza minorile" è contenuto nel saggio *Come si diventa fumatori di marijuana*¹⁶⁸, dove egli illustra l'importanza che assume la presa di coscienza del comportamento deviante e della comunicazione in gruppo dell'esperienza. Il passaggio centrale tra un'esperienza transitoria di devianza e l'affermazione del sé deviante sta nel significato che il "deviante" dà della sua esperienza, nonché nel significato che viene dato ad essa dalle agenzie di controllo. Il soggetto è attivo e prende parte diretta alla costruzione della sua "carriera deviante". Egli diventa davvero "deviante" quando darà un significato sociale positivo e gratificante alla propria esperienza¹⁶⁹. La devianza è, però anche un'azione collettiva: ogni comportamento umano, secondo Becker, è condizionato dalle reazioni che avranno i soggetti coinvolti nella stessa azione. Egli scrive: "Tutti gli uomini, nel momento in cui agiscono tengono conto e valutano come ciò inciderà sul loro prestigio e sul loro rango"¹⁷⁰. Anche questa teoria, quindi, pone l'accento sull'interazione tra il soggetto e la società con la quale il soggetto contribuisce attivamente a costruire il proprio percorso.

Questa teoria è stata valorizzata e sviluppata da David Matza. Egli ha contribuito attivamente ad ampliare le teorie sulla "delinquenza giovanile" attraverso un metodo che egli chiama "naturalismo". Obiettivo di Matza è descrivere il fenomeno dal di dentro, il più fedelmente possibile¹⁷¹. Egli conduce un'ampia critica al concetto di "subcultura" e, in particolare,

¹⁶⁸Howard Becker, *Come si diventa fumatori di marijuana*, in *Outsider*, cit.

¹⁶⁹Cfr. Lorena Milani, *Devianza minorile*, cit., p. 111.

¹⁷⁰Howard. Becker, *Come si diventa fumatori di marijuana*, in *Outsider*, cit.

¹⁷¹Cfr. David Matza, *Becoming Deviant*, Englewood Cliffs, 1969 trad. it; *Come si diventa devianti*, Bologna, Il Mulino, 1976.

all'idea del rifiuto, da parte del deviante, della morale e dei valori tradizionali. Secondo l'autore anche i "devianti" partecipano al medesimo sistema dei valori dei "non devianti" e la devianza è fenomeno diffuso in tutte le classi sociali. La teoria di Matza ridimensiona fortemente la diversità e il distacco culturale del criminale rispetto al resto della popolazione.

Le norme non sono capovolte: il comportamento criminale non scaturisce da un meccanismo di formazione reattiva tendente al rovesciamento dei valori correnti, bensì da una serie di neutralizzazioni che formano un "sistema di difesa", con il quale il deviante tende a porre giustificazioni, ad attenuare il proprio senso di colpa, e, quindi, a mantenere la stima di sé, pur essendo consapevole dell'offensività delle proprie azioni. Il meccanismo di neutralizzazione ha, quindi, l'effetto di recidere i vincoli del controllo sociale, effetto dal quale deriva la possibilità di realizzazione di condotte criminali.¹⁷²

La teoria proposta da Matza muove quindi dall'idea che la criminalità non sia il frutto di precise cause individuali e sociali. Essa sostiene piuttosto che "il delinquente si trova transitoriamente in un limbo tra convenzione e crimine e reagisce alle istanze ora dell'una ora dell'altro, vagheggiando ora l'una ora l'altro, differendo la scelta, eludendo la decisione. Così egli va alla deriva tra le azioni criminali e quelle convenzionali¹⁷³."

Le principali tecniche di neutralizzazione sono:

- La negazione della responsabilità per cui si attribuisce la causa delle proprie azioni a forze fuori controllo, ad esempio attraverso la giustificazione: "ero ubriaco";

¹⁷²Cfr. Gabrio Forti, *L'immane concretezza*, cit., p. 501.

¹⁷³David Matza, *Delinquency and Drift*, Wiley, New York, 1964, p. 28.

- La negazione del danno per cui si minimizza il torto inflitto, ad esempio attraverso l'idea che: “nessuno si è fatto male”;
- La negazione della vittima attraverso cui si accolla alla vittima la responsabilità per il crimine commesso, ad esempio sostenendo: “rubo solo agli ubriacconi, ai balordi ecc.”;
- La condanna dei condannanti con cui si sottolineano le manchevolezze delle figure che rappresentano le autorità, negandone la legittimazione ad esprimere una condanna, sostenendo ad esempio che: “sono ipocriti, interessati, corrotti”;
- Il richiamo a fedeltà superiori in nome del quale si neutralizza l'azione dando importanza alle esigenze dei gruppi di amici o della banda, rispetto alla lealtà nei confronti della società. Questo mette in luce che il delinquente non respinge le norme convenzionali, ma antepone ad esse un codice di valori per lui preminente.

L'apprendimento delle tecniche di neutralizzazione, secondo Matza, è il primo passo che conduce il giovane alla delinquenza. Nel testo *Come si diventa devianti*, Matza mette in luce tre concetti base del processo che conduce alla devianza:

1. affinità,
2. affiliazione,
3. significazione.

Criticando la versione deterministica del concetto di affinità, secondo cui il soggetto è strutturalmente predisposto alla devianza, egli propone un criterio di affinità come disposizione soggettiva, cioè come quel processo attraverso cui una persona compie una scelta. Il problema quindi, per Matza, riguarda il processo di affiliazione e di attribuzione di significato all'azione deviante. Il soggetto, infatti, si rende affine attraverso la scelta delle persone con cui vivere, con cui fare le cose, e attraverso l'attribuzione

di significato alle cose che fa. In questo contesto il soggetto è pienamente valorizzato nella sua soggettività: il soggetto si affilia perché è disponibile a condividere le sue esperienze con altre persone e attribuisce un significato rilevante al fatto di far parte di un gruppo. Il soggetto descritto da Matza è attivo e non reattivo: ha capacità di orientarsi, di scegliere, di decidere, costruisce la propria realtà e si confronta con i propri condizionamenti elaborandoli in maniera cognitiva e non subendoli¹⁷⁴.

E' importante, quindi, il valore simbolico che il soggetto attribuisce alla sua esperienza deviante, ossia quale significato questa assume nella riorganizzazione del suo progetto di vita. L'idea è, ancora una volta, quella della "devianza" come processo comunicativo interattivo complesso e dinamico nel quale le diverse parti in causa svolgono un ruolo attivo di ridefinizione reciproca¹⁷⁵.

Il contributo di questa teoria nella spiegazione della "devianza minorile" è fondamentale: piuttosto che ipotizzare una subcultura deviante, contrapposta a quella convenzionale secondo Matza i giovani "delinquenti" condividono molte norme convenzionali come l'equità, il coraggio, la lealtà verso il gruppo di riferimento. La subcultura dei giovani "devianti" è solo parzialmente autonoma dalla cultura convenzionale. Il giovane che commette reati è immerso nell'illegalità in modo casuale, intermittente e transitorio, scorre tra i due poli delle norme convenzionali e criminali, sottraendosi al controllo di entrambe i complessi normativi¹⁷⁶.

La teoria di Matza, pur essendo critica nei confronti delle precedenti tesi sulla subcultura, non è completamente incompatibile con ciò che affermano al riguardo Cloward e Ohlin. In particolare, vi è accordo tra gli autori sul fatto che i membri di una banda giovanile "possono oscillare di volta in volta nel relativo grado di legittimità che essi attribuiscono alle

¹⁷⁴Cfr. Gaetano De Leo, *La devianza minorile*, cit., p. 92.

¹⁷⁵Cfr. Lorena Milani, *Devianza minorile*, cit., p. 113.

¹⁷⁶Cfr. David Matza, *Come si diventa devianti*, cit.

norme ufficiali e a quelle delinquenti¹⁷⁷.” In secondo luogo, gli autori concordano nell’affermare che solo una parte delle attività di queste bande ha carattere criminale e che i loro membri non negano la legittimità delle norme convenzionali. Se ne discostano in virtù di circostanze particolari ed attenuanti¹⁷⁸. Cloward e Ohlin pongono, però, l’accento sugli aspetti devianti della subcultura giovanile, connessi ad una situazione psicologica indotta da una particolare posizione nella struttura sociale. Matza, invece, preferisce soffermarsi sul carattere contraddittorio della subcultura stessa. Una lettura congiunta di tali teorie, pur non perfettamente coincidenti, consente di cogliere gli aspetti della subcultura dei giovani “devianti”, situa questa subcultura in aree di scarso controllo e forte disorganizzazione, esamina le modalità di rinforzo di questa per mezzo di una socializzazione alla devianza, e, infine, non trascura la posizione del giovane nella più ampia struttura sociale e normativa.

2.3. Minori e Giustizia: un’analisi statistica.

Dopo aver menzionato i problemi giuridici che sottendono alla risposta sanzionatoria nella giustizia minorile e aver analizzato le teorie criminologiche che hanno tentato di studiarne le cause, è necessario restringere il campo d’azione e verificare la portata di tale fenomeno all’interno del nostro paese. Ciò non può prescindere dalla lettura dei dati statistici. La rappresentazione statistica della realtà aiuta a comporre la complessità del sistema ed evidenzia alcune problematiche della giustizia minorile già menzionate nel capitolo precedente.

Le statistiche ufficiali, in termini di quantità, qualità e distribuzione geografica, offrono un quadro solo approssimativo della realtà. Si può infatti affermare con sicurezza che il numero dei minori analizzato in tali statistiche è inferiore rispetto a quello dei minori che commettono reati.

¹⁷⁷ R.A. Cloward, L.E. Ohlin, *Delinquency and Opportunity*, The Free Press, New York, 1960.

¹⁷⁸ Cfr. Sandro Segre, *Devianza giovanile: cause sociali e politiche di prevenzione*, Franco Angeli Editori, Milano, 1996, p. 30.

Restano, inoltre, esclusi dalla rilevazione dei dati sulla criminalità i reati i cui autori sono rimasti ignoti (il cosiddetto “numero grigio”).

Per considerare il fenomeno nella sua interezza è necessario partire da un dato fondamentale che è quello dell’andamento dei reati commessi da minori. In questo caso è da segnalare la mancanza di dati statistici relativi alle denunce nei confronti dei minori negli ultimi quattro anni: l’elaborazione ISTAT e quella effettuata dal Dipartimento della Giustizia Minorile¹⁷⁹ del Ministero della Giustizia si fermano, infatti, all’anno 2007.

Confrontando i dati forniti dal DGM in relazione ad un arco di tempo abbastanza ampio notiamo una tendenziale stabilità nel numero di denunce a carico di minori di età: l’allarme sociale e mediatico che ha contribuito alla costruzione sociale della “questione criminale minorile” non trova riscontro nei numeri relativi ai reati commessi. Il numero di minori denunciati alle procure presso i Tribunali dei minorenni è infatti rimasto stabile per oltre vent’anni. Addirittura, nel decennio 1996-2006 vi è stata una flessione di quasi il 10%¹⁸⁰. La tendenza ad una diminuzione del fenomeno sembra confermata anche dal dato relativo all’anno 2007 che evidenzia ancora una diminuzione delle denunce rispetto all’anno precedente.

¹⁷⁹ Da ora in poi citato come DGM.

¹⁸⁰ Cfr. Giuseppe Campesi, Lucia Re, *La detenzione minorile in Italia: una ricerca* in G. Campesi, L. Re, G. Torrente (a cura di), *Dietro le sbarre e oltre- due ricerche sul carcere in Italia*, L’Harmattan, Torino, 2009, pp. 17-26.

Tabella 1– Minori denunciati alle Procure per i Minorenni

	Italiani	%	Stranieri	%	Totale
1991	37.049	82%	7.928	18%	44.977
1992	36.786	82%	8.002	18%	44.788
1993	34.268	79%	9.107	21%	43.375
1994	33.311	75%	11.015	25%	44.326
1995	33.350	72%	12.701	28%	46.051
1996	32.521	74%	11.454	26%	43.975
1997	32.149	74%	11.192	26%	43.341
1998	31.181	74%	10.926	26%	42.107
1999	32.010	73%	11.887	27%	43.897
2000	29.839	76,6%	9.124	23,4%	38.963
2001	31.065	78,1%	8.720	21,9%	39.785
2002	30.759	75,3%	10.009	24,7%	40.588
2003	29.747	72,2%	11.465	27,8%	41.212
2004	29.476	71,0%	12.053	29.0%	41.529
2005	28.504	70,6%	11.8601	29,4%	40.364
2006	28.213	71,2%	11.413	28,8%	39.626
2007	27.803	72,8%	10.390	27,2%	38.193

Fonte: DGM

Il dato che è invece variato è quello relativo alle caratteristiche personali dei minori denunciati. Notiamo infatti che nell’arco temporale di riferimento vi è un aumento della percentuale dei minori stranieri denunciati. L’aumento, però, come illustrato dalla Tabella 1, non è stato lineare. Si è assistito ad un innalzamento massiccio di denunce nei confronti di minori di altre nazionalità nei primi anni Novanta. Dal 1995 in poi il dato è rimasto invece stabile. Nell’ anno 2001 i minori stranieri denunciati sono stati 8.720, dato più basso negli anni di analisi, seguito poi da una fase di

rialzo che sembra stabile (in media 11.700 di minori stranieri denunciati l'anno), se non in lieve diminuzione.

Il dato importante da evidenziare è che la componente straniera dei denunciati, seppur cresciuta percentualmente, non raggiunge mai il 30% del numero complessivo di denunce nei confronti di minori. Se, nel periodo considerato, il numero di denunce nei confronti di ragazzi stranieri, dopo un periodo di progressivo aumento sembra essere rimasto tendenzialmente stabile, quello delle denunce nei confronti di minori italiani ha subito un calo consistente: nel 1991 la percentuale di minori italiani denunciati è stata dell'82% del totale delle denunce a carico di minori di età, mentre nel 2007 la percentuale scende al 72,8%.

L'analisi di questi dati porta a formulare alcune ipotesi: mentre la diminuzione delle denunce a carico degli italiani può essere collegata, anche se in maniera non proporzionale, alla diminuzione della popolazione minorile italiana dovuta al declino delle nascite¹⁸¹, relativamente ai minori stranieri la prima spiegazione possibile dell'aumento delle denunce a loro carico è sicuramente il notevole aumento delle presenze straniere sul territorio.

La crescita delle denunce, come emerge dall'analisi dei dati esposti da Re in un articolo sul tema, se confrontata con il contemporaneo aumento delle presenze in Italia di minori di nazionalità straniera, è complessivamente modesta¹⁸².

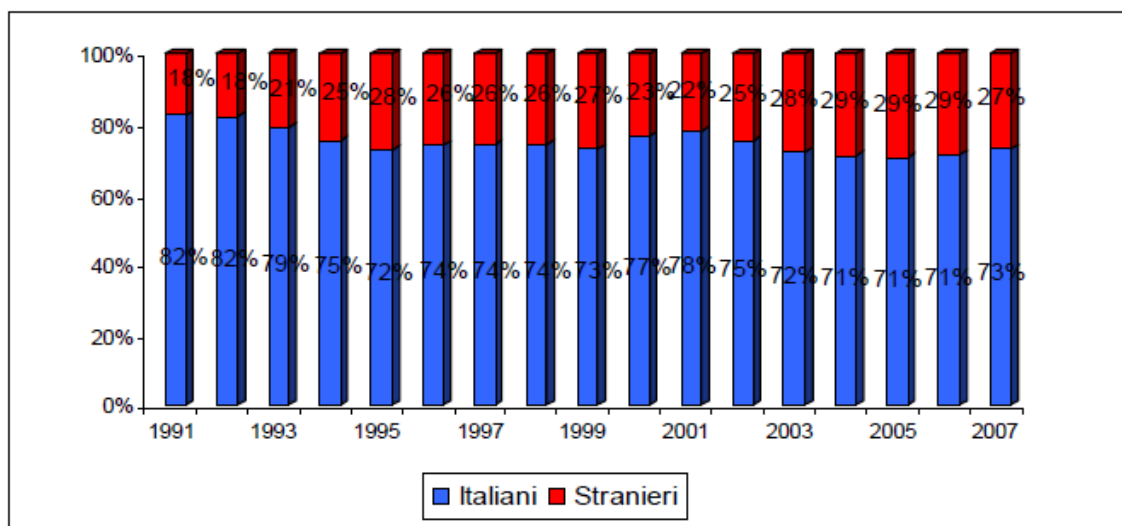
Da quanto detto fino ad ora si può sostenere che non vi è in Italia un'emergenza riguardante la "criminalità minorile" e che, anzi il numero di minori italiani che commettono reati è complessivamente diminuito. I

¹⁸¹ Aurora Campus (a cura di), *Minori stranieri soli tra politiche di accoglienza e politiche di controllo- Un'analisi territoriale*, Officina edizioni, Roma, 2004, p. 15.

¹⁸² Cfr. Lucia Re, *I minori stranieri in Italia fra abbandono e criminalizzazione*, in Orsetta Giolo e Michele Pifferi (a cura di), *Diritto contro: meccanismi giuridici di esclusione dello straniero*, Giappichelli Editori, Torino, 2009, p. 215.

minorenni stranieri hanno in parte sostituito gli italiani all'interno del circuito penale anche se, nonostante l'aumento delle presenze dei giovani stranieri nel paese, il numero dei reati da loro commessi sembra essersi stabilizzato¹⁸³.

Figura 1. Minorenni denunciati alle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni: composizione percentuale secondo l'età del minorenni. Anni 1990-2007.



Fonte: DGM

I dati forniti dal DGM segnalano in primo luogo che le denunce nei confronti dei minori stranieri producono l'avvio dell'azione penale più frequentemente di quelle sorte nei confronti degli italiani. Inoltre i minorenni stranieri sono condannati di più rispetto agli italiani¹⁸⁴. Questi dati sono il sintomo di quanto anticipato nel capitolo precedente: l'incapacità di adattare ai minori stranieri gli istituti previsti nel sistema processuale minorile. In particolare l'istituto della messa alla prova che è uno dei mezzi, insieme al perdono giudiziale, per evitare la carcerazione minorile.

¹⁸³ Ivi, p. 216.

¹⁸⁴ Cfr. Maria Stefania Totaro, Tiziana Pagliaroli, *I minori stranieri devianti: il quadro generale*, in Isabella Mastropasqua, Tiziana Pagliaroli, Maria Stefania Totaro (a cura di), *I numeri pensanti- Minori stranieri e Giustizia minorile in Italia*.

La sospensione del processo e messa alla prova ha rappresentato sicuramente un'innovazione importante nella giustizia minorile. Con tale provvedimento il processo viene sospeso e il minore affidato ai Servizi minorili dell'amministrazione della giustizia che, anche in collaborazione con i Servizi socio-assistenziali degli enti locali, svolgono nei suoi confronti attività di osservazione, sostegno e controllo. L'istituto della *probation* punta molto sulle caratteristiche individuali del ragazzo e attraverso l'attivazione delle sue risorse personali e di idonee risorse ambientali viene elaborato un progetto accettato e condiviso dal ragazzo.

Considerando, quindi, il reato come evento isolato nella crescita del minore si cerca di non interrompere il processo di educativo in atto puntando sul suo recupero sociale. In caso di esito positivo della prova, il giudice dichiarerà l'estinzione del reato, l'esito negativo di questa invece porterà alla prosecuzione del procedimento.

Come evidenziato dalla Tabella 2 i provvedimenti di messa alla prova nel nostro paese sono negli anni aumentati registrando una riduzione significativa solo dal 2005 al 2006.

Tabella 2. Provvedimenti di messa alla prova ex art. 28 D.P.R. 448/88 anni 1992-2009.

Anni	Provvedimenti di art. 28	Variazioni %
1992	788	-
1993	845	7,2%
1994	826	-2,2%
1995	740	-10,4%
1996	938	26,8%
1997	1.114	18,8%
1998	1.249	12,1%
1999	1.420	13,7%
2000	1.471	3,6%
2001	1.711	16,3%
2002	1.813	6,0%
2003	1.863	2,8%
2004	2.177	16,9%
2005	2.145	-1,5%
2006	1.996	-6,9%
2007	2.378	19,1%
2008	2.534	6,6%
2009	2.631	3,8%

In termini assoluti l'applicazione dell'istituto è aumentata, se non raddoppiata anche nei confronti dei minori stranieri. Nei dati relativi agli anni 2001-2005 si è passati infatti da 204 a 394 provvedimenti di messa alla prova emessi nei confronti di minori di altre nazionalità. In termini percentuali, se nel 2001 erano il 12% del totale, nel 2006 erano diventati il 18%. Si tratta, però di una percentuale bassa se confrontata con le cifre relative alle denunce e all'avvio dell'azione penale esposte in precedenza¹⁸⁵.

Per avere un quadro relativamente recente del fenomeno è necessario fare riferimento all'ultimo rapporto del DGM risalente all'anno 2009. Dalla lettura di questi dati, illustrati nella tabella sottostante, si evince che i provvedimenti di messa alla prova nei confronti di minori stranieri sono stati, nell'anno 2009, un numero decisamente inferiore rispetto a quelli emessi nei confronti di minori italiani. In termini percentuali, nell'anno 2009, solo il 16,8% dei minori stranieri entrati nel circuito penale è stato messo alla prova, a fronte di una percentuale dell'83,2% di ragazzi italiani.

Tabella 3. Soggetti messi alla prova per classi di età, sesso, nazionalità. Anno 2009

Classe di età	Nazionalità e sesso						
	Italiani			Stranieri			Totale
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	
14-15 anni	148	15	163	34	2	36	199
16-17 anni	928	61	988	202	16	218	1.207
18 anni e oltre	864	57	921	157	9	166	1.087
Totale	1.940	133	2.073	393	27	420	2.493

Fonte: DGM

¹⁸⁵Cfr. Lucia Re, *I minori stranieri in Italia fra abbandono e criminalizzazione*, cit., p. 218.

2.3.1. I minori nei luoghi restrittivi della libertà personale.

La sovrarappresentazione degli stranieri fra i minori denunciati e fra quelli nei confronti dei quali è avviata l'azione penale, nonché il minor ricorso ad istituti deflattivi della pena pensati dalla riforma del 1988, si riflettono sulle statistiche relative alla detenzione.

E' interessante analizzare le cifre relative agli ingressi nei 19 Istituti Penali per Minorenni (IPM), dove avviene l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, ossia la custodia cautelare o l'espiazione di pena.

Come evidenziato dalla tabella sottostante, l'ingresso di minori stranieri è andato sempre più ad aumentare dagli anni Novanta del secolo scorso. Nel 2004 la differenza tra i due gruppi è stata massima: su 1.594 ingressi, 965 hanno riguardato stranieri e 629 italiani. Da allora il numero dei minori stranieri che fanno ingresso in carcere si è progressivamente ridotto con una significativa flessione negli ultimi due anni, mentre quello degli italiani è cresciuto. Nel 2010 gli ingressi dei minori stranieri negli IPM sono stati 472 e quelli dei minori italiani 670, confermando così la tendenza ad una progressiva diminuzione degli ingressi dei minori di altre nazionalità. Questo dato mi è stato confermato anche dagli operatori dell'IPM "Meucci" di Firenze nelle interviste che ho svolto e che riporterò con maggiore precisione nel capitolo successivo.

Seppur i dati appena esposti relativi ai minori stranieri tendono ad avvicinarsi a quelli dei minori italiani, la sovrarappresentazione degli stranieri in IPM è ancora molto rilevante. Tali dati vanno infatti confrontati non solo con la presenza in Italia di minorenni stranieri che hanno raggiunto l'età imputabile ma anche e, soprattutto, con i dati esposti precedentemente riguardanti le denunce.

Tabella 4. Ingressi in IPM

	Italiani			Stranieri			Totale		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
1991	1175	53	1.228	451	275	726	1626	328	1.954
1992	1462	30	1.492	455	342	797	1917	372	2.289
1993	1429	36	1.465	510	339	849	1939	375	2.314
1994	1303	19	1.322	557	361	918	1860	380	2.240
1995	1086	24	1.110	592	311	903	1678	335	2.013
1996	1067	26	1.093	546	336	882	1613	362	1.975
1997	910	24	934	583	371	954	1493	395	1.888
1998	852	32	884	655	349	1.004	1.507	381	1.888
1999	849	22	871	640	365	1.005	1.489	387	1.876
2000	752	27	779	753	354	1.107	1.505	381	1.886
2001	681	17	698	729	217	946	1.410	234	1.644
2002	619	18	630	647	199	846	1.259	217	1.476
2003	659	27	686	666	229	895	1.325	256	1.581
2004	597	32	629	703	262	965	1.300	294	1.594
2005	548	55	603	669	217	886	1.217	272	1.489
2006	551	30	581	625	156	781	1.176	186	1.362
2007	609	36	645	536	156	692	1.145	192	1.337
2008	657	37	694	524	129	653	1.181	176	1.347
2009	666	33	699	414	109	523	1.080	142	1.222
2010	644	26	670	376	96	472	1.020	122	1.142

Fonte: DGM

Altro dato da considerare è quello relativo alle presenze in IPM (tabella 5). La presenza di minori stranieri negli IPM è andata ad aumentare fino al 2004 e si è progressivamente ridotta negli anni fino a tornare, nel 2010, a livello inferiore rispetto al 1998. La presenza dei minori italiani è rimasta costante fino all'anno 2008, con una diminuzione forte nel 2006 dovuta al provvedimento dell'indulto, per poi aumentare progressivamente negli ultimi tre anni.

Tabella 5. Presenze in IPM

	Italiani			Stranieri			Totale		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
1998	262	5	267	128	43	171	390	48	438
1999	242	4	246	136	43	180	379	47	426
2000	245	6	251	176	47	223	421	53	474
2001	248	8	256	196	36	232	445	43	488
2002	230	7	237	200	33	233	430	41	470
2003	232	8	241	196	39	234	428	47	475
2004	220	7	226	221	51	272	440	58	498
2005	208	11	218	215	43	258	422	54	476
2006	183	9	191	189	38	227	372	47	418
2007	199	6	205	182	36	218	380	42	422
2008	244	13	257	179	33	212	422	46	468
2009	290	6	296	179	28	207	468	34	503
2010	280	15	295	130	25	155	410	40	450

Fonte: DGM

Ancora una volta a fronte dell'analisi precedentemente svolta, la considerazione che in IPM vi è in misura quasi uguale popolazione straniera e italiana è la conferma della ormai segnalata selettività del sistema penale minorile nei confronti dei minori stranieri. E' poi sufficiente comparare, come evidenziato da Re, il numero di minori stranieri presenti nel nostro territorio con quello dei minori italiani per capire che i primi sono soggetti più frequentemente dei secondi alla carcerazione¹⁸⁶. Secondo un'elaborazione su dati ISTAT e DGM svolta da Giuseppe Campesi, Lucia Re e Alvisè Sbraccia e pubblicata nel libro *“Dietro le sbarre e oltre”*, un cittadino straniero denunciato alle autorità ha una probabilità superiore al 65% rispetto ad un italiano di subire un periodo di detenzione a seguito di denuncia¹⁸⁷.

¹⁸⁶ Ivi, p. 219.

¹⁸⁷ Cfr. Giuseppe Campesi, Lucia Re, Alvisè Sbraccia, *La popolazione minorile detenuta: Una fotografia a vent'anni dalla riforma*, in G. Campesi, L. Re, G. Torrente (a cura di), *Dietro le sbarre e oltre- due ricerche sul carcere in Italia*, L'Harmattan, Torino, 2009, p. 32.

La tendenza del sistema penale minorile a privilegiare la detenzione come soluzione di controllo e sanzione per i reati commessi da stranieri traspare da questi dati sulla popolazione detenuta presso gli IPM.

Considerando i dati sulla presenza media giornaliera negli IPM e tralasciando il periodo immediatamente successivo alla concessione dell'indulto, notiamo inoltre che circa due terzi dei minori ristretti in IPM sono in custodia cautelare, mentre solo un terzo sta scontando una pena definitiva.

Tra gli ospiti degli IPM in attesa di giudizio sono stati in netta maggioranza per lungo tempo i ragazzi stranieri.

Tabella 6. Custodia cautelare in IPM

	Italiani	%	Stranieri	%	Totale
2002	116	37,9	190	62,1	306
2003	124	41,5	175	58,5	299
2004	115	35,9	205	64,1	320
2005	126	38,9	198	61,1	324
2006	136	42,0	188	58,0	324
2007	178	48,1	192	51,9	370
2008	192	53,9	164	46,1	356
2009	176	56,8	134	43,2	310

Fonte: DGM

La tendenza ad utilizzare la custodia cautelare in IPM nei confronti dei minori stranieri è un fenomeno che viola apertamente i due principi ispiratori della normativa internazionale in materia di protezione dei minori già ricordati nel primo capitolo: principio di non discriminazione e quello del carattere residuale dei provvedimenti di detenzione per i minori¹⁸⁸.

Una delle ragioni principali della sovrarappresentazione dei minori stranieri all'interno degli IPM è dovuta al fatto che questi, se accusati di

¹⁸⁸Cfr. Lucia Re, *I minori stranieri in Italia fra abbandono e criminalizzazione*, cit., p. 223.

reato, sono più soggetti all'arresto e quindi destinati ai Centri di prima accoglienza (CPA) dove attenderanno l'udienza di convalida più frequentemente rispetto agli italiani, e sono poi inviati più spesso negli IPM.

La serie storica degli ingressi dei minori per nazionalità nei CPA, fornisce alcuni elementi interessanti, confermando quanto già detto riguardo agli ingressi in IPM. Innanzitutto si evince che l'andamento complessivo degli ingressi nei CPA è decisamente decrescente nel tempo, passando da 4.222 ingressi nel 1998 a 2.344 nel 2010. Dal 1998 i minori stranieri sono sempre stati la maggioranza dei minori entrati in CPA. Per ben due anni, dal 2005 al 2006, sono stati quasi il 60% del totale, mentre dal 2007 è in atto una flessione progressiva di questo dato.

Tabella 7. Ingressi CPA

	Italiani			Stranieri			Totale		
	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale
1998	1.848	69	1.917	1.385	920	2.305	3.233	989	4.222
1999	1.905	68	1.973	1.321	954	2.275	3.226	1.022	4.248
2000	1.686	58	1.744	1.433	817	2.250	3.119	875	3.994
2001	1.641	70	1.711	1.357	617	1.974	2.998	687	3.685
2002	1.475	86	1.561	1.315	635	1.952	2.790	623	3.513
2003	1.464	68	1.532	1.342	648	1.990	2.805	716	3.522
2004	1.517	70	1.587	1.476	803	2.279	2.993	873	3.866
2005	1.467	73	1.540	1.408	707	2.115	2.875	780	3.655
2006	1.404	76	1.480	1.462	563	2.025	2.866	639	3.505
2007	1.469	76	1.545	1.236	604	1.840	2.705	680	3.385
2008	1.462	85	1.547	1.021	340	1.361	2.483	425	2.908
2009	1.443	51	1.494	704	224	928	2.147	275	2.422
2010	1.356	64	1.420	714	210	924	2.070	274	2.344

Fonte: DGM

Sebbene gli ingressi dei minori stranieri in CPA siano negli anni diminuiti, confrontando questo dato con quelli precedentemente analizzati in relazione alle denunce a loro carico, sembra essere confermata l'idea che nei luoghi di privazione della libertà vi sia una sovrarappresentazione degli stranieri. Per meglio approfondire la nostra indagine è necessario, a titolo esemplificativo, valutare i dati dell'uscita dai CPA relativi all'anno 2010.

Per la maggior parte dei ragazzi è stata disposta una misura cautelare. I provvedimenti disposti nei confronti di italiani sono stati 1281 e quelli disposti nei confronti di stranieri sono stati 610. Interessante il dato circa la tipologia di misura disposta. I provvedimenti di custodia cautelare in carcere disposti nei confronti di italiani sono stati 210 mentre quelli nei confronti degli stranieri 201. Sono stati emessi 397 provvedimenti di permanenza in casa nei confronti di ragazzi italiani, a fronte di 144 nei confronti di stranieri.

Già da questi numeri è facile intuire che la custodia cautelare in IPM interessa soprattutto ragazzi provenienti da altre nazioni. Anche questi dati, quindi, confermano la nostra ipotesi: le misure cautelari più contenitive vedono come destinatari in maggior misura ragazzi stranieri.

Un po' più frequente negli ultimi anni è l'applicazione a minori stranieri del provvedimento di collocamento in comunità. Anche in questo caso, come evidenziato dalla tabella sottostante, gli italiani risultano però privilegiati. Dall'analisi risulta, infatti, che i minori italiani affidati alle comunità sono più del doppio degli stranieri.

Tabella 8. Collocamento comunità.

	Italiani	%	Stranieri	%	Totale
2001	804	60,0	535	40,0	1.339
2002	752	56,7	574	43,3	1.326
2003	770	54,1	653	45,9	1.424
2004	912	50,5	894	49,5	1.806
2005	967	50,6	945	49,4	1.912
2006	1.064	56,0	835	44,0	1.899
2007	1.219	59,3	836	40,7	2.055
2008	1.364	62,3	824	37,7	2.188
2009	1.419	67,6	681	32,4	2.100
2010	1.358	66,1	696	33,9	2.054

Fonte: DGM

Pare, inoltre, significativo, per concludere la rassegna di dati relativi ai minori entrati nel circuito penale, esaminare un aspetto che caratterizza la detenzione minorile nel nostro paese. La sovrarappresentazione dei minori stranieri all'interno del circuito penale più volte denunciata in queste pagine sembra essere un fenomeno che interessa solo le regioni del nord Italia e del centro. I dati relativi alla detenzione minorile al sud Italia e nelle isole sembrano, infatti, andare in altre direzioni. In queste aree geografiche, come

rappresentato dalla tabella sottostante, vi è una presenza massiccia di minori italiani a fronte di un numero molto ristretto di minori stranieri.

Tabella 9. Ingressi in IPM territorio nazionale

	Nord			Centro			Sud			Isole		
	Italiani	Stranieri	Tot	Italiani	Stranieri	Tot	Italiani	Stranieri	Tot	Italiani	Stranieri	Tot
2002	120	446	566	112	469	581	265	183	448	284	56	340
2003	146	462	608	146	526	672	342	278	620	272	87	359
2004	98	552	650	120	571	691	323	291	614	246	103	349
2005	112	479	591	113	545	658	341	224	565	209	84	293
2006	97	411	508	108	506	614	340	169	509	187	75	262
2007	109	401	510	121	406	527	376	147	523	229	101	330
2008	151	437	588	113	362	475	368	120	488	314	117	431
2009	147	283	430	124	292	416	436	116	552	284	83	367
2010	174	260	434	100	258	358	362	62	324	248	36	284

Fonte: DGM

2.3.2. Un sistema selettivo, le categorie sociali maggiormente colpite.

L'interpretazione di questi dati dovrebbe indurre a riflettere. Sembra da condividere la tesi sostenuta nella ricerca *Dietro le sbarre e oltre* che individua tre categorie sociali di utenza degli IPM: gli stranieri, i rom e sinti, i minori residenti nelle aree svantaggiate del meridione.

Come si è visto è dall'inizio degli anni Novanta che i ragazzi stranieri hanno iniziato a popolare gli IPM, soprattutto al nord e al centro, ma è a partire dalla metà degli anni Novanta che questa presenza ha iniziato a modificare in modo sostanziale la composizione della popolazione minorile detenuta in Italia.

Interessante è l'analisi proposta nella ricerca sopra menzionata che evidenzia come le pratiche deflative introdotte dalla riforma processuale del 1988 si siano combinate con la presenza in Italia sempre più consistente di minori stranieri, soprattutto al nord, producendo una transizione nel sistema della giustizia minorile. La presenza di queste due componenti di novità, una normativa e l'altra sociologica, ha fatto sì che lo scenario

relativo ai numeri sulla detenzione minorile rimanesse inalterato ma fosse modificato l'assetto complessivo del settore.

I minori italiani che invece in maggior misura popolano le carceri del sud Italia sono riconducibili alle fasce più disagiate della popolazione, come avremo modo di approfondire in seguito¹⁸⁹. Proprio a metà degli anni Novanta questa tipologia di soggetti stava scomparendo dall'orizzonte delle carceri minorili del centro-nord.

Testimonianza di questa evoluzione sono le parole riportate nel libro *Dietro le sbarre e oltre* di un educatore dell'IPM di Treviso che, a cavallo tra il 1996 e il 1997, scriveva a proposito di alcuni minori italiani:

Questi sono probabilmente gli ultimi della vecchia generazione. Ormai sono giovani adulti e sono rimasti soli in mezzo agli stranieri. Loro hanno vissuto sulla loro pelle questo cambiamento come lo viviamo noi. E' possibile che in un futuro prossimo gli unici italiani con i quali avremo a che fare saranno sinti, gli altri resteranno fuori dal carcere, magari in comunità. A meno che non arrivino molti ragazzi in trasferimento dalle prigioni del sud.

Altro dato che deve far riflettere è quello relativo alla provenienza dei ragazzi al momento dell'ingresso negli IPM. Dalla lettura dei dati, si evince come sia più automatico per i minori stranieri l'ingresso in carcere in seguito alla segnalazione all'autorità giudiziaria.

Per i ragazzi italiani, inoltre, si registra un numero superiore di ingressi in carcere per aggravamento della misura cautelare o, in caso di condanna già avvenuta, per revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Il carcere arriva quindi solo in un momento successivo, quando il ragazzo viola prescrizioni previste dal provvedimento cautelare o si allontana dalla comunità cui era stato affidato, quindi una volta che le misure deflative della detenzione sono fallite.

¹⁸⁹Cfr. Giuseppe Campesi, Lucia Re, Alvisè Sbraccia, *La popolazione minorile detenuta*, cit., pp. 27-51.

Per i minori stranieri, invece, il discorso è diverso: il carcere si configura come prima soluzione. I minori di origine rom e sinti sfuggono, invece, dalla rilevazione statistica in quanto queste suddividono i minori in base alla cittadinanza, che per i nomadi può essere sia italiana che straniera. Secondo la ricerca esposta da Laura Basilio nel libro *Dietro le sbarre ed oltre* in base ai fascicoli analizzati nei vari IPM di Italia, risulta una forte discriminazione nei loro confronti rispetto ai coetanei italiani. Essi ricevono anche un trattamento peggiore rispetto a quello riservato ai minori stranieri¹⁹⁰.

Questo dato evidenzia ancora una volta l'inadeguatezza per queste categorie di minori dei meccanismi introdotti dalla riforma processuale del 1988. Per i ragazzi stranieri e per i nomadi la detenzione rimane ancora lo strumento privilegiato di controllo e sanzione. Ciò non è sicuramente condizionato dalla gravità del reato a loro imputato o dalla loro carriera criminale, ma piuttosto dalla labilità di alcuni riferimenti di affidabilità sociale e da incertezze del radicamento territoriale, aspetti fondamentali per l'attivazione di percorsi seguiti dai servizi sociali. Discorso diverso va fatto per quanto riguarda le aree del sud Italia in cui la pressione delinquenziale autoctona impedisce di considerare gli IPM come istituti residuali per i giovani italiani, tendenza aggravata dalla scarsa disponibilità di risorse pubbliche e del terzo settore da impiegare per la realizzazione di percorsi solidi di misure alternative¹⁹¹.

Il collocamento in carcere di queste tre categorie di minori dipende principalmente dalle risposte inadeguate della giustizia minorile e dei servizi presenti sul territorio.

¹⁹⁰Laura Basilio, *Dal campo al carcere: la ghettizzazione dei minori rom e sinti in Italia* in G. Campesi, L. Re, G. Torrente (a cura di), *Dietro le sbarre e oltre- due ricerche sul carcere in Italia*, L'Harmattan, Torino, 2009, p. 92.

¹⁹¹Cfr. Giuseppe Campesi, Lucia Re, Alvis Sbraccia, *La popolazione minorile detenuta*, cit., p. 43.

Interessante il termine usato da Re che riconduce il problema ad una “discriminazione strutturale” di tali soggetti dovuta sia alle modalità di intervento delle istituzioni penali, sia alla condizione di esclusione nella quale essi si trovano a vivere. La giustizia penale opera una selezione sociale individuando come utenti privilegiati i minori appartenenti alle categorie più disagiate. Questa discriminazione strutturale è collegata ad una generale trasformazione sociale.

Negli ultimi decenni la rivoluzione politico-economica sembra aver riaperto la questione della povertà urbana che pareva scomparsa con l'industrializzazione e la modernizzazione. I minori oggetto della nostra analisi sono i protagonisti di questa nuova forma di povertà.

Le grandi città del centro nord ospitano un gran numero di immigrati provenienti da paesi in via di sviluppo che si sono insediati nelle aree delle città particolarmente degradate da un punto di vista economico subendo un processo di ghettizzazione. Questo fenomeno raggiunge il massimo con i campi rom, spesso relegati nella periferia delle città.

Ugualmente le città del meridione sono caratterizzate dal centro cittadino in decadenza, poco spesso oggetto di intervento di riqualificazione e grandi periferie degradate che ospitano un universo sociale marginale. Tale circostanza è aggravata, al sud Italia, dal fatto che in alcune periferie oltre alla deprivazione economica si aggiunge la diffusione di una sottocultura deviante particolarmente radicata e violenta antagonista rispetto ai valori ufficiali.

I minori stranieri, rom e sinti e italiani meridionali che entrano negli IPM sono caratterizzati in maggioranza dalla provenienza da tali contesti di povertà. Sarebbe però riduttivo limitare il concetto di povertà solo alla questione economica.

A caratterizzare questi minori, come evidenziato da Campesi, è soprattutto l'isolamento sociale e culturale di cui sono vittime, le difficoltà di accesso ai servizi pubblici e la scarsa qualità delle condizioni abitative.

Sebbene le situazioni in cui si trovano le differenti tipologie di minori qui analizzate siano in parte differenti, si può con certezza accomunarle per il forte isolamento sociale, culturale e relazionale.

La presenza in prevalenza di questi soggetti all'interno degli IPM di Italia mette in luce, come già detto, l'inadeguatezza delle nostre istituzioni penali e penitenziarie ad interagire con una realtà sociale che appare mutata. La risposta penale in senso repressivo è frutto di una cultura che tende a colpevolizzare gli individui per la loro condizione disagiata piuttosto che elaborare progetti politici e sociali a loro favore¹⁹². Quanto detto in queste pagine è tornato continuamente al centro delle interviste effettuate agli operatori penitenziari presso l'IPM di Firenze nel corso della ricerca esposta nel capitolo III.

¹⁹² Lucia Re, *Il trattamento degli esclusi: ,minori stranieri detenuti in Italia*, in G. Campesi, L. Re, G. Torrente (a cura di), *Dietro le sbarre e oltre- due ricerche sul carcere in Italia*, L'Harmattan, Torino, 2009, p.56.

CAPITOLO III: IL “TRATTAMENTO” NEGLI ISTITUTI PENALI MINORILI: UNA RICERCA PRESSO L’IPM “MEUCCI” DI FIRENZE.

3.1 Il trattamento del minore detenuto all’IPM di Firenze: una ricerca etnografica.

Nei capitoli precedenti ho avuto modo di analizzare la normativa e le linee direttive che dovrebbero guidare gli operatori nel trattamento dei detenuti minori di età, ho inoltre constatato come vi sia una sovrarappresentazione, se pur in lieve diminuzione, dei minori stranieri presso gli Istituti penali per minorenni. A fronte di una percentuale minore di denunce a loro carico rispetto ai ragazzi italiani, infatti, questi sono la maggioranza nei luoghi di detenzione.

La scelta di concludere il mio lavoro con una ricerca di tipo etnografico presso l’Istituto penale per minorenni “Meucci” di Firenze è dettata dalla volontà di capire come, nella realtà cittadina, si svolga il lavoro penitenziario nei confronti dei minori ristretti. In particolare ho voluto concentrare il mio interesse sul punto di vista degli operatori penitenziari che, a vario titolo, si trovano ad interagire con i minori.

La ricerca sul campo si è svolta quotidianamente per circa un mese ed è sicuramente stata favorita dal rapporto di conoscenza che mi legava alla struttura, poiché, ormai da anni svolgo settimanalmente attività di volontariato presso l’IPM di Firenze con l’associazione “L’altro diritto”¹⁹³. Il volontariato con i minori reclusi è stato una ottima occasione per iniziare a comprendere le dinamiche all’interno dell’IPM ed è dalla frequenza continua del luogo, che è nato l’interesse nell’approfondire la materia.

La conoscenza dell’argomento e del luogo di studio ha fatto sì che gli operatori accettassero in maniera più confidenziale la mia presenza ma mi

¹⁹³ www.altrodiritto.unifi.it/

ha anche permesso di porre in maniera critica ogni qualvolta tentassero di dare un'immagine falsata della realtà e della struttura. Il precedente rapporto di collaborazione ha sicuramente favorito un dialogo costruttivo.

La mia indagine è stata condotta attraverso lo strumento delle interviste discorsive. La scelta di intervistare unicamente gli operatori istituzionali è stata dettata dalla volontà di comprenderne la mentalità e di capire come questi lavorano all'opera trattamentale del minore. Le interviste sono state fatte singolarmente ad ogni operatore presso i locali dell'istituto. Ho incontrato gli operatori dell'area trattamentale e sanitaria nei loro uffici, i poliziotti, invece, sono stati intervistati spesso durante l'orario di lavoro nel cortile dell'istituto o in stanze all'interno dell'area detentiva. Durante i colloqui ho utilizzato un registratore poiché ho ritenuto assolutamente necessario riportare le interviste in maniera integrale.

Le interviste hanno riguardato i seguenti attori sociali: il Coordinatore dell'area trattamentale Dott. Paolo Pecchioli, i tre educatori della struttura, una delle due psicologhe, il medico, il Direttore Dott. Fiorenzo Cerruto e cinque agenti. La scelta dei cinque agenti è stata in parte casuale, dettata quindi dalla loro disponibilità, in parte ragionata in base ad alcune caratteristiche quali soprattutto gli anni di servizio e il grado di istruzione. Ho scelto di intervistare due agenti in servizio da ormai più di dieci anni presso la struttura, due agenti da pochi anni in servizio di cui uno laureato e un agente da pochi mesi distaccato al contingente minorile.

Le domande sono state pensate in relazione alle competenze di ogni interlocutore cercando, però, di mantenere un filo conduttore che è poi l'oggetto della mia indagine e quindi il modo di concepire il "trattamento" del minore recluso da parte degli operatori penitenziari. Ho in primo luogo incontrato il Dott. Pecchioli con il quale ho svolto un colloquio descrittivo dell'organizzazione dell'IPM. Gli altri operatori sono stati intervistati in base alla loro disponibilità. Il Direttore è stato volutamente sentito al termine dell'indagine perché potesse commentare, durante l'intervista, i

vari punti di vista emersi dagli altri operatori. E' necessario evidenziare subito una mancanza significativa: più volte ho chiesto un colloquio con l'ispettore che svolge le veci di Comandante ma non è mai stato possibile effettuare l'intervista a causa di problemi di carattere lavorativo che si sovrapponevano nei momenti scelti per il colloquio.

3.2. L'Istituto Penale per Minorenni "Meucci" di Firenze.

L'istituto penale minorile "Gian Paolo Meucci" si trova nel centro storico della città di Firenze a due passi dalla stazione di Santa Maria Novella. Originariamente la struttura ospitava lo Spedale della Scala, fondato nel 1313 da Cione di Lapo Pollini e dipendente dall'Ospedale di Santa Maria della Scala di Siena, che accoglieva infermi e bambini abbandonati.

Nel 1530 il complesso ospedaliero fu assegnato alla congregazione monastica cattolica delle Camaldolesi e divenne il convento di San Martino al Mugnone, prendendo il nome dalla precedente struttura che ospitava le monache demolita nell'assedio di Firenze del 1529.

Pochi anni dopo lo spedale, che ormai non svolgeva più l'attività assistenziale per cui era stato pensato a causa della presenza delle Camaldolesi, venne riunito a quello degli Innocenti già esistente a Firenze. Soppresso nel 1808 e nel 1866, l'edificio divenne nel 1873 Casa di Correzione per minorenni ed ora è sede dell'Istituto Penale per Minorenni "Gian Paolo Meucci." La struttura che ospita il carcere è, quindi, di interesse storico- artistico con vincoli architettonici.

Il portone di ingresso si confonde tra i tanti edifici di Via degli Orti Oricellari e l'aspetto non è corrispondente a quello che si suole attribuire a un carcere nell'immaginario collettivo. Varcata la porta di ingresso vi è la portineria dove si svolgono i controlli sugli ingressi da parte della polizia penitenziaria. E' necessario lasciare lì tutti gli effetti personali per poter entrare dentro la struttura.

I locali successivi alla portineria ospitano l'ufficio matricola dove sono accolti i minori che fanno il loro ingresso in Istituto e la sala colloqui che ha forma circolare ed dotata di pochi posti. Nei giorni in cui ci sono molti familiari è possibile che la sala sia piena e i colloqui siano fatti in piedi.

Un altro cancello separa questa zona da un pianerottolo dove vi è, da una parte, l'accesso alla zona detentiva e, dall'altra l'accesso al chiostro del vecchio convento dove sono ubicati gli uffici. Nel chiostro si trovano gli uffici del Coordinatore dell'area educativa, gli uffici degli educatori, l'ambulatorio medico, una sala conferenze e l'ingresso alla cappella dell'Istituto.

L'accesso alla zona detentiva avviene attraverso un cancello non automatico. Appena si varca il cancello ci si trova in uno spazio molto ampio che ospita una sala cinema recentemente strutturata e un'altra stanza dove sono svolti i colloqui tra gli operatori e i ragazzi.

Sulla sinistra vi sono delle scale che portano alle stanze di pernottamento. L'accesso alle sezioni è consentito solo al personale di polizia penitenziaria e dell'area educativa. La ristrutturazione dell'area detentiva è stata fatta tra il 2000 e il 2004 per adeguare la struttura al nuovo regolamento d'esecuzione.

Non potendo accedere alle stanze di pernottamento e ai locali detentivi mi sono rimessa alla descrizione di questi da parte del Coordinatore dell'area educativa, il Dott. Paolo Pecchioli:

Ci sono due sezioni detentive, su due piani. Una ha una capienza minima di otto persone mentre l'altra può ospitare fino a venti ragazzi. E' necessario però considerare che una stanza andrebbe sempre lasciata libera in caso di un nuovo ingresso, prima che il ragazzo sia ammesso alla vita comunitaria, oppure se vi è l'ammissione di un ragazzo al lavoro all'esterno o alla semilibertà. Da un po' di anni però la capienza dell'Istituto è di diciotto posti; una sezione è stata chiusa per carenza di

personale di polizia penitenziaria. Ad oggi quindi la capienza è di diciotto unità. Ogni sezione è comunque dotata di un locale per la polizia penitenziaria che si affaccia su un locale abbastanza grande che è la mensa. Ci sono poi due corridoi dove si affacciano le stanze dei ragazzi. Le stanze di pernottamento hanno finestre abbastanza grandi con le grate ma che fanno entrare molta luce e le camere sono dotate di letti non a castello, poi c'è un tavolo che fa da scrivania. Separati ma contigui alla stanza, con l'accesso interno, ci sono i bagni che sono molto grandi.

Oggetto di ristrutturazione recente è stato anche il luogo dove i ragazzi svolgono tutte le attività di carattere comunitario e trattamentale. Lo spazio è molto ampio ed è composto da circa 5.000 metri quadri di giardino di forma circolare dove si affacciano le stanze dei laboratori e della scuola, nonché la biblioteca curata dall'associazione "L'altro diritto". Dal cortile si accede anche a una palestra e recentemente sono stati costruiti un campo da calcio con erba sintetica e un campo da pallavolo e da basket.

3.2.1. Organizzazione interna e percorso del minore in IPM.

L'IPM "Meucci", come tutti gli istituti di pena, dipende per la sua organizzazione dalla legge 354 del 1975 e dal regolamento di esecuzione, così come modificato dal D.P.R. 230 del 2000.

Questi atti riconoscono la necessità che ogni istituto penale disciplini le modalità di trattamento attraverso un regolamento interno. La progettualità, all'istituto Meucci, è affidata al Coordinatore dell'area educativa il quale mi ha spiegato l'iter che ha portato all'approvazione del regolamento attuale e degli altri strumenti organizzativi evidenziando le difficoltà progettuali incontrate negli anni. Il Dott. Pecchioli è stato il primo operatore intervistato, il colloquio si è concentrato soprattutto sugli aspetti organizzativi. L'incontro con lui è stato utile per procedere successivamente in maniera più consapevole. Mi ha inoltre fornito documenti necessari al fine della mia indagine quali il progetto d'istituto, il regolamento d'istituto e la carta dei servizi.

Dott. Pecchioli: *Il DGM dal 2000, in assenza di un ordinamento penitenziario minorile, ha verificato che alcuni istituti non avevano neanche un regolamento interno, ha quindi imposto il regolamento interno perché è necessario, in un istituto penitenziario che vi sia la regola, il regolamento. C'è bisogno di una situazione legalizzata il più possibile, in quanto questa è garanzia di un lavoro migliore sia per la polizia penitenziaria che per i ragazzi. L'IPM di Firenze aveva già un regolamento però schematico, disciplinare, basato su divieti più che su un' impronta educativa. Nell'elaborazione del regolamento ho partecipato e ho cercato di dare un' impronta educativa. Questo fu approvato dalla Direzione, poi fu istituita una commissione per l'approvazione del regolamento ma questa cassò il progetto in gran parte. Il regolamento fu, poi, mandato al DGM, così come modificato dalla commissione, e il DGM lo rimandò indietro con una nota negativa, non essendo molto differente da quello vecchio. Io però francamente le mani non ce l'ho più messe. Il regolamento attualmente in vigore è, a mio parere, un regolamento asciutto, privo di riferimenti di carattere educativo. Nel 2006 il DGM ha emanato circolari organizzative dei servizi. Per quanto riguarda l'IPM, sono per la prima volta d'accordo. La circolare parla in termini di sistema in ambito interno al servizio, parla di inter professionalità. Dà al servizio un sistema operativo chiaro che mi pare condivisibile. Sulla base di quello strumento, io come Coordinatore dell'area tecnica, ho messo mano ad un lavoro di stesura a più riprese del progetto di istituto fino ad arrivare ad un'idea di sviluppo di tre documenti integrati che sono: il progetto di istituto, la carta di servizio e il regolamento interno. Dal 2010, in collaborazione con tutta l'area trattamentale (educatori, psicologi, operatori dei laboratori), ho messo mano ad una ridefinizione di questi tre strumenti fondamentali. Questi tre documenti li possiamo definire come tre "Vangeli sinottici": se li stendiamo insieme, troviamo elementi di collegamento, di contatto e, alla fine, il tratto che deve emergere e caratterizzare il contesto minorile è*

quello educativo. Il regolamento detta le regole ma le inquadra in un conteso del trattamento, quindi si parla del percorso del ragazzo nell'ambito del contesto. Non sono solo elencate regole, ma si tratta di un percorso che il ragazzo fa. In questo percorso il minore incontra regole così come incontra persone, gli strumenti del trattamento, l'offerta formativa. La carta del servizio è rivolta all'utenza e quindi evidentemente è uno strumento diverso. Questi tre documenti hanno fatto il loro percorso verso la direzione e qui viene il bello: il progetto di istituto è oggetto di verifica, il regolamento interno non è ancora stato approvato dalla commissione perché non siamo stati capaci di riunire la locale magistratura. La carta del servizio è stata accolta dalla direzione quindi dovrebbe essere stampata. Questo lavoro però è stato fatto con le collaborazioni che ho coltivato negli anni, e oggi ci sono dei risultati che si vedono con la progettualità interna, perché l'idea di rete è quella che sta passando. Tanto è vero che attualmente stiamo elaborando un progetto di riorganizzazione di tutta l'area trattamentale e delle attività che ha come obiettivo principale l'interdisciplinarietà.

Ad oggi, quindi, è ancora in vigore il vecchio regolamento interno, in attesa che la commissione si riunisca per l'approvazione del nuovo progetto. E' invece attivo il progetto d'istituto che, con l'obiettivo di sviluppare una progettualità che ponga il più possibile al centro la persona e lo sviluppo di percorsi formativi, elabora un modello operativo che tende a promuovere un sistema di comunicazione più efficace sia tra gli operatori che con i minori. Sia il progetto di istituto che il regolamento interno, per quanto lacunoso, si occupano dell'organizzazione dell'istituto.

Si pongono così in questi documenti le regole fondamentali di convivenza che spaziano da quelle relative all'abbigliamento, agli oggetti proibiti, alla gestione del denaro. Sono, inoltre, elencate in questi documenti le regole di comportamento e disciplina, nonché l'elenco delle infrazioni disciplinari a cui fanno seguito le sanzioni disciplinari che possono andare

dal semplice richiamo del Direttore all'esclusione della attività in comune per non più di quindici giorni.

Particolare importanza è data agli interventi relativi all'ambito delle relazioni familiari. In particolare i colloqui visivi e telefonici con i familiari o con persone diverse dai congiunti, indicate dal minore e ritenute idonee dall'équipe socio-psico-pedagogica dell'istituto, sono autorizzati dal Direttore o dall'Autorità giudiziaria in caso di minore in custodia cautelare.

Il colloquio visivo ha la durata massima di un'ora con la possibilità di prolungarne la durata se l'organizzazione dell'Istituto lo consente. I colloqui sono effettuati nei giorni di martedì e sabato. Coloro che svolgono attività all'esterno dell'istituto possono effettuare i colloqui nei giorni festivi.

Le telefonate hanno invece durata di dieci minuti e anch'esse possono essere effettuate nei giorni di martedì e sabato. La prassi da anni ha permesso ai giovani detenuti di telefonare anche ad utenze di telefonia mobile senza particolari controlli sull'intestatario del numero cellulare. Nelle carceri per adulti, ciò è stato possibile solo l'anno scorso con l'emanazione della circolare del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria del 20 aprile 2010 n. 0177644-2010, che prevede però ferrei controlli sull'utenza ricevente e rimette l'autorizzazione alla discrezionalità della direzione dell'Istituto.

Sia il regolamento interno che il progetto d'istituto indicano, poi, la giornata tipo dei detenuti scandita dagli orari dei laboratori e delle attività ricreative. La volontà dell'istituto, proprio in relazione alla specificità dell'utenza, è quella di far passare ai detenuti il minor numero di ore possibile nelle stanze di pernottamento e di favorire, invece, uno stile di vita comunitario, pur nel rispetto delle norme di sicurezza imposte dall'istituzione carceraria.

Successivamente è presentata la giornata tipo dei minori dell'IPM "Meucci" così come descritta all'interno del progetto d'istituto.

GIORNATA TIPO

ORE

7.15	Sveglia generale, igiene personale, riordino camere
07:45 – 8.00	Colazione
08.15	Discesa in cortile o nelle aule
8.30 – 12.30	Attività scolastiche e di laboratorio
12.45 – 13.00	Pranzo
13.30 – 15.00	Riposo nelle proprie camere
15.00 – 18:00	Attività culturali, sportive e ludico/ricreative
18.00	Risalita in sezione
18.45	Docce
19.00– 19:30	Cena
19.30	Rientro in camera e chiusura notturna
24,00	Spegnimento TV, nei giorni prefestivi 00.30.

Oltre al rapporto con i familiari e all'indicazione degli orari delle attività dei minori, il progetto d'istituto si occupa, inoltre, di disciplinare il percorso del minore in IPM. Questo si suddivide in tre fasi: fase dell'accoglienza, del trattamento e delle dimissioni.

La fase dell'accoglienza è disciplinata in maniera attenta proprio per attenuare l'impatto del giovane con la struttura carceraria e nel frattempo espletare tutte le procedure necessarie. Al momento dell'ingresso il giovane è affidato alla Polizia penitenziaria per le varie procedure di identificazione. Terminato l'iter di immatricolazione, il giovane è accompagnato nella sezione detentiva e rifornito di effetti personali di prima necessità. In attesa della visita medica, che dovrà avvenire entro ventiquattro ore, è separato dagli altri detenuti.

Successivamente all'ammissione alla vita comunitaria il minore è assegnato dal Direttore o dal Coordinatore dell'area tecnica ad un educatore

e ad una psicologa che lo accompagneranno durante tutta la permanenza in istituto.

Il primo colloquio con gli operatori dell'area educativa è molto importante per favorire una prima conoscenza e porre le basi del rapporto di fiducia con l'educatore. Contribuiscono all'accoglienza anche gli operatori delle agenzie esterne, in particolare coloro che svolgono la scuola o corsi professionali, i quali per primi hanno la possibilità di verificare le risorse personali del giovane.

La fase dell'accoglienza tende, quindi, oltre che a preparare il minore al contesto, anche ad aiutarlo a comprendere e conoscere le regole minime dell'istituto ed è fondamentale per la raccolta dei primi elementi di osservazione necessari al lavoro dell'équipe educativa.

Alla fase dell'accoglienza segue quella del trattamento che è attuata attraverso l'osservazione costante del giovane e la conoscenza di questo. Per favorire ciò sono effettuati colloqui individuali con le figure di riferimento, con lo scopo di lavorare insieme al minore per costruire ipotesi alternative e progettualità esterne.

A questa fase collaborano tutti gli operatori dell'area educativa e un apporto fondamentale dovrebbe essere fornito dalla polizia penitenziaria¹⁹⁴.

E' cura degli educatori inserire il ragazzo nelle attività formative offerte dall'Istituto che, essendo parte del programma educativo, hanno il carattere dell'obbligatorietà.

L'educatore curerà poi l'ammissione del giovane ai laboratori ludici e ricreativi che si svolgono prevalentemente nel pomeriggio. Attraverso un incontro settimanale con gli operatori che curano queste attività l'équipe effettua una verifica costante dell'andamento dei giovani iscritti. La partecipazione del minore alle attività educative e formative avviene

¹⁹⁴ Torneremo più avanti su questo punto.

attraverso la stipula di un contratto chiamato “patto formativo” con l’intento di individualizzarne il più possibile il percorso.

Il patto formativo, si legge nel progetto d’istituto, ha come obiettivi principali:

- La conoscenza delle risorse e delle competenze del ragazzo.
- La sperimentazione attraverso le opportunità offerte di un’idea di lavoro o di studio.
- Favorire la capacità di maturare una decisione attraverso le diverse possibilità.

Il patto formativo, quindi, impegna il ragazzo al rispetto delle regole dell’istituto, del programma di lavoro o di studio. Questo contratto è sottoscritto dal ragazzo, dall’educatore e dagli operatori delle attività ed è oggetto di verifiche periodiche che coinvolgono anche il minore.

La fase delle dimissioni è molto delicata e ha come scopo di portare a compimento le ipotesi progettuali di reinserimento elaborate dall’équipe tecnica nelle fasi precedenti. Gli interventi previsti riguardano i contatti con la rete sociale esterna come l’Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni del Ministero della Giustizia; l’Ufficio Minori e Famiglie del Comune di Firenze; i Centri di Accoglienza e Comunità convenzionate. La dimissione dall’istituto, quindi, avviene o per revoca della misura cautelare, per la concessione di misure cautelari meno afflittive o, nel caso di giovani già condannati, per la concessione di misure alternative alla detenzione, nonché per fine pena.

3.2.2. I ragazzi del “Meucci”.

Durante la mia ricerca il numero degli ospiti della struttura è variato molto. All’inizio, nel mese di giugno, erano diciotto e quindi in piena corrispondenza con quella che è la capienza dell’Istituto. Con l’arrivo dell’estate che, come ogni anno, porta con sé una crescita dell’utenza, il numero degli ospiti della struttura è lievitato a venticinque ragazzi con la necessità, anche, di effettuare dei trasferimenti di alcuni detenuti presso altri

istituti d'Italia, a causa dell' impossibilità di contenere un numero così elevato di minori.

La maggior parte dell'utenza è composta da giovani stranieri; appare tuttavia rilevante il dato fornitomi dal Dott. Pecchioli circa l'ingresso negli ultimi due anni di un numero sempre maggiore di giovani italiani.

Secondo i dati descritti all'interno del progetto d'istituto l'utenza straniera è composta per 22,7% da giovani rumeni, i minori provenienti dal Marocco sono il 19%, i giovani tunisini sono il 5,9% come anche gli albanesi e infine i minori di nazionalità cinese rappresentano il 3,6% della popolazione detenuta.

La maggior parte dei ragazzi ha un'età compresa fra i 17 e i 18 anni. I minori ospiti della struttura fiorentina arrivano, al momento dell'ingresso, per la maggior parte da altri istituti d'Italia oppure dal CPA di Firenze.

I ragazzi sono per la maggior parte in custodia cautelare. Il reato più frequente è il furto; seguono lo spaccio e le rapine.

Fra i provvedimenti di uscita si colloca al primo posto il trasferimento presso altri istituti seguito dal collocamento in comunità¹⁹⁵.

3.2.3. Il personale del “Meucci”.

Il Direttore dell'IPM di Firenze è il Dott. Fiorenzo Cerruto, che ha la funzione di coordinare le varie aree in cui è organizzato l'istituto, oltre che di indicare le linee di politica generale e curare i rapporti esterni con i vari interlocutori istituzionali.

Ogni area professionale ha un compito istituzionale che si integra nel realizzare gli obiettivi propri della struttura.

- L'Area sicurezza: è composta dal personale di polizia penitenziaria, coordinato da un Comandante di reparto. La figura del Comandante, ad oggi da oltre un anno, è coperta da un ispettore che ne fa le veci. L'arrivo del nuovo Comandante

¹⁹⁵Dati statistici elaborati all'interno dell'IPM Meucci e inseriti nel “Progetto di istituto”.

di reparto è atteso per l'autunno. Attualmente il numero complessivo di operatori della polizia penitenziaria operanti presso l'IPM è di 31 unità.

- L'Area tecnica-educativa: composta da quattro educatori dei quali uno, il Dott. Paolo Pecchioli, svolge funzioni di coordinamento. Come avremo modo di vedere, a queste figure è affidata la presa in carico dei ragazzi, la gestione delle risorse tecniche e l'attivazione delle risorse di rete necessarie al trattamento.
- L'Area amministrativa è coordinata dal Direttore ed è composta da due educatori che svolgono le funzioni di segreteria.
- Area contabile è composta da un ragioniere, un amministrativo e un assistente di polizia penitenziaria.
- Area sanitaria è composta da un medico incaricato, due psicologhe e due infermiere professionali. A seguito della riforma della sanità penitenziaria tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia minorile sono state trasferite al Servizio sanitario nazionale. Ciò comporta una presenza settimanale meno assidua delle figure sanitarie presso l'Istituto minore rispetto al passato. Le psicologhe, assegnate funzionalmente all'unità salute mentale infanzia ed adolescenza presso il Dipartimento Salute mentale, sono presenti in IPM solo due giorni a settimana.

3.2.4. Operatori esterni e volontariato.

Il contributo delle agenzie esterne è molto forte. Oltre all'opera degli operatori, che a vario titolo sostengono laboratori professionali, vi è un apporto forte da parte del volontariato.

Le associazioni che, attualmente, si occupano di attività di socializzazione sono: l'AVP (Associazione volontariato penitenziario), L'altro-diritto, la Caritas e la Croce Rossa.

Le attività sono modellate in relazione alle esigenze dell'utenza presente in istituto. Non è raro che i volontari, oltre a proporre attività ai minori, diano anche il loro sostegno attraverso colloqui individuali o di gruppo. Attualmente sono attivi il progetto "Cultura è...cittadinanza" finanziato dalla fondazione Unipolis e il progetto "Leggere per crescere" finanziato dalla fondazione cassa di risparmio di Firenze. Entrambi questi progetti sono condotti dall'Altro diritto ONLUS.

La cooperativa sociale CAT organizza un corso di musica rap, attraverso l'opera di un collaboratore esterno, due volte a settimana. La UISP FIRENZE segue invece, un progetto di attività motoria proponendo vari sport ai ragazzi.

Sono poi attivi laboratori che offrono una formazione professionale ai minori strutturati in modo da poter utilizzare quanto appreso al momento delle dimissioni dall'Istituto. Questi corsi sono tenuti prevalentemente la mattina nell'orario della scuola e, quindi, sono indirizzati ai ragazzi che hanno già una formazione scolastica. Tra questi vi sono: il laboratorio di riparazione delle biciclette provenienti dalla depositaria comunale di Firenze promosso dalla Cooperativa Ulisse, il laboratorio di pelletteria tenuto da un artigiano in pensione a titolo volontario, e il laboratorio di Arte e Natura promosso dall'associazione PROGRESS, attivo dal 2002, finanziato in parte dal DGM e in parte dalla Regione Toscana.

Da pochi mesi si sono aggiunti due progetti importanti: la cooperativa Il Cenacolo ha, infatti, promosso un corso di formazione di gelateria che avvia i ragazzi alla professione di gelataio, rilasciando un certificato professionale. Tale progetto ha permesso ad un detenuto di usufruire del lavoro all'esterno in collaborazione con una gelateria di Firenze. E' stato attivato, inoltre, un corso di formazione edile finanziato

dalla Provincia di Firenze, anch'esso con la finalità di rilasciare un certificato ai ragazzi che vi partecipano così da iniziare un percorso di risocializzazione.

La grave mancanza dell'IPM di Firenze è, però, da riscontrare nella incapacità di garantire un diritto all'istruzione ai giovani detenuti. La scuola, infatti, non è mai stata organizzata in maniera stabile dal Provveditorato. Fino al settembre 2010 la Scuola città Pestalozzi di Firenze, che si occupa di corsi di formazione serale per adulti, garantiva un solo corso di alfabetizzazione e da due anni si sono riscontrate difficoltà nell'attivazione del corso di scuola media. E' stato così necessario colmare queste lacune attraverso l'impiego di volontari dell'Altro-Diritto al fine di far conseguire il diploma di licenza media ai ragazzi reclusi.

3.3. Metodo e strumenti della ricerca etnografica.

La scelta del metodo etnografico è ispirata dalla necessità di definire in modo veritiero la situazione dell'IPM di Firenze ed avere un punto di vista diretto da parte degli operatori. Fare etnografia significa letteralmente “descrivere un popolo”. L'osservazione partecipata permette di scontrarsi con la realtà e di studiarla se non dall'interno in senso stretto, almeno il più vicino possibile a quelli che la vivono e in interazione permanente con essi¹⁹⁶. L'etnografia sociale, come suggerito da Dal Lago, è la descrizione di un particolare mondo sociale in base a una prospettiva non scontata. Fare etnografia non significa, semplicemente, descrivere “realità sociali” (relazioni, mondi, professioni, istituzioni), ma farlo in base a presupposti che illustrino aspetti poco evidenti o comunque non ovvi¹⁹⁷. Come ben evidenziato da Corbetta, questa particolare osservazione permette di studiare un “gruppo sociale, preso nel suo ambiente naturale, instaurando

¹⁹⁶Cfr. Francesca Cappelletto (a cura di), *Vivere l'etnografia*, Seid editori, Firenze, 2009, p. 31.

¹⁹⁷Alessandro Dal Lago, Rocco De Biasi, *Un certo sguardo. Introduzione all'etnografia sociale*, Laterza, Roma, 2002, p. IX.

un rapporto di interazione personale con i suoi membri, allo scopo di descriverne le azioni e di comprenderne, mediante un processo di immedesimazione, le motivazioni¹⁹⁸». L'interesse all'utilizzo di tale metodo è dettato, proprio, dalla capacità di esso di far emergere le pratiche effettive degli attori sociali nei loro contesti sociali, professionali e quotidiani¹⁹⁹.

Per prima cosa ho preso in considerazione gli insegnamenti dei Sociologi di Chicago²⁰⁰ i quali suggerivano di “scendere in piazza e guardarsi intorno”. Ho preso, inoltre, in considerazione gli studi condotti dagli esponenti dell'interazionismo simbolico²⁰¹ e dell'etnometodologia, per i quali l'etnografo è chiamato a prestare particolare attenzione al modo di relazionarsi degli individui e ai significati che gli oggetti, le azioni e gli eventi hanno per loro. Ho voluto valutare tutti quegli atti, comportamenti, situazioni, parole e interazioni che in apparenza non rivelano nulla agli attori sociali, ma che nascondono veri e propri meccanismi organizzativi, strutturali, fondamentali per la costruzione sociale della realtà carceraria.

Nell'etnografia è fondamentale la capacità di guardare intesa come uso non solo della vista, ma anche come capacità di sentire e di ascoltare, di annusare, di interpretare, comprendere e anche di patire²⁰².

“Guardarsi intorno” significa entrare in un certo mondo e tentare di guardare ciò che avviene all'interno, mantenendo il più possibile un distacco scientifico. Si tratta di un coinvolgimento che pone lo studioso in una posizione molto particolare. Egli deve sdoppiarsi tra ciò egli è nella sua vita ordinaria e quello che diventa nel mondo che sta studiando. Quando

¹⁹⁸Cfr. Piergiorgio Corbetta, *Metodologia e Tecniche della ricerca sociale*, Il Mulino, Bologna, 1999, p. 665.

¹⁹⁹Cfr. Alessandro Dal Lago, Rocco De Biasi, *Un certo sguardo*, cit., p. X.

²⁰⁰Cfr. Alain Coulon, *La scuola di Chicago*, Pensa-Multimedia, Lecce, 2001.

²⁰¹Cfr. H. Mead, *Mente, Sé e Società, dal punto di vista di un comportamentista*, Giunti, Bologna, 1966.

²⁰²Cfr. Alessandro Dal Lago, Rocco De Biasi, *Un certo sguardo*, cit., p. XII.

lavora sul campo, l'etnografo, dovrà condividere, alcuni aspetti di quel mondo. Realizzare ciò è stato molto difficile nel corso della mia ricerca. La mia posizione di studiosa si è spesso scontrata con quella di ex volontaria. La conoscenza pregressa sia dell'Istituto che degli operatori ha sicuramente favorito il dialogo con questi ma, dall'altra parte, ha fatto sì che non fossi completamente libera da pregiudizi nati in me nel corso della mia esperienza come volontaria.

Lo strumento di cui mi sono prevalentemente avvalsa è l'intervista di tipo discorsivo. Questa è lo strumento più idoneo ad acquisire gli schemi mentali degli attori sociali e a riconoscere il significato dei loro comportamenti, benché abbia dei limiti intrinseci²⁰³. Il limite più significativo riguarda soprattutto il divario, riscontrato più volte, tra quanto dichiarato nelle interviste dai vari operatori e la realtà dell'organizzazione dell'Istituto. Questa difficoltà è stata spesso riscontrata nella mia ricerca, soprattutto nelle interviste con gli agenti di polizia penitenziaria da cui ho spesso ricevuto risposte stereotipate.

L'utilizzo del metodo dell'inchiesta orale ha però permesso di rappresentare l'oggetto di studio attraverso le parole degli attori sociali. Mi è stato molto utile per valutare come gli operatori delle varie aree sia tecnica-trattamentale che di sicurezza si avvicinano al minore e valutano il proprio ruolo nell'opera educativa a favore di questo. Ho deciso, quindi, di riportare le interviste in maniera integrale proprio per valorizzare l'importanza del linguaggio come espressione della mentalità di ognuno.

3.4 I modelli di cultura giuridica degli operatori penitenziari.

E' possibile suddividere la categoria dell'operatore penitenziario in due gruppi professionali : gli operatori addetti alla sicurezza del carcere e alla custodia dei detenuti e gli operatori che si occupano dell'attività di osservazione e del reinserimento sociale dei detenuti, cosiddetti operatori

²⁰³ Giampietro Gobo, *Descrivere il mondo-Teoria e pratica del metodo etnografico*, Carocci editori, Roma, 2001.

dell'area trattamentale o dell'area sanitaria nel caso di professionisti psicologi.

Nella prima categoria si colloca tutto il personale della polizia penitenziaria; alla seconda categoria appartengono, invece, le varie figure professionali che si occupano della valutazione e gestione del percorso riabilitativo del detenuto .

Come ben evidenziato da Sarzotti nella sua ricerca sul tema dell'AIDS in carcere²⁰⁴, a cui farò riferimento più volte, si tratta di due mondi culturali e professionali estremamente differenti, nonostante vi sia stata la volontà da parte dello Stato di avvicinarne le competenze, assegnando con la legge 395/1990 anche alla polizia penitenziaria compiti di collaborazione alla fase trattamentale della detenzione. Questo formale avvicinamento di competenze non ha, però, potuto cancellare le differenze culturali e professionali che caratterizzano i due gruppi.

Sarzotti traduce questa differenza culturale in due metafore particolarmente interessanti, dando una connotazione paterna al sistema custodiale e materna alla logica trattamentale. Questi due ruoli all'interno della struttura organizzativa vanno letti e analizzati attraverso il codice ambivalente disciplina-trattamento dell'istituzione totale.

Come vedremo nel corso delle interviste, la distinzione non è sempre così netta, è difatti spesso condizionata da variabili di tipo soggettivo che possono esercitare una rilevante influenza.

3.4.1 Il ruolo della polizia penitenziaria e la visione del “trattamento”.

Fin dagli anni Cinquanta- Sessanta del Novecento, gli agenti di custodia assegnati alla giustizia minorile hanno assunto un ruolo particolare nelle case di rieducazione, negli istituti di osservazione, nelle prigioni

²⁰⁴Cfr. Claudio Sarzotti, *Carcere e cultura giuridica*, cit., p. 95.

scuola, nei riformatori e in tutte le strutture operanti nel sistema minorile. Essi erano addirittura chiamati agenti-educatori.

Dopo questo entusiasmo iniziale, alla fine degli anni Settanta, anche a causa della mancata approvazione di un ordinamento penitenziario minorile, si è assistito ad una progressiva tendenza di riallineamento del contingente minorile agli standard del settore degli adulti²⁰⁵.

Con la legge 395/1990 ricordata come legge di “smilitarizzazione degli agenti di custodia” si è modificata la qualità della presenza del poliziotto penitenziario. La volontà del legislatore era quella di creare una figura professionale diversa per status, competenze, proiezione professionale e impatto sul sistema penitenziario.

La polizia penitenziaria ha, ora, il compito di assicurare l’esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, di garantire l’ordine e la sicurezza all’interno delle strutture detentive, di espletare i servizi di traduzione e piantonamento e di partecipare all’attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati. Il personale di polizia penitenziaria, ha quindi due competenze, di sicurezza e trattamento.

In ambito minorile il ruolo educativo del poliziotto penitenziario, preminente per la straordinarietà della struttura, dovrebbe essere facilitato dal numero spesso ridotto di detenuti presenti.

Il contributo all’opera educativa è ribadito anche all’art.16 del regolamento interno dell’IPM Meucci che recita: “Il personale di Polizia penitenziaria, contribuisce fattivamente alla realizzazione dei programmi educativi in favore dei giovani detenuti e pertanto le loro osservazioni costituiscono elementi utili per una costante verifica. Predetto personale, compatibilmente con i proprio turni di servizio, parteciperà alle riunioni di équipe, nonché alle riunioni tra gli operatori, apportando le proprie valutazioni e conoscenze del caso.”

²⁰⁵Cfr. Stefanelli Cira, Mandalari Giuseppe, *Polizia penitenziaria e processo di specializzazione*, “Minorigiustizia”,1 (2010), p. 192.

Nel corso della mia ricerca ho avuto modo di interrogare vari agenti sul tema e sulla percezione che essi hanno del proprio mandato istituzionale. I cinque agenti, come detto sopra, sono stati scelti soprattutto in base alla loro disponibilità. Grazie alla precedente esperienza come volontaria, però, ho avuto modo di individuare dei soggetti portatori di una particolarità in relazione alla loro esperienza professionale e di formazione. Le interviste effettuate singolarmente, in prevalenza durante l'orario di lavoro, sono durate in media mezz'ora.

Primariamente ho chiesto loro qual è il ruolo che essi ritengono di dover ricoprire in ambito minorile e come contribuiscono attivamente al trattamento rieducativo del minore.

Il primo agente intervistato (agente 1), in servizio da cinque anni presso l'IPM di Firenze ha risposto:

Il ruolo del poliziotto deve essere quello del poliziotto, prima di tutto, e poi siccome i detenuti il novanta per cento della giornata lo passano con noi, devono vedere in noi anche delle figure con cui parlare, dire i loro problemi e preoccupazioni. Il nostro deve essere anche un ruolo di assistenza proprio perché siamo le figure più vicine ai ragazzi.

Differente è stata la risposta del secondo agente che ho intervistato (agente 2), in servizio da molti anni presso la struttura:

Il lavoro del poliziotto penitenziario dovrebbe essere il baluardo della regola. Il poliziotto è colui che rispetta e fa rispettare le regole. Purtroppo non è sempre semplice perché imporre la regola dove i ragazzi sono già chiusi, hanno molta aggressività non è semplice. Dal 1990 l'agente di polizia penitenziaria ha un ruolo partecipativo nella rieducazione, all'équipe e al trattamento. In concreto questo ruolo viene svolto attraverso un'osservazione costante e, raramente, quando c'è la possibilità, dà il proprio apporto all'équipe.

Il terzo agente intervistato (agente 3), anch'egli presente nella struttura da molti anni, ha fornito una risposta ancora differente. Particolare

il suo punto di vista caratterizzato da stanchezza e rassegnazione dovute al ruolo per lui “marginale” della polizia penitenziaria:

Noi saremmo chiamati a qualcosa in più, con l'introduzione della legge del 1990 si è introdotta anche la mansione del trattamento. Per gli adulti non viene però applicata, per i minori quello della polizia penitenziaria dovrebbe essere un ruolo più presente. Ma dico dovrebbe essere perché anche qui ricopriamo un ruolo un po' marginale, ma per una questione numerica nostra. Dovremmo partecipare all'équipe, ma difficilmente riusciamo a farlo perché siamo pochi e ovviamente si dà priorità alla sicurezza. Questo è un peccato perché piano piano con gli anni ci troviamo a svolgere quelle mansioni base di sicurezza e involontariamente ci chiudiamo in un guscio più stretto e ci possiamo paragonare ai vecchi agenti di custodia. Anche se la normativa prevede la nostra partecipazione all'opera di trattamento, noi poi ne siamo tagliati fuori. Alla fine, se persiste questa cosa, tanto vale che a noi sia affidata la sorveglianza e basta. Sarebbe un tornare indietro, ma alla fine sulla carta il poliziotto dovrebbe avere tante mansioni, ma se poi si va a scavare e qualcuno mi inizia a domandare cosa faccio in concreto si nota che tante cose io, in quindici anni, non le ho mai fatte. Per riuscire a partecipare alle riunioni del trattamento abbiamo dovuto anticipare la risalita dei detenuti.

Ho deciso poi di intervistare un agente che è entrato a far parte del contingente minorile presso la struttura fiorentina da due mesi (agente 4). Sebbene nuovo alla struttura minorile, l'agente, è da anni in servizio presso l'amministrazione penitenziaria e ha svolto per più di dieci anni il proprio servizio presso il carcere per adulti di Pistoia. A proposito della funzione trattamentale degli agenti ha risposto:

Si cerca un lavoro con lo staff del trattamento. Io personalmente partecipo alle riunioni del personale trattamentale. Noto che in ambito minorile è più semplice perché c'è un contatto diretto: gli educatori vengono sempre nel piazzale, cerchi di informarli sul comportamento di

determinati detenuti. Se c'è un determinato progetto su un ragazzo io dico la mia, per esempio, se il ragazzo comunque sia ha l'anima delinquenziale e basta.

Le risposte degli agenti, pur differenti tra loro, hanno una caratteristica comune: tutti non hanno fatto riferimento al ruolo trattamentale dell'agente se non incalzati da me. Ad una prima domanda più generale sui compiti istituzionali a loro demandati si erano riferiti alla sicurezza, alla necessità di mantenere l'ordine. Solo il quinto agente intervistato (agente 5), unico tra gli intervistati ad essere titolare di una laurea (sebbene non attinente al suo lavoro), ha dato una risposta spontaneamente orientata verso l'opera di educazione:

Qui siamo perennemente in contatto con i detenuti, siamo l'unico riferimento continuo per loro. Il poliziotto penitenziario ha un contatto continuo e più forte col ragazzo. Spesso si va oltre il nostro lavoro e andiamo sull'intimo e sul personale. Sono d'accordo con questa impostazione educativa che si è dato alla figura del poliziotto penitenziario. Ho scelto di lavorare proprio in ambito minorile perché, dopo un'esperienza poco costruttiva agli adulti, ho pensato che con i minori, essendo molto giovane e quindi vicino alla loro età, potesse essere più semplice aiutarli a capire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Questa è stata la premessa iniziale, poi devo dire non è stato così perché non ho trovato molti detenuti disposti a farsi aiutare. Ci sono molti ragazzi con difficoltà alla base che non hanno serio interesse al nostro aiuto, vogliono solo finire la pena e tornare nuovamente fuori e purtroppo commettono poi gli stessi reati. Sicuramente la mia ispirazione primaria è in parte cambiata, però, se ci riuscissi anche con uno su cento sarebbe una soddisfazione personale.

Dopo aver fatto notare all'agente in questione che è l'unico tra gli intervistati a fare emergere una volontà primaria orientata verso un'opera di rieducazione e risocializzazione del minore detenuto, gli ho chiesto se

questa impostazione differente gli crea problemi con i colleghi. Mi ha risposto rettificando ciò che aveva appena detto:

Sicuramente tutti quanti abbiamo personalità differenti, veniamo da culture, città diverse. Non penso però che l'intenzione differente ci porti ad una gestione lavorativa diversa, c'è una continuità lavorativa. E poi, su tuo suggerimento, mi devo correggere: il nostro intento primario è di far sì che nella loro permanenza detentiva siano disciplinati il più possibile. Nel senso che riusciamo a dettare un minimo di regole, riusciamo a controllare e ad evitare atteggiamenti sgradevoli non idonei al luogo in cui si trovano. Questa è in assoluto la prima cosa. Nel momento in cui c'è una situazione di tensione si cerca di portare alla calma. Questa è la mansione primaria, in secondo luogo poi c'è la volontà di farli uscire e di non farli più entrare.

La decisione di intervistare l'agente 5 è nata dal colloquio con il responsabile dell'area educativa il quale mi ha consigliato di parlare con agenti entrati in servizio da poco in quanto rappresentativi di una nuova generazione della polizia penitenziaria. Dopo il colloquio con lui mi sono interrogata su cosa differenziasse le due generazioni di agenti e se davvero l'ammissione nella polizia penitenziaria di agenti con uno status socio-culturale più alto abbia prodotto le condizioni per un superamento della logica custodiale paternalista. Le risposte ricevute dall'intervistato mi hanno portato a pensare che, sebbene le premesse iniziali e le motivazioni possano essere differenti, l'integrazione dei neo-agenti con quelli di vecchia generazione sembra portare ad un'omologazione al modello tradizionale.

Ciò che emerge dalle interviste è una tendenza degli agenti a percepire i programmi che hanno il compito di attuare in modo regolativo cioè essenzialmente far rispettare la legge attraverso la sanzione negativa, il divieto. L'obiettivo principale è quello di far rispettare il regolamento concepito come una serie di azioni che sono o meno permesse al detenuto. La norma è vista come uno strumento di difesa dell'ordine e della sicurezza e l'agente è colui che in prima linea cerca di difendere il carcere dalla

minaccia del disordine. Significativo in tale prospettiva il pensiero dell'agente 2 sul compito del poliziotto nell'educare il minore alla regola:

La mia scuola di pensiero è semplicissima: prima di tutto metterei l'agente di polizia penitenziaria in divisa: il ragazzo, indipendentemente dalla gravità o meno del reato, non ha rispettato le regole. Il primo input che si dovrebbe dare in una struttura come questa è che la regola è importante per la vita, la regola è il sale della vita, perché con la regola si vive bene tutti. E' un punto di partenza del vivere socialmente bene tutti. La guardia in carcere in borghese non è vista come una figura autoritaria, a meno che non si arrivi alla scontro e il detenuto non riceva un rapporto disciplinare. Se il detenuto vedesse l'agente in divisa, inizialmente lo vedrebbe come un nemico perché a lui l'ha pescato uno in divisa, però, dopo, questa persona oltre ad essere un nemico gli dà anche una mano e questo potrebbe portare un avvicinamento del ragazzo alle forze dell'ordine in genere.

L'agente in questione si sente quindi un baluardo della legge. Questo però non prescinde, seguendo il suo ragionamento, dall'azione educativa che gli è attribuita dalla norma. E' come se "fare sicurezza" equivallesse a "fare trattamento". La sicurezza, nelle parole dell'agente, diventa elemento del trattamento. L'applicazione rigorosa delle norme è esperienza di confronto con la regola ed ha, quindi, valenza educativa.

Anche nelle interviste agli altri agenti è emersa la necessità sentita come primaria di insegnare, "la regola", di seguire "la norma". L'agente 1 ha sostenuto:

Spesso chi arriva qua viene già con problemi familiari, quindi non hanno mai avuto punti di riferimento, regole, qualcuno che potesse dirgli questo sì questo no. Stando qui hanno delle regole da rispettare e questo li aiuta quando saranno fuori a rispettare determinate regole.

L'aspetto della divisa come elemento simbolico che distingue l'agente e che esprime l'attaccamento di questo alle norme è esigenza sentita da molti intervistati.

L'agente 4, da pochi mesi distaccato al contingente minorile, ha una visione ancora più contenitiva che non lascia spazio ad aspetti educativi:

Qui la figura del poliziotto è difficile che venga percepita dal detenuto a differenza di ciò che accade presso gli adulti. La divisa è già un modo per far capire al detenuto che c'è un poliziotto che ti sta controllando, non c'è una persona con una maglietta rosa, gialla o verde ma una divisa. Questo farebbe capire al detenuto che sta scontando una pena e che ha a che fare con gente che fa parte dello Stato. A volte qui si va oltre. Non vedendo l'istituzione si prendono delle confidenze ma questo perché qui sono meno riflessivi. Qualsiasi azione facciano non pensano alle conseguenze, anche perché mi sembra che le conseguenze siano poche.

E' interessante capire il punto di vista dell'agente in questione a proposito delle conseguenze, ovvero delle sanzioni disciplinari applicate in seguito a violazioni del regolamento o al compimento di atti estremi da parte dei detenuti. L'agente ha sostenuto:

Qui non c'è una forma di isolamento, magari il detenuto può star chiuso dall'attività tre o quattro giorni ma c'ha la televisione, il contatto con gli altri, c'ha tutto. Mi sembra che qui il detenuto non capisca l'espiazione della pena.

Nel colloquio ho fatto riferimento alle norme internazionali che esplicitamente vietano l'isolamento del ragazzo detenuto e che escludono la possibilità che il ragazzo venga allontanato dalle attività in comune²⁰⁶. A questo mio richiamo l'agente ha risposto:

Sì, però è pure vero che gli sbagli che fai poi non li capisci. E' come un ragazzino con cui tu parli, gli spieghi, ma a volte si arriva al ceffone.

²⁰⁶ A tal proposito ricordiamo le regole 95.1, 95.3, 95.4 della Raccomandazione (2008) 11 "Norme europee per i minore autori di reato destinatari di sanzioni o misure".

No? Qui è normale che il ceffone non lo do, perché ne pagherei io le conseguenze, non dico che sarebbe giusto ogni tanto darglielo ma per lo meno fargli capire dove ha sbagliato. In qualche modo te lo devo far capire, altrimenti continui a sbagliare. Vengo tolto dalle attività, non ho più contatto con le persone, mi viene tolto il contatto con l'esterno anche solo per due giorni, almeno capisco che in qualche modo ho sbagliato. Questa secondo me è la soluzione, visto che i rapporti informativi qui non sono presi sul serio. I consigli di disciplina agli adulti sono all'ordine del giorno e l'adulto quando sbaglia viene punito.

In questo ultimo caso l'interpretazione che viene fornita dell'aspetto rieducativo della pena sembra avere un carattere prettamente autoritario: un'immagine di educazione autoritaria al rispetto delle regole e dell'istituzione totale in quanto tale. I detenuti più problematici, secondo questa concezione vanno puniti. Così anche atti estremi e spesso sintomatici di un disagio sono concepiti come il frutto di una mancanza di attitudine alla regola. Prosegue l'agente 4:

L'autolesionismo qui è preso un po'così. Agli adulti invece l'atto autolesionista è un rapporto disciplinare. Sono atti che hanno comunque delle conseguenze. Più che un disagio il taglio è una valvola di sfogo. Quando si tagliano sono scarichi ed è come se avessero fatto una grossa fatica. Ma mi sembra che qua nessuno dica ai detenuti che sbagliano e che questa cosa non rientra in regole sociali condivise.

Significativa, sempre in una logica autoritaria, la risposta che mi è stata data dall'agente 4 in relazione alle situazioni di tensione che si possono creare all'interno della sezione tra i ragazzi:

Bisogna intervenire subito e far capire al prepotente che ci può essere sempre uno più prepotente di lui. Mi trovo col coltello dalla parte del manico e sono più prepotente di lui. Non è che poi ti metti ad attuare la prepotenza, intanto ti avviso.

Dalle risposte ricevute dagli agenti appare evidente la discontinuità di pensiero e la tendenza a valutare ognuno il proprio lavoro in base alle proprie esperienze personali e alla propria personalità.

La figura del poliziotto penitenziario, come quella del padre di famiglia, oscilla tra la valenza educativa che tale metafora porta con sé e quella di imposizione delle regole. E' come se la figura si ponesse in una sorta di equilibrio tra questi due poli preferendo l'uno o l'altro a seconda del proprio vissuto personale e della propria visione della pena e del carcere.

L'agente penitenziario dovrebbe, in ambito minorile, avere una specializzazione particolare tendente alla collaborazione nell'opera di rieducazione del minore detenuto. Tale specializzazione è avvenuta, sulla carta, con decreto del Ministero della giustizia n. 348 del 9 ottobre 2009 relativo all'istituzione delle specializzazioni di informatico, matricolista, trattamento dei minori.

Tra i requisiti richiesti per vedere riconosciuta la specializzazione nel trattamento dei minorenni ci sono: il possesso di equilibrio, e correttezza da un punto di vista deontologico, le capacità relazionali e l'attitudine alla comunicazione con adolescenti, le conoscenze aggiornate sulle teorie psico-socio-pedagogiche. Il decreto prevede, inoltre, che l'accesso al ruolo di specialista del trattamento di detenuti minorenni avvenga attraverso un corso di formazione.

Sul tema della formazione molto interessante è un articolo pubblicato su "Minorigiustizia" i cui autori sono il Direttore del personale del Dipartimento di giustizia minorile Cira Stefanelli e Giuseppe Mandalari, formatore presso lo stesso istituto centrale di formazione di Roma. In queste pagine si legge: "negli ultimi anni, la formazione è tornata ad essere ritenuta

lo strumento fondamentale per affrontare i nodi operativi e professionali principali della polizia penitenziaria²⁰⁷.”

Leggendo queste parole, dopo aver già intervistato gli agenti dell’IPM di Firenze, non ho potuto far altro che stupirmi. Alla mia domanda sulla formazione specifica ricevuta per far fronte alla specialità del lavoro con adolescenti la risposta degli agenti è stata univoca:

Agente 1: Appena vinto il concorso ho fatto un corso di sei mesi, non per i minori ma generico. Poi abbiamo fatto una sorta di corso i primi tempi che sono arrivato qua, quindi quattro anni fa, durato tre giorni.

Agente 2: Spesso mi sento impreparato, recrimino al DGM il fatto di non organizzare corsi preparatori per l’approccio alle ondate di culture diverse che arrivano.

Agente 3: Quando ho fatto la scelta di lavorare nel settore minorile, quindici anni fa, ho fatto un ulteriore corso alla scuola di formazione che alla fine è come se ti rilasciasse una specializzazione per lavorare nel settore minorile. Poi corsi se ne sono fatti ma sembrano organizzati a fortuna, a sorteggio, chi riesce ad andare va sennò pace. Ci vorrebbe un po’ più di organizzazione.

Agente 4: Non ho ricevuto nessun tipo di formazione specifica per lavorare nel settore dei minori. Quando sono arrivato qua, due mesi fa, pensavo addirittura che negli IPM ci fossero ragazzi fino ai 18 anni invece solo ora ho capito che qua ci sono anche persone più grandi.

Per avere un quadro completo, alla mancanza di una formazione in itinere è necessario, aggiungere anche una mancanza di motivazione iniziale che, anche in questo caso, ho registrato in tutte le interviste effettuate. La scelta di entrare nella polizia penitenziaria e poi di lavorare nel contingente minorile è spesso dettata da questioni economiche e logistiche.

²⁰⁷Cfr. Stefanelli Cira, Giuseppe Mandalari, *Polizia penitenziaria e processo di specializzazione*, cit., p. 199.

Agente 1: *Ho scelto i minori per la posizione geografica: era la destinazione più vicina a casa.*

Agente 2: *Ho deciso di fare questo lavoro perché, quando uno ha una certa età, deve accontentarsi dell'ultima spiaggia. E' il primo concorso che ho vinto e quindi poi una volta che ti sistemi è difficile spostarti. Per quanto riguarda la scelta della giustizia minorile, il fattore decisivo è stato quello geografico. La sede meno disagiata per gli adulti era Gioia Tauro, non è che mi spaventasse il lavoro in quelle zone ma pensavo al dopo lavoro. Appena finisco di lavorare ora, sono a Firenze.*

Agente 3: *Io il poliziotto penitenziario mica lo volevo fare. Non ho mai visto nessun bambino a cui chiedi cosa vuoi fare da grande che ti risponde il poliziotto penitenziario. Essendo figlio del Meridione, mi sono trovato ad un bivio e ho dovuto fare delle scelte che purtroppo sono forzate e negative. Se potevamo scegliere liberamente nessuno di noi avrebbe fatto questo lavoro.*

Agente 4: *Entrare nella polizia penitenziaria per me è stata una prova. Fuori lavoravo quindi non è che avevo bisogno. Non ho avuto una motivazione di attaccamento alla divisa, ma ho provato a fare il concorso perché comunque sia avevo bisogno di un senso di libertà mio: lavorare fuori casa, nel settore pubblico mi dava più libertà e sicurezza. Ho deciso di passare ai minori per fare una nuova esperienza di lavoro e poi perché, abitando in provincia di Firenze, avevo bisogno di avvicinarmi a casa.*

Agente 5: *Sono laureato a Firenze al DAMS, indirizzo cinema. Sono entrato nella polizia penitenziaria perché ho aspettato due anni prima di iscrivermi all'università dopo le superiori e quindi sono stato chiamato a fare il militare. Costretto alla carriera militare, ho deciso di optare per la polizia penitenziaria seguendo le orme di mio padre. Nell'anno di militare ho prestato servizio al carcere di Sollicciano. Come esperienza non è stata un granché, quindi appena è uscito il bando per lavorare nel settore*

minorile ho valutato un po' di cose, mi sono reso conto che poteva essere conveniente e l'ho fatto.

Il deficit motivazionale della polizia penitenziaria e la mancanza di strumenti di specializzazione emerge in maniera chiara nel rapporto talvolta conflittuale con gli altri operatori che lavorano nella struttura.

Da un lato la polizia penitenziaria si sente in una condizione di soggezione culturale e, dall'altro, rivendica l'importanza del proprio sapere informale sulla realtà effettiva del carcere. Ad un riconoscimento della superiorità del livello culturale degli operatori dell'area trattamentale segue, difatti, il ridimensionamento di tale superiorità nell'ambito delle pratiche carcerarie. La conoscenza profonda del detenuto non deriva solo dal tempo passato con questo ma anche dall'atteggiamento differente che ha il minore nei confronti dell'operatore del trattamento, figura istituzionale dalla quale dipende, in parte, la concessione di misure premiali²⁰⁸.

Questo punto di vista mi è stato spiegato molto chiaramente dall'agente 2:

Il ragazzo che fa il colloquio con una figura professionale che potrebbe farlo uscire fa il colloquio in un certo modo, è naturale, umano, la persona si adatta. Il poliziotto penitenziario ha un vantaggio rispetto a queste figure, li monitorizza anche nei momenti in cui loro non si sentono osservati e può dare una valutazione più completa su com'è questo ragazzo. Per esempio se pressa altri ragazzi, se fa ostruzionismo alle attività, se soggioga qualcuno. Per un ragazzo è facile comportarsi bene per un'ora durante il colloquio davanti ad una figura che può prospettare un'uscita. La collaborazione con gli educatori dipende dai momenti. All'inizio c'era un forte scontro, il vecchio poliziotto penitenziario era un po' subordinato al signore educatore. Con gli anni siamo riusciti ad ottenere non dico un pari livello ma un pari atteggiamento. Siamo figure

²⁰⁸Cfr. Claudio Sarzotti, *Carcere e cultura giuridica*, cit., p. 96.

differenti, sullo stesso piano, ognuno con un compito specifico. La collaborazione ci potrebbe essere però a volte i poliziotti si arroccano sulla loro posizione ma anche gli educatori si arroccano. Ti faccio un esempio banale: ogni mattina mi tocca fare un sacco di telefonate per dire agli educatori che i ragazzi hanno bisogno di loro, ora gli educatori sanno benissimo che al di là del cancello ci sono ragazzi che hanno bisogno. Se loro, uno a turno, fossero presenti la mattina durante le attività sia per vedere se i ragazzi partecipano, sia perché almeno qualsiasi esigenza, qualsiasi bisogno c'è un educatore che poi fa da filtro agli altri colleghi. L'educatore è una casta, il Direttore proviene dalla casta e li protegge. Un grosso handicap della polizia penitenziaria è anche quello di non avere al vertice un poliziotto penitenziario; un Direttore dell'area di sicurezza complementare al Direttore dell'area trattamentale. Questo comporterebbe un'evoluzione in positivo negli IPM perché finché una delle due aree si arrocca come quella bella e migliore non si va da nessuna parte. Siamo tutti sulla stessa barca e bisogna remare insieme nello stesso senso, il primo che rema fuori senso porta problemi e a volte succede questo. Ti faccio un altro esempio: l'educatore vuole essere informato su cosa succede. Mi telefona e mi invita ad andare nel suo ufficio, perché non può venire lui nel mio? Allora lì si interrompe la comunicazione.

La differenza di prospettive e le problematiche tra le varie aree professionali che si occupano dei ragazzi emerge in ogni intervista effettuata. Ogni agente che ho avuto modo di ascoltare risponde alla domanda in maniera simile:

Agente 1: Con l'area educativa potrebbe andare sicuramente meglio, a volte si perdono dei frammenti, degli episodi: cose che succedono dentro che gli educatori non sanno, oppure, viceversa, cose che i ragazzi dicono a loro e noi non sappiamo. Se ci fosse un giusto dialogo sarebbe meglio. La mancanza del dialogo dipende dal sistema, dalla mancanza di organizzazione. Il problema viene da chi gestisce le due cose.

Agente 3: Storicamente agenti di polizia penitenziaria e area educativa sono in continuo scontro. Noi abbiamo cercato di migliorare la situazione, ma il discorso non riesce mai a essere completo per una questione tecnica, pratica. Tante volte si è parlato di fare riunioni mensili, però non siamo mai riusciti. Non siamo in condizione di prendere del personale che si occupi del trattamento e che dialoghi con gli educatori e trascurare quindi le mansioni base di sicurezza.

Agente 5: Il poliziotto ha sicuramente un rapporto più forte col detenuto. Ogni figura ha il suo interesse, la sua metodologia nei confronti del minore. Questo secondo me confonde un po' il detenuto. Non c'è continuità. La polizia penitenziaria si muove in una direzione, l'area educativa in un'altra e questa mancanza di continuità porta ad una confusione del minore e non lo aiuta ad orientarsi nel senso rieducativo. Trovo molto forte il contrasto tra gli operatori delle diverse aree. Il nostro interesse primario è che i ragazzi una volta usciti da qui non ricommettano più reati, mentre l'area educativa oltre a questo vuole proprio cambiare la personalità del minore, cambiarlo caratterialmente, culturalmente. C'è proprio questa discordanza di base.

Si percepisce una situazione di oggettiva precarietà e sofferenza operativa, in questa posizione l'intervento a favore della qualità della vita del minore viene percepito dagli agenti come dannoso e irrispettoso nei confronti del loro lavoro. Un esempio di quanto appena detto mi viene fornito dagli agenti stessi che, in seguito alla mia domanda sull'importanza del volontariato, ne rilevano il valore ma denunciano la scarsa considerazione che i volontari mostrano per il loro lavoro e un'eccessiva ingenuità da parte degli operatori del privato sociale nel trattare con i minori, dovuta dalla poca conoscenza della realtà.

Di fronte alla mia posizione di ex volontaria, ho notato l'imbarazzo degli agenti nel rispondere a questa domanda. Le risposte sono state in parte condizionate da ciò.

Agente 2: *Personalmente negli ultimi anni c'è un buon rapporto, ma nei primi tempi era disastroso. Specialmente con alcune associazioni. Il problema grosso era che loro individuavano l'agente di polizia penitenziaria come il carnefice, l'assassino dei ragazzi, il torturatore. Il volontariato va rispettato perché persone che prestano la loro opera, il loro tempo, in posti come questo vanno rispettate a prescindere. Io vengo da una cultura meridionale quindi forse sono abituato diversamente, ma quando vedevo queste ragazze entrare in cortile e non dire neppure buongiorno e buonasera e poi abbracciare i ragazzi mi veniva una rabbia assurda. Ci sono persone adulte che lavorano, entri in casa di queste persone e quindi sei pregata almeno di salutare. Da qui sono iniziati i primi intoppi che si traducevano nella regola "tu mi tratti male e io ti complico la vita". Un vizio delle associazioni in genere è poi quello di nascondere quello che succede. Ad esempio, se succede qualcosa dentro il laboratorio, te ti immagini che qualche adulto che sta dentro ti dica, anche in separata sede, chi è stato. Invece continuano a ripetere: "non ce ne siamo accorti", "non abbiamo visto niente". Con questi presupposti si lavora male. A me piacerebbe una collaborazione a pieno perché se tu mi dici che il ragazzo ha avuto un comportamento violento non necessariamente faccio rapporto disciplinare, ma casomai mi accendi un campanello di allarme. Se tu nascondi tutto mi crei solo problemi. C'è bisogno di dialogo.*

Agente 3: *Il carico di lavoro aumenta abbastanza con i volontari. L'importanza sicuramente c'è perché l'attività proposta dai volontari, in teoria, impegna il detenuto e quindi se è fatta bene e propone cose adatte ai ragazzi che abbiamo è un bene anche per noi. Per esempio, il fine settimana siamo soli con i ragazzi e il volontariato li distrae. Se loro stanno impegnati durante la giornata fa bene, si distraggono, pensano un po' di meno. Questa è la chiave di volta: far pensare il meno possibile il detenuto. Per me però sarebbe necessaria un po' di informazione in più. Chi viene qua deve vedere sì con occhi diversi rispetto a noi il detenuto, perché è vero*

che sono ragazzi, ma sono anche persone che hanno commesso un reato, persone che sono sì poverine, però sono sempre persone che hanno fatto delle scelte. Molti di loro hanno scelto di andare a rubare. Molti di loro sono convinti di quello che fanno e l'operatore dovrebbe evitare di affezionarsi. Tu non puoi permetterti di affezionarti ad un detenuto. Lì sì che arrivano i problemi, perché poi non so come può essere gestita la cosa. Gli operatori sono poco maliziosi, poco scaltri e questo perché si fidano in maniera esagerata dei ragazzi. E poi l'operatore dovrebbe guardare gli agenti in modo diverso: ci vedono come gli aggressivi della situazione. Qualcuno dei miei colleghi ha fatto presente in maniera palese il problema. Tu che mi entri all'interno e non mi saluti, poi vedi in lontananza il detenuto e te lo abbracci. La figura dell'agente è vista come il rude della situazione.

Agente 4: Ci vorrebbe un po' di controllo nei laboratori, perché ai volontari sfuggono dinamiche di sopraffazione che invece noi conosciamo bene. Poi c'è il fatto che il detenuto sicuramente è più portato ad andare al laboratorio dove c'è la bella ragazza piuttosto che l'uomo e questo ci crea un po' di problemi.

Agente 5: La presenza di persone esterne è un grande aiuto per la gestione interna dell'istituto. I detenuti hanno più possibilità di svagarsi e di rapportarsi con altre persone e per noi uguale: se ci sono i volontari nel cortile i detenuti stanno con loro e non cercano il confronto con noi e noi possiamo lavorare meglio. Se ci fosse un illecito, qualche movimento strano penso che il volontario potrebbe essere una mano in più, però poi succede che vengono persone con una formazione o un atteggiamento di difesa per cui bisogna farci carico di garantire anche a loro la sicurezza.

Da questa prospettiva risulta, forse, possibile spiegare quella sorta di “ostruzionismo istituzionale”, percepito durante la mia esperienza diretta come volontaria, messo in atto da alcuni poliziotti penitenziari nei confronti di figure più o meno professionali che offrono il proprio contributo

all'opera trattamentale facendo prevalere così le regole della diffidenza e del controllo piuttosto che quelle dell'incontro e della fiducia.

Dalle parole degli agenti emerge una necessità di affermazione della propria dignità e identità professionale che mi è stato possibile cogliere anche in altre interviste. E' come se gli agenti percepissero che il loro sapere concreto è svalutato dall'istituzione.

Nonostante la legge preveda la loro collaborazione nell'opera trattamentale, si rendono conto che ciò resta inesorabilmente sulla carta. In tal modo, il ruolo dell'agente viene rafforzato nella sua funzione meramente normativa.

Inoltre, è spesso lamentata una poca cura da parte dell'istituzione alle criticità che caratterizzano il loro lavoro.

Agente 1: Come mestiere è logorante. Io dico sempre, mi hanno dato 30 anni di galera senza aver commesso nessun reato. Ogni giorno penso chi me l'ha fatto fare.

Agente 3: Tu stai tutta la tua carriera in mezzo ai detenuti e non è un bene. Da giovane hai un certo grado di sopportazione e pazienza. Qui si dovrebbe stare nell'arco dell'anno un po' con i detenuti ma avere anche la possibilità di ricoprire altre mansioni. Noi, invece purtroppo, dobbiamo fare questo. Se poi ti trovi una situazione organizzata male, con una serie di problemi e tutti i problemi ricadono su di te alla fine ti stanchi. Sinceramente oggi mi dovrei trovare meglio rispetto a quattordici anni fa, invece sto peggio. Non è un lavoro normale, gli errori che si fanno vengono ripetuti sempre. Alla lunga questo ti pesa perché alcune cose non le vorresti più vedere e neppure sentire. E' come se uno non avesse imparato niente.

La mancata soddisfazione nel lavoro svolto, il mancato riconoscimento da parte dell'istituzione della figura del poliziotto penitenziario vizia anche il rapporto che questi ha con i detenuti.

Sono stati molti gli intervistati che hanno evidenziato un'eccessiva cura da parte dell'istituto nei confronti dei detenuti e che hanno espresso

disappunto in relazione al trattamento, talvolta eccessivamente accogliente, che viene offerto loro in quanto minori.

L'opera educativa nei confronti dei detenuti è percepita come controproducente se non accompagnata da una parte di afflittività necessaria proprio in relazione al luogo in cui si trovano:

Agente 3: Sia in carcere che nei centri di prima accoglienza è vero che hai a che fare con ragazzi molto spesso ancora non condannati, ma è pur vero che sei di fronte a persone che presumibilmente hanno fatto qualcosa. Il mostrarsi col volto fin troppo benevolo e cordiale, come succede spesso qua, è controproducente. Gli devi far pesare in qualche modo l'azione che hanno commesso. Sennò il ragazzo non capisce e può anche sottovalutare l'azione che ha commesso.

Agente 4: Ti devo far capire che hai fatto un errore, perché se ti prendo e ti metto in un struttura ma ti tengo nell'ovatta quello che tu hai fatto non lo capirai mai. Questi ragazzi certamente non vengono trattati come gli adulti in carcere, non gli viene fatto capire dove è stato l'errore perché se stai dentro un mese e poi vieni mandato in comunità e tu dalla comunità scappi, ti riprendono e devi fare solo un mese già è sbagliato. Tu scappi dalla comunità quando rientri ti finisci di espiare la pena che ti ho dato. Questo è un gioco un po' perverso. L'unica cosa che gli viene negato a questi detenuti è la libertà, poi sono liberi di far tutto qua dentro.

L'agente 5 ha espresso la sua idea in merito spiegando in maniera precisa il motivo per cui ritiene che l'Istituto di Firenze sia troppo accogliente nei confronti dei minori detenuti:

Penso che l'IPM di Firenze non riesca a far capire ai minori detenuti effettivamente dove stanno, a tal punto che molti di loro che provano la comunità come alternativa alla detenzione scappano o cercano in qualche modo di tornare qua, dicendo che stanno meglio qua che in comunità. Molte volte vedo che i detenuti godono di un privilegio particolare, non riescono a capire il luogo in cui si trovano, non vedono come pena la

carcerazione presso l'IPM, come una punizione, come una cosa che li fa star male, come una limitazione della libertà. Il fatto delle attività, il fatto che tutti gli operatori si pongono grossi limiti perché sono minori li fa stare estremamente bene e questo non li aiuta a capire. Il detenuto che viene qua deve provare questa esperienza brutta che deve fare da deterrente alla commissione di un altro reato. Deve pensare io in questo posto non ci voglio più tornare, invece il fatto che hanno tante libertà, iniziative, attività non aiuta la carcerazione in sé. Cercherei di cambiare questa cosa qua, non so come, ma vorrei creare le condizioni per fare in modo che il ragazzo che entra qua, non dico stesse male, ma che non abbia il desiderio di tornarci più.

L'unico ad evidenziare l'importanza dell'impostazione più educativa, più aperta degli Istituti per minorenni rispetto alle carceri per adulti è stato l'agente 2 che, addirittura ha auspicato un interesse maggiore da parte della comunità esterna, degli enti locali, alla risocializzazione e alla detenzione dei ragazzi:

All'interno degli istituti ci sono molte attività. Si è tutto evoluto in modo positivo negli anni: mentre inizialmente le attività erano pensate un po' male, col passare del tempo si sono creati dei laboratori in cui quello che si fa si vede, si usa e dà una soddisfazione ai ragazzi. La scuola è molto importante, grazie all'alfabetizzazione siamo riusciti a comunicare con i ragazzi stranieri. E' necessario un trattamento particolare nei loro confronti, è un bene che siano sempre impegnati in cose utili. Ogni istituto ha la sua particolarità, quello in cui pecca Firenze è la mancanza di interesse da parte del Comune: in quindici anni non ho mai visto un'opera comunale a favore dei minori dell'IPM. In una città come Firenze che si adopera ad andare incontro alle minoranze mi sembra impensabile che non si interessi all'Istituto penale minorile.

E', però, interessante confrontare queste risposte con quelle che mi sono state date, sempre dagli stessi agenti, quando ho chiesto loro quale

dovrebbe essere l'istituto ideale. Tutti hanno indicato, in contraddizione con quanto detto sopra, la necessità di attività migliori per i ragazzi, attività che facciano sentire il minore utile e che gli insegnino un mestiere, una professione da poter utilizzare come titolo in più al momento delle dimissioni.

In quest'ottica la rieducazione è ricondotta ad una sorta di “esigenza logica della pena”, utile solo a definire le modalità di quest'ultima e finalizzata sia al reinserimento del detenuto che alla protezione della società attraverso l'offerta di strumenti da poter sfruttare una volta al di fuori del carcere. Le offerte educative sono però viste anche come strumenti per tener impegnati i ragazzi. La “chiave di volta”, come mi ha detto l'agente 3 è farli pensare il meno possibile:

Agente 1: L'istituto penale minorile ideale non c'è, già la parola carcere leva l'idea dell'ideale. Magari farei più attività per inserire tutti e tenergli più impegnati di quanto non lo siano già. E' giusto che ci sia scuola, tante altre attività ma io inserirei attività che li tenga impegnati, che li dia soddisfazioni. Tipo il corso di gelateria, di muratura appena attivati sono corsi che a loro piacciono, dove si impegnano perché stanno in movimento per quelle ore e non pensano a nient'altro.

Agente 4: L'istituto ideale è l'istituto produttivo, che produce qualcosa e che insegna qualcosa. Questo istituto non produce niente se non detenzione, rabbia. Il detenuto si deve alzare la mattina contento di fare qualcosa di produttivo che gli servirà anche fuori.

Entrando poi nella sfera dei rapporti tra agenti e detenuti ciò che emerge è l'immagine del detenuto-modello focalizzata sull'atteggiamento remissivo di questo. Pur riconoscendo la problematicità che i ragazzi italiani, soprattutto provenienti dal sud, portano con sé da un punto di vista educativo e le difficoltà di reinserimento nel contesto della legalità, tutti gli agenti hanno espresso la preferenza a lavorare con questa categoria di

minori perché più abituati alle logiche del carcere e quindi più rispettosi delle regole formali dell'istituto:

Agente 1: Quando abbiamo ragazzi italiani la gestione è differente: c'è una sorta di educazione maggiore.

Agente 3: Quando lavoravo a Caltanissetta avevo a che fare con detenuti diversi, potremmo dire detenuti con la D maiuscola che appartenevano a famiglie malavitose, che avevano un modo diverso, potremmo dire anche più rispettoso.. I ragazzi che vengono dal sud non dico che sono contenti di stare qua ma avendo questa tradizione che si tramanda da padre in figlio fanno anche come comportarsi all'interno del carcere e se ne stanno tranquilli. Anche qua abbiamo avuto qualche ragazzo campano e per loro è normale farsi cinque, sei, dieci anni di carcere.

Solo gli agenti 2 e 4 hanno evidenziato come , seppur formalmente, i ragazzi del sud siano meno problematici e più rispettosi delle regole poi nascondano problemi molto gravi:

Agente 4: Agli adulti c'è l'italiano che si lava, che tiene la cella pulita e c'è l'italiano che vive nello sporco specialmente le persone con problemi di droga. Qui mi sembra che gli italiani copiano spesso il leader della sezione e a volte vanno a peggiorare, oppure ci sono quelli che si chiudono nelle celle e preferiscono non scendere. Ci sono poi casomai ragazzi che non c'entrano niente con questo contesto che soffrono in maniera maggiore l'ambiente del genere, qua c'è la legge della giungla: il più forte vince.

Agente 2: I ragazzi italiani, soprattutto provenienti dal sud, hanno un modo diverso di vivere il carcere. Per i napoletani il carcere è un punto di orgoglio; per i siciliani non è una cosa da ostentare; per i calabresi il carcere è una tappa, se si fa, si fa bene. Ci creano meno problematiche di facciata, però ci sono più problemi di sottobosco. Perché per loro il carcere è la casa, quindi hanno sempre tutto a posto, ma poi con furbizia

cercano lo schiavetto, l'amico, anche sessualmente. Mentre l'albanese, il magrebino sono sfacciati, questi qua formalmente sono impeccabili, ma dietro nascondono problematiche maggiori rispetto all'utenza straniera.

Interrogando gli agenti sulle difficoltà che pone l'utenza straniera, maggioritaria nell'istituto fiorentino, anche in questo caso è emerso come la preoccupazione degli agenti non sia legata alle difficoltà che si possono incontrare in relazione all'opera di rieducazione, ma, piuttosto, alle difficoltà culturali che non permettono al personale di custodia di prevedere le reazioni di questi minori e che possono comportare situazioni di tensione e di squilibrio all'interno delle sezioni, o semplicemente una difficoltà comunicativa maggiore che non consente il rispetto delle norme di convivenza del carcere.

L'agente 2, con più anni di esperienza, interrogato sul tema ha fatto un *excursus* molto significativo e interessante sulle presenze straniere all'interno dell'IPM Meucci evidenziandone proprio le criticità nel senso sopra descritto:

In un primo tempo le grosse difficoltà riscontrate con i ragazzi stranieri erano proprio di relazione. Abbiamo subito tra il 1997 e il 2000 un'utenza soprattutto slava: c'erano tanti zingari. Poi c'è stata la grande migrazione del Nord Africa e lì sono iniziati i primi intoppi, perché mentre con lo slavo ci si capiva, all'inizio con gli africani era un mondo e una cultura a noi sconosciuta. Ci trovavamo a contrastare delle cose per noi assurde e per loro normali. Ti faccio degli esempi: i primi tempi i ragazzi provenienti dal Maghreb mangiavano con le mani, per noi era impensabile che a tavola si potesse fare una cosa del genere; per loro era normale. Oppure vestirsi in un certo modo, lavarsi in un certo modo. Al poliziotto questa differenza culturale gli cambia perché se tu hai una regola comune per tutti, ad esempio, nel piazzale non si possono togliere la maglietta, con l'italiano o con lo slavo ci comunichi e gli spieghi, ma quando uno di questi

scende senza la maglietta fargli capire che la regola era un'altra ha portato spesso allo scontro.

L'agente 3, anch'egli da molti anni in servizio, esprime il medesimo disagio nel lavorare con ragazzi stranieri:

I detenuti stranieri hanno un malessere interno che poi scaricano qui dentro. Noi non siamo preparati per avere a che fare con questi detenuti qua, noi, essendo italiani, non siamo visti così bene. Sarebbe meglio avere operatori di etnie diverse, perché noi tante volte veniamo fraintesi o non capiamo e così si creano situazioni, a volte anche abbastanza gravi, che poi ti ci fermi a pensare e ti sembrano assurde. Si litiga per un bicchiere d'acqua.

L'agente 5 fa anch'egli un'analisi delle caratteristiche delle varie categorie dei ragazzi ospiti della struttura evidenziandone le criticità:

Due anni di servizio sono pochi per fare una valutazione. Sono però stato prima due anni a Milano, dunque, facendo una statistica in base alla mia esperienza, i flussi migratori sono rimasti abbastanza invariati. Negli ultimi tempi ho visto un ritorno dei tunisini proprio in relazione agli ultimi eventi internazionali che hanno coinvolto l'area del Maghreb. In base all'utenza che abbiamo, gestiamo l'istituto in maniera differente: se ci sono più nordafricani per esempio si gestisce in un modo, altrimenti, con più rumeni, la gestione cambia ancora. Il nostro modo di porci davanti a questi ragazzi è sicuramente differente, perché per esempio i ragazzi rumeni sono più educati dei nordafricani e sono più disposti ad ascoltarci e a chiedere indicazioni sul comportamento. Mentre i più preoccupanti sono proprio i nordafricani che arrivano qua e sono estranei a tutto, non capiscono le dinamiche e sono più aggressivi.

L'agente 4, interrogato sulla questione, risponde in modo simile ai colleghi ma si contraddistingue per un'analisi particolare sulle problematiche che i ragazzi stranieri pongono da un punto di vista prettamente organizzativo:

Il problema del nordafricano è di adattamento alla nostra cultura, quindi non è che tutti hanno problemi di igiene ma la maggior parte sì. Poi ci sono problemi di alimentazione, perché dobbiamo stare attenti alla religione (anche se penso che al loro paese non farebbero mai attenzione alla nostra). E' proprio una questione di cultura, noi non riusciamo a vedere delle cose che per loro sono normali.

A questa particolare propensione ad occuparsi solo della gestione, della sicurezza, del rispetto delle regole va però aggiunta una consapevolezza da parte di alcuni degli intervistati sulla diversità del ruolo da loro ricoperto rispetto ai colleghi che lavorano nelle carceri per adulti. L'agente 2 al termine dell'intervista spiega:

Chi lavora come agente negli Istituti penali minorili deve avere anche la coscienza di individuare i problemi dei ragazzi e, là dove è possibile, intervenire subito e cercare di dargli una mano. Non essendo io una figura di educatore- psicologo, mi trovo in difficoltà ma capita spesso di dare conforto a questi ragazzi. Una volta, per esempio, mi sono trovato con un ragazzo che non riusciva a dormire e aveva pensieri negativi perché avrebbe avuto il processo il giorno dopo. Siamo stati dalle 23 alle 2 di notte a leggere il Corano insieme. Questo è un episodio, ma purtroppo l'agente negli IPM deve essere un po' camaleontico. E' una figura, ma è più di una figura purtroppo perché il pomeriggio, la sera, quando non c'è più nessuno, rimane solo con il ragazzo e i suoi problemi. In questa ottica la figura della polizia penitenziaria è la più completa che esista negli istituti per minorenni. All'occorrenza è madre, padre, fratello, educatore, psicologo, giudice: deve saper leggere le carte per spiegarle, deve essere comprensivo, deve sapere se hai l'umore buono o cattivo; non è più la guardia che ti chiude il blindato e poi succede quel che succede.

Appare evidente come vi sia una difficoltà da parte degli agenti penitenziari nel contribuire all'opera trattamentale e una sfiducia in genere per l'idea del reinserimento del detenuto. Pur consapevoli del ruolo che è

stato dato loro dalla legge, l'impossibilità, talvolta organizzativa, talvolta volontaria e di impostazione personale, di partecipare all'osservazione e al trattamento fa riemergere una logica esclusivamente securitaria. Ciò non valorizza la nuova figura del poliziotto penitenziario, così come pensata dalla legge del '90. L'agente resta ancora perlopiù colui che deve garantire la sicurezza.

Ho concluso tutte le mie interviste presentando l'ultimo progetto di legge frutto del lavoro del DGM e portato a conoscenza della Camera nel 2010²⁰⁹. Ho quindi chiesto agli agenti se ritenessero superabile la figura del poliziotto penitenziario all'interno degli Istituti penali per minorenni creando una sorta di comunità, così come pensata nel progetto, ad impronta esclusivamente educativa e gestita dal solo personale civile, limitando così le mansioni del personale di custodia ad un mero controllo dei beni dell'amministrazione. La risposta è stata univoca e molto significativa: tutto è possibile ma alla sicurezza chi ci pensa?

Agente 1: Secondo me, la figura del poliziotto è necessaria, perché a volte si vanno a creare situazioni che solo a raccontarle ad un civile è già spaventato, mentre per me è pane quotidiano. Magari facendo della buona formazione, oppure un periodo di affiancamento potrebbe essere anche fattibile.

Agente 3: Della polizia penitenziaria se ne potrebbe fare a meno. Però non ci scordiamo che sono tutti ragazzi disagiati, spesso loro reprimono atteggiamenti violenti perché sanno che davanti hanno qualcuno giuridicamente forte. Ad esempio, due settimane fa al CPA è successo il putiferio. I ragazzi fino a quando erano con i poliziotti hanno avuto un comportamento corretto, quando poi sono rimasti solo con gli operatori hanno fatto il macello. I ragazzi da un po' di tempo sono sempre più violenti e il personale civile non può fermarla questa violenza.

²⁰⁹Cfr. Cap. I.

Agente 4: Tutto è possibile. Devo controllare solo la struttura? A me va benissimo ma non è che poi mi chiedono di fare un intervento quando si trovano in difficoltà. Se tu non vedi la figura dello Stato, quando capisci che stai spiando una pena? Se a 15 anni hai la possibilità di capire come si fa una rapina, hai anche la possibilità di capire che hai sbagliato. Il poliziotto è la figura che fa più capire al ragazzo che ha sbagliato. Quando fai un reato non ti viene a prendere l'assistente sociale a casa ma i carabinieri, la polizia. Tu devi capire che hai sbagliato, vieni privato della libertà perché hai fatto un errore.

Agente 5: Per come stanno attualmente le cose è un bene che ci sia la polizia penitenziaria. Nel momento in cui c'è un riforma, una modifica, un cambiamento e si identifica un'altra personalità su cui ricade il ruolo della sicurezza sulla persona, basta sapere a chi spetta la responsabilità. Per noi sarebbe un alleggerimento dell'incarico: avrei responsabilità minori e mi applicherei diversamente sul mestiere che faccio. Tutto, però, deve essere ben delineato e ci deve essere una persona che comunque garantisce la sicurezza.

3.4.2. Area trattamentale e lavoro con i minori detenuti.

La figura dell'operatore dell'area trattamentale, nel contesto minorile, è sicuramente centrale. Si legge nella circolare n. 5391 del 17 febbraio 2006 "Organizzazione e gestione tecnica degli IPM": "in ambito penale minorile la presenza dell'educatore si rende necessaria in quanto è innanzitutto a questo professionista che è richiesto di rendersi protagonista attivo della tutela dell'adolescente, in una fase evolutiva particolarmente critica che richiede un approccio stabile e significativo. La relazione educativa deve tendere non soltanto a rappresentare per il ragazzo un punto di riferimento, ma anche a fornire e veicolare, sul piano dell'esperienza vissuta, un nuovo modo di essere in relazione con l'altro, quale cornice per ripensare alla propria esperienza e alle rappresentazioni di se stesso e degli altri che il minore si è costruito sulla base della propria storia di vita."

La centralità di questa figura si può capire già dal rapporto numerico tra educatori e ragazzi detenuti. All'IPM di Firenze, ad esempio, per una media di venti ragazzi vi sono tre educatori. Nel corso della mia ricerca ho avuto modo di intervistare tutti e tre gli educatori che vi lavorano.

Tenendo presente la metafora “del codice materno” di Sarzotti, come codice contrapposto al “paternalismo” dell'area sicurezza è interessante riflettere sui compiti istituzionali dell'operatore del trattamento. Sono per lo più compiti in positivo traducibili in una serie di prestazioni a favore del minore. All'operatore non è chiesto di sanzionare o vietare, ma di coinvolgere i ragazzi, di riattivare le risorse comunicative con l'esterno, di aiutare i minori a gestire emotivamente la pena, di fornire pareri per la concessione di benefici penitenziari. Questi obiettivi richiedono un rapporto collaborativo con il ragazzo.

A differenza dei poliziotti penitenziari agli educatori è richiesta la conoscenza approfondita del detenuto, l'analisi del suo vissuto²¹⁰

Nel corso della mia indagine ho incontrato tutti e tre gli educatori dell'IPM. I colloqui si sono svolti singolarmente presso i loro uffici e hanno avuto la durata di un'ora.

Le interviste discorsive con gli operatori del trattamento si sono incentrate soprattutto sui compiti istituzionali ad essi affidati e su come questi svolgono il loro lavoro, evidenziandone le criticità e le difficoltà riscontrate anche, in relazione alle diverse categorie di ragazzi con cui gli operatori si trovano a confrontarsi.

Ho innanzitutto chiesto loro quale formazione avessero ricevuto e quale fosse la motivazione che li ha spinti a lavorare nel contesto penitenziario, in particolare con i minori. Il primo educatore intervistato (educatore 1) ha risposto:

²¹⁰Cfr. Claudio Sarzotti, *Carcere e cultura giuridica*, cit., p. 105.

La mia formazione di studi non era certo finalizzata a fare questo lavoro. Sono laureato in Lingue straniere orientali. L'accesso al concorso, a quel tempo, prevedeva il diploma di scuole superiori generico, io ero motivato da un interesse e da curiosità per questo mondo e così mi sono interessato, ho studiato, ho fatto il concorso e ho iniziato a lavorare.

Il secondo educatore (educatore 2) che ho intervistato ha sostenuto: Sono laureata in Scienze politiche con indirizzo storico-giuridico, internazionale. Quindi non c'entra niente con questo lavoro, ma non avevo intenzione di fare la carriera diplomatica. Parallelamente mi interessavo molto alle cose di ambito psicologico o, comunque, dell'aspetto relazionale, piuttosto che del profitto. C'è una motivazione di tipo ideale, esistenziale. Negli anni successivi ho messo a fuoco l'idea di lavorare nel sociale. Quando ho visto questo concorso ho colto la palla al balzo. Successivamente ho fatto una formazione di counseling. Il concorso era per gli adulti ma poi è stato dirottato sul minorile, fortunatamente, in quanto i problemi che ci sono qua sono uguali a quelli degli adulti, ma là vanno moltiplicati per numeri giganti. Il lavoro dell'educatore, dagli adulti, si riduce a qualcosa di burocratico, mentre qua c'è la possibilità di maggior contatto e di una presa in carico sostanziale, più approfondita.

Anche l'ultimo educatore sentito (educatore 3) sembra aver scelto questo lavoro per una predisposizione personale al lavoro nel sociale:

Ho fatto Scienze naturali all'università, ma ho fatto sempre molto volontariato e sempre sono stato vicino a queste dinamiche. Ho fatto il servizio civile in un Istituto per minorenni ad Arezzo e quindi ho sempre ho affrontato queste dinamiche col volontariato. Quando c'è stata la possibilità di fare un concorso di questo tipo l'ho colta.

E' proprio il terzo educatore intervistato ad avermi spiegato con precisione come si sostanzia il lavoro dell'educatore rispetto al percorso detentivo del ragazzo:

Il ragazzo che arriva in IPM è assegnato ad un referente, un educatore, e quindi ci sono altre figure che ruotano attorno (assistente sociale, agenti, psicologa dell'ASL), ma l'assegnazione vera e propria è data all'educatore. L'educatore lo aiuta ad orientarsi nel percorso interno, sulle attività che sono all'interno, lo segue anche però su una proiezione sull'esterno, su una progettualità che può essere posta in divenire quando ci si avvicina ad un processo. L'educatore lo prende in carico, segue il minore nelle attività ordinarie, per esempio, lo aiuta sia nell'esigenze interne tipo "domandine", ad interfacciarsi con i parenti, gli avvocati, la richiesta al giudice per telefonare alla famiglia e poi ad inserirsi nelle attività, a confrontarsi con gli operatori che seguono le attività. Il ragazzo viene inserito nelle attività attraverso un patto formativo che viene controfirmato non solo dagli operatori ma anche dall'educatore. L'educatore coordina tutte le persone che gli ruotano attorno, sente il parere di tutti sul ragazzo. Solitamente vede i ragazzi assegnati tutti i giorni. Il colloquio più formale può essere una volta a settimana e c'è un confronto, un cercare di agevolare il ragazzo, soprattutto nei momenti di crisi dovuti alla carcerazione. Tutte queste informazioni vengono utilizzate per ipotizzare percorsi esterni. Questo avviene sempre quando i ragazzi hanno il processo, in quanto il giudice chiede sempre una relazione sul comportamento del ragazzo e un progetto sull'esterno. Sulla base di queste relazioni il giudice può prendere una decisione progettuale, non solo punitiva nei confronti del ragazzo. Quindi il nostro lavoro ha due grosse valenze: una interna di sostegno, assicurazione, spiegazione, orientamento sulle attività e sul dover passare del tempo all'interno e, nel frattempo, si cerca di costruire un progetto sul suo futuro che va fatto di concerto con l'assistente sociale e poi presentato al giudice.

Nell'ottica, quindi, di una figura completa che accompagna il giovane nel suo percorso orientandolo alle regole e alla vita all'interno del carcere, ma lavorando con lui anche per una progettualità esterna, per la

costruzione di un percorso extra-murario, ho chiesto agli educatori cosa intendono con la parola “trattamento” e come pensano di contribuire ad esso attraverso il loro apporto professionale.

Educatore 1: *Il mandato istituzionale è molto ambizioso e impegnativo. Io penso che quello che ci viene chiesto è un lavoro di accoglienza e chiarificazione. Ci viene chiesto di evitare o di ridurre al minimo l'impatto negativo per i ragazzi che arrivano qui. Ciò riguarda la sfera più intima, psicologica, le fasi critiche che riguardano i rapporti con i genitori dovute all'ingresso in carcere, soprattutto se è la prima volta. Ascoltare quello che i ragazzi hanno da dire, non tanto per motivare le ragioni che li hanno portato qua ma per capire cosa c'è nei loro vissuti. Questo è un po' ambizioso perché le permanenze in IPM a Firenze, almeno fino ad alcuni anni fa, erano molto brevi. Per cui, salvo i tempi fisiologici per ambientarsi e conoscersi, poi i ragazzi andavano via. Questo è uno scoglio che si frappone tra noi e la realizzazione dei nostri obiettivi.*

Educatore 2: *Per me personalmente è centrale mantenere la continuità con i ragazzi. Cerco di vedere tutti i ragazzi una volta alla settimana. Utilizzo molto lo spazio del colloquio. Tengo per ogni ragazzo un diario di bordo, annotando appunti, impressioni, che vengono fuori dal colloquio, una sorta di materiale grezzo che ogni tanto rielaboro, rivedo, proprio per non disperdere le informazioni che ricevo e anche le mie impressioni. E' importante entrare in conoscenza con la persona. Gli elementi essenziali sono un allenamento all'ascolto, a cogliere tutti i segnali verbali e non verbali, così come le notizie che arrivano dagli altri operatori, molta attenzione, empatia e, al tempo stesso, cercare di mantenere una centralità rispetto alle varie componenti del sistema carcere mantenendo un equilibrio, una centratura sempre cercando di proteggere il più possibile la relazione tra te e il ragazzo. Quando accadono, per esempio, episodi di interesse disciplinare, oppure il ragazzo deve affrontare l'udienza o in caso di valutazioni non troppo positive la relazione tra te e la*

persona va comunque sempre protetta e salvaguardata. Questo è sicuramente il bene più prezioso che si può fare.

L'interesse per il vissuto del ragazzo, a prescindere dall'evento delittuoso che lo ha portato nel carcere, è il punto di partenza per costruire assieme a questo un percorso orientato verso l'esterno. E', quindi, interessante capire come si muove l'educatore nel progettare i percorsi per i ragazzi e quali difficoltà incontra nell'opera di reinserimento.

Le risposte degli educatori sono differenti tra loro e anche in questo caso possiamo dire che ciò è influenzato da una componente soggettiva. In particolare l'educatore 2 nel corso di tutta l'intervista ha espresso un'attenzione particolare per l'individualizzazione dei percorsi, una convinzione forte del fatto che ogni percorso con il ragazzo dipenda in misura importante dalla volontà che questo ha di cogliere l'aiuto. I colleghi invece, in una prospettiva più pragmatica, hanno espresso le molte difficoltà che trovano nel compiere un progetto con ragazzi provenienti da altre nazioni.

Educatore 1: *In questo ambito c'è stato un miglioramento che non è però dettato da un metodo differente dell'approccio nostro ai casi dei ragazzi. E' stato favorito dal cambiamento dell'utenza: sono aumentati i ragazzi che vivono in Italia con i familiari, i cosiddetti stranieri di seconda generazione. Questo facilita il compito, perché se l'obiettivo principale viene individuato nel rientro del ragazzo nel nucleo familiare, questo ci permette di fare progetti più mirati e con frequenti probabilità di successo. Prima era tutto legato al collocamento in comunità con le sue lacune ora invece questo ci dà una mano.*

Educatore 2: *Anche in questo caso bisogna partire dalle risorse iniziali e capire quali invece sono quelle che si riescono a sviluppare nel corso del trattamento. Si deve compiere una valutazione di quello che il ragazzo ha come bagaglio proprio e poi di quello che riesce a sviluppare con gli input, le proposte di tipo relazionale, formativo, scolastico che gli*

vengono presentate. Questo nasce anche da una valutazione dell'équipe, con un intento di essere il più realistici possibili, cioè di attuare progetti il più possibile praticabili e alla portata della persona. Poi la differenza non è tanto dettata dal fatto se il ragazzo è straniero o italiano ma dalle sue condizioni: se sono condizioni di deprivazione di vario tipo, allora la risorsa sarà la comunità, oppure si dovrà capire se ci si può affidare ad altre risorse familiari o di altro tipo. Non c'è distinzione tra italiani e stranieri, a meno che non siano stranieri che è abbastanza evidente che siano inseriti nel giro dello spaccio, cioè in situazioni in cui è per prima la persona che non dà segnali di voler cambiare uno stile di vita, che mostra la volontà di non voler abbandonare certi ambienti.

Educatore 3: I problemi di reinserimento nascono soprattutto in relazione alla mancanza dei documenti dei ragazzi. La difficoltà di poter utilizzare un cammino a lungo termine, una progettualità che dia la certezza di un futuro al ragazzo. Non ci sono leggi in Italia che permettono di riconoscere al minore una certificazione, anche in base alle loro dichiarazioni. La presenza di un documento di identità avrebbe agevolato la possibilità di fare inserimenti più sicuri che davano la certezza di un assunzione in età da maggiorenne e una regolarizzazione. Per cui la precarietà di quello che poteva essere l'offerta dei servizi sull'esterno non ha aiutato i ragazzi ad affidarsi ai servizi. Spesso i ragazzi hanno preferito ripercorrere le strade negative. Questo si somma alla difficoltà di trovare un vero proprio lavoro, perché le risorse esterne non sono così ricche da poter garantire inserimenti vantaggiosi. Sicuramente, almeno per i ragazzi più volenterosi che avrebbero avuto anche la pazienza di attendere un percorso anche più lungo passando attraverso la scolarizzazione, oppure percorsi professionali, la mancanza di documenti ha impedito di prendere quella strada. Gli italiani hanno possibilità sicuramente maggiori.

L'educatore è anche colui che, con l'aiuto dell'assistente sociale, cerca un collegamento con la famiglia del minore e favorisce il dialogo con

essa. Ho, quindi, chiesto loro in quale misura viene considerato l'apporto familiare nella progettualità con il ragazzo e quali difficoltà incontrano maggiormente:

Educatore 1: *Se sono ragazzi che non hanno molti precedenti penali e che quindi non sono conosciuti dai servizi della giustizia, questo rallenta un po' il lavoro perché è necessario verificare l'ambito socio-familiare. Se sono invece ragazzi conosciuti ai servizi del territorio, il compito è facilitato perché già sappiamo se possiamo contare sulla famiglia e in che termini, oppure se è necessario escludere l'appoggio familiare per varie motivazioni che implicano di entrare in un contesto problematico. Noi tentiamo di convogliare tutto al momento del giudizio, perché è un riferimento certo per noi e per il ragazzo e ci dà la possibilità di avere più tempo per lavorare. Se la famiglia è coinvolta con la criminalità organizzata o ha problemi con la giustizia in generale, non ci si deve lasciare condizionare da cose che oggettivamente uno non può raggiungere o pensare di raggiungere. E' evidente che il contesto familiare è segnato già da storie di detenzione dei padri o dei fratelli, è evidente che non ci si può dare chissà quali obiettivi con il ragazzo. Il massimo dello sforzo che possiamo fare è di attenuare la pressione, nel periodo in cui è qui. Questo è un sovraccarico in più che gli deriva da avere situazioni familiari di questo tipo. E' difficile fare qualcosa: quando vi sono questi vincoli, questi ostacoli grossi, si riduce il nostro raggio d'azione. Si cerca di fare in modo che all'interno del carcere non pesi la situazione che il ragazzo ha al di fuori.*

Educatore 2: *La valutazione delle risorse in gioco in riferimento alla situazione singola di ognuno va fatta senza cadere in pregiudizi, cercando di capire bene i pro e i contro, condividendo l'osservazione nell'ambito dell'équipe. Rispetto al passato il lavoro si è complicato, è diventato sempre più complesso. Sempre più ci sono ragazzi con doppia diagnosi, molto deprivati, talvolta abusati. La mia impressione è che ci siano*

problematiche sempre più emergenti, tangibili, rispetto agli inizi. Può anche darsi però che con gli anni si sia raffinata la mia percezione e la mia esperienza.

Educatore3: A Firenze tutti i ragazzi che abbiamo italiani sono legati alla criminalità organizzata. Per loro il potersi staccare da una realtà del sud è un motivo di novità e quando vengono qua si trovano in un ambiente estraneo a loro, ma col tempo ci stanno più tranquilli perché si rendono conto che le dinamiche che ci sono qua permettono anche a loro di vivere senza la necessità di dimostrare qualcosa ai compagni. Per loro c'è un modo di vita migliore fino a quando non si riproducono situazioni di gruppi negativi. Ma quando sono sufficientemente isolati ci si può lavorare in maniera interessante e loro scoprono anche altre cose, fanno di più rispetto agli altri istituti, riescono ad avere un aggancio educativo reale. Il problema è poi come portarlo avanti perché per le lunghe detenzioni che hanno sono comunque destinati, alla fine della detenzione, a tornare al sud ed è capitato che il nostro istituto sia un momento di oasi, di passaggio, ma poi è molto difficile. A volte si riesce a trovare un contatto con la famiglia e i familiari sono contenti di sapere che il ragazzo si trova meglio, ma poi sul progetto complessivo è difficile incidere. Mi è capitato anche il caso di un ragazzo che aveva desiderio di poter rimanere agganciato qua, la madre però non ce l'ha fatta a pensare il ragazzo lontano da sé. Ci sono stati momenti di équipe anche qua e il ragazzo ha dovuto trasferirsi e il suo rientro è stato deleterio ed è entrato nel carcere per adulti. Invece ora un ragazzo ha iniziato un progetto sul territorio e il contatto è positivo, perché la madre preferisce che lui rimanga su se tutto va bene. In generale è difficile, si può cercare di lavorare ma indipendentemente dall'appoggio familiare i ragazzi rimangono troppo poco tempo qua. I ragazzi vengono mandati qua per 2 mesi su una pena di 2 o 3 anni.

Il quadro emerso è quello di un lavoro che cambia sempre, non solo in relazione alle categorie di ragazzi, ma anche in relazione alla loro

individualità. Non è possibile generalizzare, ogni minore accolto è una storia a sé, una vita, un percorso che deve essere preso in considerazione nella sua specificità. In questa prospettiva l'IPM di Firenze sembra non riuscire a cogliere sempre i cambiamenti che derivano dalla tipologia di minori accolti. Tutti gli operatori lamentano una staticità e una incapacità di coordinare le varie figure professionali. Tutti e tre gli educatori che ho intervistato ormai da anni lavorano presso la struttura fiorentina e due di loro hanno avuto esperienze anche in altri istituti del nord Italia. Sono quindi operatori abituati a lavorare con un'utenza prettamente straniera, l'esperienza sul campo li ha in qualche modo specializzati nel trattamento dei minori stranieri che entrano nel circuito penale. La domanda che ho posto loro è se questo comporta una differenza di intervento e se ritengono la struttura fiorentina capace di accogliere questa tipologia di minori.

Educatore 1: *Cambiando oggetto del tuo studio, della conoscenza è stato stimolante, ma per altri versi è stato problematico perché non sempre sono stato pronto ad entrare in relazione con questi ragazzi. Non sono stato pronto a capire cosa sottintendevano determinati comportamenti di questi ragazzi, che rientra un po' nella differenziazione culturale che li accompagna: con la loro provenienza, le loro storie familiari spesso di deprivazione. Grossi problemi non li ho avuti perché questo rinnovarsi dell'utenza nel corso degli anni ti tiene sempre attento, aiuta a conoscere meglio perché il nostro mandato istituzionale è quello di riuscire ad allontanare i ragazzi da giri per loro rischiosi.*

Educatore 2: *I primi due anni li ho fatti a Milano, al Beccaria. Sono entrata in servizio nel 1994 e ho scelto Milano. Per me è stata un'esperienza forte e importante perché a quell'epoca era il fiore all'occhiello della giustizia minorile. Sono quindi entrata in un sistema che aveva sì aspetti da migliorare, ma dove si ribadiva continuamente la centralità dell'educatore, c'erano tante risorse, progetti, attività. L'utenza era straniera ma c'erano anche tanti italiani quindi permessi premi, lavoro*

all'esterno. Una situazione dinamica. Si tendeva a fare sistema. A Firenze ho trovato un ambiente diverso, molto statico, fermo, un carcere piccolo con poche risorse, con utenza solo straniera in particolare rom, albanese e marocchina. In più, appunto, non c'erano risorse e quindi i primi anni sono stati assenti e carenti dal punto di vista trattamentale. Il lavoro dell'educatore era isolato, le psicologhe non venivano spesso, non c'erano attività, il medico affrontava i disagi prescrivendo anche tanti psicofarmaci. Poi c'è stata una ripresa lenta che è durata tanti anni, poi il salto c'è stato con la circolare del 2006 che ha ridettato le linee guida e le cose sono un po' migliorate, anche se ora siamo in una fase di declino. In relazione all'utenza e al mio rapporto con l'utenza posso dire che, venendo dal nord e stando poi qui, mi sono formata per lo più con ragazzi stranieri. Sempre più mi sono abituata a sviluppare approcci e strumenti per lavorare con un'utenza straniera. Invece negli ultimi tempi bisogna anche imparare a lavorare con italiani, a far fronte ai nuovi segnali di disagio che arrivano dall'utenza italiana e anche da quella meridionale. Sicuramente dipende anche dalla situazione della persona, non si può generalizzare perché mi concentro molto sulla persona che ho davanti.

Educatore 3: Torino era più recettiva ad accogliere gli stranieri, c'era possibilità maggiore di una rete sul territorio più sviluppata. Adesso Firenze si sta avvicinando a quel modello con un ritardo di dieci, quindici anni.

Negli ultimi anni nella mia esperienza come volontaria ho riscontrato un aumento di ragazzi con problemi psichiatrici oppure con problemi di tossicodipendenza. Questo dato mi è stato confermato anche dagli educatori che hanno spiegato, poi, come cambia l'intervento e l'attenzione nei confronti di questa tipologia di utenza:

Educatore 1: Questi ragazzi non possono essere trattati ugualmente. Spesso sono ragazzi con tossicodipendenza conclamata, che però hanno una condizione tale che riescono a reggere l'impatto con la struttura e non

fare della loro condizione un uso solo strumentale. Io, prendendo conoscenza del caso e dell'entità, mi adeguo. nel senso che se il deficit è forte lascio spazio agli specialisti (SERT, trattamento all'interno terapeutico e psicologico). L'educatore convoglia tutti questi interventi e li sintetizza con la finalità di riferire al magistrato .L'educatore tiene conto del disagio del ragazzo e cura la parte che riguarda la convivenza nel carcere: capire se le relazioni all'interno sono adeguate, se c'è tendenza ad auto isolarsi, se partecipa o meno alle attività. Ci vuole un occhio particolare e quindi ci sto un po' più attento. E' uguale con i ragazzi che hanno disturbi psichiatrici: si cerca di monitorare con più attenzione, assiduità. Chiedo molto agli agenti, agli operatori, anche agli altri ragazzi per capire se ci sono segnali che possono destare allarme. Ci sto un po' più attento e sono più attento ad ascoltare e mi fermo di fronte a segnali poco chiari e chiedo allo specialista che viene convocato e invitato a dare una sua diagnosi.

Educatore 2: Quello che dovrebbe cambiare è un'attenzione e un lavoro più integrato di équipe. Al momento c'è stata tutta una serie di cambiamenti col passaggio alla ASL del servizio interno di psicologia di cui ora si sta vivendo solo l'aspetto del disagio perché è tutto più frettoloso perché hanno meno ore. Questo sicuramente fa venire meno quella comunicazione continua che c'era perché era interessante fare colloqui congiunti. Era importante la possibilità di comunicare l'esito di ogni colloquio in modo che ognuno dal proprio specifico punto di vista potesse riprenderli, dare un senso del lavoro di squadra. Si è sgretolato un po' questo aspetto. Ma in primis in casi più difficili questo legame dovrebbe essere più forte. In particolare anche con gli operatori dei laboratori. In più, con il ragazzo, il lavoro deve essere fatto con delicatezza.

Educatore 3: Sono due o tre anni che c'è un aumento di casi problematici che dipendono da molti problemi esterni: dalla copertura di problemi psicologici attraverso le sostanze, dalla difficoltà delle strutture

pubbliche di poter recepire la domanda sulla sofferenza psichica. Dovrebbe esserci una maggiore capacità all'interno di interagire con le strutture tipo l'ASL e lavorare insieme. In realtà si è visto che in corrispondenza di questo aumento dei ragazzi problematici è venuta meno la disponibilità della ASL stessa. Prima avevamo degli psicologi del ministero, adesso sono passati alla ASL e hanno anche assorbimento al di fuori, quindi non sono più molto presenti. L'educatore da solo, in quel caso, difficilmente può aiutare. La presenza dell'educatore è fondamentale perché il primo approccio con un ragazzo, che abbia problemi psichici o no, è quello di una accoglienza a livello umano. Ovviamente poi con questi ragazzi non è sufficiente, perché è necessaria la competenza in relazione ai problemi. Per la progettualità è ancora più difficile, perché, se mancano strutture già per i ragazzi che non hanno questi problemi, pensa te per quelli che hanno questi disagi. Non ci sono comunità pensate per ragazzi che hanno problemi psichiatrici o, comunque, ce ne sono molto poche a carattere non prettamente ospedalizzato. Per cui occorrerebbe avere più risorse sull'esterno. Ma io sono convinto che un approccio educativo è possibile con tutti e qualcosa rimarrà anche fuori. E' poi chiaro che la risoluzione dei problemi è ben altro.

L'IPM di Firenze, come ben evidenziato dagli educatori, accoglie in questo momento prevalentemente ragazzi stranieri. In aumento sono però anche i ragazzi del sud Italia e quelli con problemi psichiatrici o di tossicodipendenza.

Il "Meucci" è un carcere piccolo, definibile "di passaggio", dove è difficile che vi siano ragazzi con pene lunghe, se non per pochi mesi, perché distaccati dal carcere di assegnazione. Questo rende sicuramente più difficoltoso il lavoro di tutti gli operatori. L'area sicurezza, da una parte, deve far fronte a problematiche derivanti da nervosismi e difficoltà di prevedere reazioni. Dall'altra parte, l'area trattamentale si trova a lavorare

con i minori per un breve tempo, con l'impossibilità di progettare un percorso davvero significativo.

Proprio per questo, come tutte le interviste segnalano, sarebbe necessario un lavoro più coordinato tra le varie figure professionali che, invece, sembra essere molto difficoltoso. In relazione al rapporto tra educatori e polizia penitenziaria ho già esposto quanto detto dagli agenti. Ho posto la stessa domanda agli educatori e le risposte sono state, addirittura, più negative, quasi a lasciar intendere una difficoltà insuperabile. Il problema maggiore che è stato messo in evidenza non è però dovuto a un problema culturale o di mansioni lavorative, quanto, piuttosto, ad una difficoltà organizzativa che l'IPM di Firenze sta incontrando negli ultimi anni, dovuta soprattutto, ma non solo, alla mancanza della figura del Comandante.

Educatore 1: *Sul problema dell'area sicurezza io penso che tu dovunque vai avrai la stessa risposta. Nell'IPM di Firenze ci sono stati momenti in cui il rapporto è stato buono, proficuo, privo di tensioni. Nel corso negli anni ci sono evoluzioni, cambiano il Comandante, gli agenti stessi e quindi c'è un ricambio sostanziale. Il grosso deficit è che è un'area particolare, con mansioni delicate ma le lacune, le mancanze, le carenze che ci sono in quell'area restano sempre lettera morta. Questo innesca un meccanismo di autodifesa, di protesta, per cui ci sono periodi in cui c'è una scarsa presenza degli operatori nella struttura. Ciò si ripercuote su tutti, perché ne risentono per prima i detenuti ma poi anche tutti gli altri operatori, perché manca una parte determinante. Loro sono loro, noi siamo un'altra cosa. Non siamo a dire chi conta di più o meno: le mansioni sono diverse. Alla base c'è sempre una difficoltà di questa area ad assolvere le funzioni in maniera sufficiente. Sufficiente non è un giudizio, ma una presa d'atto perché se i numeri sono quelli, se l'organizzazione è quella, se il turnover è vertiginoso, se non c'è stabilità degli organici, non c'è la possibilità di garantire un buon servizio. I nuovi agenti sono formati*

proprio per i minori. L'età anagrafica dei poliziotti nuovi è molto bassa, il livello culturale si è innalzato, il problema è che il lavoro si sostanzia in una totale passività, da cui loro dovrebbero uscire in una sola maniera possibile: essendo più attivi e partecipi senza mettere il filo spinato tra loro e i detenuti, evitando che il loro ruolo sia solo e semplicemente quello di aprire e chiudere, perché questo renderebbe tutto migliore. Renderebbe meno conflittuale situazioni che si creano e farebbe funzionare tutto in maniera migliore.

Educatore 2: Il rapporto con la polizia penitenziaria, negli ultimi anni, è carente per vari aspetti legati alla gestione, al fatto che tanto personale nuovo è entrato in servizio senza ricevere una formazione adeguata. Manca qui a Firenze la figura del Comandante. Ad oggi non è che ci sia una situazione di conflitto è che proprio l'area della custodia è molto assente, come se avessero tirato i remi in barca. In questo momento non sono un interlocutore che garantisce una continuazione, uno spirito collaborativo, di squadra. E' un dato che viene ribadito ormai da un anno in ogni riunione.

E' interessante il punto di vista dell'educatore 2 che utilizza la stessa metafora dell'agente 2, questi diceva che tutti gli operatori devono remare nella stessa direzione per svolgere un lavoro completo a favore dei minori. L'educatore 2 dice, invece, che la polizia penitenziaria ha "tirato i remi in barca".

Educatore 3: Con l'area sicurezza penso ci sia un problema eterno in qualunque carcere. Le contrapposizioni non dovrebbero esserci e anche la normativa, specialmente la più recente, dice che vi dovrebbe essere un'integrazione educativa a tutto tondo tra tutte le aree che hanno contatto con i ragazzi. Questo non è facile e non è facile neppure integrare storie diverse, tradizioni diverse, di cultura e di formazione. Per cui a volte questo comporta delle difficoltà. Le leggi che prevedono l'azione educativa anche da parte degli agenti di polizia penitenziaria non tengono conto di quelle

che sono le responsabilità di questi: loro rispondono penalmente di ciò che succede ai ragazzi, quindi di un'evasione, di una tentata evasione, di un suicidio di un ragazzo ecc. e, ovviamente, l'attenzione lavorativa di questi non è primariamente quella educativa proprio per questa spada di Damocle che pende sempre sulla loro testa. In più, qui non c'è un numero di agenti sufficiente a permettere un dialogo educativo con questi. C'è uno stato di malessere da parte loro che non consente serenità. Anche la mancanza di un Comandante da anni è un problema. La presenza di un Comandante li renderebbe più tranquilli, anche per la questione della responsabilità gerarchica. Se non si sentono sufficientemente tutelati, ognuno va per conto suo e non c'è una linea comune che consente un dialogo con noi. Poi dipende dalle persone singole e c'è un impegno di alcuni a partecipare all'azione educativa che va segnalato. Una maggiore organizzazione consentirebbe sicuramente un dialogo migliore.

E', invece, stato evidenziato un buon rapporto con gli operatori e i volontari delle agenzie esterne. Tutti e tre gli educatori, a differenza di quanto detto dagli agenti, valutano l'apporto degli operatori esterni fondamentale per l'opera educativa e manifestano una collaborazione che negli anni è diventata sempre più significativa.

Educatore 1: *Il volontariato è la cosa migliore. Chi fa il volontario sa bene che il rapporto che si crea tra loro e quelli che stanno reclusi all'interno è differente a quello che si può creare tra il detenuto e la sicurezza o l'educatore, perché i volontari vengono vissuti dai ragazzi come interlocutori autentici, come unico rapporto con l'esterno. Questo approccio fa sì che vi sia un grande supporto, un sostegno, e alleggerisce molto il carico di tensione che c'è tra i ragazzi all'interno e con gli operatori. Per quanto riguarda noi, ci ha dato negli anni l'opportunità di costruire progetti formativi, di sostegno. Non si può non dire che in alcuni momenti il contributo è decisivo, forte, fondamentale, perché l'Istituto non viva momenti di appiattimento pericoloso e negativo per tutti,*

principalmente per i detenuti (che vanno messi davanti a tutti) e poi anche per gli operatori.

Educatore 2: Ben venga una progettualità, purché tutto sia riconducibile ad un sistema che funziona, che poi è quello che a momenti alterni si è cercato di fare. Trovare più possibile dei fili comuni. Non è tanto importante quanto, ma la qualità delle risorse di volontariato.

Educatore 3: Penso sia evidente che il volontariato è un anello educativo importante per i ragazzi che ne percepiscono la preziosità perché i volontari vengono qua senza alcun guadagno. I ragazzi si affezionano molto agli educatori, ai maestri artigiani, agli insegnanti, però, in particolar modo, si sentono vicini a chi viene a trovarli in modo gratuito. C'è una gratitudine di fondo da parte dei ragazzi forse maggiore di quella dell'istituzione che negli anni dà come assodata, sicura la presenza dei volontari, come fossero degli operatori. Sicuramente il carcere, quando vi sono dei problemi, non tutela le associazioni di volontariato, anzi tende a scaricare le responsabilità proprio sui singoli volontari. Anche i ragazzi che non possono prendersela con l'istituzione più di tanto, quando c'è una situazione di nervosismo, tendono a scaricare la tensione sulle figure più deboli dell'istituto, specie poi se queste persone non sono tutelate a sufficienza dall'istituto. Credo, comunque, che siano molti di più i fattori positivi che vengono dalla presenza del volontariato. Ogni tanto va rimodellato il tipo di intervento, anche a causa della carenza di personale della struttura, ma alla fine il bilancio è decisamente positivo anche se faticosissimo sia per noi ma, soprattutto, per i volontari.

Con gli educatori ho voluto discutere anche dell'utilità del carcere minorile. E in particolare, di questo tipo di carcere minorile. Mi interessava capire il punto di vista di operatori che sono o dovrebbero essere il cuore educativo del sistema. Per introdurre il tema ho ricordato loro le dichiarazioni di un magistrato in occasione del suicidio, nel 2009, di un ragazzo all'interno dell'IPM Meucci. Si è trattata di una delle poche volte

che si sono accessi i riflettori sulla situazione degli Istituti di pena per minorenni. L'atto estremo del ragazzo, detenuto per mesi in attesa di giudizio per un tentato furto, è stato ricondotto ad una grave sofferenza psicologica aggravata dall'incapacità di questo di sopportare la vita detentiva. Interpellato sul fatto, il magistrato che ne aveva disposto la custodia in Istituto disse che non ci sono alternative per molti di questi ragazzi, che il carcere per loro è la soluzione migliore, un momento dove hanno la possibilità di entrare in contatto con operatori del settore che possono aiutarli a costruire una vita onesta una volta scontata la pena.

Cosa significa educare, aiutare all'interno di un'istituzione totale? E' davvero l'unico modo per aiutare ragazzi che con il reato hanno espresso un disagio? Può essere pensato qualcosa di differente che dimentichi cancelli, chiavi e disciplina, ma che concretamente aiuti i minori a crescere e a prendere consapevolezza del loro vissuto?

Educatore 2: *E' necessaria una premessa di tipo esistenziale, non si può generalizzare. Qualunque cosa può essere una salvezza, dipende dal tipo di elaborazione che la persona fa delle propria esperienza: non è la cosa in sé, ma il senso che si dà all'esperienza. Per cui i canali, le strade possibili, sono infinite e può essere benissimo che dei semi che uno ha sparpagliato in un dato periodo possano germogliare anche a distanza di anni. Io rispetto a queste generalizzazione sono restia: il carcere può salvare se dentro di sé il ragazzo ha dei canali recettivi di un certo tipo. Il carcere è un modo per fermare una persona: a volte il reato può essere letto come un sintomo, è una lampadina che si accende e quindi è una forma di comunicazione. Sta a noi leggere, decodificare il segnale. Se la persona coglie questo stop e ne trae il massimo, cerca di utilizzarlo al meglio perché ha già germi di saggezza. Per altre persone può essere un'esperienza deleteria e distruttiva perché può scatenare dei nodi cruciali, vitali, perché magari ci sono già nel bagaglio di esperienza dei vissuti drammatici o traumatici. Per qualcun altro ancora, che è alla ricerca di*

un'identità, può essere il luogo in cui rafforzare la scelta deviante. Non si può generalizzare: per qualcuno può essere una salvezza, per qualcun altro no. Il fatto che per qualcuno sia una salvezza non significa che il carcere vada bene. Le persone imparano da tutti i tipi di esperienza. Rispetto all'applicazione delle misure, si può dire che a volte viene applicata la custodia cautelare a persone, situazioni, in cui si poteva farne a meno e ricorrere ad altre soluzioni, altre volte in sede di processo si tende ad applicare in maniera indifferenziata la messa alla prova senza valutare le indicazioni dell'équipe, dell'area educativa.

Educatore 3: Negli istituti minorili si avverte meno la differenza tra custodia cautelare e definitivi perché per i minori l'attitudine educativa costante deve essere sempre garantita. Con tutti si tende a parlare del reato anche in fase cautelare perché da lì possono venire fuori cose importanti sulla loro vita. Sono poi diverse le misure, quindi si deve poi essere capaci di interfacciarsi con le diverse figure della magistratura in base alla posizione giuridica del ragazzo, però, fondamentalmente, il tipo di ricerca delle strutture non si differenzia molto per noi: trovare una comunità per un affidamento o per una messa alla prova non fa differenza per noi. Per quanto riguarda i ragazzi stranieri non mi sembra che Firenze sia uno dei Tribunali che ricorra di più all'uso del carcere come soluzione. E' comunque vero che la percentuale maggiore dei ragazzi che entrano dal CPA è straniero. Il Tribunale di Firenze non mi sembra che segua l'idea del carcere come soluzione. Certamente quando entra qualcuno è un ragazzo straniero. A volte viene fuori il discorso del carcere come salvezza e anche io mi interrogo su questo. Secondo me dipende caso per caso ed è per questo che il ruolo dell'educatore può essere importante anche a questo livello. Ci sono dei ragazzi che effettivamente hanno avuto un'opportunità proprio perché sono entrati in carcere per esempio, si sono regolarizzati proprio perché sono entrati in contatto con l'istituzione e per la strada invece nessuno li avrebbe presi in considerazione. Il tempo penale è un

tempo sicuro per i ragazzi stranieri. In questo tempo hanno la possibilità, per esempio con la messa alla prova, di avere un anno, un anno e mezzo, dove hanno la possibilità di dimostrare cosa vogliono fare e, casomai, anche di regolarizzarsi. Cosa che non capita ai ragazzi che sono all'esterno, che non vengono captati dalle agenzie esterne perché mancano i soldi per farlo. Quindi l'imposizione della misura penale è paradossalmente un vantaggio. In questo senso può essere vero: in tempi brevi il carcere può in qualche modo servire al ragazzo per chiarificarsi in relazione alla sua posizione, per poi poter passare ad altro, a qualcosa di alternativo. La mancanza di risorse però non consente di accontentarli tutti ed è necessario fare una valutazione caso per caso, perché ci sono ragazzi che per condizione psicologica, per attitudine, non riescono a reggere neppure per un po' di giorni una situazione detentiva e lì è necessaria la capacità dell'operatore per individuare il problema ed intervenire in maniera tempestiva. I tempi a volte si dilatano e questo può provocare danni, invece di essere un'utilità. Da educatore, quindi, pur non essendo convinto dell'utilità del carcere, mi viene da dire che degli stop, a volte, sono utili, però dovrebbero essere periodi rapidi, veloci, dopo di che si dovrebbero attivare servizi, strutture per creare un progetto e non lasciare la cosa al momento del processo, che spesso ritarda per accumulo di burocrazia. Poi succedono tragedie come quella del ragazzo che si è suicidato e ti chiedi, da cittadino, qual è l'utilità di una struttura del genere e, da educatore, cosa hai sbagliato nel tuo lavoro, quali sono i condizionamenti della struttura rispetto al lavoro che fai, quali sono i rapporti con gli altri enti con cui lavori, con le altre figure professionali. A volte ti viene voglia di mollare perché sicuramente questo non è il posto idoneo per fare un lavoro di tipo educativo. Però poi ti rendi conto dell'utilità della tua presenza in un posto del genere e hai anche un rimando da parte dei ragazzi in termini di affettività, di empatia: un rientrare in contatto che ti fa andare avanti.

Queste parole sono espressione della continua contraddizione in cui gli operatori siano essi dell'area trattamentale che della sicurezza si trovano a lavorare. Ho chiesto loro quale possa essere l'alternativa ad un Istituto penale minorile e cosa cambierebbero del luogo dove stanno lavorando.

Educatore 1: *Dipende che connotazione si vuole dare al carcere. Io nel mio immaginario vedrei magari le sbarre, ma non la polizia penitenziaria. Lo vedrei un luogo dove ci sono molti contributi dall'esterno, ma escluderei certe rigidità normative che condizionano in maniera pesante tutto l'andamento e la vita in istituto. Vedrei più un istituto organizzato come una comunità, un luogo aperto dove però l'apertura è dall'esterno verso l'interno. Più in forma di college vecchio stile con molti contributi dall'esterno; tutto il resto non serve. Ci devono essere comunque vincoli, limiti e organizzazione del quotidiano, altrimenti non ha senso da un punto di vista educativo, e si dovrebbe far capire ai ragazzi che se sono qua è perché hanno posto in essere una condotta non legale. Altra cosa che toglierei sono gli ultradiciottenni, li metterei nelle carceri per adulti o meglio ancora in istituti appositi.*

Educatore 2: *Un IPM ideale non esiste perché un luogo che priva le persone della libertà non può essere ideale. L'IPM dovrebbe essere un luogo in cui le persone, gli operatori di qualsiasi area, dovrebbero cercare il più possibile di non essere identificati con l'istituzione. Molte volte invece negli anni, si stratifica nella persona che lavora in galera un senso di appartenenza, di identificazione, quindi più che ragionare con la propria testa ragiona per schemi, per consuetudini, per abitudini, mentre invece occorre lottare continuamente contro questo e contro la tendenza sempre riduttiva ,per cui si va sempre al minimo, si tende sempre ad evitare il problema, c'è sempre la tendenza a restringere a sottoutilizzare ciò che si fa. C'è una tendenza a restringere i tempi e gli spazi, invece si dovrebbero dilatare il più possibile. Questo però necessita un livello lavorativo di benessere, una visione anche più ampia. Anche le visioni ristrette sono lo*

specchio delle mentalità varie degli operatori che contribuiscono, quindi, ha dare l'orientamento alla struttura.

Educatore 3: Una volta pensavo che il carcere ideale fosse quello che non c'era. Ero convinto che potessero esserci luoghi di pena in cui uno era costretto a fare delle cose ma a vantaggio della comunità, in strutture però differenti. Mi rendo però conto, ora, che ci sono situazioni in cui il carcere è necessario anche per ridurre la pericolosità sociale di alcune persone. Penso allora che l'ideale sarebbe aumentare ancora di più la residualità del carcere, utilizzarlo solo per casi estremi, dopo aver tentato altre cose. Potrebbero essere evitati molti contatti col carcere di tanti ragazzi, attraverso la costruzione di luoghi appositi, quindi con un investimento ampio di risorse che però andrebbe a vantaggio anche della società. Dovrebbero esserci comunità più adatte, soprattutto per i ragazzi stranieri, che abbiano un'impronta educativa molto forte riservando, invece, degli spazi più contenitivi per coloro che falliscono le offerte proposte e continuano a delinquere o per coloro che hanno commesso reati molto gravi. Una volta credevo alla totale inutilità del carcere, ora invece non me la sento più perché ho visto, difficoltà grandi in alcuni ragazzi. L'imperfezione di una società in termini di equità sociale deve prevedere che ci sia un carcere per contenere quelli che non ce l'hanno fatta. Se fosse aumentato il livello di equità sociale ci sarebbe ancora meno bisogno del carcere. Accettando di vivere in una società del genere si accetta anche il carcere.

3.4.3 Area sanitaria nell'ambito del "trattamento".

L'area sanitaria, come si è detto, è composta dal medico, due psicologhe e da due infermiere. Il medico ha il compito di tutelare la salute dei ragazzi, non solo attraverso l'attività diagnostica e terapeutica, ma anche attraverso l'attività di prevenzione.

La figura dello psicologo, invece, si colloca in modo ambivalente tra l'area sanitaria e quella trattamentale. Come già evidenziato, all'IPM di

Firenze sono presenti due professioniste dell'ASL che si occupano del sostegno psicologico del minore. Il lavoro dello psicologo all'interno della struttura penitenziaria ha una precisa funzione che si coordina con le altre figure professionali all'interno del lavoro di équipe. In particolare la formazione specifica di questa figura professionale porta ad un lavoro integrato soprattutto con gli educatori. Il compito dello psicologo, attraverso i colloqui con i minori, è infatti quello di ripercorrere insieme al ragazzo il proprio vissuto perché possano emergere bisogni ed esigenze utili al reinserimento. Inoltre questa figura professionale sostiene il minore durante la permanenza, talvolta complessa, all'interno dell'istituto.

Attualmente, dopo la riforma della sanità penitenziaria, l'apporto degli psicologi all'interno dell'IPM "Meucci" è molto diminuito. Infatti le psicologhe, come il medico, sono passate dalle dipendenze del Ministero della Giustizia a quelle del Sistema sanitario nazionale. Ciò significa che l'impegno lavorativo, da pochi mesi, è suddiviso tra l'IPM e le strutture esterne gestite dalla ASL. La presenza all'interno dell'istituto è così garantita solo per due giorni alla settimana.

3.4.3.1. Il ruolo della psicologa all'interno dell'IPM "Meucci".

Nel corso della mia ricerca ho potuto intervistare una delle psicologhe dell'IPM cercando di cogliere anche la prospettiva di questo operatore. Le domande che ho posto sono molto simili a quelle poste agli educatori. Ho cercato, però, di adattarle alla sua figura professionale e alle specificità del lavoro che le è richiesto all'interno dell'IPM.

Ho incontrato la Dottoressa nel suo ufficio durante l'orario di lavoro e il colloquio è durato circa un'ora.

Come sempre, per prima cosa, ho chiesto quale fossero la formazione e le motivazioni che hanno portato questa psicologa a lavorare presso la struttura. Mi ha risposto:

Ho una doppia laurea: una in Servizio sociale (ho fatto l'assistente sociale sempre nella Giustizia Minorile per molti anni), poi nel 1996, ho

preso privatamente la laurea in Psicologia. Nel 2005 c'è stata la possibilità, nell'ambito del Dipartimento Giustizia Minorile, di cambiare le mansioni, per cui ho deciso di cambiare la mia qualifica e di lavorare in IPM. Ho potuto così cambiare l'ottica: da un'ottica più esterna ad una più psicologica, di maggiore attenzione interna per i ragazzi.

Ho proseguito l'intervista chiedendo in che cosa consista il lavoro della psicologa e come questa accompagna il minore nella sua detenzione contribuendo così all'opera trattamentale. Mi ha risposto:

Lo psicologo ha precisi compiti che posso sintetizzare così: nella fase di ingresso, il lavoro dello psicologo è di prevenzione degli atti autolesionistici sia auto diretti che eterodiretti e di prevenzione del rischio suicidario dovuto all'impatto con la reclusione. Poi la psicologa sostiene il minore, ascoltandolo e creando così un rapporto empatico che inizia già al momento dell'ingresso, il primo colloquio, infatti, viene fatto entro quarantotto ore. Vi è quindi l'individuazione di problematiche particolarmente gravi da segnalare ai servizi specialistici ad esempio se i minori sono tossicodipendenti o portatori già di disturbi psichici patologici. Queste sono le mansioni principali dello psicologo nella fase dell'accoglienza. Tutto quello che emerge dal primo colloquio va segnalato, attraverso una relazione, al medico, all'educatore, alla direzione. Lo psicologo ha anche un ruolo, quindi, di raccordo tra le figure professionali. Con lo screening iniziale si decide anche se il caso è da prendere in carico o meno. Se il ragazzo è preso in carico, la fase successiva consiste in una serie di colloqui che consentono una valutazione che ha un obiettivo specifico. Per esempio, se l'obiettivo è fare una relazione per il processo, i colloqui saranno orientati a questo obiettivo e a questo tipo di valutazione. Si approfondirà, così, il senso del reato all'interno della vita del ragazzo. E' nostro compito dare un senso al comportamento antisociale del ragazzo all'interno della vita di questo. Per i ragazzi che invece hanno una posizione giuridica già definita, i colloqui

hanno la funzione di sostenerli durante la detenzione. Per i ragazzi tossicodipendenti, è ancora differente: il sostegno psicologico serve molto come sostegno alla motivazione al percorso di recupero. Ancora, se il ragazzo ha problemi psichiatrici, si attiva il sostegno psichiatrico sempre della ASL. Vi è quindi un confronto con l'educatore e il medico però la citazione la fa concretamente il medico, dell'IPM. Io comunque continuo a fare sostegno psicologico.

Dopo questa introduzione sulle mansioni e i compiti che sono demandati a questa particolare figura professionale ho cercato di capire qual è il rapporto che si crea tra lo psicologo e i minori ristretti. Se vi è, quindi, una risposta positiva da parte dei ragazzi al sostegno che è offerto loro dalla struttura. La psicologa mi ha risposto:

Tutto dipende dalla relazione che tu riesci ad instaurare, dall'aggancio che riesci ad avere col ragazzo. Siano essi italiani o stranieri, se il ragazzo sente che il tuo interesse professionale è autentico, se davvero sei interessata alla loro storia, al loro passato, ma anche al loro futuro, è difficile che non accettino un apporto psicologico. Raramente mi sono capitate situazioni in cui i ragazzi non vogliono fare il colloquio. Ci sono da abbattere stereotipi, pregiudizi, ad esempio, che lo psicologo serve solo se sei matto. Perlopiù, però, è un momento fortemente ricercato, se tu cerchi di far capire che l'attenzione mia e degli altri operatori è sulla persona e non sul reato, che c'è il segreto professionale, che quanto riferiremo al giudice serve solo ad aiutarli, diventano molto collaborativi.

Come si è detto, le psicologhe che prestano la loro opera presso l'IPM di Firenze svolgono il loro lavoro anche all'esterno della struttura come psicologhe della ASL. Questa ambivalenza di luoghi mi ha portato a chiedere se vi sono differenze nel trattare casi all'interno dell'IPM e al di fuori. I minori ristretti hanno la necessità di essere aiutati a sostenere un'esperienza di carcerazione, ma quali sono i problemi che più si

ravvisano nei giovani al di fuori della struttura? Sono differenti rispetto a quelli emersi presso i giovani reclusi?

Psicologa: *La domanda all'esterno è una richiesta d'aiuto; è l'utente che viene dallo psicologo. E' la scuola, il genitore che valutano necessario un mio intervento. Già il mandato è differente, qua il mandato è del giudice. A grandi linee si tratta di adolescenti. Io tendo sempre a condurre alla normalità anche i ragazzi reclusi, cioè, sono adolescenti e quindi è importante la lettura del reato all'interno di una fase particolare della vita. Le differenze le noto: sono ragazzi selezionati socialmente, per lo più sono ragazzi che provengono da una classe sociale svantaggiata, che non hanno avuto risorse, opportunità. Da un punto di vista psicologico, però, noto molte similitudini con i ragazzi che prendo in carico all'esterno. Cerco di non farmi accompagnare da pregiudizi: sono adolescenti che per una serie di fattori interdipendenti, che io cerco di leggere, si sono trovati a vivere un'esperienza di carcere. Sono però consapevole che questo è un numero piccolissimo di ragazzi, poi c'è tutta la questione del numero oscuro: un numero limitato di ragazzi che commettono un reato arriva in carcere.*

Anche alla psicologa ho voluto chiedere come valuta i rapporti professionali che si creano all'interno della struttura con gli altri operatori che a vario titolo contribuiscono al trattamento del ragazzo e in particolare con l'area sicurezza e con gli educatori.

Psicologa: *La caratteristica del lavoro psicologico in un contesto istituzionale è che oltre ad un lavoro individuale c'è sempre un lavoro integrato con le altre figure. A Firenze il rapporto tra noi psicologhe e il resto dell'area trattamentale funziona bene. Il 90% delle volte per il ragazzo si arriva all'équipe e lì ogni professionista dà il proprio contributo finalizzato ad un progetto esterno e quindi mi sembra che questa cultura di collaborazione ci sia. Altro discorso è il rapporto con la magistratura: non c'è interesse a conoscere il mondo dell'IPM, non ci sono momenti di incontro formali. Raramente ci sono incontri ma sul singolo caso; non c'è*

confronto sulle linee operative, sull'orientamento anche, per esempio, col magistrato di sorveglianza che dovrebbe essere il garante della struttura. Per quanto riguarda, invece, l'area sicurezza il problema è proprio di sistema. E' il sistema carcere che non ha buoni canali di comunicazione tra le varie aree. A livello individuale ho però rapporti ottimi. Io tengo molto in considerazione ciò che fanno gli agenti, li considero molto perché loro stanno con i ragazzi sempre. Il punto di osservazione dell'agente è molto più approfondito e complessivo. Secondo me sarebbe da valorizzare ulteriormente l'area sicurezza. Per me sono il più forte modello educativo che i ragazzi hanno. L'azione educativa che può fare l'agente è impressionante e non so se loro ne hanno consapevolezza. Sono il modello di adulto che i ragazzi hanno per la maggior parte del tempo di fronte. Ripeto: secondo me non ne sono molto consapevoli, spesso giocano il rapporto con il ragazzo secondo la loro personalità, sono adulti che danno un modello. C'è poca formazione e attenzione nei loro confronti, per quello che fanno e per la complessità del loro ruolo c'è pochissima attenzione.

Continua, poi, la valutazione dell'apporto degli operatori attraverso l'impressione che la psicologa ha dell'aiuto che il volontariato e gli operatori esterni forniscono ai ragazzi:

L'apporto del volontariato e degli operatori dei laboratori è importantissimo. Rappresentano la società esterna. Penso che per una città come Firenze sia poco quello che si fa. Potremmo avere più capacità di movimentare la dimensione della settimana. Vorrei che il mondo esterno entrasse di più. I ragazzi si lamentano della noia, quindi anche se il lavoro dei volontari è ammirevole non penso che vi sia il massimo dell'utilizzo di queste risorse. Anche con il mondo dell'arte, dello spettacolo, tanti settori non sono vicini ai nostri ragazzi. Ci sono progetti abbandonati tipo il giornalino. C'è bisogno di movimentare la vita, la giornata ai ragazzi. Ci sono altri Istituti in Italia in cui organizzano spettacoli, manifestazioni a cadenza precisa. Penso che questa mancanza sia dovuta ad una sorta di

isolamento in cui vive il carcere di Firenze, non si è superata questa barriera tra dentro e fuori. Avverto pochissimo il quartiere 1. Non so se questo ente è consapevole che c'è un carcere nel territorio di competenza. Andrebbero potenziati questi canali di comunicazione tra dentro e fuori.

Per concludere l'intervista ho chiesto alla psicologa, come agli altri operatori, qual è, se c'è, il carcere minorile ideale. Come dovrebbe essere una struttura che tende a offrire opportunità ai minori autori di reato? L'istituto penale minorile, così come pensato, è la soluzione migliore? La risposta ricevuta è molto complessa e rappresenta a mio avviso ottimo spunto di riflessione:

C'è da fare una premessa: io sono contraria alla risposta detentiva per un reato commesso da un minorenne. Secondo me la società dovrebbe trovare delle altre risposte, delle altre sanzioni per questi ragazzi. Si dovrebbero istituire, invece, delle strutture detentive a parte per i giovani adulti. Questa commistione che viviamo ora tra minori e giovani adulti la trovo psicologicamente deleteria. E' pensata per tutelare il giovane adulto, ma gli effetti deleteri in un piccolo carcere come Firenze sono visibili quotidianamente per noi che ci lavoriamo all'interno. Il carcere secondo me è dannoso per l'adolescente. La fase in cui si trova a vivere è una fase di vita dinamica, di cambiamento. L'adolescente ha una dimensione del tempo differente dall'adulto, quindi stare in una struttura del genere a lungo o anche solo un mese, due mesi, ha effetti devastanti a livello psicologico. In più ci sono gli effetti negativi derivanti dal carcere: i ragazzi acquisiscono qui dentro un'identità deviante, fanno di tutto per essere accettati dagli altri quindi accettano le regole, le dinamiche del più forte. Sono molto più pesanti le influenze negative che quelle positive che dovrebbero aiutare per il recupero. A che dovrebbe servire il carcere? Io me lo domando ogni giorno a che serve. Lavoro in un contesto di cui faccio fatica a trovare il senso. Può servire solo a contenere, a bloccare un ragazzo che fuori per una serie di fattori non ha riferimenti familiari o di

affezione e che non ha consapevolezza del proprio comportamento. In questo caso i famosi trenta giorni di osservazione alle volte possono servire per responsabilizzare, per far capire che il comportamento ha delle conseguenze. I ragazzi dovrebbero incontrare fuori, prima di entrare nel circuito penale, persone qualificate che li aiutano. Non è il ruolo del carcere quello di intercettare la richiesta di aiuto. Dovrebbero essere potenziate le azioni dei servizi sociali esterni. E' paradossale che un minore che arriva, per esempio, in Italia senza famiglia per essere conosciuto dal sistema debba commettere un reato. Purtroppo è quello che avviene e qui l'opera è poi molto complessa perché quando arrivano in IPM hanno già anni di vita di strada, di amicizie delinquenziali, sono già molto compromessi. Quindi poi l'opera che può essere fatta in carcere è difficile che abbia conseguenze positive, come si vede poi dalle recidive molto alte oppure dal numero molto alto dell'abbandono delle comunità, quasi l'80%. Se funzionasse davvero questo sistema i ragazzi non scapperebbero. Quando un anno fa, un ragazzo si è suicidato dentro l'IPM si è incarnata in me la convinzione dell'inutilità di questa struttura. In fondo quel ragazzo non aveva commesso un reato grave. Questo fatto mi ha confermato come, per l'adolescente, questa istituzione sia inadeguata; non risponde ai bisogni più intimi del soggetto. Mi preme poi dire che molto spesso è il carcere a generare problemi psichiatrici: in ragazzi che da tempo si trovano dentro, che hanno fatto molto turismo penitenziario è probabile riscontrare questi disturbi. E' proprio il carcere a generare questi disturbi psichici e a dar vita poi ad un etichettamento psichiatrico e non si sa dove vedere la fine. Quello del suicidio è stato il caso più eclatante ma in molti ragazzi la detenzione ha effetti deleteri e sono molti i casi di tentato suicidio all'interno della struttura che non arrivano alla cronaca. Questa è l'età in cui c'è la tendenza ad agire, a manifestare fisicamente il malessere più che interiorizzarlo o ad esprimerlo attraverso la parola. E' proprio lì che sta il cuore del mio lavoro: aiutare ad

esprimere il malessere prima che questo sia invece manifestato attraverso atti fisici.

3.4.3.2. L'apporto del medico in IPM.

Ho continuato la mia indagine all'interno dell'area sanitaria incontrando il medico incaricato. Il colloquio con questa figura mi ha aiutato a capire ancora meglio le varie dinamiche che si attivano al momento dell'ingresso di un ragazzo e, in più, mi è sembrato interessante dare uno sguardo a questo ambito che si colloca al di fuori dell'opera trattamentale ma che è di vitale importanza perché questa possa essere attuata. Il colloquio è avvenuto presso l'ambulatorio durante l'orario di lavoro della Dottoressa ed durato circa mezz'ora. L'intervista è stata spesso interrotta dall'arrivo dei ragazzi e degli agenti.

Per prima cosa ho voluto approfondire il ruolo del medico presso l'IPM:

Il compito del medico all'interno dell'IPM è abbastanza vasto e complesso: sono il responsabile del presidio, questo significa che sono l'unico medico, per l'IPM e il CPA. Lavoro qua da 12 anni. A tutti i ragazzi viene fatta la visita in maniera tempestiva, la legge dice entro le 24 ore. Prima di vedere psicologi, educatori ecc. la legge dice che è il medico che, per primo, deve fotografare la situazione del minore a tutela di questo. Per i ragazzi stranieri, soprattutto, spesso sono il primo medico che li visita, quindi, si cerca di risolvere i problemi immediati, per esempio, parassitosi, sia a tutela del minore, sia per chi ci lavora insieme e chi ci vive insieme, perché il minore viene inserito in una comunità di persone. I ragazzi del CPA li vedo, elaboro la scheda e poi non li vedo quasi più, almeno che non scendano in IPM e allora li devo rifare la visita anche se li ho visti il giorno prima. Fotografo quindi la situazione: se hanno lesioni, tagli ecc. Se non c'è niente, il più delle volte è perché non vedo niente in quel momento. Poi con il tempo cerco di farli ambientare e facciamo tutti gli esami possibili a loro tutela per verificare per prima cosa se il ragazzo è venuto a

contatto con la tubercolosi e poi tutti gli altri esami a cascata per verificare se ci sono patologie. Soprattutto mi interessano epatite b, c, hiv e sifilide. Sembra strano, ma anche se sono ragazzi giovani, abbiamo trovato soprattutto negli ultimi tempi un po' di sifilide, soprattutto nei casi in cui i ragazzi al di fuori si prostituiscono. Per quanto riguarda l'HIV, lo facciamo perché, essendo minori, appena entrano sono sotto la tutela del Direttore quindi, anche senza il loro permesso, il test lo faccio. Fino ad ora non ci sono mai stati casi di sieropositività. Se il ragazzo è positivo a uno di questi esami, lo avvertiamo e insieme riusciamo ad attivare, da una parte, la famiglia, se c'è, dall'altra, se il ragazzo è maggiorenne, si può anche evitare di informare la famiglia. Insieme all'educatore, la psicologa e gli altri operatori riusciamo a far capire al ragazzo l'importanza di curarsi. Essendo, poi, la responsabile del servizio, gestisco anche l'assegnazione alle psicologhe. Entro 48 ore i ragazzi entrati in IPM dovrebbero avere un incontro con la psicologa, dico dovrebbero, perché purtroppo a volte non succede. I ragazzi fino a quando non vengono visitati da me vengono messi in isolamento sanitario in attesa della mia visita così che non abbiano contatto con gli altri. Appena li visito, se non ci sono problemi, consento alla partecipazione comunitaria. Ho, inoltre, la funzione di medico legale per quanto riguarda la polizia penitenziaria e gli amministrativi.

Il medico dell'IPM si occupa, quindi, di effettuare la prima visita all'ingresso del minore per verificare la presenza di patologie che ne potrebbero impedire la vita comunitaria. E' interessante però la risposta del medico quando le domando come è gestita la situazione nel caso in cui si renda necessaria una visita specialistica. Ancora una volta si ripropone il problema di organizzazione e gestione dell'area sicurezza:

Io mi occupo del raccordo con l'esterno per le visite specialistiche. I ragazzi hanno un canale preferenziale perché non hanno alternative. Quindi tutto sarebbe perfetto se non ci fosse il problema di chi li porta. Per due mesi e mezzo il Comandante non ha avuto la possibilità di organizzare

i poliziotti per fare le visite all'esterno. Per legge devono essere accompagnati da tre poliziotti e spesso non ci sono i numeri per poter fare questo.

I ragazzi all'interno dell'IPM non sembrano portatori di patologie particolari rispetto ai ragazzi all'esterno, il medico è stato molto chiaro sulla questione:

Il lavoro del medico non cambia se fatto fuori o dentro ad un carcere. Io ho figli dell'età di questi ragazzi e ti posso dire che sono esattamente le stesse problematiche. Le stesse malattie che i ragazzi hanno fuori le hanno quelli che entrano qua dentro. Forse hanno qualche parassitosi in più perché sono ragazzi abituati a vivere in situazioni degradate quindi hanno le malattie dei poveri. I farmaci più usati in questo ambiente sono: antibiotici, antimicotici, antidolorifici, pomate. Le patologie più frequenti sono le infezioni delle prime vie respiratorie, né più né meno di ciò che accade nei ragazzi di fuori. In IPM esprimo la medicina di primo livello anche se poi mi diverto a cercare di risolvere determinate situazioni rispetto a fuori. Come medico di famiglia, se hai un problema particolare fuori ti mando dallo specialista. Qui, essendo più difficile l'uscita per visite specialistiche, faccio più cose. Qui si recupera il senso di essere medico di famiglia. Ho fatto piccoli interventi, ho dato i punti e così via.

Interessante è stato confrontarsi sulle cure e le modalità di risoluzione dei disturbi psichici. Come già evidenziato nelle precedenti interviste, sempre più spesso si presentano casi di ragazzi che soffrono di questi disturbi oppure che, in seguito all'impatto con la struttura detentiva, iniziano a manifestare disturbi psichiatrici. Come sono gestiti casi di questo genere? Il medico tende a curare con la somministrazione di psicofarmaci? La risposta che mi è stata data dalla Dottoressa in parte è dipesa dalla presenza casuale del Direttore all'interno dell'ufficio, entrato per pochi istanti proprio in quel momento.

Il carcere è catalizzatore di determinate situazioni. Ci sono spesso situazioni al limite che esplodono poi all'interno. Anche lo stesso stare in carcere crea problemi. Quindi, in questi casi, finché possiamo, cerchiamo di gestire il tutto attraverso il supporto psicologico, ma quando la situazione si aggrava vengono attivati canali con la neuropsichiatria infantile oppure la psichiatria degli adulti per i maggiorenni. Vengono così attivati gli specialisti e noi supportiamo il tutto come meglio possiamo. Considera che i rari ricoveri che abbiamo fatto sono stati per situazioni estreme, dopo poco però li dimettono perché per la psichiatria non esiste una lunga degenza. Gli psicofarmaci, da quando ci sono io, sono stati abbattuti. Meno ne prendono e meglio è. Rispetto ad altri Istituti penali minorili qui come psicofarmaci ne consumiamo pochissimo. Io sono sempre dell'opinione che una terapia debba avere un inizio e una fine.

Infine, essendo il Dottore incaricato una donna, talvolta il suo lavoro può essere anche molto delicato e invasivo con i detenuti che sono tutti di genere maschile ho chiesto se ciò le ha mai comportato problemi con i ragazzi. Mi ha risposto:

Solo una volta mi è capitato che un ragazzo, con problemi all'apparato genitale, non abbia voluto fare la visita medica ma con la mediazione degli altri operatori siamo riusciti a convincerlo. Se ci sono ragazzi che hanno problemi per il fatto che sono donna io non posso costringerli a fare una visita: finché reggono bene, poi dovranno adeguarsi. La stessa cosa, però, succede sul territorio. Via via noi medici siamo sempre più donne.

La risposta della Dottoressa non è corrispondente a quanto appreso, durante la mia ricerca. Mentre svolgevo la mia indagine, infatti, ho avuto modo di apprendere che più volte i minori hanno rifiutato la visita con il medico tant'è che è stato pensato l'intervento di un medico esterno di genere maschile.

3.4.4. Il Direttore: ruolo e problematiche nella gestione della struttura.

Al termine della mia ricerca ho incontrato il Direttore dell'IPM di Firenze. Ho volutamente lasciato l'intervista con lui alla fine della mia indagine perché potesse essere un momento di confronto in relazione a quanto detto da tutti gli altri operatori. La figura direttiva ha infatti la responsabilità per la qualità dei servizi e dei processi interni. La circolare n. 5391 del 2006, più volte ricordata, ne indica con chiarezza la funzione attribuendole, in maniera coerente con l'intero sistema, un'impostazione educativa. Recita il punto 4.2 della suddetta circolare: "la figura principale di coordinamento è rappresentata dal Direttore, cui appartiene la responsabilità complessiva dell'Istituto. Inoltre, fermo restando quanto previsto dalla legge 354/75 e dal successivo D.P.R. 230/2000, il Direttore promuove, d'intesa con il Centro per la Giustizia Minorile, il lavoro di rete inter-istituzionale finalizzato alla definizione di intese e collaborazioni con gli Enti Locali, le ASL, le associazioni e gli organismi pubblici e privati. Il Direttore è anche responsabile della sicurezza, della programmazione, verifica e valutazione dell'attività dell'Istituto."

Si tratta di una figura che, oltre a coordinare e dirigere l'operato all'interno della struttura, cura il lavoro inter-istituzionale tessendo rapporti con le rappresentanze esterne. Alla concreta interpretazione del ruolo direttivo e ai suoi effetti generalizzati sull'istituto concorrono fattori di carattere personale e fattori di ordine generale che vanno, dalle politiche di gestione, al tipo di formazione, oltre che al raccordo esistente con gli organi di controllo locale e centrale. A seconda di come viene gestito e interpretato questo ruolo, possono essere riscontrate nei vari istituti livelli differenti di civiltà e correttezza istituzionale.

Ho impostato l'incontro con il Dott. Cerruto partendo proprio da questa riflessione andando quindi a verificare l'incidenza che la linea direttiva ha sull'andamento dell'istituto "Meucci". Ho incontrato il

Direttore nel suo ufficio, il colloquio è durato circa due ore. Riporterò l'intervista in maniera integrale proprio per l'importanza che questa ha avuto, per poi lasciare le riflessioni alla fase conclusiva.

D: Formazione, precedenti esperienze nel settore:

R: *L'esperienza lavorativa è iniziata 35 anni fa. Insegnavo all'interno degli istituti penali minorili, poi ho fatto il concorso per educatore penitenziario e, quindi, sono entrato definitivamente all'interno di questo mondo. Non è stata proprio una scelta, ma solo una necessità di lavorare: come tutti i giovani, finita la scuola il primo concorso era nell'amministrazione penitenziaria, ho fatto l'educatore fino ad arrivare, oggi, a fare il Direttore completando così la mia piccola carriera interna. La mia esperienza è esclusivamente nel settore minorile ma in diversi istituti: Caltanissetta, Messina, Acireale e poi Firenze.*

D: Ruolo del Direttore e responsabilità:

R: *La figura del Direttore è prettamente amministrativa. Si occupa della parte legale, della gestione del personale, della gestione dei detenuti, non tanto in termini di sicurezza ma in termini di legalità. Si occupa dei rapporti con l'esterno, con il dipartimento, di tutto ciò che è interesse comune di una struttura pubblica di cui sono chiamato a rendere conto penalmente, civilmente e amministrativamente. Le responsabilità sono molte.*

D: Da ex educatore le manca il lavoro sul campo con i ragazzi?

R: *E' indubbio che il lavoro fatto con i ragazzi è molto più soddisfacente che stare dietro una scrivania a gestire carte e personale. Avrei preferito continuare a fare l'educatore, questo lo dico oggi che è 15 anni che faccio il Direttore. Perché si decide di fare il Direttore? Pensavo che lasciando la praticità e la gestione del ragazzo, passando ad un gradino superiore, potevo far star meglio anche i ragazzi. Venendo dalla carriera di educatore, so benissimo quali sono le loro problematiche, le dinamiche che ci sono negli istituti. Da Direttore che proviene da una*

formazione del genere, penso di saper gestire meglio le dinamiche interne che si possono creare sia a favore del ragazzo che degli altri operatori. La vita mi è però cambiata per quanto riguarda il senso di responsabilità.

D: In tutti questi anni di esperienza, come ha visto cambiare il trattamento nei confronti dei minori anche in relazione alla tipologia di utenza?

R: *E' necessaria una premessa: la figura dell'educatore negli anni è cambiata molto. L'educatore, oggi, è un professionista impiegato che svolge il suo lavoro con l'esercizio di diritti e di doveri. Trent'anni fa fare l'educatore era una missione, ci si credeva di più. Oggi è una fonte di guadagno come qualsiasi lavoro. Trovo i miei colleghi molto più frustrati di trent'anni fa perché, mentre prima il titolo medio per accedere alla carriera era il diploma, oggi è la laurea e, come tutti i concorsi italiani che non sono specifici, fino a pochi anni fa si dava la possibilità di accedere alla carriera a tutti. Quindi, gli educatori attualmente in servizio non hanno fatto questo lavoro per scelta ma per necessità. Non c'è passione, quindi nascono demotivazioni, disinteresse, nasce la volontà di abbandonare perché questo non è il lavoro per cui si sono impegnati una vita per studiare. In trent'anni l'utenza è cambiata tantissimo. Trent'anni fa l'utenza era solo italiana, anche se a volte criminalmente molto più incisiva, specialmente da Roma in giù. Il rapporto con i ragazzi era però diverso, forse perché italiani o forse perché dietro c'era una famiglia. Questo ora non c'è. Forse negli ultimi anni si è iniziato ad intravedere una parvenza di famiglia tra gli stranieri di seconda generazione e quindi un minimo di lavoro in più si può fare ma è ancora una situazione marginale. Cambiata l'utenza, è cambiato anche il tipo di intervento sul ragazzo e le difficoltà dei lavoratori sul ragazzo. Questo è evidente a Firenze quando arrivano ragazzi italiani ma provenienti da zone del meridione. C'è una parcellizzazione del territorio e anche dell'utenza. I ragazzi siciliani, per esempio, mettono in crisi la struttura e in particolare il personale. Questo*

perché i nostri operatori sono abituati ad avere un'utenza prevalentemente straniera con caratteristiche precise, più legate alla disgregazione familiare che delinquenziale vera e propria. I ragazzi del sud portano problematiche di tipo delinquenziale vero, con tutte le difficoltà legate a problematiche sociali, territoriali. Il ragazzo straniero non porta problemi del genere ma più problematiche personali: di povertà, disadattamento, necessità di lavorare. Quindi è ben diverso, tant'è vero che il ragazzo straniero quando arriva è disperato e sta male ed esprime ciò, per esempio, con comportamenti autolesivi sulla sua persona. Il ragazzo italiano meridionale difficilmente compie atti verso se stesso, primo per cultura, poi per mentalità e appartenenza a gruppi che non sono avvezzi a fare questi tipo di gesti.

D: Quali sono le maggiori difficoltà che ha dovuto sostenere da Direttore?

R: *Momenti critici e particolari nell'arco della carriera ci sono sempre e possono essere legati alla sicurezza della struttura o a fatti eclatanti che succedono. Per esempio, due anni fa è morto un ragazzo e questi sono fatti che ti segnano, perché in 35 anni è successo una volta di perdere un ragazzo. Questo fatto mi ha lasciato tanta amarezza, perché muore una persona e non è una pianta. Le difficoltà poi in qualche modo sono soggettive e nel nostro lavoro sono molto legate alla condivisione con altre persone al lavoro. Le difficoltà maggiori sono quelle pratiche, per esempio, riguardo a cosa succede al ragazzo quando esce dall'istituto. A volte si vede il lavoro di un anno all'interno vanificato all'esterno perché non ci sono strumenti, mezzi, interessi per cui quel ragazzo torna in mezzo alla strada da dove proveniva perdendo un anno di vita, un anno di intervento che poi porta a una frustrazione dell'operatore. Non avere la certezza che quello che uno fa dentro con amore, passione e professionalità abbia una prosecuzione all'esterno e vedere vanificato tutto quello che hai fatto è una grossa frustrazione e preoccupazione dell'operatore.*

D: Da alcune interviste con altri operatori è emersa una carenza di interesse per la struttura da parte degli enti territoriali. Può confermarmi ciò da persona preposta a curare i rapporti con queste agenzie?

R: *Io non so nelle interviste cosa è emerso, non so su che base gli altri operatori possano lamentare queste mancanze. Io da Direttore ti dico che non mi sento di confermare queste affermazioni. Tutto quello che si svolge dentro la struttura nostra è legato in qualche modo agli enti locali. Non posso dire che l'ente locale non intervenga: l'ente locale interviene nel laboratorio di gelateria, nel laboratorio di arte e natura, nell'attività sportiva, quindi non posso dire che non sono interessati. Bisogna considerare la grave crisi economica con cui gli enti locali, oggi, devono fare i conti. Non si può lamentare la carenza: intervengono nella misura più che sufficiente ed equa per quelle che possono essere le risorse a loro disposizione.*

D: Ritene che l'istituto sia sufficientemente aperto verso l'esterno? Si potrebbe coinvolgere maggiormente la cittadinanza?

R: *Il mio obiettivo principale da quando dirigo la struttura è quello di aprire l'istituto all'esterno. Da quindici anni a questa parte abbiamo fatto tante attività con il quartiere 1 con l'obiettivo di far venire la gente all'interno dell'istituto. Abbiamo messo a disposizione la nostra palestra al quartiere ed è stata utilizzata per due anni facendo venire i ragazzi all'interno per fare attività sportiva, logicamente in orari diversi dai nostri. Nel chiostro della chiesa abbiamo fatto molti eventi; nella chiesa stessa abbiamo fatto molti eventi per l'ente locale. Debbono esserci occasioni ed opportunità. Il nostro istituto è a disposizione del territorio. Ho già offerto da un anno la disponibilità del nostro campo da calcio, certo poi sta al territorio trovarne l'impiego e l'utilità, ma la nostra disponibilità c'è. Il laboratorio di gelateria ci sta aprendo tante opportunità esterne, la progettualità su quel settore è ampia ed interessante per il prossimo futuro e debbo dire che una parte della cittadinanza è molto interessata. Ad oggi*

ho incontrato diverse associazioni professionali che risultano interessate ad un'evoluzione di quel progetto. L'istituto non è una struttura chiusa; è visitato giornalmente da decine di ragazzi volontari quindi non si può dire che sia chiusa e fine a se stessa. Abbiamo fatto spettacoli teatrali in cui c'erano anche cento persone nel cortile, così come tornei di calcio. Non posso davvero dire che è una struttura chiusa. E' comunque un carcere e vige l'ordinamento penitenziario per adulti che impone molte regole sulla sicurezza anche se spesso quelle norme sono applicate in modo largo, assumendoci poi la responsabilità.

D: Da dirigente ritiene indispensabile il superamento dell'equiparazione normativa con le carceri per adulti e, quindi, l'attuazione di un ordinamento penitenziario minorile. Può continuare ad andare avanti questa prassi di estendere l'interpretazione della norma ai minori reclusi?

R: Questa prassi interpretativa non può andare avanti. *L'ordinamento penitenziario minorile servirebbe soprattutto per dare un dettato normativo uguale per tutti. Ad oggi verifichiamo che quello che succede a Milano è diverso da ciò che succede a Firenze e quello che succede a Firenze è diverso da quel che avviene a Palermo. Da una parte è anche giusto, perché la territorialità è differente dal nord al sud, quindi non si può pensare di appianare con una norma un'operatività così variegata. Però le regole basilari, generali dovrebbero essere uguali per tutti e dovrebbero essere fatte nello spirito e in base al concetto del sistema minorile. Noi operiamo con il sistema penitenziario degli adulti, cercando di adattare quelle norme al nostro buon uso. Lasciando quindi la giusta autonomia gestionale, sarebbe necessario avere una base comune da cui partire. In questi ultimi anni ci rendiamo conto che il contesto dell'utenza è diverso, quindi ben venga un ordinamento penitenziario. E' di difficile realizzazione. E' da anni che il DGM sta provando a mettere su un'idea, però con scarsi risultati. Gli scarsi risultati sono dovuti esclusivamente ad una mancanza di volontà politica. Penso che sia la situazione politica a*

sottovalutare la questione. Debbo dire che l'amministrazione sopperisce, alle carenze normative con circolari attuative, con indicazioni generali da parte del Dipartimento, in modo che ci siano delle linee di indirizzo univoche, ma questo non basta.

D: Con la circolare n. 5391 del 17 febbraio 2006 "Organizzazione e gestione tecnica degli istituti penali per i minorenni" com'è cambiata, se è cambiata, la gestione all'interno dell'IPM?

R: *La circolare del 2006 è già vecchia perché la situazione in questi anni sta mutando repentinamente e spesso. Quindi non è più adeguata, tant'è che faccio parte di una commissione a Roma per la riformulazione delle circolari e per renderle adeguate ai nostri problemi. Ci si ritrova poco con certe indicazioni che dà quella circolare proprio perché sono cambiati i ragazzi. Ci sono più difficoltà dell'ente locale, ci sono stati cambiamenti importanti come quello del settore della sanità. Queste indicazioni vanno ridefinite ed è proprio per questo che si è costituito questo gruppo a Roma, il cui incarico è proprio quello di ridefinire le linee guida degli istituti in virtù di un cambiamento continuo e di una necessità di ricontestualizzare quelle che sono le indicazioni dipartimentali.*

D: Qual è il ruolo del Direttore nei consigli di disciplina nei confronti dei ragazzi e nella gestione in generale dei problemi di sicurezza all'interno?

R: *Il ruolo del Direttore nel consiglio di disciplina è quello stabilito dall'ordinamento penitenziario. Il Direttore è il presidente del consiglio di disciplina. Quindi dovrebbe essere la parte meno coinvolta emotivamente nel caso e quella persona che possa equilibrare saggiamente l'intervento punitivo del consiglio di disciplina. Il consiglio di disciplina è composto da persone il cui mandato è sì di sanzionare, ma in quella sede si può anche proporre al magistrato di sorveglianza o alle autorità giudiziarie un beneficio nei confronti del ragazzo. Quindi il Direttore è la figura che legittima l'incontro tra operatori e ratifica la decisione finale.*

D: Pensa che vi sia un uso molto ampio dei trasferimenti tra i vari istituti, soprattutto per i ragazzi che creano problemi da un punto di vista comportamentale o che esprimono in maniera maggiore un disagio psichico?

R: *Io non amo il turismo penitenziario perché è espressione di una incapacità da parte nostra di saper gestire i casi. Qualsiasi sia il problema, sia esso di tipo sanitario o educativo, è sempre una nostra incapacità nel gestire questi casi. All'incapacità devo aggiungere un altro elemento che è quello dell'impossibilità di gestire il caso. Per esempio, a Firenze non siamo preparati a gestire il caso di un ragazzo psichiatrico quindi un caso più sanitario che psichiatrico. Spesso ci siamo fatti carico anche di casi difficoltosi di tipo psichiatrico e io difficilmente sono stato concorde sull'allontanamento del ragazzo. Preferisco cercare di curarlo e verificare il problema del caso. Il turismo penitenziario è legato ad altri fenomeni, in particolare, oggi, al problema del sovraffollamento penitenziario. I ragazzi oggi vengono mandati da un istituto all'altro perché non ci sono posti. Oggi abbiamo 25 ragazzi, potrebbero diventare 28 anche oggi stesso. La capacità recettiva è di 18 ragazzi, quindi, siamo costretti a spostarli, ma non è che in altri istituti la situazione è tanto diversa dalla nostra. Il criterio nello scegliere i minori da spostare dovrebbe essere quello del buon senso perché non ha significato spostare un ragazzo che è stato arrestato a Firenze e mandarlo a Catania, perché quel ragazzo dovrebbe rientrare a Firenze per il processo, quindi sarebbero soldi e tempo sprecato. Io sono convinto che in caso di sovraffollamento bisogna spostare il ragazzo perché gli faccio meno danno a spostarlo in altro istituto che tenerlo in una situazione invivibile. Specialmente se è un ragazzo straniero è più semplice trasferirlo e questo non è legato alla difficoltà di gestione, ma solo al fatto che questo non è legato territorialmente ad una zona bene precisa. Un ragazzo proveniente dal Marocco che stia in Istituto a Firenze o a Catania cambia poco perché non ha una figura parentale né qui, né lì.*

Quindi se il ragazzo è in una posizione giuridica ben definita, è più semplice spostarlo. Consideriamo, comunque, il fatto che la situazione strutturale in Italia non consente di eliminare questo fenomeno. C'è poi un altro tipo di turismo penitenziario che può essere legato a fattori comportamentali che poi diventano anche fattori di sicurezza. Questo è legato più che altro a ragazzi meridionali. Quello reputo che sia un bene. Abbiamo avuto anche un'esperienza concreta. Sradicare un ragazzo da un contesto ben preciso a volte vuol dire anche provare a salvarlo. Abbiamo avuto la dimostrazione pratica in un ragazzo napoletano, rigettato da tutti gli istituti della Campania. Da quando è da noi, il tipo di comportamento che mantiene è molto diverso, tant'è che ad oggi lavora all'esterno e usufruisce di permessi. Questo è molto significativo anche perché un ragazzo appartenente al meridione, ben inserito in contesti malavitosi nel suo contesto, deve dare conto e mantenere un'immagine che è la sua di appartenenza. In un contesto fuori da quel sistema, non deve dimostrare niente a nessuno e può esprimere a pieno la sua personalità. Questo mi sembra un fatto positivo, cioè allontanare il ragazzo dal proprio contesto perché è condizionante nel suo percorso. E' deleterio invece quell'altro tipo di spostamento perché non fa bene al ragazzo, perché è costretto ad essere imballato e spostato nei vari istituti e iniziare ogni volta da capo il percorso di conoscenza. Non va bene all'amministrazione perché è una spesa notevole affrontare questi spostamenti ed è una disorganizzazione.

D: Dalle varie interviste è emerso una certa indisponibilità da parte della magistratura al confronto con gli operatori penitenziari, me lo conferma?

R: In parte posso confermartelo, in parte posso interpretarlo. Vedo anche l'aspetto pratico di questo contatto tra me e la magistratura. Il magistrato di sorveglianza è preposto dalla sorveglianza, appunto, dell'istituto. Ma cosa significa questo? Se interpretiamo ciò con il fatto che il magistrato debba venire ogni settimana in istituto è una cosa, se per

sorveglianza, invece, intendiamo l'interesse che può avere il magistrato per quello che succede in istituto è un'altra cosa. Nel corso degli anni abbiamo avuto come magistrato di sorveglianza il Presidente del Tribunale, il Dott. Casciano, persona degna di apprezzamenti e attenzioni ma che, pur dando l'anima per l'istituto, non era presente qua, non veniva ogni settimana a fare visita. Non è la presenza di una persona che fisicamente dà significato ad un contesto. Sono più importanti le risposte che il magistrato può dare ad un contesto. Eccetto l'esperienza del Dott. Casciano, abbiamo avuto magistrati di sorveglianza che sono stati lontani sia mentalmente che fisicamente dall'Istituto e quello mi sembra una cosa pesante, un problema. Oggi abbiamo un magistrato di sorveglianza che proviene dal settore degli adulti ed è, quindi, portatore di uno schema e di una modalità operativa che è propria di quel mondo. Nonostante ciò, è una persona molto sensibile e molto vicina a noi, non fisicamente, ma operativamente e mentalmente è molto vicina. Ad oggi qualsiasi cosa gli sia stata richiesta non abbiamo mai ricevuto un diniego. Questo posso leggerlo in due modi: o quello che gli presentiamo è di suo gradimento, oppure l'approva senza vederlo e senza capirlo, ma non penso che possa essere così. Il Procuratore della Repubblica non viene mai in Istituto; ma qual è il significato della sua presenza fisica? Nessuno. Il ruolo del magistrato è uno; il ruolo dell'educatore è un altro. I livelli gestionali sono differenti e vanno rispettati gli impegni di ogni professionalità. A me interessa più che il magistrato sia vicino nelle mie decisioni, richieste, nel ricevermi quando ho bisogno di parlare con lui per un ragazzo. Non mi interessa che faccia la visita formale. Questo dialogo attualmente c'è, quindi non mi sembra che si possa parlare di disinteresse o di lontananza.

D: Qual è il ruolo del Direttore nei confronti della polizia penitenziaria. Quali difficoltà trova nel dirigere l'area sicurezza?

R: In questo momento il Direttore è l'apice dell'istituto. Si parla quindi della gestione dei ragazzi e di quella del personale, compresa la

polizia penitenziaria. Nei programmi futuri del sistema penitenziario è prevista la figura del Commissario che avrebbe la direzione del comparto sicurezza. A me alleggerirebbe molto il lavoro. Mi toglierebbe l'85% dei miei problemi. Il problema per me non sono mai stati i detenuti. Quello è il nostro lavoro, non il nostro problema. Invece la gestione di questo tipo di personale è un problema. Non sono persone contente di quello che fanno. Fanno il primo lavoro che capita perché oggi c'è bisogno di lavorare. Il livello culturale è abbastanza alto tra i nuovi arrivati e questo porta una frustrazione a loro. Se un ingegnere mi fa l'agente di polizia penitenziaria penso che non sia contento, non penso fosse la sua massima aspirazione. Questo è la prima fonte di frustrazione. A Firenze il 99% del personale non è di origine fiorentina, neppure toscana, quindi non ha interesse a stare a Firenze e questo crea molto assenteismo e questo è un altro problema che poi si ripercuote su tutto: sull'organizzazione, sulla gestione, sul comportamento dei detenuti. Questo è un problema che mette in crisi la struttura. Quindi ecco perché dico che il problema della gestione del personale di polizia penitenziaria per me oggi è l'85% del problema della gestione dell'Istituto.

D: Qual è, secondo lei, l'Istituto penale minorile ideale?

R: *L'istituto ideale non ci può essere perché non c'è il trattamento ideale. Si gestiscono persone. Ogni ragazzo è diverso dall'altro; ognuno è portatore di interessi differenti, quindi, non ci può essere un Istituto pronto a ricevere qualsiasi tipo di problematica. Ci possono essere Istituti più o meno preparati, organizzati a fronteggiare determinate situazioni, ma per far questo ci vuole un personale motivato. Se non c'è questo, l'Istituto non può funzionare. Inoltre ci vuole una struttura adeguata a quelle che sono le finalità e una formazione al personale che non sia solo basata su quello che si studia sui libri, perché quella che è la realtà è nettamente il contrario. Non dico che ci vorrebbero più soldi, ma un po' più di piedi per terra e vedere le cose come stanno, senza girarci troppo intorno, senza necessità di*

infiocchettare con paroloni, sfumature. Se è bianco è bianco, se è nero è nero. Se una cosa te la posso dare te la do, se non te la posso dare non te la darò mai perché la legge non me lo permette. Se non faccio discorsi chiari con i ragazzi, questi si fanno aspettative. Un no non detto da parte di un educatore non agevola il ragazzo e, se lo si domanda ad altre persone, si perde di autorità, autorevolezza, capacità operativa, perché un educatore deve anche sapere dire di no. Questo non è il modo di lavorare, ma spesso noi lavoriamo in questo modo perché capisco che entrare in contrasto diretto col ragazzo non è bello. Quindi si cerca di demandare ad un altro una risposta negativa. Poi c'è un altro presupposto da cui parto e cioè che i ragazzi non si possono imbrogliare, non si può prendere in giro un ragazzo perché le tue bugie nei suoi confronti cascano. Tu puoi prendere in giro un ragazzo se questo sta dentro un giorno e mezzo, ma, se tu dici una cosa che non ha senso ad un ragazzo che starà con noi molto tempo, lui avrà modo di verificare e metterti alla prova e così hai finito di lavorare perché il ragazzo non ti crederà più e non ti crederà più nessun ragazzo perché tra loro si parlano, cosa che invece, spesso, non fanno gli operatori. E' un lavoro difficile, preferirei fare il bottegaio a volte.

3.5 Riflessioni conclusive

L'IPM di Firenze è apparso ai miei occhi una macchina organizzativa complessa e talvolta lacunosa. All'interno, per i ragazzi e con i ragazzi, lavorano personalità differenti, professionalità diverse, ed è richiesto loro di collaborare a stretto contatto per raggiungere il medesimo scopo di cui fruitore ultimo sarà proprio il detenuto.

Lo scopo della mia ricerca, oltre che quello di analizzare i modi di concepire il trattamento attraverso le parole delle diverse figure presenti in Istituto, era anche quello di verificare come, in concreto, venisse applicato l'ordinamento penitenziario degli adulti in un contesto sicuramente particolare sia per l'utenza minorenni, sia per le complessità che questa porta con sé.

Rispondere a questo quesito, dopo aver condotto tutte le interviste, mi è molto difficile. L'ordinamento penitenziario c'è ed è in parte inadeguato. Viene applicato in molte delle sue parti ma si cerca di aggirarlo, spesso a favore del minore e di una sua permanenza meno restrittiva possibile. Così il lavoro di molti operatori è finalizzato proprio a ciò: prendere come dato di partenza la normativa e cercare di applicarla in relazione alla specificità dell'utenza.

Tutti sentono la necessità di regole più vicine alle problematiche quotidiane perché le interpretazioni che attualmente sono effettuate dai diversi operatori risentono della loro concezione di carcere, di pena, di trattamento.

Il rischio è che, anche all'interno della medesima struttura, vi sia un differente trattamento a seconda di quale educatore, psicologo è stato assegnato, oppure a seconda degli agenti in servizio.

Da ciò deriva un rischio di confusione e la frustrazione degli operatori. Da un lato gli educatori e le psicologhe che lottano con un ordinamento inadeguato, con una struttura spesso statica, con leggi che non ci sono, con interlocutori esterni poco pronti al dialogo e ad accogliere i minori. L'insoddisfazione maggiore per loro è dovuta alla mancanza di strumenti concreti per aiutare il minore a costruire percorsi di risocializzazione. Così, la consapevolezza della difficoltà può comportare un abbassamento degli standard qualitativi. "Si fa quel che si può."

Dall'altro lato l'area sicurezza lotta quotidianamente con regole poco chiare e con la necessità di mantenere l'ordine. Gli operatori dell'area sicurezza sono apparsi ben consapevoli della particolarità dell'utenza con cui trattano e sanno quindi di non poter "calcare troppo la mano". Da qui nasce anche per loro un'insoddisfazione e cresce la rabbia nei confronti di un sistema che tutela troppo questi ragazzi, che in fondo, a loro avviso, "hanno comunque sempre commesso un reato", come mi hanno spesso ripetuto nelle interviste. Da qui possono nascere le vicendevoli critiche fra

categorie di operatori. Gli agenti accusano gli educatori di pensare troppo alla tutela dei ragazzi e di non rispettare la loro professionalità e il loro sapere concreto. I poliziotti rimproverano poi ai volontari di non salutarli e di preoccuparsi solo di passare bene agli occhi dei detenuti. Pensano che ci siano troppi laboratori e poche punizioni in sostanza troppo poco carcere. Opposta l'idea sulla questione da parte degli operatori dell'area trattamentale i quali, interrogati sull'argomento, hanno evidenziato l'importanza delle attività proposte dalle agenzie esterne. L'ingresso di volontari e di operatori esterni, secondo gli educatori, oltre a consentire un continuo legame con la realtà extra muraria è momento fondamentale del "trattamento" consentendo ai ragazzi di avere un continuo dialogo con persone che non rappresentano l'istituzione ma che forniscono esempi di legalità. Tutti gli operatori dell'area trattamentale ascoltati sul punto auspicano un rafforzamento di tali attività in ragione, appunto, della loro importanza.

Interessante come vi sia una uniformità di mentalità tra gli operatori appartenenti alle varie aree. Se pur ognuno proviene da percorsi differenti e non vi sia stata una formazione specifica da parte dell'amministrazione, gli educatori, attraverso l'esperienza sul campo, hanno acquisito una mentalità uniforme tendente a valorizzare l'aspetto pedagogico della pena, interessata più a verificare l'efficacia degli interventi piuttosto che a rispettare norme. In tal senso educare significa soprattutto promuovere l'ascolto e valorizzare gli aspetti positivi di ogni giovane con la finalità ultima della decarcerizzazione attraverso la proposta di misure alternative. L'esecuzione della pena detentiva, secondo tale concezione, non fa che aggiungere i problemi legati al fatto di vivere in un'istituzione totale a quelli che i minori già presentano a livello personale. Ciò comporta un profondo scetticismo sull'utilità di una struttura così chiusa come l'IPM. Gli agenti, anch'essi caratterizzati da storie di vita differenti e percorsi personalizzati, condividono in maniera uniforme l'idea dell'educazione

paternalista e autoritaria dove prevale l'imposizione della regola, attuabile tramite la sanzione negativa del divieto. L'ambivalenza tra questi metodi educativi sta, a mio parere, alla base delle rivendicazioni tra le figure che dovrebbero cooperare all'opera trattamentale. La prevalenza di un metodo sull'altro all'interno della struttura dipende dalla volontà istituzionale di contribuire e credere fortemente all'opera educativa. Ciò che ho avuto modo di osservare nell'IPM di Firenze è una difficoltà seria nell'attuazione di programmi individualizzati di reinserimento e di valorizzazione delle attitudini positive di cui ogni ragazzo è portatore. Tale difficoltà, di cui gli educatori sono consapevoli, comporta un appiattimento del sistema e favorisce il proliferare di una cultura della pena come mera retribuzione dove le attività proposte ai minori hanno unicamente lo scopo di far passare loro il tempo e di farli pensare il meno possibile. In tal senso mi sono sembrate significative le risposte degli operatori in relazione al possibile superamento della figura della polizia penitenziaria. Gli agenti si sono immediatamente preoccupati di problemi di sicurezza e mantenimento dell'ordine, gli operatori dell'area trattamentale e la psicologa, invece, hanno auspicato una riforma che non solo elimini la necessità di figure di controllo, ma che valorizzi anche una vita comunitaria dove ai minori siano continuamente proposte attività di carattere educativo tendenti a far emergere in ognuno aspetti positivi e di reale volontà al cambiamento.

Altro aspetto che mi pare emergere dalla ricerca è la dimensione autoreferenziale di questo sistema. Dalle interviste, così come dalla mia esperienza come volontaria negli anni, ho avuto modo di notare come, ciclicamente, la struttura veda alternarsi fasi dove prevalgono spinte al cambiamento, seguite da momenti di consolidamento dei processi di funzionamento interno.

Quasi tutti gli operatori hanno evidenziato come momento critico della loro carriera il suicidio del ragazzo, avvenuto all'interno della struttura nel 2009. La mia esperienza di volontaria mi porta a ricordare come a

seguito di quell'evento furono riattivate risorse e competenze. Eppure, oggi, a distanza di pochi anni, il livello di intervento sembra di nuovo essersi ridotto. E ciò per vari motivi sottolineati dagli operatori nelle varie interviste. Si potrebbe pensare che l'istituzione stessa si opponga al cambiamento, nel momento in cui registra spinte eccessive o squilibri rispetto ai modelli e alle strutture relazionali consolidate.

Questo sul piano pratico contribuisce a rafforzare il carattere elusivo della struttura rispetto alla sua ragion d'essere, marginalizzando colui che dovrebbe essere il protagonista, il minore. In questa dinamica, infatti, il minore e i suoi problemi rischiano di finire sullo sfondo, a favore di una cornice organizzativa preoccupata di tamponare le falle relazionali piuttosto che a dare risposte ai bisogni dell'utenza. Significativa in tal senso mi pare la risposta del Direttore in relazione ai trasferimenti dei detenuti. L'impossibilità di gestire alcuni casi viene risolta spesso trasferendo il minore presso un altro IPM. Ad essere sacrificati molto spesso, come confermato dal dirigente, sono i ragazzi stranieri o più problematici. Il percorso che questi minori stavano compiendo all'interno dell'istituto è svalutato, se si tiene conto dell'impatto di questi ragazzi con una nuova struttura, che può essere fonte di problemi, costringendoli a riambientarsi ogni volta in contesti differenti.

La preoccupazione per la cornice organizzativa, per l'andamento del sistema è stata evidente nel momento in cui ho chiesto agli operatori una valutazione sulle relazioni tra le varie aree che operano all'interno dell'Istituto. Il Direttore è stato molto chiaro, evidenziando come l'85% delle sue preoccupazioni provenga dalla gestione della polizia penitenziaria.

Gli agenti, come si è evidenziato, denunciano la scarsa considerazione da parte degli altri operatori nei loro confronti e rivendicano di essere coloro che, passando la maggior parte del tempo con i minori, dovrebbero avere una capacità maggiore di valutazione nell'osservazione del detenuto. Mentre gli educatori evidenziano, nelle risposte, una

diffidenza appena celata nei confronti della area sicurezza. Nessuno degli intervistati si è spinto a compiere valutazioni implicanti un giudizio circa la professionalità degli agenti, ma tutti hanno evidenziato una mancanza di dialogo e di collaborazione dovuta ad una falla nell'organizzazione che in qualche modo mortifica la figura del poliziotto. Una falla cui gli agenti nell'IPM di Firenze rispondono con un ampio assenteismo.

In questo quadro complesso, il lavoro a favore del minore e con il minore è effettuato attraverso gli strumenti a disposizione. Come evidenziato sopra gli educatori hanno denunciato una impossibilità concreta a far compiere ai ragazzi percorsi davvero significativi. A questa impossibilità concorrono molti fattori. In parte ciò si può imputare proprio all'organizzazione e alla seria volontà del minore di cambiare. In parte l'utenza prevalentemente straniera non facilita il lavoro. Spesso la mancanza di documenti, di attenzione nei confronti di questa categoria di minori da parte delle agenzie esterne e la mancanza di una famiglia che possa collaborare all'opera di risocializzazione fanno sì che ciò fallisca, portando così insoddisfazione agli operatori e rendendo inadeguate le risposte fornite ai ragazzi.

A dimostrazione di ciò, sta a mio avviso la grande soddisfazione con cui ogni operatore ha evidenziato l'unico progetto che sembra, attualmente, andare a tutti bene e, cioè, il lavoro all'esterno di un ragazzo in seguito alla partecipazione al laboratorio di gelateria. Ciò che dovrebbe essere la regola è sentito da tutti gli operatori come una cosa eccezionale e da mostrare con entusiasmo. La progettualità esterna spesso si riduce al collocamento in comunità gestite prevalentemente da privati, dove i minori hanno la possibilità di effettuare una vita comunitaria ma dove spesso, anche qui per mancanza di risorse o di professionalità, la valenza educativa viene svilita. Significativo, in tal senso, il dato fornitomi dalla psicologa dell'Istituto, la quale ha evidenziato che l'80% dei minori collocati in comunità abbandonano la struttura prima del termine previsto dal giudice.

La particolarità dell'utenza dell'IPM, spesso composta da soggetti appartenenti agli strati più marginali della società, e i tempi ridotti di permanenza all'interno dell'Istituto, nonché la maggioranza di minori in custodia cautelare fa sì che il lavoro degli operatori si riduca a quel complesso di pratiche assistenziali con finalità di riduzione dei danni riconducibili alle dinamiche di “prigionizzazione”²¹¹ e alle esperienze di marginalità vissute dagli utenti in stato di libertà.

In tale ottica condivido il pensiero di Alvisè Sbraccia²¹² il quale evidenzia come nelle carceri minorili il confine tra assistenza e trattamento tende a sfumare. L'istituto penitenziario svolge, anche e soprattutto, funzione di supplenza, garantendo una risposta emergenziale a fronte di condizioni riconducibili spesso a marginalità grave. Ed ecco che l'IPM diventa il luogo dove per la prima volta il ragazzo ha un contatto con un medico, con un insegnante, con un soggetto che lo ascolta in chiave terapeutica, con operatori che tentano di configurare un futuro differente attraverso una misura alternativa o facilitando i rapporti con la famiglia e i servizi sociali.

La situazione emersa dalla ricerca è complessa da vari punti di vista. Mi viene in mente una frase emersa durante le conclusioni del seminario “Il tempo della detenzione minorile” svoltosi a Firenze nel Marzo 2006: “in attesa di liberarsi dalla necessità del carcere dobbiamo tutti impegnarci affinché il tempo del carcere non sia un tempo inutile”²¹³.

²¹¹ Termine utilizzato da Clemmer per indicare l'assunzione in grado maggiore o minore del folklore, dei modi di vita, dei costumi e della cultura generale del penitenziario.

²¹² Alvisè Sbraccia, *Prognosi, trattamento e culture istituzionali*, cit., p. 144.

²¹³ <http://www.altrodiritto.unifi.it/ipm/seminar/dipino.htm>

Conclusioni.

Al termine della mia indagine è possibile svolgere alcune riflessioni sui temi trattati e su quanto ho avuto modo di verificare attraverso la ricerca presso l'IPM "Meucci" di Firenze.

Il dato iniziale da cui sono partita è la necessità di conformare la giustizia penale minorile italiana alle esigenze educative di cui sono portatori i minori autori di reato. In particolare, benché sia stato sollecitato dalla Corte Costituzionale, dal Comitato ONU per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e dal Consiglio d'Europa, il nostro paese non ha ancora varato un ordinamento penitenziario minorile. Tutti i progetti di legge presentati negli anni sono stati dimenticati. L'idea che mi sono fatta è che non vi è una seria volontà di procedere ad un progetto di riforma. Circa le motivazioni di tale inerzia sono, a mio parere, da condividere le considerazioni di Margara.

L'ex magistrato e Direttore del D.A.P. evidenzia come l'attuale momento storico sia caratterizzato da politiche di rilegittimazione del carcere, di delegittimazione della finalità rieducativa della pena che, sebbene riguardino in prevalenza gli adulti, ricadono anche sui minori²¹⁴. Ciò comporta un'estensione del diritto penale fino a comprendere diverse materie: l'immigrazione, il trattamento delle dipendenze, le nuove povertà. La precarietà sociale viene così colpita con uno strumento privilegiato che è, appunto, la pena detentiva.

Quanto detto sopra è stato verificato nel corso del mio elaborato analizzando i dati statistici relativi ai minori autori di reato. E' emersa una discriminazione nei confronti dei minori stranieri e rom per i quali vi è un'applicazione limitata degli strumenti deflattivi della pena detentiva previsti nel D.P.R. 448/1988. La povertà viene punita; tant'è vero che gli

²¹⁴Cfr. Alessandro Margara, *Prospettive de iure condendo*, cit., p. 444.

altri protagonisti della detenzione minorile in Italia sono i minori del meridione, anch'essi accomunati dalla provenienza da contesti sociali disagiati dove è diffusa la disoccupazione e la criminalità organizzata è ben radicata. Il sistema penale minorile è quindi caratterizzato da una forte selettività sociale.

Nel corso della ricerca presso l'IPM di Firenze ho avuto modo di confrontarmi con gli operatori che contribuiscono al "trattamento" dei minori in istituto. La ricerca empirica è stata condotta utilizzando il metodo etnografico. L'interesse all'utilizzo di tale metodo è dettato, proprio, dalla capacità di esso di far emergere le pratiche effettive degli attori sociali nei loro contesti sociali, professionali e quotidiani. Ciò che era emerso dall'analisi dei dati statistici è stato confermato. L'istituto accoglie in maggioranza minori stranieri e gli operatori intervistati hanno evidenziato le difficoltà che emergono nell'operare con questa particolare categoria di utenza. Le problematiche maggiormente riscontrate riguardano i progetti di reinserimento sociale. Dalle interviste con gli operatori emerge una difficoltà nella riuscita di tali progetti dovuta soprattutto all'impossibilità, per i minori, una volta compiuto diciotto anni, di ottenere il permesso di soggiorno. Qualsiasi intervento, quindi, su un minore vicino alla maggiore età, come sono la maggior parte dei soggetti detenuti negli IPM, viene vanificato.

Il Direttore dell'istituto ha poi confermato un dato allarmante: la tendenza a trasferire i minori stranieri da un istituto all'altro, soprattutto per esigenze dell'amministrazione, anche ciò contribuisce in misura consistente all'interruzione dei percorsi formativi intrapresi presso la struttura, spezzando qualsiasi legame sociale, familiare e lavorativo. Quanto detto fino ad ora oltre ad essere in contrasto con la normativa internazionale, secondo cui i minori devono essere trattati in modo equo, rispettoso della loro dignità e delle capacità fisiche e mentali proprie dell'età, contribuisce a dare una visione dell'IPM come un luogo in cui vi è un contenimento dei

soggetti autori di reato senza che vi sia una seria volontà istituzionale di garantire il reinserimento nella società.

La perdita di fiducia nella possibilità di inserimento sociale in occasione della scarcerazione, sia sotto il profilo della risocializzazione, sia per quanto riguarda l'offerta di concrete opportunità lavorative, di studio e di positivi legami sociali, ha in maniera graduale trascinato gli IPM, di cui porto l'esempio fiorentino, in una difficoltà organizzativa. Questa può anche, talvolta, trasformare la popolazione minorile detenuta in mero pretesto per legittimare rivendicazioni corporative o autoreferenziali di alcune componenti interne. Al "trattamento" dei minori ristretti dovrebbero contribuire tutte le figure professionali e in particolare gli educatori, gli psicologi e gli agenti di polizia penitenziaria. Le difficoltà emerse con chiarezza riguardano proprio il lavoro congiunto di tali figure. Tali difficoltà sono espressione della continua ambivalenza della pena stretta tra le esigenze del contenimento e le esigenze della rieducazione. Tale ambivalenza è ancora più evidente nel contesto minorile.

Gli educatori sono portatori di una concezione della pena prevalentemente educativa da cui scaturisce un atteggiamento "umanitario" nei confronti dei minori. L'esecuzione della pena detentiva, secondo tale concezione, non fa che aggiungere i problemi legati al fatto di vivere in un'istituzione totale a quelli che i minori già presentano a livello personale. Ciò comporta un profondo scetticismo sull'utilità di una struttura così chiusa come l'IPM. Tale mentalità si scontra con quella degli agenti di polizia penitenziaria, i quali percepiscono il loro compito essenzialmente come quello di far rispettare le regole intese come strumenti di difesa dell'ordine e della sicurezza. Più di un poliziotto, nelle interviste, ha specificato la necessità di educare inculcando nei detenuti le norme di cui gli agenti stessi si sentono il baluardo. Emerge dalle parole degli agenti una sfiducia nel precetto rieducativo della pena. Un'eventuale recidiva del ragazzo detenuto non è percepita dagli agenti come fallimento, ma come

l'esito naturale della scelta della devianza da parte del minore. Se le premesse sono queste, è chiaro che l'agente ha come preoccupazione primaria il mantenimento dell'ordine interno all'IPM e che egli valuta le attività proposte ai minori reclusi come un mero passatempo con la finalità di "farli pensare il meno possibile." La mancanza di fiducia nell'opera educativa non fa che confermare, agli occhi degli agenti, la necessità di una struttura contenitiva. Da ciò nasce lo scetticismo nei confronti degli operatori e dei volontari che credono nella possibilità di reinserimento dei minori detenuti.

In seguito alla ricerca ho riflettuto molto sulla possibilità di cambiare il sistema in termini di maggiore flessibilità delle norme a favore di un carcere minorile più aperto verso l'esterno, più attento alle reali esigenze di crescita del minore e al futuro di questo. Sicuramente è necessario, in relazione al cambiamento della popolazione minorile negli ultimi anni, ripensare al sistema sanzionatorio nei confronti dei minori, pensando ad istituti tendenti ad evitare la carcerazione applicabili, già in sede di condanna, anche nei confronti di minori privi di riferimenti familiari. Ciò contribuirebbe a realizzare il principio, imposto da più fonti nazionali e internazionali, del carcere come *extrema ratio*.

Per quanto concerne poi il trattamento del minore in istituto ritengo primariamente necessario, in attesa di una riforma che disciplini l'intera materia, un cambiamento della mentalità di chi con i minori lavora. Per favorire tale cambiamento sarebbe necessario che l'amministrazione si preoccupasse in maniera più attenta di predisporre percorsi di formazione nei confronti del personale dell'amministrazione della giustizia minorile. Prima di essere detenuti, gli ospiti delle strutture sono minori: soggetti che necessitano di una protezione maggiore in ragione della loro età.

Lavorare con loro e per loro significa contribuire, ognuno con la propria professionalità, all'opera di educazione proponendo modelli alternativi alla vita che li ha condotti presso l'istituto. Il tempo della

detenzione minorile non deve essere un tempo statico, ma dinamico. In quel contesto al minore dovranno essere offerte opportunità di crescita individualizzate. Perché ciò sia possibile e attuabile è necessario che ogni figura creda alla possibilità di riuscita di tale opera.

In attesa di un intervento da parte delle istituzioni è necessario rafforzare ciò che è già presente per far sì che tale esperienza per il minore non sia l'occasione per confermare le scelte devianti e per assimilare la sottocultura carceraria, ma sia un tempo utile per riflettere e per cogliere in pieno le opportunità di inserimento sociale che gli possono essere offerte.

Bibliografia.

- Basilio, L., *Dal campo al carcere: la ghettizzazione dei minori rom e sinti in Italia* in G. Campesi, L. Re, G. Torrente (a cura di), *Dietro le sbarre e oltre- due ricerche sul carcere in Italia*, L'Harmattan, Torino, 2009, pp. 85-114.
- Bauchard, M., *La parificazione al trattamento degli adulti confligge con la finalità educativa della pena* in *Guida al diritto*, 1998, II, pp. 37-88.
- Becker, H., *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*, The Free Press, New York, 1963; trad. it. *Outsiders: Saggi di sociologia della devianza*, Gruppo Abele, Torino, 2003.
- Bresciani, L., Ferradini, F., *Mutamenti normativi* in S. Anastasia, P. Gonnella (a cura di), *Inchiesta sulle carceri italiane*, Carocci, Roma 2002, pp. 99-108.
- Brunetti, C., Ziccone, M., *Manuale di diritto penitenziario*, La Tribuna, Piacenza, 2004.
- Buffa, E., *Il sistema delle pene per i minorenni* in *Minorigiustizia*, 2010, I, pp. 22-29.
- Campesi, G., Re, L., *La detenzione minorile in Italia: una ricerca* in G. Campesi, L. Re, G. Torrente (a cura di), *Dietro le sbarre e oltre- due ricerche sul carcere in Italia*, L'Harmattan, Torino, 2009, pp. 17-27.
- Campesi, G., Re, L., Sbraccia, A., *La popolazione minorile detenuta: Una fotografia a vent'anni dalla riforma* in G. Campesi, L. Re, G. Torrente (a cura di), *Dietro le sbarre e oltre- due ricerche sul carcere in Italia*, L'Harmattan, Torino, 2009, pp. 27-52.

- Campus, A., *Minori stranieri soli tra politiche di accoglienza e politiche di controllo: Un'analisi territoriale*, Officina edizioni, Roma, 2004.
- Canepa, M., Merlo, S., *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, Milano, 2006.
- Cappelletto, F., (a cura di), *Vivere l'etnografia*, Seid editori, Firenze, 2009.
- Caraceni, L., *Processo penale minorile*, Giuffrè, Milano, 2007.
- Cavallo, C., *Introduzione alla raccomandazione-REC (2006) 2 in Nuove esperienze di Giustizia minorile*, 2008, II, pp. 253-257.
 - Editoriale in *Nuove esperienze di Giustizia Minorile*, 2008, II, pp. 9-11.
 - *Ragazzi senza. Disagio, devianza e delinquenza*, Mondadori, Milano, 2002.
- Cesari, C., *Flessibilità della pena e condannati minorenni: l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater ord.pen.* in *Cassazione penale*, 2000, X, pp. 2557 – 2571.
- Cesaris, L., *Un ordinamento penitenziario per i minori e giovani adulti* in *Minorigiustizia*, 2005, IV suppl., pp. 165-172.
- Cloward, R. A., Ohlin, L. E., *Delinquency and opportunity*, The Free Press, New York, 1960.
- Cohen, A. K., *Delinquent boys, the culture of the gang*, The Free Press, New York, 1955; trad. it. *Ragazzi delinquenti*, Feltrinelli, Milano, 1963.
- Comucci, P., *L'esecuzione penale a carico dei minorenni: inerzie legislative e esigenze di riforma* in *Cassazione Penale*, 2007, XII, pp. 4737–4751.
- Coppetta, M. G., *Spunti per uno statuto europeo del condannato minorenne*, in M.G. Coppetta (a cura di), *L'esecuzione penitenziaria*

a carico del minorenne e nelle carte internazionali e nell'ordinamento italiano, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 145-159.

- Corbetta, P., *Metodologia e Tecniche della ricerca sociale*, Il Mulino, Bologna, 1999.
- Coulon, A., *La Scuola di Chicago*, Pensa-Multimedia, Lecce, 2001.
- Dal Lago, A., De Biase, R., (a cura di), *Un certo sguardo. Introduzione all'etnografia sociale*, Laterza, Roma, 2002.
- De Leo, G., *L'interazione deviante. Per un orientamento psicosociologico al problema norma, devianza e criminologia*, Giuffrè, Milano, 1981.
 - *La devianza minorile: Metodi tradizionali e nuovi modelli di trattamento*, Nuova Italia Scientifica, Roma, 1990.
- Deantoni, L., Scivoletto, C., *L'(inesistente) ordinamento penitenziario minorile nella giurisprudenza della Corte Costituzionale* in *Minorigiustizia*, 2001, II, pp. 146-156.
- Della Casa, F., *Prove di rientro da una lunga rimozione: il primo organico progetto di riforma dell'esecuzione penale minorile* in *Nuove esperienze di Giustizia Minorile*, 2008, II, pp. 221-231.
- Fadiga, L., *I progetti di riforma della giustizia per i minorenni* in *Minorigiustizia*, 2008, I, pp. 51-73.
- Fassone, E., *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Il Mulino, Bologna, 1980.
- Favretto, A., Scarscelli, D., Scivoletto, C., *Carriere morali e costruzioni di identità nel carcere minorile: un'ipotesi di ricerca* in *Minorigiustizia*, 2010, I, pp. 216-227.
- Fiorillo, M .A., *Un ordinamento penitenziario per i minori* in *Minorigiustizia*, 2008, I, pp. 135-142.
- Forti, G., *L'immane concretezza: metamorfosi del crimine e controllo penale*, Raffaello Cortina Editori, Milano, 2000.

- Fossa, G., et al., *La devianza "nascosta" dei giovani. Una Ricerca sugli studenti di tre città italiane* in *Rassegna italiana di criminologia*, 1994, II, pp. 247 – 267.
- Franchini, A., Introna, F., *Delinquenza minorile: problemi medico-legali, psicologici e giuridico-sociali*, Cedam, Padova, 1961.
- Garofoli, F. J., *Riflessioni sulla mancata approvazione dell'ordinamento penitenziario minorile*, Gutenberg, Salerno, 2002.
- Gladio, G., *Pena dell' ergastolo per i minori: davvero incostituzionale?* in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1994, II, pp. 1271–1280.
- Gobo, G., *Descrivere il mondo-Teoria e pratica del metodo etnografico*, Carocci editori, 2001.
- Grasso, P., *L'influenza del colore sullo stato psico-fisico degli utenti delle strutture detentive* in *Nuove Esperienze di giustizia minorile*, 2008, II, pp. 73-79.
- Grevi, V., Giostra, G., Della Casa, F., *Ordinamento penitenziario*, Cedam, Padova, 2006.
- Grevi, V., *Prefazione* in M.G. Coppetta (a cura di), *L'esecuzione penitenziaria a carico del minorenne e nelle carte internazionali e nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. VII-X.
- Jervolino, R., *Le regole di Pechino e il sistema della giustizia penale minorile in Italia* in *Giustizia e Costituzione*, 1989, II, pp. 3-10.
- Lemert, E. M., *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*, Giuffrè, Milano, 1981.
- Manca, M., Mascia, I., *Devianza e criminalità in adolescenza*, Experta, Forlì, 2006.
- Mantovani, F., *Il problema della criminalità*, Cedam, Padova, 1984.
- Margara, A., *L'istituto penale minorile oggi: caratteri e funzioni* in *Minorigiustizia*, 2005, IV suppl., pp. 173-190.

- *Prospettive de iure condendo: verso un ordinamento penitenziario minorile?*, in M.G. Coppetta (a cura di), *L'esecuzione penitenziaria a carico del minorenne e nelle carte internazionali e nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 393-449.
- Marotta, G., *Considerazioni criminologiche sulla sentenza n. 450 del 1998 della Corte Costituzionale in Giurisprudenza Costituzionale*, 1999, I, pp. 369–381.
- Martelli, F., *Il sistema penale minorile tra esigenze di rieducazione e certezza della pena: riflessioni psichiatriche e criminologiche in Cassazione Penale*, 2006, X, pp. 3355-3358.
- Massa Pinto, I., *Principio di ragionevolezza e bilanciamento degli interessi tra attività legislativa ed attività giurisdizionale nella sentenza n. 109 del 1997 in Giurisprudenza Italiana*, 1997, XI, pp. 489- 496.
- Matza, D., *Delinquency and Drift*, Wiley, New York, 1964.
 - *Becoming Deviant*, Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall; trad.it. *Come si diventa devianti*, Bologna, Il Mulino, 1976.
- Maurizio, A., *Evoluzione internazionale del sistema penale minorile ed effetti nell'ordinamento italiano- il D.P.R. 22 SETTEMBRE 1988, N.448*, < www.diritto.it>.
- Mazza, O., *Le fonti europee del diritto penitenziario minorile*, in M.G. Coppetta (a cura di), *L'esecuzione penitenziaria a carico del minorenne e nelle carte internazionali e nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 1-19.
- Mead, H., *Sé e Società, dal punto di vista di un comportamentista*, Giunti, Bologna, 1966.
- Merton, R.K., *Teorie e strutture sociali*, Il Mulino, Bologna, 1968.

- Micela, F., *L'impatto della ex-Cirielli sul diritto minorile* in *Minori e famiglia* <www.minoriefamiglia.it>
- Milani, L., *Devianza minorile- Interazione tra giustizia e problematiche educative*, Vita e pensiero editori, Milano, 1995.
 - *Trattamento o educazione: educare in carcere?*, in *Minorigiustizia*, 2007, I, pp. 79-89.
- Palermo Fabris, E., Presutti, A., *Diritto e procedura penale minorile*, in P. Zatti (a cura di), *Trattato di Diritto di famiglia*, Giuffrè, Milano, 2002.
- Palomba, F., *Il sistema del processo penale minorile*, Giuffrè, Milano, 2002.
- Pazé, P., *I minori e il carcere* in Piercarlo Pazé (a cura di), *I minori e il carcere- Quaderni dell'associazione Italiana dei giudici per i minorenni*, UNICOPLI, Milano, 1989.
 - *Le pene per i minorenni. Un disegno di cambiamento nell'ordinamento penitenziario minorile* in *Minorigiustizia*, 2010, I, pp. 7-13.
- Pennisi, A., *Ordinamento penitenziario minorile: una legge indifferibile* in *Diritto penale e processo*, 2009, II, pp. 137-141.
- Pepino, L., *Educazione e punizione negli interventi sulla devianza minorile* in Piercarlo Pazé (a cura di), *I minori e il carcere- Quaderni dell'associazione Italiana dei giudici per i minorenni*, UNICOPLI, Milano, 1989.
 - *Linee generali di una riforma dell'ordinamento penitenziario per i minorenni*, in Piercarlo Pazé (a cura di), *I minori e il carcere- Quaderni dell'associazione Italiana dei giudici per i minorenni*, UNICOPLI, Milano, 1989.
 - *L'ordinamento penitenziario minorile: una questione aperta non attuale ma aperta* in *Il processo penale dei minori: quale riforma per quale giustizia*, Centro di studi e di ricerca sulla

Giustizia minorile, Università degli studi di Macerata, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 51-65.

- Petruzzelli, N., *Il carcere minorile oggi tra esigenze processuali, difesa sociale e tendenza alla rieducazione* in *Nuove esperienze di Giustizia Minorile*, 2008, II, pp. 49-59.
- Pintus, M. G., *L'esecuzione della pena nei confronti dei minorenni tra lacune legislative e interventi della Corte Costituzionale* in *La Giustizia Penale*, 2010, VI, pp. 203- 211.
- Pittaro, P., *Ordinamento penitenziario e condannati minorenni: inerzie legislative ed interventi della consulta* in *Giurisprudenza costituzionale*, 2000, II, pp. 1069-1081.
- Pugliese, V., *Il dovere statuale di tutela del minore nel diritto secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale* in *Rivista penale*, 2001, I, pp. 13-28.
- Radzinowicz, L., *Ideologia e criminalità: uno studio del delitto nel suo contesto storico e sociale*, Giuffrè, Milano, 1968.
- Ranaldi, G., *Diversificare l'esecuzione penale per gli adulti dall'esecuzione penale per i minori: un'esigenza costituzionale* in *Giurisprudenza costituzionale*, 1997, III, pp. 2020-2025.
- Re, L., *I minori stranieri in Italia fra abbandono e criminalizzazione*, in O. Giolo e M. Pifferi (a cura di), *Diritto contro: meccanismi giuridici di esclusione dello straniero*, Giappichelli Editori, Torino, 2009, pp. 213-246.
 - *Il trattamento degli esclusi: minori stranieri detenuti in Italia*, in G. Campesi, L. Re, G. Torrente (a cura di), *Dietro le sbarre e oltre- due ricerche sul carcere in Italia*, L'Harmattan, Torino, 2009, pp. 52-85.
- Rossi, L., *Adolescenti criminali: dalla valutazione alla cura*, Carocci, Roma, 2004.

- Ruaro, M., *I diritti dei detenuti e le misure alternative alla detenzione* in M.G. Coppetta (a cura di), *L'esecuzione penitenziaria a carico del minorenne e nelle carte internazionali e nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 87-119.
 - *La procedura per la tutela dei diritti del detenuto minorenne*, in M.G. Coppetta (a cura di), *L'esecuzione penitenziaria a carico del minorenne e nelle carte internazionali e nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 349-393.
- Sarzotti, C., *Carcere e cultura giuridica: l'ambivalenza dell'istituzione totale*, in *Dei delitti e delle pene*, 2000, I-II, pp. 77-126.
- Sbraccia, A., *Prognosi, trattamento e culture istituzionali*, in G. Campese, L. Re, G. Torrente (a cura di) *Dietro le sbarre e oltre. Due ricerche sul carcere in Italia.*, L'Harmattan, Torino, 2009, pp. 140-175.
- Sbraccia, A., Vianello, F., *Sociologia della devianza e della criminalità*, Laterza, Roma, 2010.
- Segre, S., *Devianza giovanile: cause sociali e politiche di prevenzione*, Franco Angeli Editori, Milano, 1996.
- Stefanelli, C., Mandalari, G., *Polizia penitenziaria e processo di specializzazione*, in *Minorigiustizia*, 2010, I, pp. 192-202.
- Tassi, A., *L'ambito di applicazione della disciplina minorile nell'esecuzione penale* in M.G. Coppetta (a cura di), *L'esecuzione penitenziaria a carico del minorenne e nelle carte internazionali e nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 225-251.
- Tomassetti, S., *La giurisdizione rieducativa: modelli procedurali*, in M.G. Coppetta (a cura di), *L'esecuzione penitenziaria a carico del*

minorenne e nelle carte internazionali e nell'ordinamento italiano, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 119.145.

- Totaro, M. S., Pagliaroli, T, *I minori stranieri devianti: il quadro generale*, in I. Mastropasqua, T. Pagliaroli, M. S. Totaro (a cura di), *I numeri pensanti- Minori stranieri e Giustizia minorile in Italia*, pp. 77-106.
- Vadell, B., *L'esecuzione delle misure privative della libertà nel processo penale minorile spagnolo* in *Minorigiustizia*, 2010, I, pp. 115-138.
- Williams III, F., Mc. Shane, M., *Devianza e criminalità*, Il Mulino, Bologna, 2002.

Ringraziamenti.

Finalmente il grande giorno è arrivato!

Quando ho iniziato l'università (poco convinta!) mi sembrava veramente lontano questo momento. Di anni effettivamente ne sono passati e la mia poca convinzione, per fortuna, si è trasformata in seria determinazione. Se ciò è accaduto è grazie alle persone che ogni giorno mi sono state vicine e hanno così contribuito ad essere quella che sono.

Innanzitutto la mia famiglia, senza mio padre e mia madre non sarei neppure qua. So quanto è importante per loro questo momento e posso solo ringraziarli per i sacrifici e i loro consigli che negli anni mi hanno sempre accompagnato. Le mie sorellone e i miei fratelloni Giacomo e Francesco che mi hanno sempre coccolato con simpatia e con amore.

Un pensiero va poi al piccolo di casa che è nato pochi giorni prima dell'esame più duro di tutta la mia carriera, rivelandosi così, già dal primo giorno, un uragano che ha scombinato le nostre vite. Il sorriso e la gioia di vivere di Giuseppe mi hanno dato la forza di lottare e di contribuire ad un futuro migliore per lui e per tutti i nipotini che verranno.

Un altro pensiero speciale va alla mia più cara amica Ilaria che da vent'anni mi accompagna in ogni momento della mia vita, sia brutto che bello. Un grazie di cuore per le ore in cui mi hai sopportato con affetto e per l'amore che ogni giorno mi dimostri a modo tuo!

Ringrazio inoltre Silvia e Eleonora. Con loro ho superato in allegria tanti momenti universitari e con le quali condivido questa passione! Oltre ad essere delle meravigliose compagne di università e sagge consigliere, si sono rivelate soprattutto grandi amiche.

Un abbraccio poi a Giuseppe che dopo anni è tornato nella mia vita e sembra che non sia mai stato assente.

E poi... Grazie a chi negli ultimi mesi, con particolare affetto e pazienza mi ha aiutato e mi stato vicino!

Un grande abbraccio va a tutti coloro che mi hanno accompagnato in questa esperienza e a tutti gli amici che festeggeranno insieme a me!

Infine, un pensiero speciale va a tutti i ragazzi che negli anni ho incontrato all'interno dell'IPM. Ho ogni loro volto stampato nella mente; ognuno, nel bene o nel male, mi ha insegnato qualcosa e mi ha dato la forza di andare avanti nel mio obiettivo. Questa tesi è per voi!